


# BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

spedizione in abbonamento postale - 70% - Filiale di Bologna



n. 3 / 2008



# BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna  
Associato all'ASTAF. Periodico quadrimestrale

Viene spedito agli iscritti all'Albo dell'Ordine di Bologna;  
ai Consiglieri del C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani;  
ai delegati dell'O.U.A.; ai delegati della Cassa Forense;  
alle riviste dell'A.S.T.A.F.; ai magistrati in servizio nel Foro di Bologna;  
alle Istituzioni.

**Direzione e redazione:**

presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna  
(Palazzo di Giustizia)  
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna.  
Autorizzazione del Tribunale di Bologna  
n. 5365 del 6 maggio 1986.

**Direttore responsabile: Lucio Strazziari**

**Comitato di redazione:**

Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli,  
Sandro Callegaro, Federico Canova, Giovanni Cerri,  
Sandro Giacomelli, Gino Martinuzzi,  
Antonio Spinzo, Tiziana Zambelli

**Hanno collaborato a questo numero:**

Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, *Segretario del Consiglio dell'Ordine*  
Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, *Segretario della Fondazione Forense Bolognese*  
Avv. Sandro Callegaro, *Consigliere dell'Ordine e Direttore della Fondazione Forense Bolognese*  
Avv. Giovanni Cerri, *Consigliere dell'Ordine*  
Avv. Massimiliano Fabiani, *Foro di Bologna*  
Avv. Giuseppe Gorrieri, *Foro di Bologna*  
Avv. Gino Martinuzzi, *Consigliere dell'Ordine*  
Avv. Luca Marchesini, *Foro di Bologna*  
Avv. Bruno Micolano, *membro del Consiglio Direttivo dell'U.I.A.*  
Avv. Paolo Rosa, *Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense*  
Avv. Bruno Sazzini, *Segretario della Associazione Nazionale Forense*  
Avv. Lucio Strazziari, *Presidente del Consiglio dell'Ordine*

Chiuso in redazione nel febbraio 2009  
Tiratura 5000 copie.  
Grafica e stampa: Grafiche **A&B** - Bologna

## ● EDITORIALE

- Lucio Strazziari* 3 - Relazione del Presidente all'Assemblea annuale ordinaria del 22 gennaio 2009

## ● ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

- A cura di  
Giovanni Berti Arnaldi Veli* 9 - Estratti dai verbali del Consiglio (periodo maggio-luglio 2008)

## ● STATISTICHE

- A cura di  
Giovanni Berti Arnaldi Veli* 35 - Presenze dei Consiglieri alle adunanze consiliari ed alle udienze disciplinari  
37 - Aggiornamento degli iscritti all'Albo ed ai Registri

## ● FONDAZIONE FORENSE

- Sandro Callegaro* 39 - Il piano dell'offerta formativa della Fondazione Forense Bolognese per l'anno 2009

## ● ATTUALITA' FORENSE

- Giovanni Cerri* 41 - Novità fiscali in ordine sparso: spunti per i colleghi  
*Gino Martinuzzi  
e Luca Marchesini* 45 - Le notificazioni a mezzo posta  
*Giuliano Berti Arnaldi Veli* 48 - Le Sezioni Unite sulla cancellazione dei praticanti  
*Massimiliano Fabiani* 53 - Il "nuovo" danno non patrimoniale: il problema della prova e della quantificazione

## ● SENZA SCHERMI

- Giovanni Cerri* 58 - La riforma previdenziale forense: *faber est suae quisque fortunae*

## ● NON SOLO DIRITTO

- Giuliano Berti Arnaldi Veli* 60 - Antonio Olivieri: Eredità giacente

## ● DALLE ISTITUZIONI

---

- 61 - Il codice di deontologia per le investigazioni difensive
- Paolo Rosa (Cassa Forense)* 66 - Relazione illustrativa al progetto di riforma previdenziale forense

## ● DALLE ASSOCIAZIONI

---

- Camera Civile "Alberto Tabanelli"* 72 - Dichiarazione costitutiva
- Bruno Sazzini (A.N.F.)* 74 - La giurisprudenza come l'acqua : riflessioni in libertà per l'utilizzo di una risorsa limitata
- Bruno Micolano (U.I.A.)* 78 - Il 52° Congresso dell'U.I.A. - Union International des Avocats - Bucarest, 29 Ottobre - 2 Novembre 2008

## ● GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE

---

- A cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 80 - a) delibere di non luogo a provvedere e archiviazione
- 85 - b) decisioni pubblicate

## ● NOTIZIE UTILI

---

- A cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 94 - Circolare sui g.o.t. del Presidente del Tribunale
- 96 - Richiesta per e-mail delle copie di atti e sentenze al Tribunale Civile
- 97 - Notifica per e-mail degli avvisi di cancelleria della Corte d'Appello
- 100 - Fotocopiatrici e acquisto tessere
- 100 - Iscrizione a ruolo con codice a barre
- 101 - Battitura delle sentenze arretrate ed estensione dell'orario di apertura delle cancellerie civili
- 102 - Doppio binario per le iscrizioni a ruolo dal 15 febbraio 2009
- 103 - Ritiro dei fascicoli di parte in Corte d'Appello

## ● ULTIMA PAGINA

---

- Giuseppe Gorrieri* 104 - Congedo

# Relazione del Presidente alla Assemblea annuale ordinaria del 22 Gennaio 2009

LUCIO STRAZZIARI

Cari Colleghi,

è trascorso un anno del presente mandato consiliare, ed è dunque mio compito relazionarvi brevemente, come è consuetudine, sugli accadimenti più rilevanti che hanno contrassegnato la vita del nostro Ordine, sul piano nazionale, ed a livello locale.

Ritengo di interpretare il convincimento di tutti, Consiglieri e Colleghi, nell'affermare che due sono stati gli **eventi** che hanno, per così dire, "dominato" la scena: uno a livello nazionale, qualificatosi per la sua assoluta eccezionalità, e che, riproposta la sede di Bologna dopo oltre cinquanta anni, altrettanto ne vedrà presumibilmente trascorrere prima di prospettarsi ancora come compito specifico del nostro Foro; l'altro che, invece, ha segnato l'inizio di un percorso che impegna già giornalmente, e impegnerà sempre più in futuro, l'Ordine, e tutti gli iscritti.

Avrete compreso che faccio riferimento, da un lato al **XXIX Congresso Nazionale Forense** che si è svolto a Bologna dal 13 al 15 novembre 2008, e, dall'altro lato, alla **"formazione continua"**, attraverso la quale anche il Foro bolognese ha tradotto in impegno vincolante l'esigenza, già da tutti avvertita, di un aggiornamento continuo rispetto alle tante (troppe?) novità normative che il legislatore pone con ritmo sempre più frenetico, specie negli ultimi tempi, all'attenzione degli operatori del diritto, impegnati in una non sempre facile interpretazione e in una conseguente problematica applicazione.

\*\*\*

## IL XXIX CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Lo abbiamo vissuto intensamente, sia nel corso dei lunghi mesi della sua preparazione, sia nei tre impegnatissimi giorni del suo svolgimento.

Ne abbiamo già commentato in altre sedi l'andamento e i risultati. E lo faremo ancora, a lungo.

Ritengo tuttavia di non potermi sottrarre a, sia pure brevi, analisi e valutazioni, all'inizio di questa mia relazione, perché l'Assemblea ordinaria ne rappresenta la sede propria e dovuta.

Il Congresso Nazionale costituisce il momento nel quale l'avvocatura italiana si presenta alla società con il proprio autentico volto, nobilitato da quella altissima funzione della tutela dei diritti che le è riconosciuta dal dettato costituzionale; e che è tuttavia resa possibile solo in presenza di una giustizia che sia "effettiva".

Il quadro che presenta la attuale situazione della giurisdizione evoca invece sempre più quel concetto di "utopia" provocatoriamente indicato nel titolo con cui il Congresso è stato annunciato.

Perché tempi ormai inaccettabili, disfunzioni, scarsità di risorse economiche, rendono di fatto ineffettiva la gran parte dei giudicati, ponendo a dura prova la credibilità stessa del sistema, e allontanando, in particolare i più deboli, dal ricorso alla giustizia. E la storia e l'esperienza ci insegnano che senza "giustizia" arretra la democrazia, aumenta la disuguaglianza fra i cittadini e il sistema economico subisce irreparabili pregiudizi.

E che è invece proprio la "giustizia" il terreno su cui può ricostruirsi un patto di fiducia fra tutte le componenti del tessuto sociale.

E' stato allora giusto e rispondente alla esigenza del momento che i **temi** trattati nel corso dei lavori congressuali non si siano limitati alle problematiche interne alla avvocatura, ma si siano allargati agli aspetti più rilevanti della crisi del "sistema".

Anche perché la **riforma dell'ordinamento professionale forense**, che è chiamata a rispondere alle esigenze di modernità e alle istanze di adeguamento della struttura professionale ai nuovi scenari che la società e il suo assetto produttivo presentano, e che da troppi anni l'avvocatura italiana tenta invano di ottenere dalla politica, era già stata oggetto, nei mesi che hanno preceduto l'assise nazionale, di un

intenso lavoro da parte di tutte le componenti, istituzionali ed associative, della avvocatura, proprio in vista del Congresso di Bologna, con lo scopo precipuo di potere presentare in detta sede al Ministro della Giustizia un **progetto unitario**, che fosse il risultato del contributo di tutte le sue componenti, a seguito del confronto e del dibattito che si era svolto al proprio interno.

La constatazione realistica della oggettiva impossibilità odierna del sistema professionale a rendersi garante della funzione alla quale è costituzionalmente chiamato, hanno infatti reso manifesta l'urgenza per l'avvocatura italiana di farsi promotrice essa stessa, con l'autorevolezza che deriva dalla unitarietà di tutte le sue componenti, di un progetto politico per l'ammodernamento ordinamentale della professione.

E' quello che l'avvocatura ha cercato di fare, raggiungendo positivi e lusinghieri risultati con la introduzione di significative novità, nel tentativo di enucleare un sistema che possa essere strumento per valorizzare professionalità e qualità, e per evidenziare gli elementi di innovazione che il nuovo assetto possa apportare nel rapporto con la società civile.

Alcune divergenze direttamente riferite al nuovo assetto della "funzione disciplinare" non hanno consentito che il nuovo progetto potesse essere portato a positiva conclusione.

Ma i lavori continueranno fino all'auspicato risultato.

Nella sede centrale del Congresso si sono svolte due interessantissime **"tavole rotonde"** svoltesi, la mattina e il pomeriggio del venerdì 14 novembre, organizzate, rispettivamente, dall'**Organismo Unitario dell'Avvocatura** e dal **Consiglio Nazionale Forense**.

Entrambi gli eventi hanno offerto, con la partecipazione, oltre che di avvocati, di personalità politiche, di rappresentanti della società civile e di giornalisti, uno spaccato attuale, particolarmente signifi-

cativo, del rapporto e della considerazione che la collettività riserva alla classe forense nel presente momento storico.

E sono stati toccati gli aspetti di maggiore ricorrente disagio che vive oggi l'avvocatura: l'aumento incontrollato del numero dei professionisti iscritti agli Albi degli Avvocati, e l'esigenza di un maggiore rispetto degli obblighi deontologici, tanto per citarne i più rilevanti.

E' stato tuttavia anche ribadito che l'attuale stato di "crisi della giustizia" sarebbe sicuramente più allarmante se in questi anni gli avvocati non avessero supplito a tante manchevolezze riscontrabili quotidianamente a livello amministrativo, e anche giurisprudenziale, soprattutto nei Tribunali delle grandi città.

Accanto a questi eventi che hanno occupato la sede centrale del Congresso, si sono svolti "incontri tematici" in sale contigue, aventi ad oggetto specifici aspetti che connotano l'attuale situazione della giurisdizione, quali, per sottolineare i più significativi: una ennesima "riforma della procedura civile", le "problematiche della giustizia penale", il "sistema ADR", quale mezzo alternativo di risoluzione delle controversie, le tematiche relative alla "giustizia amministrativa" e alla "giustizia tributaria", la necessità di una completa "revisione delle circoscrizioni".

Resta la considerazione assolutamente positiva di un **Congresso**, mai così partecipato (erano rappresentati **159** dei **165** Ordini Forensi italiani, con oltre **1.100** delegati e circa **400** congressisti), e, a giudizio pressochè unanime dei partecipanti, mai così bene organizzato.

Il più vivo ringraziamento rivolgo al Collega **Sandro Callegaro**, che, nominato dal Consiglio Segretario del Congresso, ha offerto il meglio delle sue straordinarie capacità organizzative, a prezzo, comunque, di un impegno "totale" durato lunghi mesi; come ringrazio tutti i Consiglieri per la preziosa e generosa collaborazione che hanno offerto negli specifici compiti a ciascuno affidati.

E un sincero compiacimento rivolgo a tutti i Colleghi, eletti dal Foro, per l'impegno e la capacità con cui hanno validamente rappresentato la "delegazione di Bologna", e per il positivo contributo apportato ai lavori del Congresso.

In conclusione, una straordinaria esperienza, che sarà ricordata a lungo da tutti noi, e che ha conferito onore e lustro al nostro Ordine.

\*\*\*

## LA "FORMAZIONE CONTINUA"

Un costante impegno di approfondimento, nell'esame e nella interpretazione delle nuove leggi e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, che tenda alla

creazione di una nuova figura di avvocato, consapevole di espletare una attività in progressiva evoluzione, che esige un continuo rinnovamento, sia sul piano della professionalità, che su quello della organizzazione: sono questi i principi, e le esigenze, che hanno indotto l'avvocatura italiana, come già avevano fatto da più o meno lungo tempo altre professioni, a rendere la "formazione continua" un impegno che vincola ciascun iscritto.

Il Consiglio dell'Ordine di Bologna ha aderito con piena convinzione e consapevolezza a tale prospettiva, elaborando un proprio "Regolamento", che si richiama per gran parte ai principi e alle tematiche contenute nell'elaborato emanato dal Consiglio Nazionale Forense, e creando strutture e strumenti atti a favorire la piena adesione degli iscritti.

E se il felice impatto ed il buon esito si devono vedere dall'inizio, si può affermare che a Bologna, come negli altri Fori del Distretto, la novità è stata accolta, e già affrontata, con riflessiva condivisione da parte dei Colleghi, che hanno dimostrato di apprezzare la assoluta positività di un percorso formativo che consente un concreto arricchimento del proprio bagaglio di preparazione, così da vanificare il rischio di una preparazione obsoleta, e favorire, al contrario, quel recupero di qualità che deve consentire all'avvocato di acquisire il necessario consenso in seno alla società civile, potendo giovare, accanto alla non rinunciabile preparazione di base, del valore aggiunto della specializzazione.

L'Ordine, d'altra parte, si impegna per ricercare, e organizzare, tipologie di eventi di comoda fruibilità e di sicura utilità, valendosi della preziosa e ormai insostituibile collaborazione della **Fondazione Forense Bolognese**, la quale, istituita nell'anno 1999, e raggiunta ormai una propria autonomia strutturale e patrimoniale, si avvia a festeggiare il decimo anno di vita.

"Scuola di formazione" per i praticanti, e programma di iniziative per l'"aggiornamento" degli avvocati, rappresentano il terreno sul quale la "Fondazione" ha acquisito quel prestigio e quella credibilità, che le consentono di potere agire in sinergia di intenti ed in piena collaborazione con l'Università degli Studi e con altri Enti e Istituti cittadini, fra i più qualificati.

Un particolare e sincero ringraziamento rivolgo, a tale riguardo, al Collega **Sandro Callegaro**, che continua a ricoprire l'impegnativo e fondamentale ruolo di Direttore, e che di tutta l'attività della Fondazione è il vero centro propulsore, sempre pronto a nuove iniziative che riscuotono i più ampi consensi fra gli iscritti. E vivi ringraziamenti rivolgo pure agli altri Colleghi che sono particolarmente impegnati nella attività della Fondazione: l'**Avv. Giuliano Berti Ar-**

**noaldi Veli**, che ricopre la carica di Segretario, l'**Avv. Gino Martinuzzi**, che svolge il compito di Tesoriere, l'**Avv. Stefano Dalla Verità**, che collabora, dedicando tempo, impegno e capacità, nella organizzazione dei tantissimi eventi che il programma annuale della Fondazione presenta, nonché i due componenti del Consiglio di Amministrazione **Avv. Vincenzo Florio** e **Avv. Tiziana Zambelli**.

Altrettanto importante per l'operatività della "formazione continua" è l'attività della "Commissione consiliare" deputata a tale importantissimo settore, per il costante impegno che è richiesto nella valutazione delle tante proposte di Convegni, Seminari, Conferenze, e incontri formativi più vari, che provengono da Enti, Istituzioni e Associazioni, ai fini del loro "accreditamento". Debbo così dare atto dell'impegno e della preziosa attività dei Colleghi **Antonio Spinzo**, che la presiede, e **Annalisa Atti**, **Giovanni Berti Arnoaldi Veli**, **Sandro Callegaro** e **Fausto Sergio Pacifico**, che ne sono i componenti.

\*\*\*

## INCARICHI ISTITUZIONALI

In sede congressuale si è proceduto al rinnovo della Assemblea dei delegati dell'**Organismo Unitario**.

Il compimento di due mandati consecutivi non ha consentito, purtroppo, la riconferma della Collega **Michelina Grillo**, che, fino dalla sua prima elezione, era stata chiamata, in modo plebiscitario, alla **Presidenza dell'Organismo**.

Debbo rinnovare, a nome di tutti, un sentitissimo ringraziamento, e il più vivo compiacimento, per la straordinaria capacità, unanimemente riconosciuta, con cui ha saputo assolvere un compito così difficile come è quello della rappresentanza politica dell'avvocatura, in un momento tanto travagliato come questo. Il Foro di Bologna ne ha tratto lustro e prestigio.

Le preferenze espresse dai delegati del nostro distretto hanno portato alla elezione nella Assemblea dell'Organismo di due Colleghi del nostro Foro, **Lorenza Bond** e **Ercole Cavarretta**, e dei Colleghi **Giuliano Rossi** del Foro di Modena e **Stefano Nardini** del Foro di Reggio Emilia.

A loro va il nostro compiacimento per il consenso ricevuto e per la fiducia riscossa, unitamente agli auspici più fervidi di proficuo lavoro, nell'interesse della avvocatura italiana e della intera collettività.

Un sincero ringraziamento rivolgo poi alla Collega **Maria Anna Alberti**, che ha rappresentato in questi anni, con grande impegno e capacità, il nostro Ordine alla Assemblea dei Delegati della **Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense**; affrontando un compito divenuto sempre

più gravoso e carico di responsabilità per le problematiche che anche il nostro sistema previdenziale ha dovuto affrontare e risolvere in un momento di tale difficoltà per la particolare congiuntura che investe ogni struttura produttiva ed economica del nostro, come di tutti gli altri Paesi.

\* \* \*

A livello nazionale vi è poi da sottolineare il rapporto con il **Consiglio Nazionale Forense**, attuato attraverso i periodici incontri con i rappresentanti degli Ordini Forensi, che sono continuati anche nell'anno trascorso, programmati a Roma dal Presidente Avv. Prof. Guido Alpa. Detti incontri consentono un utilissimo scambio di opinioni ed una reciproca verifica sulle tante problematiche che si affacciano costantemente nel nostro quotidiano agire.

Non si può trascurare infine l'impegno del Consiglio nella partecipazione, attraverso i Consiglieri di volta in volta designati, ai tanti Convegni, alle Conferenze, ai Congressi, che si susseguono in tutte le parti d'Italia sui temi giuridici più vari.

Riteniamo questa presenza del nostro Ordine significativa e responsabile.

\* \* \*

## ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Brevi cenni, ora, sulla attività del **Consiglio**, i cui componenti tutti ringrazio per la dedizione e per l'impegno che pongono nello svolgimento dei compiti a ciascuno affidati.

Pure nell'attuale assetto normativo che prevede che ogni decisione debba essere assunta dal Consiglio nella sua integrale composizione, è fondamentale che ogni problematica sia prima esaminata e studiata da un gruppo ristretto di Consiglieri (ecco la ragione delle tante Commissioni che sono state anche in questo biennio costituite), così da facilitare e velocizzare l'esame finale che dovrà portare alla emanazione delle singole decisioni da parte del Consiglio.

Debbo ancora sottolineare che, pure nella dialettica che anima, giustamente e doverosamente, tante nostre discussioni, si riescono sempre a raggiungere profili di mediazione dei diversi punti di vista, che consentono decisioni che appaiono veramente la risultante dell'apporto e del contributo di tutti.

Un particolare ringraziamento debbo rivolgere all'**Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli**, che svolge le funzioni di Segretario, subentrato all'Avv. Giovanni Cerri, che pure ringrazio per avere svolto per tanti anni tale compito, ma che vi ha poi rinunciato per altri molteplici impe-

gni che la fiducia del Consiglio gli ha affidato, e che ancora gli affiderà in futuro.

L'Avv. Berti Arnoaldi Veli ha assunto, e sta svolgendo, tale compito, che è di assoluta importanza perché richiede attenzione e concreta operatività in ordine a tutte le attività e le iniziative che il Consiglio intraprende, con straordinario scrupolo e diligenza, e non posso non dare atto che la sua attività rappresenta contributo decisivo ed insostituibile per la attuale vita del Consiglio.

Un altrettanto grandissimo ringraziamento rivolgo all'**Avv. Sandro Giacomelli**, che svolge nel migliore dei modi il compito di Tesoriere.

L'attività del Consiglio si amplia sempre più in relazione al crescente numero degli iscritti, e alla molteplicità di attività ed iniziative, al di fuori del ristretto ambito istituzionale, che il normale operare del Consiglio oggi comporta. Occorrono pertanto oculatezza e prudenza nella gestione delle risorse che derivano al Consiglio esclusivamente dagli importi che i Colleghi versano, all'atto della iscrizione all'Albo, e quali contributi annuali. L'Avv. Giacomelli dimostra di possedere tali qualità in larga e riconosciuta misura, come emergerà dalla illustrazione, che seguirà, dei bilanci: consuntivo dell'anno 2008, e preventivo per l'anno 2009.

\* \* \*

## ALCUNI DATI DELL'ANNO 2008

### Iscrizioni all'Albo e ai Registri

Gli **avvocati** iscritti all'Albo (compresi i Registri speciali) sono, alla data del 31 dicembre 2008, **4070** (rispetto ai 3918, che risultavano iscritti al 31 dicembre 2007, vi è stato un aumento di 152 avvocati). L'incremento nell'anno precedente era stato di 303 avvocati.

Una considerazione si impone: è vero che anche nell'anno 2008 vi è stato un aumento del numero degli avvocati iscritti, ma il detto aumento è stato di circa la metà rispetto al corrispondente aumento verificatosi nel precedente anno 2007. E' un segnale di "controtendenza"? Lo vedremo nei prossimi anni.

I **praticanti** iscritti (con patrocinio e non) alla data del 31 dicembre 2008 sono **1167** (rispetto ai 1329 del 31 dicembre 2007 vi è una diminuzione di 162).

I praticanti iscritti nell'anno 2008 sono stati **360** (355 erano stati i praticanti iscritti nell'anno 2007). Il dato è rimasto pressoché invariato rispetto all'anno precedente, ma non si può non rilevare come continui una notevole diminuzione di iscrizione di praticanti, rispetto agli anni passati. In parte vi inciderà l'entrata "a regime" del corso universitario "tre + due", rispetto ai quattro anni del prece-

dente piano di studi, ma ritengo che non sia estranea a tale ormai consolidata tendenza la consapevolezza della maggiore difficoltà dell'inserimento nel mondo professionale forense per il numero di avvocati che anche a Bologna, come in tutti i Fori d'Italia, ha raggiunto livelli ormai non più controllabili.

Sono state rilasciate **145 autorizzazioni al patrocinio**, rispetto alle 142 rilasciate nell'anno 2007.

### Sedute consiliari

Le **sedute consiliari** sono state, nell'anno 2008, **68**, di cui **54** ordinarie e **14** disciplinari dibattimentali. (Le sedute consiliari erano state, nell'anno 2007, 63, di cui 46 ordinarie e 17 disciplinari dibattimentali).

### Situazione degli esposti e dei procedimenti disciplinari

Gli **esposti pervenuti** nell'anno 2008 sono stati **223** (nell'anno 2007 erano stati 214).

Gli **esposti archiviati** sono stati **185** (nell'anno 2007 erano stati archiviati 175 esposti).

Gli **esposti pendenti** al 31 dicembre 2008 sono **364** (rispetto ai 362 pendenti alla fine dell'anno 2007).

I **procedimenti disciplinari pendenti** al 31 dicembre 2008 sono **88** (di cui **14** si trovano nella fase di impugnazione presso Organi superiori). I procedimenti disciplinari pendenti al 31 dicembre 2007 erano **55**.

I **procedimenti disciplinari aperti** nell'anno 2008 sono stati **41** (rispetto ai 18 aperti nell'anno 2007).

Nel corso dell'anno sono state pronunciate **10 decisioni disciplinari**.

Esaminando i "numeri" sopra riportati emerge come la situazione degli "esposti" all'Ordine di Bologna si sia riprodotta in termini pressoché analoghi fra i due anni di riferimento, 2007 e 2008, sia per quanto attiene agli esposti pervenuti, sia per quanto riguarda gli esposti archiviati, e, conseguentemente, gli esposti pendenti.

Emerge tuttavia come il Consiglio abbia svolto una attività molto più intensa e produttiva, con specifico riferimento alla fase delle indagini istruttorie.

Lo comprovano i numeri: mentre nell'anno 2007 erano stati aperti, a conclusione delle indagini, 18 procedimenti disciplinari, i procedimenti disciplinari aperti nell'anno 2008 sono stati 41, tanto che attualmente i procedimenti pendenti, in attesa della decisione dibattimentale, sono saliti da 55 a 88.

Per converso, si deve rilevare come non abbia subito analogo incremento l'attività dibattimentale, e questo giustifica in parte il maggior numero di procedimenti in attesa di giudizio.

Si è già provveduto a predisporre un calendario delle udienze dibattimentali che copre tutto il corso dell'anno, così da potere concludere il mandato con una pendenza che sia di molto inferiore alla attuale.

Non si può disconoscere come il sistema da sempre in vigore con l'attuale normativa, che vede il Consiglio impegnato sia nella fase istruttoria che nel giudizio dibattimentale, prescindendo da altre valutazioni in ordine alla opportunità che le due funzioni siano espletate da organi diversi, richieda un impegno gravoso e costante, che a volte riesca difficile mantenere in termini di doverosa celerità.

L'impegno del Consiglio è comunque quello di svolgere nel modo più rigoroso e appropriato questa che rappresenta la funzione più delicata e qualificata della sua attività, e la previsione, anche per quest'anno, di una adunanza infrasettimanale, dedicata esclusivamente alla materia disciplinare, o in fase istruttoria, o in sede dibattimentale, ne vuole significare la concreta e più adeguata risposta.

#### **Opinamento parcelle**

Sono pervenute per l'opinamento, nell'anno 2008, **637** parcelle (713 erano state quelle dell'anno precedente 2007).

Nei confronti di **19** parcelle sono stati presentati "ricorsi in prevenzione".

Nell'anno 2008 sono state emesse **614** delibere di opinamento (rispetto alle 594 dell'anno precedente 2007); **11** richieste sono state rinunciate.

Vi è stata una diminuzione, sia pure di non rilevante entità, delle parcelle presentate per l'opinamento, ed è leggermente aumentato il numero di parcelle che il Consiglio ha opinato.

E' una delle attività istituzionali, particolarmente delicata e di responsabilità, che il Consiglio cerca di espletare in tempi ragionevoli. Se ne deve riconoscere il merito all'**Avv. Sandro Giacomelli**, che ne è il responsabile, e che coordina la Commissione composta dai Consiglieri **Giovanni Cerri, Guido Clausi-Schettini, Vincenzo Florio, Giovambattista Fragomeni, Gino Martinuzzi e Fausto Sergio Pacifico**.

Non si può disconoscere come la materia, specie nel campo della "attività stragiudiziale", si presenti alle volte particolarmente complessa ove si debbano operare le esatte individuazioni delle voci di tariffa cui si riferisce l'attività del Legale, e dello "scaglione" cui rapportare il valore della pratica. Un doveroso riconoscimento va a tutti i Consiglieri cui di volta in volta viene affidato ogni singolo fascicolo per il necessario studio e per il successivo riferimento, che consentono

al Consiglio di assumere poi, nella sua collegialità, le relative delibere.

E grande utilità ha apportato a questa attività del Consiglio lo studio eseguito e gli approfondimenti operati nella specifica materia dal Consigliere **Gino Martinuzzi**, che li ha poi illustrati in quel volume sulle "Tariffe forensi", che è già divenuto un punto di riferimento sicuro ed affidabile, non solo per noi, ma anche per tanti Consigli e avvocati di altri Fori. Rinnovo al Collega Martinuzzi il compiacimento mio e dei Colleghi.

#### **Ufficio del patrocinio a spese dello Stato**

Il Consiglio continua ad assolvere questo importante compito che il legislatore ha affidato alla classe forense, rendendo quanto più disponibile il relativo Ufficio, che è stato costituito quale unità operativa autonoma, per tutti coloro che sono nelle condizioni di presentare la relativa domanda. Come continua ad essere attivo lo "Sportello Informazioni" curato e gestito dai Colleghi **Giandomenico Calvi, Claudio Cristoni, Gilberto Gualandi, Flavia Masè Dari e Guido Turchi**, ai quali rivolgo il più vivo ringraziamento da parte del Consiglio.

La Commissione referente che svolge l'impegnativo e delicato compito di esaminare e valutare le domande ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che la legge richiede per il loro accoglimento, e di riferirne poi in seduta consiliare, è presieduta dal Consigliere **Annalisa Atti**, e ne vede fare parte i Consiglieri **Federico Canova e Chiara Rigosi**. Anche a loro rivolgo il ringraziamento più sincero per la preziosa attività che svolgono.

Collegata con l'impegno per il "patrocinio a spese dello Stato" è l'attività che svolge la "Commissione per l'opinamento delle note penali per difese d'ufficio", composta dall'**Avv. Antonio Spino**, che la presiede, e dai Consiglieri **Giovanni Cerri, Guido Clausi-Schettini, Fausto Sergio Pacifico e Tiziana Zambelli**, perché la relativa liquidazione degli onorari deve essere operata con i criteri che presiedono alla liquidazione effettuata per le difese di persone ammesse al detto "patrocinio". E' per questo che grande valore e importante significato ha assunto il volume sul "Patrocinio a spese dello Stato" che si deve al Consigliere **Antonio Spino** e al Collega **Sergio Palombarini**, ai quali esprimiamo il nostro compiacimento per un'opera tanto utile e consultata, proprio perché ha fatto chiarezza su tanti aspetti controversi della complessa materia.

#### **Corsi per l'inserimento degli avvocati in specifici elenchi**

Il Consiglio ha continuato ad assol-

vere il compito, previsto per legge, di organizzare i due Corsi per l'inserimento degli avvocati negli elenchi per le **difese d'ufficio** e per la **difesa dei minori**.

Anche quest'anno il **Corso per i difensori d'ufficio** è stato organizzato in collaborazione con la **Camera Penale "Franco Bricola"**, e ha visto una numerosa partecipazione di giovani Colleghi.

Desidero rivolgere ancora vivo ringraziamento ai responsabili di tale Associazione, il Presidente **Avv. Franco Oliva**, e il referente per tale specifica attività, **Avv. Ferdinando Di Francia**; e viva gratitudine esprimo al Consigliere **Avv. Antonio Spino**, che ha curato, per il Consiglio, la organizzazione del Corso, con il consueto scrupolo e la nota diligenza.

Anche il **Corso per la difesa dei minori** ha visto la partecipazione di molti Colleghi, provenienti anche da altri Fori, vista la competenza distrettuale del Tribunale per i Minorenni.

Responsabile per il Consiglio è stato il Collega **Fausto Sergio Pacifico**, al quale esprimo grande ringraziamento, per la cura e l'impegno con cui ha assolto il non facile compito, ed estendo il mio ringraziamento alla Collega **Maria Grazia Tufariello**, che vi ha collaborato, ponendosi a servizio con la sua preziosa e riconosciuta esperienza nella specifica materia.

Data l'importanza che stanno sempre più assumendo nella nostra società le problematiche attinenti al fenomeno della immigrazione, e considerate le peculiarità della relativa normativa, il Consiglio ha anche organizzato un **Corso in materia di immigrazione**, pure questo seguito con cura e diligenza da **Antonio Spino**, e ha deciso di istituire un apposito elenco di Colleghi, del quale l'Autorità Giudiziaria competente può giovare per la nomina dei difensori d'ufficio.

Anche se questo elenco non è normativamente previsto, abbiamo verificato che è di estrema utilità.

#### **Pratica forense**

Il Consiglio cerca di assolvere con grande attenzione e scrupolo l'importantissimo compito che il "Regolamento ministeriale" gli affida per un controllo, che deve essere rigoroso sulla effettività dello svolgimento della pratica, ma che, d'altro lato, vuole rappresentare un aiuto per i tanti problemi che i praticanti debbono affrontare in questa loro esperienza.

Ringrazio, per questo, tutti i Consiglieri che compongono la relativa Commissione, che è coordinata da **Tiziana Zambelli**, e che si avvale di **Annalisa Atti, Federico Canova, Guido Clausi-Schettini, Giovambattista Fragomeni e Chiara Rigosi**.

L'esame di avvocato si svolge ormai da anni secondo la nuova disciplina che prevede che la correzione degli elaborati scritti sia effettuata, per estrazione a sorte, da Commissione diversa da quella locale. Le prove orali vengono poi sostenute avanti la Commissione del proprio distretto.

Difficile potere esprimere un giudizio positivo su questo nuovo sistema, che non ha consentito di eliminare la "sperequazioni" che si verificavano, e continuano a verificarsi, fra i vari distretti, quanto alla percentuale di candidati ammessi alla prova orale.

Il problema dell'accesso alla professione resta ancora uno degli aspetti cruciali cui il nuovo ordinamento professionale dovrà dare risposte adeguate e idonee a superare le attuali problematiche.

Ringrazio tutti i Colleghi che hanno accettato di fare parte della Commissione di esame per essersi fatti carico di un compito difficile ed estremamente impegnativo.

#### **Prassi Comune**

E' una esperienza ideata e realizzata a Bologna, e poi ripresa in altre sedi giudiziarie.

Continua ad essere necessaria, e deve proseguire, in diretta relazione con le difficoltà direttamente collegate, specie nel campo del diritto processuale civile, ad una legislazione farraginoso e asistemica, nella quale si contano oltre venticinque riti diversi.

E' proprio in una tale situazione che si pongono come particolarmente importanti, direi indispensabili, momenti di incontro e di confronto fra tutti gli operatori del diritto (magistrati, avvocati, funzionari di Cancelleria) al fine di verificare insieme orientamenti e interpretazioni.

Il dato significativo è rappresentato dalla collaborazione e sinergia di intenti fra la avvocatura (il Consiglio dell'Ordine e la Associazione Nazionale Forense) e la magistratura.

La Commissione che segue, per il Consiglio, questa attività è composta dai Consiglieri **Sandro Callegaro, Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Giovambattista Fragomeni, Fausto Sergio Pacifico e Antonio Spinzo.**

#### **Bologna Forense**

Anche nel corso dell'anno 2008 è uscito "Bologna Forense", il nostro notiziario quadrimestrale, del quale abbiamo riscontrato con piacere un crescente gradimento fra i Colleghi. Viene stampato in oltre 3.500 copie, e viene inviato a tutti gli avvocati iscritti, ai praticanti con patrocinio, e altresì ai magistrati e a tutti i Consigli forensi d'Italia. Su di esso diamo

conto delle delibere di maggiore rilevanza, della attività disciplinare, nonché in genere di quanto ci viene segnalato di significativo per il mondo forense.

Il riconoscimento per tale realizzazione va al responsabile **Sandro Giacomelli**, e a lui, e ai membri del Comitato di redazione, **Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro, Federico Canova, Giovanni Cerri, Gino Martinuzzi, Antonio Spinzo e Tiziana Zambelli**, va un convinto ringraziamento.

#### **Edilizia giudiziaria**

I lavori nel "Palazzo Pizzardi", all'angolo fra via Farini e via D'Azeglio, continuano a grande ritmo, e si deve ritenere che sarà rispettato l'impegno di consegnare l'immobile, compiutamente ristrutturato, entro il 30 giugno 2009, o entro un termine di poco superiore.

La sistemazione in tale sede di tutti gli Uffici del Tribunale consentirà di liberare gli spazi necessari per concentrare nel comparto della via Garibaldi gli altri Uffici giudiziari che sono ora ubicati in altre parti della città.

Il Consiglio, pure ritenendo che l'edificio della "ex Maternità" fosse l'ideale completamento della "cittadella giudiziaria", la reputa una soluzione soddisfacente, in grado di rispondere a quella necessaria unificazione degli Uffici Giudiziari in una unica zona della città che da sempre è stata ricercata e ritenuta indispensabile, nell'interesse, non solo degli operatori del diritto, ma di tutta la cittadinanza.

#### **Biblioteca**

Rappresenta una preziosa risorsa per il nostro Foro, utilizzata non solo dai Colleghi, ma da Magistrati e da Funzionari, ed anche da studenti della Università degli Studi.

Nel corso dell'anno il Consiglio ha provveduto a dotarla di nuove scaffalature che ne hanno notevolmente ampliato gli spazi ove sistemare libri e riviste.

Così il necessario aggiornamento, in tema di riviste, collane, monografie, potrà essere effettuato dai responsabili **Sandro Giacomelli, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Vincenzo Florio e Gino Martinuzzi**, con la assoluta tranquillità di potersi giovare di una capienza più che sufficiente per molti futuri anni.

#### **Le Associazioni**

Il rapporto del Consiglio con le associazioni che operano a livello locale è positivo e proficuo. Le stesse rappresentano una grande ricchezza per l'avvocatura, perché stimolano energie, suscitano interessi, contribuiscono ad assolvere quel compito, cui gli Ordini Forensi sono chiamati, di favorire e incentivare la capacità della classe forense di rispondere a quella esigenza di continuo aggiorna-

mento che è resa necessaria dalle tante novità normative con cui ogni operatore del diritto deve continuamente confrontarsi.

Sottolineo in particolare:

A) La collaborazione, importante e fattiva, con la locale Sezione della **Associazione Nazionale Forense**, per la attività, già richiamata, della "Prassi Comune"; per la consulenza che da anni viene svolta nella complessa e così rilevante materia della "previdenza forense", attraverso lo "Sportello Previdenza", al quale i Colleghi si rivolgono per ottenere chiarimenti sulle problematiche relative alle proprie posizioni previdenziali; per la gestione delle "cassette" collocate presso l'**Ufficio Notifiche**, ove vengono inseriti gli atti da restituire, notificati, agli Studi Legali.

Per tale collaborazione ringrazio il Segretario **Avv. Lorenza Bond**, e tutti i componenti del Direttivo.

Il Collega **Bruno Sazzini** continua a ricoprire la più alta carica nazionale della Associazione: gli rinnovo il più vivo compiacimento, a nome di tutti, unitamente ai migliori auspici di proficuo lavoro.

B) La presenza attiva e qualificata della **Camera Penale "Franco Bricola"**, della cui disponibilità e piena collaborazione per la organizzazione del Corso per i difensori d'ufficio, già ho parlato. Ma non posso tralasciare di ricordare tutte le iniziative per incontri, seminari, convegni, nella materia penale, che rappresentano prezioso punto di riferimento per il Foro bolognese.

Esprimo il mio compiacimento, e il ringraziamento per la collaborazione, all'**Avv. Franco Oliva**, che ha saputo guidare l'Associazione con grande capacità e prestigio. All'**Avv. Elisabetta d'Errico**, che gli è di recente succeduta nella carica di Presidente, e agli altri componenti del Direttivo, formulo gli auspici più fervidi di felice lavoro.

C) I rapporti proficui avuti, anche nell'anno trascorso, con **A.I.A.F., A.G.I. e Associazione per la tutela dei minori**, per la organizzazione di incontri di studio sul tema sempre delicato e di grandissima attualità del "diritto di famiglia".

Un grazie sincero alle rispettive responsabili, **Avv. Ada Valeria Fabj, Avv. Giulia Raneri e Avv. Rosa Mazzone.**

D) La **Associazione Giuslavoristi** ha ottenuto il riconoscimento a livello nazionale, proprio in occasione del Congresso Forense di Bologna.

Ne siamo lieti per tutti gli iscritti, e in particolare per i Colleghi **Avv. Flavio Chiussi**, responsabile distrettuale, e **Avv. Alberto Piccinini**, responsabile circosidariale. La presenza della Associazione è particolarmente significativa per il va-

lidissimo contributo che la stessa assicura su tutte le tematiche che interessano l'importantissimo settore del diritto del lavoro.

E) Abbiamo la felice presenza di una Sezione dell'**A.I.G.A.**, presieduta dalla Collega **Angela Carpi**. Ringrazio lei e i componenti del Direttivo per le utilissime iniziative che hanno avuto ad oggetto tematiche di particolare rilevanza nei vari campi del diritto.

F) Nel corso dell'anno 2008 si è costituita a Bologna la **Camera Civile**, una delle associazioni di maggiore prestigio in campo nazionale. Rinnovo al Presidente **Avv. Massimiliano Fiorin**, e ai componenti della associazione, i più fervidi auguri di proficuo lavoro, e la piena disponibilità del Consiglio per ogni forma di collaborazione

**U.R.CO.F.E.R.**

L'**Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia Romagna** si è riunita con cadenza mensile, e sempre con larga partecipazione dei suoi membri, rappresentanti dei nove Consigli Circondariali, e delegati regionali agli Organismi Nazionali dell'avvocatura.

Ha poi partecipato con contributi, di piena collaborazione organizzativa, ed economici, allo straordinario evento del Congresso Nazionale Forense.

L'Organismo continua a mantenere la sua attualità, perchè consente di rapportarsi, non solo al proprio interno a livello regionale, ma anche con le altre Unioni Regionali costituitesi in quasi tutti i distretti, e di rappresentare così, insieme, un punto di riferimento prezioso per iniziative e confronti con lo stesso Consiglio Nazionale Forense.

**Segreteria**

Tutte le attività del Consiglio, sempre più complesse ed articolate, su cui ho

soffermato la attenzione, non potrebbero esplicarsi senza una struttura operativa efficiente, al passo con le più moderne tecnologie.

Questa struttura è la nostra **Segreteria**, che rappresenta oggi, nella sua articolazione, il vero centro propulsore di tutta la attività del Consiglio.

Il personale è oggi costituito (la citazione è in ordine di anzianità del rapporto di dipendenza presso l'Ordine) da: **Monica D'Atti, Valentina Cappitelli, Daniela Stefanizzi, Loretta Zoli, Riccardo Russo**, che sono coadiuvati da altro personale che svolge la propria attività sulla base di contratti di collaborazione a progetto, e cioè, in ordine alfabetico: **Elvis Agassi, Giuseppe Di Risio, Teresa Liguori, Loretta Madera e Mariafrancesca Pizzi**.

A tutti esprimo il ringraziamento sincero, mio, e dei Consiglieri, per la attività che svolgono, con competenza e dedizione, consentendo al Consiglio di rispondere con adeguatezza e capacità alle richieste della utenza, avvocati e cittadini, che si fanno sempre più esigenti e complesse.

Giova ricordare come sia in fase di espletamento un concorso (come impone la legge) per coprire in via definitiva i posti previsti nella pianta organica.

\*\*\*

Sono purtroppo mancati nel corso dell'anno i Colleghi:

- NADIAN CHURGIN TURTURA
- CONCETTA DE LEO
- ALFONSO DONATI
- LILIANA FEDI ZAMBELLINI ARTINI
- NAZARIO GATTI
- ALFREDO MAVER
- ROBERTO MINIERO

Li ricordo con commosso rimpianto, e con sentimenti di affettuosa e sentita partecipazione, da parte di tutti noi, al dolore dei loro famigliari, e ricordo pure la Collega ANNALISA MONTANARI, tuttora dispersa a seguito di incidente aereo.

E non posso concludere questo momento di raccoglimento senza richiamare la figura del non mai dimenticato e sempre rimpianto nostro Presidente Angiola Sbaiz; dalla cui scomparsa ricorre oggi il decimo anno.

Il Consiglio ha voluto che da oggi il mondo giudiziario bolognese la onori con la presenza della Sua immagine collocata nella Galleria che conduce alla Corte d'Appello, accanto alle figure di altri illustri Avvocati la cui personalità e la cui opera hanno rappresentato, e rappresentano, lustro e prestigio per tutta la avvocatura.

Al termine di questa assemblea si svolgerà la commossa cerimonia.

\*\*\*

Concludo richiamando l'appartenenza all'Ordine Forense che vogliamo continui a rappresentare presidio di libertà per gli avvocati, nell'interesse e a garanzia della intera collettività, e a svolgere un ruolo istituzionale di assoluto rilievo nel difficile equilibrio fra diritti e doveri dei cittadini e dello Stato.

Con tali auspici, auguro a tutti un felice anno 2009, nella speranza che risulti propizio per la avvocatura e per l'intero mondo giudiziario.



# ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

## DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

A CURA DI GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

periodo dal 5 maggio al 28 luglio 2008

- 1) **Funzionamento degli uffici giudiziari**
- 2) **Edilizia giudiziaria**
- 3) **Congressi, convegni, corsi e altre iniziative**
- 4) **Congresso Nazionale Forense**
- 5) **Nomine e incarichi**
- 6) **Praticanti e patrocinatori avvocati**
- 7) **Premi**
- 8) **Iscrizioni all'Albo, ai Registri o ad Elenchi**
- 9) **Autorizzazioni**
- 10) **Deontologia**
- 11) **Opinamento note**
- 12) **Difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato**
- 13) **Consiglio Nazionale Forense**
- 14) **Cassa di Previdenza e Assistenza Forense**
- 15) **Organismo Unitario dell'Avvocatura**
- 16) **Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense dell'Emilia-Romagna**
- 17) **Fondazione Forense Bolognese**
- 18) **Associazioni forensi**
- 19) **Magistratura onoraria**
- 20) **Polisweb e processo telematico**
- 21) **Formazione continua**
- 22) **Elezioni forensi**
- 23) **Sport**
- 24) **Varie**

### **1) FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI**

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 28 aprile 2008 dal Presidente della Corte d'Appello di Bologna, dott. Giuliano Lucentini, che trasmette lettera del Ministero della Giustizia, con la quale si invita il Consiglio dell'Ordine a presentare le candidature per il **premio europeo "Bilancia di cristallo" organizzato dalla Commissione Europea e dal Consiglio d'Europa, che ricompensa le migliori pratiche innovative che contribuiscono a migliorare la qualità del sistema giudiziario civile**. Le proposte di candidatura per l'edizione 2008 dovranno soddisfare i requisiti fissati dal Regolamento del concorso, pubblicato all'indirizzo internet [http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew\\_en.htm](http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm), e pervenire agli organizzatori entro il 1° giugno 2008. Il premio verrà consegnato il

24 ottobre prossimo nel quadro della Giornata Europea della giustizia civile, in una cerimonia prevista quest'anno a Catania.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manda al Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni, quale referente della Commissione "Rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari", di prendere contatto con alcuni Consigli, fra i quali quello di Torino, che hanno adottato criteri organizzativi dell'attività processuale civile, al fine di assumere informazioni al riguardo, e di riferire in prossima adunanza.

*(adunanza del 5 maggio 2008)*

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera in data 6 maggio 2008 pervenuta dal Presidente f.f. del Tribunale di Bologna dott. Bruno Berlettano, con la quale lo stesso comunica il **ripristino del precedente orario di apertura delle Cancellerie Civili** ed allega il provvedimento, che sarà esecutivo dal 3 giugno 2008, di revoca del proprio precedente decreto del 5 febbraio 2008, con il quale era stata disposta la chiusura al lunedì di tutte le Cancellerie Civili.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, prende atto con soddisfazione della intervenuta revoca del decreto di chiusura al lunedì di tutte le Cancellerie Civili, ancorchè ritenga che sussistessero le condizioni per la revoca con effetto immediato; delibera di mandare al Presidente avv. Lucio Strazziari di dare riscontro scritto al Presidente f.f. del Tribunale dott. Bruno Berlettano, per ribadire allo stesso la piena disponibilità del Consiglio al confronto collaborativo e propositivo, in via preventiva, sulle questioni organizzative degli Uffici Giudiziari ed in particolare sugli ulteriori provvedimenti organizzativi che il Presidente f.f. del Tribunale preannuncia essere allo studio, nonchè per richiedere allo stesso la convocazione di un incontro collegiale a tal fine, possibilmente entro la data della prossima udienza fissata innanzi al T.A.R.; si riserva ogni valutazione in merito alla eventuale rinuncia alla impugnazione al T.A.R. del decreto di chiusura al lunedì delle Cancellerie Civili, dopo avere raccolto anche il parere dei colleghi che costituiscono il collegio di difesa del Consiglio.

*(adunanza del 12 maggio 2008)*

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla e-mail pervenuta in data 30 aprile 2008 dall'avv. Roberta Chimienti, la quale lamenta che in data 18 aprile u.s., a seguito di comunicazione da parte del Consiglio dell'Ordine dell'**attivazione del servizio di richiesta via e-mail di copia delle sentenze civili** del Tribunale di Bologna, ha provveduto a richiedere tre copie urgenti di una sentenza ma che a tutt'oggi non ha ricevuto alcuna risposta dalla Cancelleria.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manda al Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni, quale referente della Commissione "Rapporti con la Magistratura e con gli Uffici Giudiziari", di prendere contatto con il Direttore di Cancelleria dott. Rosalba Palazzi e di riferire in prossima adunanza.

*(adunanza del 12 maggio 2008)*

---

Riferisce il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni, quale referente della Commissione "Rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari", di avere avuto un colloquio con il Direttore di Cancelleria del Tribunale Civile, dott. Rosalba Palazzi, in merito alla **prospettata istituzione, da parte della Cancelleria del Tribunale, del servizio di prenotazione delle copie dei decreti ingiuntivi sin dal momento del deposito del ricorso**, di cui al precedente verbale del 7 aprile 2008.

All'esito del colloquio, è stato concordato di predisporre, previa adesione del Consiglio, un prospetto di alcune regole operative cui gli avvocati dovranno fare riferimento nell'accedere al servizio, il quale sarà regolamentato sulla scorta di quello già operativo presso la Cancelleria del Giudice di Pace. Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di approvare il programma operativo esposto dal Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni e manda allo

stesso di comunicare alla dott. Palazzi la disponibilità del Consiglio a valutare la bozza del prospetto di regole operative per l'attivazione del servizio, della quale rimane in attesa e che si riserva di eventualmente approvare.

(adunanza del 12 maggio 2008)

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sul procedimento, promosso dal Consiglio, di **impugnazione innanzi al T.A.R. del provvedimento di chiusura al lunedì delle Cancellerie Civili**. Riferisce in particolare di essersi consultato con i colleghi che costituiscono il collegio di difesa del Consiglio nel procedimento, in merito alla eventuale rinuncia alla istanza di sospensiva alla luce della intervenuta revoca del provvedimento di chiusura, con effetto dal 3 giugno 2008.

All'esito del riferimento e della discussione, il Consiglio delibera di rinunciare alla istanza sospensiva, permanendo invece l'interesse per la discussione del ricorso nel merito, per il cui accoglimento si insisterà; delibera inoltre di dare comunicazione della presente delibera, oltre che al collegio di difesa composto dai colleghi avvocati prof. Giuseppe De Vergottini, Claudio Cristoni e Antonino Morello, anche alla stampa locale.

(adunanza del 19 maggio 2008)

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla e-mail pervenuta dal Direttore di Cancelleria dott. Rosalba Palazzi, con la quale ha inviato al Consiglio una **"Proposta per una nuova organizzazione dei servizi di sportello per la Cancelleria delle Sezioni Civili"** e richiede al riguardo un preventivo confronto con l'avvocatura.

All'esito del riferimento e della discussione, il Consiglio delibera di mandare al Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni, quale referente della Commissione "Rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari", di prendere contatto con la dott. Palazzi per concordare un incontro collegiale.

(adunanza del 19 maggio 2008)

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla e-mail pervenuta dal Presidente della Sezione Specializzata di Diritto Industriale del Tribunale di Bologna, dott. Giuseppe Colonna, con la quale ha trasmesso la bozza di una circolare che intende diffondere fra gli avvocati, finalizzata a rendere nota la possibilità per gli stessi di **comunicare per e-mail, all'indirizzo appositamente messo a disposizione dalla Sezione Specializzata, la disponibilità a ricevere per e-mail le comunicazioni di Cancelleria relative ai procedimenti di diritto industriale**, prestando il consenso e comunicando il proprio indirizzo e-mail con il modulo predisposto dalla Sezione e che è riportato in calce alla circolare.

All'esito del riferimento e della discussione, il Consiglio delibera di mandare al Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di dare riscontro al dott. Colonna esprimendo la adesione del Consiglio alla bozza sottoposta, segnalando la necessità che il servizio venga attivato, per gli avvocati che intenderanno giovarsene, su base volontaria, nonché la opportunità di raddoppiare il numero di ore (da 48 a 96) entro le quali l'Avvocato dovrà dare conferma per e-mail della ricezione e presa di conoscenza dei provvedimenti.

(adunanza del 19 maggio 2008)

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 20 maggio 2008 dal prof. avv. Giuseppe de Vergottini, avente ad oggetto l'**udienza del 22 maggio 2008 avanti al T.A.R. per la discussione della istanza di sospensiva formulata dal Consiglio avverso il decreto di chiusura al lunedì delle Cancellerie Civili**, nella quale dichiara di concordare con il Consiglio nel ritenere che – da una parte – non sussistano più, alla luce del provvedimento di revoca adottato dal Presidente f.f. del Tribunale di Bologna dott. Bruno Berlettano, i presupposti legittimanti la domanda cautelare di sospensione, mentre – dall'altra –

rimanga invece opportuno non rinunciare alla discussione del ricorso nel merito, in considerazione della eventualità di nuove possibili iniziative che il Presidente del Tribunale potrebbe assumere; comunica quindi che provvederà a depositare al T.A.R. il provvedimento presidenziale di revoca, comunicando conseguentemente la volontà del Consiglio di rinunciare alla istanza di sospensiva.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manda al Presidente di esprimere il sentito ringraziamento dell'intero Consiglio al collegio di difesa dello stesso, costituito oltre che dal prof. avv. De Vergottini anche dai colleghi Claudio Cristoni e Antonino Morello, e di richiedere agli stessi la nota delle loro competenze per l'assistenza professionale prestata in favore e nell'interesse del Consiglio.

*(adunanza del 26 maggio 2008)*

---

Riferisce il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni, quale referente della "**Commissione Rapporti con la Magistratura e con gli Uffici Giudiziari**", sui lavori della Commissione, riunita in data odierna con la partecipazione dei componenti Consiglieri avvocati Giovambattista Fragomeni, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Giovanni Cerri e Chiara Rigosi, in vista dell'incontro che si terrà il 5 giugno ad ore 15 con la dott. Rosalba Palazzi, Direttore della Cancelleria Civile del Tribunale, e la dott. Marilena Cerati, Dirigente reggente del Tribunale.

La Commissione propone di respingere la proposta della dott. Palazzi, anticipata al Consiglio, di istituire due nuovi sportelli di cancelleria nei quali depositare, in via esclusiva, gli atti delle cause di tutte le sezioni civili, che non verrebbero più depositati nelle cancellerie delle rispettive sezioni, poichè in tal modo si andrebbe in sostanza a dimezzare l'apertura degli sportelli, così provocando una situazione ancora più critica di quella che si è creata con la contestata, e ora revocata, chiusura al lunedì di tutte le cancellerie civili.

La Commissione, in ogni caso, in vista del prossimo insediamento del nuovo Presidente del Tribunale e del nuovo Dirigente di cancelleria, propone di non accedere ad incidenti riorganizzazioni in loro assenza, anche per rispetto istituzionale. Propone inoltre di controproporre alla dirigenza amministrativa del Tribunale l'impegno del Consiglio della installazione degli apparecchi smaltifila, eventualmente anche con carico di spesa in capo allo stesso Consiglio, con sottoscrizione da parte del Consiglio di un protocollo d'uso che detti le regole condivise di utilizzazione del servizio, che il Consiglio si incaricherebbe di pubblicizzare presso i colleghi; propone infine di richiedere la istituzione di uno sportello di cancelleria, aperto tutta la mattina e non solamente fra le ore 12 e le 13.30, dedicato alla ricezione del deposito degli atti in scadenza.

All'esito del riferimento, il Consiglio approva le proposte della Commissione e dà mandato alla stessa di attenersi in occasione del programmato incontro con i dirigenti amministrativi del Tribunale Civile.

*(adunanza del 26 maggio 2008)*

---

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che è pervenuta dal Presidente della Sezione Specializzata di Diritto Industriale del Tribunale di Bologna, dott. Giuseppe Colonna, comunicazione con la quale lo stesso rende noto di aver accolto le indicazioni fornite dal Consiglio, con propria delibera del 19 maggio 2008, in merito alle modalità ed al contenuto della programmata **circolare che regolerà la possibilità per gli avvocati di comunicare per e-mail, all'indirizzo appositamente messo a disposizione dalla Sezione Specializzata, la propria disponibilità a ricevere per e-mail le comunicazioni di Cancelleria relative ai procedimenti di diritto industriale.**

In particolare, il Presidente dott. Colonna ha comunicato di avere eliminato ogni limitazione temporale (originariamente prevista nel termine di 48 ore) all'onere per gli avvocati di dare conferma per e-mail della ricezione e presa di conoscenza dei provvedimenti comunicati con lo stesso mezzo dalla Cancelleria.

All'esito del riferimento, il Consiglio, nell'esprimere apprezzamento per la consultazione preventiva richiesta dal Presidente dott. Colonna e per la modifica successivamente apportata a seguito della osservazione formulata dal Consiglio, delibera di dare diffusione nel Foro della circolare, nel suo testo definitivo così come concordato, sia mediante comunicazione e-mail sia con pubblicazione sul notiziario "Bologna Forense".

*(adunanza del 4 giugno 2008)*

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sull'incontro con i dirigenti amministrativi del Tribunale di Bologna, dott. Marilena Cerati, dott. Rosalba Palazzi e dott. Alberto Mottaran, al quale ha partecipato il 5 giugno scorso insieme al Consigliere referente della Commissione "Rapporti con gli Uffici Giudiziari" avv. Giovambattista Fragomeni e con gli altri componenti della Commissione Consiglieri avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Fausto Sergio Pacifico e Chiara Rigosi.

Nel corso dell'incontro è stato illustrato, da parte dei dirigenti amministrativi, il **progetto di accorpare in due sportelli collocati al piano terreno del Tribunale Civile tutte le attività di deposito atti che, attualmente, sono distribuite nei cinque sportelli delle varie sezioni civili collocati al primo piano, nonché di accorpare in un unico sportello (un terzo, rispetto ai due di cui sopra), anch'esso collocato al piano terreno, tutte le attività di richiesta di visura, al posto degli attuali cinque sportelli al primo piano.**

La delegazione del Consiglio ha espresso forte e motivata contrarietà a tale proposta organizzativa, la cui attuazione era pronta per entrare in vigore da oggi, ed ha ottenuto che la sua attivazione venisse sospesa. A fronte di ciò, la dirigenza amministrativa ha richiesto al Consiglio di formulare alcune proposte per eventuali accorgimenti organizzativi, in grado di potere migliorare i servizi di Cancelleria.

All'esito del riferimento e della discussione, il Consiglio delibera di mandare al Presidente avv. Lucio Strazziari, di concerto con il Consigliere referente della Commissione "Rapporti con gli Uffici Giudiziari" avv. Giovambattista Fragomeni, di convocare urgente riunione della Commissione, aperta alla partecipazione di tutti i Consiglieri - anche non componenti della Commissione - che vorranno parteciparvi, nella quale elaborare le proposte da sottoporre ai dirigenti amministrativi del Tribunale, nonché di invitare a partecipare ai lavori della Commissione, per tale occasione, i rappresentanti del Sindacato Avvocati di Bologna (A.N.F.), dell'A.I.G.A., della Camera Civile "Alberto Tabanelli" e di Iniziativa Giuridica Democratica (I.G.D.), quali associazioni forensi locali non specialistiche impegnate nell'affrontare le problematiche della giustizia civile.

*(adunanza del 9 giugno 2008)*

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla cerimonia di **insediamento del nuovo Presidente del Tribunale dott. Francesco Scutellari**, svolta il 27 giugno scorso, alla quale il Presidente avv. Lucio Strazziari ha partecipato unitamente ai Magistrati dirigenti dei vari Uffici Giudiziari e dei Dirigenti amministrativi.

Alla cerimonia, ovvero alla udienza di formale insediamento che l'ha preceduta, hanno altresì partecipato i Consiglieri avvocati Giovanni Cerri, Guido Clausi-Schettini, Gino Martinuzzi e Chiara Rigosi, oltre al Presidente dell'O.U.A. avv. Michelina Grillo.

Nel corso della cerimonia, il neo Presidente ha dichiarato di avere trovato una pessima organizzazione degli Uffici Giudiziari del Tribunale, tema che lo stesso Consiglio chiederà al Presidente insediato di mettere prioritariamente in agenda quando, come è già programmato, il Presidente dott. Scutellari riceverà il Consiglio per un primo incontro di presentazione e saluti di benvenuto.

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla istanza-quesito pervenuta in data 11 giugno 2008 dall'avv. Amalia Lamanna, la quale chiede che il Consiglio voglia interessarsi presso l'Agenzia delle Entrate in merito alla risoluzione n. 260 del 21 settembre 2007 della stessa Agenzia, avente ad oggetto l'**imposta di registro applicabile al decreto di pagamento ex artt. 84 e 170 del d.p.r. n. 115/2002 (atti di volontaria giurisdizione)**, per appurare se sia possibile ottenere l'esenzione o quanto meno la prenotazione a debito della relativa imposta, nei casi di compenso per attività difensiva prestata da legali nominati d'ufficio o difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di incaricare il Consigliere avv. Antonio Spinzo di approfondire la tematica oggetto della segnalazione e di riferire in prossima adunanza.

Riferisce il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni, quale referente della Commissione "Rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari", sulla udienza conoscitiva innanzi alla Commissione "Affari Generali ed Istituzionali" del Comune di Bologna, tenutasi il 23 giugno scorso, cui ha partecipato in rappresentanza del Consiglio.

All'incontro hanno partecipato, oltre ad alcuni Consiglieri comunali ed assessori, il Presidente uscente del Tribunale dott. Bruno Berlettano, la Dirigente f.f. del Tribunale di Bologna dott. Marilena Cerati, il Dirigente di Cancelleria dott. Alberto Mottaran, la Presidente della giunta distrettuale della Associazione Nazionale Magistrati dott. Rossella Poggioli, ed anche il Presidente della Commissione Giustizia del Senato avv. Filippo Berselli.

Il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni illustra il contenuto della riunione anche riportandosi al resoconto pubblicato sulla stampa locale, il cui estratto distribuisce ai Consiglieri presenti; aggiunge che particolarmente interessante ed utile è apparsa la "Relazione sul carico di lavoro e sul personale del Tribunale" predisposta e distribuita dalla dott. Cerati, di cui consegna copia al Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli; comunica infine che il Presidente della Commissione Giustizia del Senato avv. Filippo Berselli si è detto disponibile, nonostante alcune perplessità sulle competenze professionali, a collaborare nella attivazione dell'accordo con la Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo negli Uffici Giudiziari di personale in mobilità dipendente della Regione, oltre che per quant'altro nelle sue possibilità per il miglioramento della situazione organizzativa del Tribunale.

Riferisce inoltre il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni su **due incontri avuti, il 17 ed il 24 giugno scorsi presso la sede del Consiglio, con le associazioni forensi locali A.N.F.-Sindacato Avvocati, A.I.G.A., I.G.D.-Iniziativa Giuridica Democratica e Camera Civile "Alberto Tabanelli"**, facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio nella adunanza del 9 giugno 2008.

Nel corso degli incontri, le associazioni hanno formulato alcune proposte ed idee per una migliore organizzazione dei servizi di Cancelleria del Tribunale, che ripercorrono grosso modo le proposte già identificate dal Consiglio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manda al Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni di ringraziare le Associazioni intervenute per la partecipazione ed i contributi, nonchè di richiedere ai Dirigenti amministrativi del Tribunale di programmare un nuovo incontro con la Commissione del Consiglio, anche alla presenza del nuovo Presidente del Tribunale.

*(adunanza del 30 giugno 2008)*

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di avere esaminato la "**Relazione sul carico di lavoro e sul personale del Tribunale**" predisposta e distribuita dalla Dirigente f.f. del Tribunale di Bologna, dott. Marilena Cerati, alla udienza conoscitiva innanzi alla Commissione "Affari Generali ed Istituzionali" del Comune di Bologna, tenutasi il 23 giugno scorso, consegnata dal Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni, che ha partecipato all'incontro quale referente della Commissione "Rapporti con gli Uffici Giudiziari".

La relazione evidenzia, con particolare riferimento al Tribunale civile, che al 1° gennaio 2008 risultano pendenti n. 21.469 procedimenti (rispetto ai 20.936 che erano pendenti al 1° gennaio 2007, con un incremento percentuale del 2,5%), e che il personale in servizio addetto all'intero Tribunale (sia civile che penale) è costituito di n. 207 unità, di cui 10 sono però comandate presso altre amministrazioni cosicchè il numero degli effettivi scende a 197, a fronte delle 246 unità previste nella pianta organica; manca invece il dato scorporato di quante unità lavorative, fra le 197 in servizio, sono applicate al Tribunale civile e quante a quello penale. L'attuale sottodimensionamento organico è quindi di n. 49 unità, pari al 19,9% rispetto alla piena dotazione organica.

*(adunanza del 7 luglio 2008)*

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta il 14 luglio 2008 dal Ministero della Giustizia, con la viene comunicato un ordine di servizio che prevede la **soppressione della prassi di comunicazione tramite il Consiglio dell'Ordine delle nomine e delle revoche di difensori effettuate da persone detenute.**

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente di prendere contatto con il Presidente della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, avv.

Franco Oliva, e con la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, avv. Desi Bruno, al fine di esaminare congiuntamente la questione e concordare ogni conseguente iniziativa, ribadendo comunque sin d'ora la disponibilità del Consiglio a mantenere la prassi operativa consolidata che prevedeva la immediata trasmissione via fax delle nomine e delle revoche effettuate dai detenuti al Consiglio, il quale si assumeva l'onere di darne immediata comunicazione ai difensori nominati ovvero revocati.

(adunanza del 14 luglio 2008)

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta il 16 luglio 2008 dall'avv. Marino Mazzoli, con la quale lamenta il **grave disservizio del Tribunale nel rilascio delle formule esecutive sui decreti ingiuntivi** non opposti e chiede un intervento del Consiglio presso il Presidente del Tribunale nonché di venire relazionato sulle iniziative che il Consiglio ha già assunto o assumerà.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manda al Presidente di dare riscontro al collega riferendogli dei recenti colloqui intervenuti fra il Consiglio e la Dirigenza del Tribunale Civile, anche in merito alle disfunzioni segnalate dall'avv. Mazzoli.

Riferiscono il Presidente avv. Lucio Strazziari ed il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni, quale referente della **Commissione "Rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari"**, sull'incontro avuto il 17 luglio 2008 nell'ufficio del nuovo Presidente del Tribunale, dott. Francesco Scutellari, con lo stesso e con la nuova Dirigente del Tribunale, dott. Elena Barca, al quale hanno partecipato anche i Presidenti della III e IV sezioni civile, dott. Bruno Gilotta e dott. Giuseppe Colonna, il magistrato referente per l'informatica dott. Pasquale Liccardo, i Dirigenti di Cancelleria dott. Rosalba Palazzi e dott. Alberto Mottaran, ed i Consiglieri avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Giovanni Cerri, Fausto Sergio Pacifico, Antonio Spinzo e Tiziana Zambelli, oltre agli stessi avvocati Lucio Strazziari e Giovambattista Fragomeni.

Nel corso dell'incontro, che è stato lungo e produttivo, si è esaminata la situazione generale della organizzazione degli Uffici del Tribunale Civile e, in particolare, sono state esaminate congiuntamente le problematiche dei ritardi nella pubblicazione delle sentenze e nel rilascio delle copie delle sentenze richieste via e-mail; si è inoltre valutata la possibilità di adottare il sistema di comunicazione via e-mail per tutti gli avvisi di cancelleria, al cui ultimo riguardo si è deciso di costituire una commissione di studio paritetica che studi la fattibilità di tale ipotesi, dal punto di vista normativo e tecnico.

Si è anche riesaminata la proposta, reiterata dalla Dirigenza amministrativa, di riduzione e redistribuzione degli sportelli di Cancelleria, a partire dal prossimo mese di settembre; proposta che è stata nuovamente respinta dal Consiglio, con conferma della convinzione che essa si tradurrebbe in un peggioramento dell'attuale assetto organizzativo degli Uffici, con grave pregiudizio dei cittadini e degli avvocati. Preso atto del parere negativo del Consiglio, la Presidenza del Tribunale e la Dirigenza amministrativa hanno dichiarato di tenere in sospeso tale eventuale decisione, sino all'esito di ulteriori approfondimenti e di rinnovato confronto con il Consiglio.

Si è anche affrontata la questione dei criteri di utilizzo dei G.O.T. nelle udienze civili, ed il Presidente dott. Francesco Scutellari ha comunicato che intende confermare la circolare emessa al riguardo dal suo predecessore dott. Antonino Cricchio.

Dopo un paio d'ore di disamina congiunta delle diverse problematiche, ci si è lasciati con l'intesa di riprendere i lavori in un nuovo incontro ai primi di settembre.

Il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni illustra il preventivo di spesa, consegnato dal dott. Pasquale Liccardo, per la scansione e l'inserimento nel sistema Polis di circa 6000 sentenze civili che attualmente non vi sono inserite, e per la gestione di altri servizi di cancelleria. Il Consiglio, all'esito del riferimento, nel prendere atto con soddisfazione della proficuità dell'incontro, svoltosi in clima di cordiale collaborazione, e nell'auspicare che i lavori congiunti possano proseguire con continuità ed efficacia, delibera di designare i Consiglieri avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Giovambattista Fragomeni e Gino Martinuzzi a far parte della commissione paritetica di studio sulle possibilità di utilizzo della e-mail per le comunicazioni di cancelleria, insieme agli esponenti della Magistratura e della Dirigenza amministrativa che verranno indicati.

(adunanza del 21 luglio 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla **riunione della Commissione di Manutenzione del 30 aprile 2008**, cui ha partecipato anche l'ing. Felice Antonio Monaco, ingegnere capo del Comune di Bologna e Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri; riferisce in particolare sulla ferma presa di posizione assunta dal Procuratore Generale dott. Francesco Pintor nei confronti dell'A.N.M., la quale ha preso posizioni pubbliche, cui la stampa locale ha dato ampio risalto, allarmistiche ed in contrasto con quanto è stato da tempo stabilito e deciso in seno alla Commissione, con riguardo alla collocazione degli Uffici Giudiziari nella nuova sede del Tribunale a Palazzo Pizzardi-Legnani.

Il Sostituto Procuratore dott. Luigi Persico ha escluso che la sede di via Garibaldi possa ospitare, insieme, gli Uffici della Procura della Repubblica e del G.I.P.

Il Presidente riferisce inoltre di avere rappresentato la inopportunità che, in tale avanzato stato di decisioni già assunte e di lavori già eseguiti, possa essere mutato radicalmente il progetto con lo spostamento degli Uffici della Procura della Repubblica nella sede del Tribunale di Palazzo Legnani-Pizzardi.

L'ing. Felice Antonio Monaco ha ricordato che è già un anno e mezzo che il Comune di Bologna sta concretamente realizzando il progetto, che è già stato esaminato nella sede propria, alla quale gli esponenti della Magistratura hanno sempre partecipato, e che quindi ritiene che il progetto non possa essere modificato nel corso della esecuzione dei lavori.

*(adunanza del 5 maggio 2008)*

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla visita effettuata il 28 maggio 2008 al **Palazzo Legnani-Pizzardi, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione e adeguamento in vista della programmata redistribuzione degli Uffici Giudiziari bolognesi**.

Alla visita hanno partecipato l'ing. Bruni ed altri tecnici per il Comune, il Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Luigi Persico, l'avv. Elisabetta d'Errico per la Camera Penale, l'avv. Giovanni Delucca per il Sindacato Avvocati, l'avv. Massimiliano Fiorin per la Camera Civile ed alcuni Consiglieri Comunali componenti della Commissione Consiliare "Affari Generali e Istituzionali" del Comune di Bologna, oltre ad alcuni giornalisti.

La visita ha evidenziato l'ampiezza della struttura e la conseguente infondatezza delle riserve che parte della Magistratura ha ritenuto di esprimere, trovando generosa eco sugli organi di stampa locale. La struttura appare nel suo complesso adeguata ad ospitare gli Uffici Giudiziari che è programmato debbano trasferirvisi, anche se certamente necessita di interventi di adattamento.

In merito alla ipotesi di trasferimento degli Uffici della Procura della Repubblica a Palazzo Legnani-Pizzardi, anziché in quelli di via Garibaldi, l'ing. Bruni ha dichiarato che l'ipotesi è al vaglio del Comune, il quale ufficializzerà il proprio pronunciamento al riguardo entro la fine del mese.

*(adunanza del 4 giugno 2008)*

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera in data 10 aprile 2008 pervenuta dall'A.I.A.F., a firma del Presidente regionale avv. Ada Valeria Fabj, con la quale – facendo seguito a precedenti missive – sottopone al Consiglio un **progetto di corso al fine di formare avvocati specificatamente indirizzati alle tematiche civili del diritto minorile, per l'inserimento nell'elenco previsto dalla legge n. 149/2001**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare alla Fondazione Forense Bolognese di organizzare un corso la cui partecipazione possa valere quale conseguimento della idoneità per l'inserimento degli avvocati frequentanti nell'elenco previsto dalla legge n. 149/2001, e designa quale referente il Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico, con incarico di prendere contatto al riguardo con l'A.I.A.F. e con le altre associazioni locali specialistiche di diritto di famiglia, oltre che con la Fondazione Forense Bolognese.

*(adunanza del 5 maggio 2008)*

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla **richiesta pervenuta** in data 23 giugno 2008 **dall’A.I.G.A. – Associazione Italiana Giovani Avvocati di concessione di patrocinio morale ed economico al XX Congresso Ordinario della Associazione**, che si terrà dal 9 al 12 ottobre 2008 in Messina e Taormina sul tema “Le Avvocature tra paleogiustizia e società contemporanea”.

Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di non accogliere la richiesta di patrocinio, confermando il proprio orientamento in forza del quale il Consiglio ritiene di esaminare esclusivamente richieste di patrocinio per congressi, convegni ed eventi che si svolgono nella provincia di Bologna.

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data odierna dall’avv. Bruno Micolano, il quale comunica la propria disponibilità a rappresentare l’Ordine di Bologna, come già avvenuto nelle passate occasioni, al **Congresso annuale dell’U.I.A. - Union Internationale des Avocats**, che si terrà a Bucarest dal 29 ottobre al 2 novembre 2008, senza oneri di spesa a carico del Consiglio.

Il Consiglio, all’esito del riferimento, delibera di delegare l’avv. Bruno Micolano a rappresentare l’Ordine di Bologna al Congresso annuale dell’U.I.A., che si terrà a Bucarest dal 29 ottobre al 2 novembre 2008, e manda al Presidente avv. Lucio Strazziari di comunicare la delega all’avv. Micolano.

---

Riferisce il Consigliere avv. Antonio Spino di avere partecipato al Convegno, oramai annuale, organizzato dalla Unione degli Ordini Forensi della Sicilia e dall’Ordine degli Avvocati di Siracusa, con il patrocinio del C.N.F., tenutosi a Siracusa il 13 e 14 giugno 2008, con il titolo **“Professione Forense o Avvocatura? Il procedimento disciplinare, presidio dei valori dell’Avvocatura”**.

Il Consigliere avv. Antonio Spino precisa di avere potuto purtroppo partecipare, anche per difficoltà nei trasporti, solamente ai lavori della seconda giornata, che si sono tenuti in una spaziosa *location*, essendo stato questo secondo incontro – quale evento con riconoscimento dei crediti formativi – aperto alla partecipazione di tutti gli avvocati degli Ordini siciliani.

Anche questo ultimo Convegno, come pure quelli tenutisi negli anni precedenti, ha avuto ad oggetto, come si evince dal titolo, lo studio e l’approfondimento del procedimento disciplinare in tutte le sue problematiche ed articolazioni.

Le relazioni, sia nella prima giornata che nella seconda, sono state tutte svolte da Consiglieri del C.N.F. ed hanno avuto ad oggetto i temi e gli argomenti specificamente indicati nella *brochure* informativa.

Le relazioni ascoltate sono state tutte di grande interesse e, al di là delle singole specifiche tematiche, caratterizzate dalla necessità di porre mano ad una rimodulazione del procedimento disciplinare, ritenendosi tale attività – di competenza, in prima istanza, dei Consigli Territoriali – necessario ed imprescindibile baluardo sia per la difesa dei valori di una avvocatura libera ed autonoma, sia per una riqualificazione che possa ridare prestigio e dignità alla classe forense.

La qualità e lo spessore delle relazioni ascoltate probabilmente comporterà la loro raccolta in una pubblicazione, che è certamente auspicata.

Il Consigliere avv. Antonio Spino segnala in particolare al Consiglio la relazione tenuta dal Consigliere Segretario del C.N.F. avv. Pierluigi Tirale, che ha avuto ad oggetto la prescrizione dell’azione disciplinare ed i rapporti della stessa con l’azione penale, tematiche sulle quali lo stesso Consigliere avv. Spino ha in corso di predisposizione – sin da prima di questo interessante evento formativo – una relazione per il Consiglio, che si riserva di completare nei prossimi giorni e di illustrare al Consiglio in una prossima adunanza.

Il Consiglio, all’esito del riferimento, ringrazia il Consigliere avv. Antonio Spino per la rinnovata disponibilità alla partecipazione all’importante convegno annuale e per la relazione sui lavori dello stesso, riservando ogni ulteriore approfondimento e valutazione in materia all’esito della relazione scritta in corso di completamento da parte del Consigliere avv. Spino.

(adunanza del 30 giugno 2008)

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla **richiesta di concessione di patrocinio presentata** in data 2 luglio 2008 **dalla Confedeltizia Emilia-Romagna**, a firma del Presidente regionale avv. Elisabetta Brunelli, **della "Giornata regionale della Casa - Festa del Condominio"**, che si svolgerà a Bologna il 27 settembre 2008.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di non concedere il patrocinio richiesto, in considerazione del fatto che l'evento è qualificato quale "Festa del Condominio" e prevede, insieme ad incontri che affrontano tematiche giuridiche, anche aspetti di intrattenimento che esulano dall'interesse dell'Ordine Forense.

*(adunanza del 7 luglio 2008)*

---

#### **4) CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**

Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro, quale Segretario Generale del XXIX Congresso Nazionale Forense, sul preventivo di spesa ottenuto per la **riproduzione di una copia, da conservare nella sede del Consiglio dell'Ordine, del labaro del Congresso Nazionale Forense tenutosi a Bologna nel 1957**, riprodotto in *"tessuto muella bemberg misto seta blu, come originale, cm. 100 x 150, bordo e frangia oro, traversina dorata con pomelli e cordone per appenderlo"*.

All'esito del riferimento, il Consiglio delibera di approvare il preventivo di spesa illustrato dal Consigliere avv. Sandro Callegaro, nella misura di € 825,00, oltre I.V.A.

*(adunanza del 5 maggio 2008)*

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sullo **stato della organizzazione del XXIX Congresso Nazionale Forense**, anche avendo sentito il Segretario Generale del Congresso, Consigliere avv. Sandro Callegaro, oggi assente. In particolare, riferisce sui contatti in corso con il Comune di Bologna, la Questura e la Prefettura per poter ottenere l'autorizzazione ad utilizzare Piazza Maggiore per la cena di gala.

Il Presidente preannuncia inoltre che predisporrà un programma di massima, che si riserva di illustrare al Consiglio in prossima adunanza, contenente la suddivisione dei compiti fra i vari Consiglieri, in relazione ai vari momenti di contorno congressuali.

*(adunanza del 12 maggio 2008)*

---

Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro, quale Segretario Generale del XXVII Congresso Nazionale Forense, sullo **stato della organizzazione del Congresso** ed illustra la bozza, anche grafica, del programma per i congressisti e per gli accompagnatori; illustra inoltre caratteristiche e costi della borsa per il congressista e dei gadget congressuali.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia per l'aggiornamento e l'impegno il Consigliere avv. Sandro Callegaro e delibera di approvare la oggettistica congressuale illustrata nonché il programma del Congresso, per quanto di propria competenza, in vista della sua distribuzione in via ufficiale.

*(adunanza del 19 maggio 2008)*

---

Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro, quale Segretario Generale del XXVII Congresso Nazionale Forense, sullo **stato dei lavori di organizzazione del Congresso**, che proseguono regolarmente; in particolare, illustra i diversi campioni per la borsa del congressista.

Riferisce inoltre sull'incontro avuto con il Prefetto, che ha espresso preoccupazione per l'ordine pubblico in merito alla serata di gala da tenersi in Piazza Maggiore e si è riservato di riferire in sede di Comitato per l'ordine pubblico.

All'esito del riferimento, il Consiglio approva il modello di borsa del congressista identificato fra quelli proposti.

*(adunanza del 26 maggio 2008)*

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla imminente sessione dei **lavori del Comitato Organizzatore del XXIX Congresso Nazionale Forense**, che si terrà a Palermo nelle giornate del 6 e 7 giugno 2008.

All'esito del riferimento, il Consiglio delibera di mandare al Presidente di sensibilizzare, in tale sede, gli organismi istituzionali ed associativi dell'avvocatura sulla necessità di porre al centro dell'attenzione nel dibattito congressuale il tema, assolutamente prioritario, della riforma dell'ordinamento professionale forense, sollecitando una adeguata preparazione pregressuale su tale tematica in modo da poter arrivare al Congresso con una posizione condivisa da tutte le componenti dell'avvocatura.

*(adunanza del 4 giugno 2008)*

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sui **lavori del Comitato Organizzatore del XXIX Congresso Nazionale Forense**, che si sono svolti a Palermo il 6 ed il 7 giugno scorsi, alla presenza di una folta rappresentanza degli Ordini e dei Distretti.

Il Presidente riferisce in particolare di avere rappresentato al Comitato, come concordato in sede U.R.C.O.F.E.R. e deliberato dal Consiglio nella adunanza del 4 giugno 2008, la richiesta degli Ordini del nostro Distretto di mettere al centro dell'attenzione congressuale la riforma, da troppo tempo attesa, dell'ordinamento professionale forense.

Nel corso dei lavori, è emersa la proposta di illustrare con urgenza al Ministro della Giustizia la proposta, definitiva e condivisa, dell'avvocatura di riforma dell'ordinamento forense, senza attendere il Congresso Nazionale e così anticipando ogni discussione sul punto fra le varie componenti dell'avvocatura. Si è pertanto concluso che il Comitato Organizzatore del Congresso formalizzerà una mozione in tal senso, che trasmetterà a tutte le componenti dell'avvocatura affinché possano tempestivamente esprimere le proprie osservazioni ed anticipare ogni discussione sulla proposta di riforma, in modo da riservare alla sede congressuale la sola presentazione del progetto unitario.

Inoltre, dando seguito alla richiesta formulata dall'U.R.C.O.F.E.R., il Presidente ha richiesto che la prossima riunione del Comitato Organizzatore del Congresso venga organizzata nell'ambito del Distretto ospitante.

*(adunanza del 9 giugno 2008)*

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari **sull'incontro che si è tenuto il 23 giugno scorso presso il Consiglio dell'Ordine di Milano con il C.N.F., l'O.U.A., la Cassa Forense e le Unioni Distrettuali dei Consigli dell'Ordine**, facendo seguito alle intese programmatiche emerse alla riunione del comitato organizzatore del XXIX Congresso Nazionale Forense svolta a Palermo il 6 e 7 giugno scorsi.

Nel corso dell'incontro sono stati distribuiti i cinque progetti di legge (cd. Calvi/Donella ora Casson, quello della Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine, quello presentato dall'On. Pecorella per conto della Unione delle Camere Penali, quelli del C.N.F. e dell'O.U.A.), che pur essendo in alcune parti coincidenti in altre (per esempio, nel procedimento disciplinare) sono molto diversi fra loro.

E' stata costituita una commissione informale, con partecipazione di rappresentanti del C.N.F., dell'O.U.A. e dei maggiori Distretti delle diverse aree geografiche nazionali (fra i quali rappresentanti è stato designato anche il Presidente dell'U.R.C.O.F.E.R. avv. Lucio Strazziari), che si dovrà impegnare a predisporre un unico progetto di riforma che sappia mediare fra le varie proposte, anche raccogliendo le indicazioni che i vari Consigli dell'Ordine vorranno far pervenire.

Riferisce inoltre il Consigliere avv. Sandro Callegaro, quale Segretario Generale del XXIX Congresso Nazionale Forense, sulla **attivazione del sito internet del Congresso**, al quale è stato predisposto *link* sia dal sito del Consiglio che da quello della Fondazione Forense Bolognese; riferisce in particolare che nel sito è riportato il programma pressochè definitivo del Congresso; comunica che il bilancio preventivo di spesa ormai quasi definitivo prevede un saldo passivo di soli 14.000 euro, considerando anche il costo delle due serate. In merito a quest'ultime, comunica che la cena di gala non verrà allestita in Piazza Maggiore, come progettato in un primo momento, ma a Palazzo Albergati.

*(adunanza del 30 giugno 2008)*

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla **e-mail, pervenuta in data 4 luglio 2008 dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano** avv. Paolo Giuggioli, con la quale sono stati trasmessi a tutti gli Ordini distrettuali, alle Unioni regionali degli Ordini ed alle associazioni forensi tutti i progetti di legge di riforma dell'ordinamento forense, con invito a formulare osservazioni entro il 9 luglio 2008, al fine della successiva elaborazione di una proposta unitaria da presentare in occasione dell'Assemblea dell'Unione dei Fori Siciliani che si terrà dal 17 al 19 luglio 2008 ad Acireale; riferisce inoltre sulla lettera pervenuta in data 4 luglio 2008 dal Presidente dell'O.U.A. avv. Michelina Grillo, con la quale si protesta contro la suddetta iniziativa.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di valutare come improponibile il percorso come sopra identificato, anche per la ristrettezza dei tempi, e di proporre che la sintesi per condurre ad unitarietà i vari progetti esistenti venga affidata al C.N.F. ed all'O.U.A., quali massimi organi di rappresentanza istituzionale ed associativa dell'avvocatura italiana; di mandare al Presidente per ogni opportuno coordinamento con gli altri Ordini distrettuali, in occasione della prossima riunione dell'U.R.C.O.F.E.R. che si terrà l'11 luglio 2008; di convocare la prossima riunione del comitato organizzatore del XXIX Congresso Nazionale Forense per i primi di settembre, a Bologna; di mandare al Presidente avv. Lucio Strazziari di partecipare all'Assemblea dell'Unione dei Fori Siciliani che si terrà dal 17 al 19 luglio 2008 ad Acireale.

*(adunanza del 7 luglio 2008)*

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sull'esito dell'assemblea degli iscritti tenutasi il 10 luglio scorso e delle operazioni di voto che si sono tenute a seguire, per la **elezione dei delegati al XXIX Congresso Nazionale Forense**, alle quali hanno votato n. 152 iscritti all'Albo.

Al termine delle operazioni di voto sono risultati eletti i seguenti venti delegati, che si aggiungono al Presidente avv. Lucio Strazziari, delegato di diritto: avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli (75 voti), avv. Fausto Sergio Pacifico (68 voti), avv. Antonio Spinzo (64 voti), avv. Gino Martinuzzi (63 voti), avv. Chiara Rigosi (62 voti), avv. Vincenzo Florio (56 voti), avv. Giovambattista Fragomeni (53 voti), avv. Annalisa Atti (52 voti), avv. Michelina Grillo (51 voti), avv. Tiziana Zambelli (51 voti), avv. Maria Anna Alberti (50 voti), avv. Sandro Giacomelli (50 voti), avv. Bruno Sazzini (50 voti), avv. Rosa Lucente (45 voti), avv. Alessandro Lovato (44 voti), avv. Ercole Cavarretta (43 voti), avv. Lorenza Bond (41 voti), avv. Federico Canova (41 voti), avv. Gabriele Bordoni (39 voti), avv. Giovanni Delucca (35 voti).

Quali delegati supplenti vengono designati: avv. Piergiorgio Ognibene (28 voti), avv. Massimiliano Fiorin (26 voti), avv. Arianna Pettazzoni (23 voti), avv. Vito Campisi (21 voti), avv. Francesca Lamazza (21 voti), avv. Salvatore Carbonaro (19 voti), avv. Rosario Falbo (17 voti), avv. Lita Caterina Camaioni (11 voti), avv. Guido Clausi-Schettini (7 voti), avv. Anna Maria Gurgone (7 voti), avv. Francesco Mammoliti (6 voti), avv. Fabio Massimo Addarii (5 voti), avv. Giuseppe Cherubino (5 voti), avv. Carlo Gandolfi Colleoni (5 voti), avv. Antonio Cappuccio (4 voti), avv. Antonio Carbonaro (4 voti), avv. Filippo Berselli (3 voti), Bruno Cinanni (3 voti), avv. Rocco Damato (3 voti), avv. Amalia Lamanna (3 voti).

*(adunanza del 14 luglio 2008)*

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla sua partecipazione alla **Conferenza su "Il cittadino, la giustizia e il ruolo dell'Avvocato", organizzata dall'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia in preparazione del XXIX Congresso Nazionale Forense**, che si è tenuta dal 17 al 19 luglio scorsi ad Acireale; riferisce in particolare che, in quella sede, sono emersi contrasti in ordine alla predisposizione di un progetto unitario di riforma dell'ordinamento professionale.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Presidente per la partecipazione ed il riferimento, auspicando che le varie componenti dell'avvocatura possano trovare un'intesa su un testo definitivo di progetto di riforma, al più tardi nella sede del prossimo Congresso Nazionale Forense.

*(adunanza del 21 luglio 2008)*

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla riunione dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine svoltasi il 25 luglio 2008 a Roma, presso il C.N.F., nella quale è stata distribuita la **"bozza per la discussione" del progetto di riforma dell'ordinamento forense che è stata predisposta dal C.N.F.**

Il Presidente avv. prof. Guido Alpa ha chiesto che tutti i Consigli Forensi esaminino detto testo e provvedano a trasmettere proprie proposte di modifica e/o di integrazioni, sulle quali discutere, unitamente all'O.U.A. ed alle Associazioni forensi, in apposita riunione fissata al C.N.F. nei giorni 5 e 6 settembre 2008.

Detto progetto del C.N.F. è assai simile a quello dell'O.U.A., per quanto attiene alla struttura, e per gran parte delle singole disposizioni.

I punti salienti che potranno essere oggetto del nostro esame sono:

- l'accesso ( tirocinio, scuole forensi, modalità dell'esame);
- l'obbligatorietà dell'esercizio professionale per il mantenimento dell'iscrizione all'albo;
- la possibilità dell'esercizio professionale attraverso varie forme di società;
- il procedimento disciplinare.

Valutazione particolare merita poi la problematica relativa al Congresso Nazionale Forense, che rappresenta il vero punto di palese differenziazione fra C.N.F. ed O.U.A. E' sufficiente, al riguardo, porre a confronto la disposizione della lettera t) dell'art. 33 della "bozza" del C.N.F. (pag. 15) con l'art. 48 (pag. 17) della "bozza" dell'O.U.A., per verificare quanto le due ipotesi previste siano assolutamente contrastanti.

Anche se il Vicepresidente dell'O.U.A., avv. Andrea Pasqualin, nell'intervento che ha effettuato alla riunione, ha dichiarato che l'O.U.A. ha già provveduto ad apportare qualche modifica al testo dell'art. 48, resta la inconciliabilità fra le due previsioni:

- da un lato (C.N.F.) si prevede che il Congresso abbia il compito di trattare temi di particolare rilievo di carattere giuridico o inerenti la professione forense, per favorire conseguenti iniziative al riguardo;
- dall'altro lato (O.U.A.) il Congresso viene normativamente previsto quale assise sovrana dell'avvocatura che, convocata ogni 3 anni, formula gli indirizzi e le valutazioni in merito all'esercizio della professione ed elegge un organismo di rappresentanza politica per la loro attuazione.

Il Presidente avv. Lucio Strazziari riferisce inoltre di avere, nell'intervento effettuato alla riunione, sollevato il problema in tutta la sua evidenza, sottolineando che l'uno o l'altra di tali prospettazioni devono rappresentare oggetto di netta e specifica scelta senza possibilità di prevederne forme di mediazione.

L'auspicio resta quello di riuscire a raggiungere condivisione da parte del C.N.F. e dell'O.U.A. e possibilmente da parte delle Associazioni, su un progetto unitario che possa poi essere approvato in forma ufficiale dal Congresso, e che sia presentato, in quella stessa sede, come la proposta che la avvocatura presenta alla classe politica.

Per il Congresso di Bologna rappresenterebbe uno straordinario risultato che lo collocherebbe nella "storia della avvocatura".

(adunanza del 28 luglio 2008)

---

## 5) NOMINE E INCARICHI

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta il 17 luglio 2008 dall'Assessore alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, Giovanni Bissoni, con richiesta di indicare una terna di avvocati, inviando i rispettivi *curricula*, fra i quali la Regione designerà il **Presidente del Collegio di disciplina per i rapporti fra i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e l'A.U.S.L.**, e ciò in seguito alle dimissioni formalizzate dal Presidente del Collegio avv. Chiara Del Giudice ed alla conseguente necessità di provvedere alla sua sostituzione.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di designare gli avvocati Flavio Chiussi, Gilberto Gualandi e Leopoldo Mercuri, mandando al Presidente avv. Lucio Strazziari di prendere contatto con gli stessi, anche per la predisposizione dei richiesti *curricula*.

(adunanza del 21 luglio 2008)

**6) PRATICANTI  
E PATROCINATORI  
AVVOCATI**

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta pervenuta in data 24 maggio 2008, integrata in data 12 giugno 2008, dal dott. \* di potere sostituire parte del secondo semestre di pratica con lo svolgimento di uno stage nell'ambito del **master di primo livello in "Diritto delle nuove tecnologie e informatica giuridica"** (edizione 2007/2008), tenuto ed organizzato dall'Università di Bologna, e ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 3 lettera a) del vigente Regolamento della pratica forense, ed allega copia del programma; in alternativa chiede una sospensione del periodo di pratica fino al giorno in cui terminerà lo stage relativo al suddetto master.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di autorizzare la richiesta sostituzione di pratica, per un periodo di quattro mesi (dal 26 maggio al 26 settembre 2008).

*(adunanza del 16 giugno 2008)*

---

**7) PREMI**

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di avere ottenuto, facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio nella adunanza del 18 febbraio 2008, preventivo dalla ditta Litosei s.r.l. – Officine Grafiche per la **ristampa di 200 copie del libro "In memoria di Mario Jacchia" e per l'aggiornamento dell'opuscolo "Il premio Mario Jacchia"**, con sostituzione ed inserimento di un nuovo quarto dove elencare tutti i vincitori del Premio dal 1974 ad oggi: il prezzo preventivo per la ristampa di 200 copie del libro ammonta ad € 4.310,00 oltre I.V.A., mentre quello per la stampa di 200 copie del nuovo quarto da inserire nell'opuscolo ammonta ad € 245,00 oltre I.V.A.

All'esito del riferimento, il Consiglio delibera di approvare il preventivo illustrato e manda al Consigliere Segretario di confermare l'ordine d'acquisto.

*(adunanza del 19 maggio 2008)*

---

**8) ISCRIZIONI  
ALL'ALBO,  
AI REGISTRI  
O AD ELENCHI**

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta di parere pervenuta in data odierna dalla dott. \*, praticante autorizzata al patrocinio, la quale comunica di avere stipulato un **contratto di collaborazione coordinata a progetto**, che allega, e richiede al Consiglio una valutazione della propria posizione ai fini di una eventuale incompatibilità.

Il Consiglio, all'esito del riferimento;

- rilevato che il contratto di collaborazione coordinata a progetto non è di per sè incompatibile con l'esercizio dell'attività professionale, ai sensi dell'art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, a condizione che tale rapporto di parasubordinazione abbia durata prefissata, come peraltro già ampiamente argomentato da questo Consiglio con propria delibera del 14 gennaio 2002;
- che, nella fattispecie, il contratto avrà termine il 31 luglio 2008;

P.Q.M.

ritiene che nella situazione prospettata non appaiano profili di incompatibilità; invita la richiedente a comunicare al Consiglio, in data successiva al 31 luglio 2008, se il contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui trattasi sia stato o meno rinnovato, riservando all'esito ogni ulteriore valutazione.

*(adunanza del 5 maggio 2008)*

---

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla e-mail pervenuta in data 14 aprile 2008 dalla dott. \*, praticante abilitata al patrocinio, la quale chiede se esista un'eventuale **incompatibilità della iscrizione nell'Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio con lo svolgimento del servizio civile**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di comunicare alla richiedente che il Consiglio ritiene sussistente la ipotesi di incompatibilità segnalata, ed invita la stessa a depositare la documentazione relativa allo svolgimento del servizio civile, al fine di consentire al Consiglio di assumere le dovute conseguenti deliberazioni.

*(adunanza del 12 maggio 2008)*

Alle ore 16 viene introdotto l'avv. Giuseppe Guaragnella, Dirigente Responsabile del Servizio "Attività consultiva giuridica e coordinamento dell'Avvocatura Regionale", convocato per la data odierna dal Consiglio in relazione alla domanda dallo stesso, nella sua predetta qualità, presentata al Consiglio ed avente oggetto la **richiesta di cancellazione dall'Albo degli Avvocati – Elenco speciale degli addetti agli Uffici Legali di Enti Pubblici, degli Avvocati, dipendenti della Regione Emilia-Romagna, \*, \*, \*, \*, \*, \*, \*, \*, \*** e di cui al verbale della adunanza del 12 maggio 2008.

L'avv. Guaragnella richiama e conferma il contenuto della richiesta indirizzata al Consiglio in data 20 febbraio 2008, precisando che i suddetti avvocati, a seguito della riorganizzazione interna del Servizio "Attività consultiva giuridica e coordinamento dell'Avvocatura regionale" della Regione Emilia-Romagna, all'attualità non fanno parte in via esclusiva di tale struttura e non svolgono così effettivamente attività di difesa in giudizio della Regione e ciò sin dal 31 luglio 2005, allorquando sono stati destinati ad altri incarichi e ad altre Direzioni; precisa inoltre che, a seguito di una riorganizzazione dell'Ufficio Legale della Regione che si è completata nell'anno 2007, attualmente al Servizio "Attività consultiva giuridica e coordinamento dell'Avvocatura regionale" del quale i suddetti avvocati non fanno parte, sono assegnate in via esclusiva le competenze di redazione dei pareri legali, interpretazione delle leggi regionali, consulenza legale per le strutture dell'Ente, organizzazione ed esercizio dell'attività di difesa legale, anche in collaborazione con professionisti esterni.

Con particolare riferimento alla posizione dell'avv. \*, risultato non iscritto all'Albo degli Avvocati di Bologna ed ai relativi Elenchi speciali, precisa che lo stesso è iscritto all'Ordine degli Avvocati di \*; precisa, inoltre, in merito alla posizione dell'avv. \*, che la stessa ha optato per l'impiego part-time al 30% e quindi con la stessa è stata concordata la richiesta di cancellazione, ancorchè essa sia ancora impiegata presso il Servizio "Attività consultiva giuridica e coordinamento dell'Avvocatura regionale".

Alle ore 18.15 vengono introdotti gli avvocati \*, \*, \*, \* e \*, convocati per la data odierna dal Consiglio in relazione alla domanda di loro cancellazione dall'Albo degli Avvocati – Elenco speciale degli addetti agli Uffici Legali di Enti Pubblici, presentata dall'avv. Giuseppe Guaragnella, nella sua veste di Dirigente Responsabile del Servizio "Attività consultiva giuridica e coordinamento dell'Avvocatura regionale", e di cui al verbale della adunanza del 12 maggio 2008.

In merito alla richiesta di cancellazione presentata al Consiglio dall'avv. Guaragnella, nella sua dichiarata qualità, l'avv. \* richiama e conferma il contenuto delle comunicazioni, e relativa documentazione allegata, inviate al Consiglio in date 29 febbraio, 4 marzo, 5 marzo, 18 marzo, 19 maggio e 23 maggio 2008, precisando di ritenere che per la individuazione di una diversa organizzazione dell'Ufficio Legale della Regione nonchè per la conseguente dislocazione ad altro Servizio degli avvocati già componenti del Servizio "Attività consultiva giuridica e coordinamento dell'Avvocatura regionale" non possa essere sufficiente l'invio di una semplice comunicazione via e-mail da parte del Dirigente del Servizio, come è in effetti avvenuto, ma che occorra necessariamente un provvedimento di rigore formale uguale e contrario a quello che ha originariamente istituito il suddetto Servizio, che tuttavia non è mai stato emesso dall'Ente.

Riferisce inoltre che lo stesso Assessore della Giunta Regionale competente in materia, interpellato al riguardo, si è riservato di esaminare la situazione in merito alla invocata necessità di emissione dei provvedimenti formali necessari alla riorganizzazione dell'Ufficio Legale della Regione, che a tutt'oggi non risultano essere stati emessi e che comunque non sono stati portati a conoscenza dei componententi; conferma comunque che da circa tre anni i componententi non ricevono nuovi mandati giudiziari da parte dell'Ente.

Precisa che anche fra coloro che sono ancora formalmente assegnati al Servizio "Attività consultiva giuridica e coordinamento dell'Avvocatura regionale" non sono mai stati formalmente individuati dalla Regione i soggetti preposti in via esclusiva alla attività di difesa dell'Ente piuttosto che alle diverse attività di consulenza, di gestione amministrativa del contenzioso o di istruttoria per progetti di legge. Aggiunge che lo stesso Direttore Generale sovrintende naturalmente alla Direzione Generale, ma non fa direttamente parte del servizio di Avvocatura.

Dichiara infine che non è intervenuta alcuna innovazione normativa che possa giustificare la riorganizzazione dell'Ufficio Legale dell'Ente.

Conclude ribadendo di contestare che la riorganizzazione dell'Ufficio Legale dell'Ente sia, in ogni caso, formalmente intervenuta, poichè manca l'atto-presupposto formale che la possa sorreggere, cosicchè i componententi non sono nemmeno nella condizione di poter impugnare un atto formale che disponga in tal senso, la cui inesistenza è appunto l'oggetto della riferita contestazione. In assenza degli atti amministrativi fondanti la possibile riorganizzazione

dell'Ufficio Legale dell'Ente, conferma di contestare la richiesta di cancellazione dall'Albo degli Avvocati – Elenco speciale degli addetti agli Uffici Legali di Enti Pubblici e chiede a tal fine tutela al Consiglio.

Gli avvocati \*, \*, \* e \* dichiarano di aderire a quanto dichiarato dalla collega avv. \* e si associano alla opposizione alla richiesta di loro cancellazione dall'Albo degli Avvocati – Elenco speciale degli addetti agli Uffici Legali di Enti Pubblici.

L'avv. \* riferisce di essere attualmente impiegata part-time al 30% e, per tale motivo, dichiara di rimettersi alla volontà dell'Ente in merito alla richiesta di sua cancellazione dall'Albo degli Avvocati – Elenco speciale degli addetti agli Uffici Legali di Enti Pubblici.

Su richiesta del Consiglio, i componenti dichiarano di svolgere attualmente le mansioni di seguito specificate.

avv. \*: consulenza legale, predisposizione progetti di legge e relazioni ad uso contenzioso, decisioni in ordine alla costituzione in giudizio dell'Ente, il tutto nella materia ambientale, procedure di infrazione comunitaria, organizzazione del personale, bilancio e finanziamenti dell'ambiente.  
avv. \*: consulenza agli enti locali, istruttoria in progetti di legge, gestione del contenzioso pregresso.  
avv. \*: consulenza giuridica e supporto alla istruttoria per progetti di legge nel settore delle attività produttive, consulenza per gli atti in materia di semplificazione amministrativa.  
avv. \*: semplificazione amministrativa e qualità dei processi amministrativi, istruttoria su progetti di legge nel settore della innovazione amministrativa, attività consultiva generale in materia di semplificazione amministrativa e normativa, direzione affari legislativi e legali.  
avv. \*: affari istituzionali e legislativi, funzione amministrative in materia di persone giuridiche private.

All'esito delle dichiarazioni rese alla adunanza odierna dagli avvocati Giuseppe Guaragnella, \*, \*, \*, \*, \* e \*, il Consiglio si riserva di deliberare.

A scioglimento della riserva ed all'esito della discussione,  
il Consiglio

- esaminata la richiesta indirizzata al Consiglio in data 20 febbraio 2008 dall'avv. Giuseppe Guaragnella, nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Servizio "Attività consultiva giuridica e coordinamento dell'Avvocatura regionale" della Regione Emilia-Romagna, di cancellazione dall'Albo degli Avvocati – Elenco speciale degli addetti agli Uffici Legali di Enti Pubblici, degli avvocati, dipendenti della Regione Emilia-Romagna, \*, \*, \*, \*, \*, \*, \*, \* e \*;

- ascoltate le dichiarazioni rese al Consiglio nella adunanza del 26 maggio 2008 dall'avv. Giuseppe Guaragnella e, separatamente, dagli avvocati \*, \*, \*, \*, \* e \*;

rilevato

- che l'avv. \* non è iscritto all'Albo degli Avvocati di Bologna e relativi Elenchi speciali, e pertanto in merito alla richiesta di sua cancellazione non può esservi luogo a provvedere da parte di questo Consiglio;

- che l'avv. \* ha comunicato al Consiglio, con e-mail in data 19 maggio 2008, la sua impossibilità, per seri problemi personali legati alla salute del padre, ad essere presente alla adunanza del Consiglio del 26 maggio 2008, alla quale era stata convocata insieme ai suoi colleghi di cui sopra, e che con fax in pari data l'avv. \* ha inviato al Consiglio certificato di ricovero del padre all'Ospedale Civile Maggiore di \*;

- che la stessa avv. \* ha dichiarato, nella menzionata comunicazione e-mail, di confidare sul fatto che le sue ragioni sarebbero in ogni caso state rappresentate dai colleghi convocati per la medesima adunanza, manifestando in ogni caso la propria disponibilità ad essere convocata in altra data, qualora il Consiglio lo ritenesse necessario;

ritenuto

- che l'avv. \* ha fatto pervenire al Consiglio, in data 7 aprile 2008, autonoma domanda di cancellazione dall'Albo degli Avvocati – Elenco speciale degli addetti agli Uffici Legali di Enti Pubblici, per motivi di incompatibilità;

- che, al contrario, l'avv. \* ha fatto pervenire al Consiglio, in data 29 febbraio 2008, propria formale dichiarazione di opposizione alla sua cancellazione dall'Albo degli Avvocati – Elenco speciale degli addetti agli Uffici Legali di Enti Pubblici, successivamente integrata con il deposito di ulteriore documentazione in data 5 marzo, 18 marzo e 19 maggio 2008;

- che gli avvocati \*, \*, \*, \* e \* hanno fatto pervenire al Consiglio, in data 4 marzo 2008, copia della propria formale richiesta alla Regione Emilia-Romagna di accesso agli "atti concernenti l'elenco degli avvocati che costituiscono l'Avvocatura regionale" dalla quale si evince la loro opposizione alla richiesta di cancellazione dall'Albo degli Avvocati – Elenco speciale degli addetti agli Uffici Legali di Enti Pubblici formulata al Consiglio dall'avv. Giuseppe Guaragnella, nella sua dichiarata qualità;

- che, inoltre, gli avvocati \* e \* hanno fatto pervenire al Consiglio, in data 4 marzo 2008, propria formale dichiarazione di opposizione alla loro cancellazione dall'Albo degli Avvocati – Elenco

speciale degli addetti agli Uffici Legali di Enti Pubblici;

- che, del pari, l'avv. \* ha fatto pervenire al Consiglio, in data 30 aprile 2008, propria formale dichiarazione di opposizione alla sua cancellazione dall'Albo degli Avvocati – Elenco speciale degli addetti agli Uffici Legali di Enti Pubblici, nonché, in data 24 maggio 2008, deduzioni scritte con argomenti a sostegno della propria, ribadita, opposizione alla cancellazione dall'Albo degli Avvocati – Elenco speciale degli addetti agli Uffici Legali di Enti Pubblici, nelle quali comunica altresì la propria impossibilità a partecipare alla adunanza del 26 maggio 2008, alla quale era stata convocata dal Consiglio, dichiarando comunque di "ritenersi rappresentata dai colleghi avvocati della Regione che presenzieranno all'adunanza del 26 maggio 2008, da me autorizzati a riferire oralmente";

- che gli avvocati \*, \*, \*, \*, \* e \* hanno fatto pervenire al Consiglio, in data 23 maggio 2008, proprie deduzioni scritte con argomenti a sostegno della propria, ribadita, opposizione alla cancellazione dall'Albo degli Avvocati – Elenco speciale degli addetti agli Uffici Legali di Enti Pubblici;

- che gli avvocati \*, \*, \*, \* e \*, sentiti dal Consiglio nella adunanza del 26 maggio 2008, hanno rappresentato, oltre alle proprie ragioni personali, le motivazioni che gli stessi condividono con l'avv. \* in ordine alla loro opposizione congiunta alla richiesta di cancellazione presentata dall'avv. Giuseppe Guaragnella, nella sua dichiarata qualità, e che pertanto la rinnovazione della convocazione dell'avv. \* innanzi al Consiglio, alla luce di ciò, appare superflua;

osservato

- che l'art. 3 della legge professionale forense (r.d.l. n. 1578/33), dopo avere premesso che *"l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile ... con qualunque impiego od ufficio retribuito ... anche alle dipendenze di qualsiasi amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, Province e dei Comuni ..."*, stabilisce che in queste ultime ipotesi possono essere iscritti nell'Elenco speciale allegato all'Albo *"gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso"* tali enti *"per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera"*;

- che presupposto indispensabile per la iscrizione all'Elenco speciale è dunque che l'avvocato operi alle dipendenze di "qualsiasi amministrazione o istituzione pubblica" e, soprattutto, che presso tale ente esista un "ufficio legale" costituente un'unità organica autonoma, nonché che coloro i quali sono ad esso addetti esercitino con libertà ed autonomia le loro funzioni di competenza, con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, in posizione di indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione (cfr. Cass. n. 5559/2002);

- che il Servizio "Attività consultiva giuridica e coordinamento dell'Avvocatura regionale", con le funzioni ed attività che ad esso sono assegnate dalla Regione Emilia-Romagna, appare costituire quella "unità organica autonoma" in grado di essere configurata quale "ufficio legale" idoneo a consentire ai suoi addetti di essere iscritti nell'Albo degli Avvocati – Elenco speciale degli addetti agli Uffici Legali di Enti Pubblici;

- che l'avv. Guaragnella, nella sua veste di Dirigente Responsabile del Servizio "Attività consultiva giuridica e coordinamento dell'Avvocatura regionale", ha comunicato al Consiglio, con lettera in data 20 febbraio 2008, che le competenze di "Redazione dei pareri legali, interpretazione delle leggi regionali, consulenza legale per le strutture dell'Ente, organizzazione ed esercizio dell'attività di difesa legale, anche in collaborazione con professionisti esterni" sono assegnate in via esclusiva all'Ufficio Legale della Regione Emilia-Romagna costituente il Servizio "Attività consultiva giuridica e coordinamento dell'Avvocatura regionale", del quale all'attualità" come è stato confermato dai Legali ascoltati dal Consiglio nella adunanza del 26 maggio 2008 - non fanno parte gli avvocati \*, \*, \*, \*, \*, \* e \*;

- che il Consiglio, nell'ambito dei propri poteri così come attribuiti dalla legge professionale forense, non può spingersi a sindacare le scelte organizzative interne dell'Ente "legittime o illegittime che siano" in merito all'impiego di determinati addetti, anziché di altri, nel proprio ufficio legale interno;

- che ogni altra valutazione sulla contestata legittimità, anche dal punto di vista formale, delle scelte organizzative interne dell'Ente non può essere affidata al Consiglio, ma deve necessariamente trovare la propria sede di eventuale attenzione innanzi alle autorità competenti al riguardo;

- che, per quanto di competenza del Consiglio, questi non può che limitarsi a prendere atto della comunicazione, proveniente da soggetto certamente legittimato a renderla nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Servizio costituente l'ufficio legale dell'Ente, della intervenuta cessazione dell'utilizzo dei soggetti indicati nel suddetto Servizio, con ogni conseguente statuizione in ordine alla incompatibilità del mantenimento della iscrizione degli stessi nell'Elenco speciale degli addetti agli Uffici Legali di Enti Pubblici;

P.Q.M.

- a) delibera la cancellazione dell'avv. \* dall'Albo degli Avvocati – Elenco speciale degli addetti agli Uffici Legali di Enti Pubblici, per dichiarata sopravvenuta incompatibilità;
- b) delibera la cancellazione degli avvocati \*, \*, \*, \*, \*, \* e \* dall'Albo degli Avvocati – Elenco speciale degli addetti agli Uffici Legali di Enti Pubblici, ritenuta la intervenuta sussistenza della condizione di incompatibilità di cui all art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933;
- c) delibera non avere luogo a provvedere sulla domanda di cancellazione dell'avv. \*.

(adunanza del 26 maggio 2008)

## 10) DEONTOLOGIA

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi sulla e-mail pervenuta in data 21 aprile 2008 dalla dott. Maria Gabriella Caprara, Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Medicina – Area Nord-Ovest, con la quale pone i seguenti **quesiti**:

- 1) se sia *“possibile che un legale che svolge attività di volontariato presso un’associazione o un ente possa poi diventare legale di fiducia anche ricorrendo al gratuito patrocinio per persone conosciute nell’ambito dell’attività di consulenza volontaria svolta”*;
- 2) se sia *“possibile per il servizio scrivente disporre di un elenco nominativo dei legali che operano sul nostro territorio e che siano disponibili al patrocinio a spese dello Stato”*.

Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di dare risposta affermativa al primo quesito, con la precisazione che tale attività appare consentita a condizione che non sconfini in un plateale accaparramento di clientela; quanto al secondo quesito, manda all’Ufficio Patrocinio a Spese dello Stato di inoltrare al servizio richiedente copia dell’Elenco degli avvocati autorizzati al patrocinio a spese dello Stato.

(adunanza del 12 maggio 2008)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che è pervenuta in data 16 maggio 2005 richiesta di parere da parte dell’avv. \* sulla possibile **ammissibilità della produzione in un procedimento penale di corrispondenza qualificata come “riservata personale”**.

Il Consiglio, all’esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere Segretario di dare riscontro all’avv. \* comunicando alla stessa che il Consiglio non può esprimere pareri preventivi su questioni deontologiche sulle quali potrebbe eventualmente essere chiamato a pronunciarsi come organo disciplinare.

(adunanza del 26 maggio 2008)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che in data 26 maggio 2008 è pervenuta da parte dell’avv. \* del Foro di Ravenna richiesta di parere di natura deontologica in merito alla interpretazione dell’**art. 17 bis del codice deontologico forense**, in particolare in merito alla possibilità di rendere informazioni al pubblico sulla presenza di un suo recapito professionale nel paese di \*, in provincia di Ravenna, tramite *brochure* da distribuire presso alcuni esercizi commerciali del luogo, oltre che sulla possibilità di effettuare consulenza gratuita presso tale recapito.

Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di rispondere alla richiesta di parere comunicando che la distribuzione di una *brochure* informativa in una molteplicità indiscriminata di esercizi da parte di un legale non appare, a parere di questo Consiglio, conforme agli obblighi deontologici della dignità e del decoro, a prescindere dal contenuto e dalla forma della eventuale *brochure*; che, del pari, a questo Consiglio appare non conforme agli obblighi deontologici l’offerta di una prima consulenza gratuita, ai sensi dell’art. 19 del codice deontologico.

(adunanza del 9 giugno 2008)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla richiesta di parere presentata in data 1° luglio 2008 dall’avv. \*, con il quale chiede al Consiglio **chiarimenti in ordine alla possibilità, per il difensore di persona detenuta, di ricevere dal proprio assistito, nel corso di un colloquio in carcere, uno scritto dallo stesso predisposto, avente ad oggetto una riepilogazione dei fatti**

**oggetto di processo;** ed inoltre, richiede chiarimenti sull'eventuale obbligo, per il difensore, di far visionare lo scritto che l'assistito abbia predisposto al militare di piantonamento in carcere, il quale non ha le competenze per valutare la attinenza rispetto al processo in corso degli appunti eventualmente predisposti.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere avv. Antonio Spinzo di approfondire la tematica e di riferire in prossima adunanza.

*(adunanza del 7 luglio 2008)*

---

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che in data 18 luglio 2008 è pervenuta lettera dal sig. Italo Rondinella, fotografo dell'A.I.R.F. (Associazione Italiana Reporters Fotografi), con la quale richiede al Consiglio l'**autorizzazione ad eseguire all'interno della Biblioteca dell'Ordine alcune fotografie ritraenti l'avv. \*, per la realizzazione di un calendario** avente lo scopo di pubblicizzare e finanziare l'attività della Associazione ONLUS "Fiori di Strada", che si occupa di contrastare la tratta di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione e presso la quale l'avv. \* svolge attività di volontariato, precisando che nel calendario saranno rappresentate le volontarie dell'Associazione durante lo svolgimento delle rispettive professioni (medico, studentessa, casalinga, infermiera, ecc.) e che nella didascalia di ogni ritratto saranno indicati nome, cognome, età e professione svolta.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di non concedere la richiesta autorizzazione ritenendo che la Biblioteca dell'Ordine non possa essere utilizzata per finalità personali degli iscritti, al di fuori della attività istituzionale del Consiglio, ed anche in considerazione della inopportunità per un avvocato dell'utilizzo della propria immagine a fine pubblicitari, ancorchè per scopi benefici.

*(adunanza del 21 luglio 2008)*

---

### **11) OPINAMENTO NOTE**

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla e-mail pervenuta il 10 luglio 2008 dal Responsabile U.I. Violazioni Amministrative della Polizia Municipale di Bologna, Carlo Ricci Garotti, con la quale, in vista di un'iniziativa che il Comune di Bologna – Settore Polizia Municipale si accinge ad intraprendere per la ricerca di professionisti interessati a fornire patrocinio all'amministrazione in giudizi avanti al Giudice di Pace ed al Tribunale, richiede **indicazioni sulle tariffe professionali vigenti** in relazione alla tipologia degli incarichi che verranno affidati.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Consigliere avv. Gino Martinuzzi di dare riscontro al Responsabile della Polizia Municipale, inviando copia delle tariffe riferite alla tipologia dei procedimenti oggetto della richiesta, con la indicazione della possibilità di concordare la misura del compenso con il legale.

*(adunanza del 21 luglio 2008)*

---

### **13) CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

Riferisce il Consigliere Tesoriere avv. Sandro Giacomelli sull'**incontro svoltosi a Roma l'8 maggio 2008** presso il Consiglio Nazionale Forense, con la partecipazione di tutti gli avvocati designati componenti dei Consigli Giudiziari.

Lo scopo della riunione era quello di concordare linee di condotte comuni a tutti gli avvocati componenti dei Consigli Giudiziari; è stato illustrato il regolamento già preparato dalla Unione Triveneta dei Consigli Forensi, sul quale si è aperto il dibattito. Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense prof. avv. Guido Alpa ha auspicato che possa pervenirsi ad un regolamento comune. Riferisce inoltre che, nel Consiglio Giudiziario del Distretto della Corte d'Appello di Bologna, lo stesso Consigliere avv. Sandro Giacomelli è stato designato componente della Sezione speciale per i Giudici di Pace; la collega avv. Franca Sala, del Foro di Modena, è stata designata componente della Commissione "Pari opportunità"; il collega avv. Gianni Frisoni, del Foro di Rimini, è stato incaricato della predisposizione del nuovo regolamento di funzionamento del Consiglio Giudiziario.

Il Consiglio prende atto, confermando i migliori auguri di buon lavoro al Consigliere avv. Sandro Giacomelli per il gravoso impegno.

*(adunanza del 12 maggio 2008)*

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 15 maggio 2008 dal Consiglio Nazionale Forense, con la quale si comunica che nel corso dell'incontro con gli **avvocati componenti dei Consigli Giudiziari** tenutosi l'8 maggio 2008 è stato istituito un gruppo di lavoro per lo studio del regolamento per il funzionamento dei medesimi Consigli, i cui lavori sono convocati per una prima riunione che si terrà il 21 maggio 2008 alle ore 15 presso la sede amministrativa del C.N.F. in Roma, via del Governo Vecchio, e si comunica inoltre che è stato fissato al 30 maggio 2008 alle ore 14, nella stessa sede, l'incontro con gli avvocati e professori universitari designati quali componenti dei Consigli Giudiziari, per discutere del regolamento per il funzionamento dei Consigli Giudiziari, e si chiede ai Consigli dell'Ordine di inoltrare la eventuale documentazione in loro possesso, che possa essere di utilità per l'attività del gruppo di lavoro.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere avv. Sandro Giacomelli, componente del Consiglio Giudiziario Distrettuale, per quanto di competenza.

*(adunanza del 19 maggio 2008)*

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense in data 3 giugno 2008, a firma del Consigliere Tesoriere avv. Lucio Del Paggio, con la quale comunica che la Commissione Europea ha approvato il **progetto "Penalnet"**, presentato dal Consiglio Nazionale Forense in collaborazione con il Consiglio Generale degli Avvocati di Spagna e con il Consiglio Nazionale degli Avvocati di Francia, teso alla costituzione di un Elenco europeo degli avvocati penalisti, per il quale richiede la indicazione di dodici avvocati penalisti per ciascun distretto di Corte d'Appello, iscritti nell'Albo da almeno cinque anni e che svolgano prevalentemente attività nel settore penale e conoscano almeno una lingua straniera, preferibilmente l'inglese.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente di affrontare l'argomento in sede U.R.C.O.F.E.R. e di riferire in prossima adunanza.

*(adunanza del 9 giugno 2008)*

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera in data 27 giugno 2008 con la quale il Presidente del C.N.F., avv. prof. Guido Alpa, ha trasmesso estratto dal verbale della seduta del Consiglio Nazionale Forense del 12 giugno scorso, nella quale il C.N.F. ha apportato alcune **modifiche al codice deontologico forense**, a seguito dei rilievi formulati dalla Autorità per la Concorrenza ed il Mercato nel corso della audizione del 18 aprile 2008, svolta nell'ambito della indagine conoscitiva sugli Ordini professionali avviata nel gennaio 2007.

All'esito del riferimento, il Consiglio delibera di dare diffusione presso gli iscritti delle intervenute modifiche al codice deontologico forense, mediante circolare e-mail e pubblicazione sul prossimo numero di "Bologna Forense".

*(adunanza del 30 giugno 2008)*

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla e-mail pervenuta il 10 luglio 2008 dal Vice-Presidente della Scuola Superiore dell'Avvocatura, avv. Alarico Mariani Marini, con la quale informa che il Consiglio Direttivo della Scuola Superiore in data 29 maggio 2008 ha deliberato l'**istituzione di un Coordinamento Centrale delle Scuole Forensi**, quale organismo di raccordo tra le attività formative che si svolgono sul territorio e la scuola, che sarà formato da un rappresentante per ogni Scuola forense organizzata dagli Ordini o dalle Fondazioni istituite dai Consigli e che si riunirà periodicamente in Roma presso la Scuola Superiore, con le modalità di funzionamento che saranno decise nella seduta di insediamento fissata per il 20 settembre 2008 a Roma presso il C.N.F., e richiede che il Consiglio provveda

a comunicare alla Segreteria della Scuola Superiore il nominativo di un rappresentante di ciascuna Scuola forense, con l'indicazione dei recapiti e ruoli ricoperti, affinché il rappresentante designato sia presente all'incontro di insediamento.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di incaricare il Consigliere avv. Sandro Callegaro, Direttore della Fondazione Forense Bolognese, con facoltà di delegare a sua volta alla partecipazione altri colleghi della Scuola di tecnica forense della Fondazione Forense Bolognese.

(adunanza del 21 luglio 2008)

---

#### **14) CASSA DI REVIDENZA ASSISTENZA FORENSE**

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Cerri sul **corso di formazione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense**, di cui alle precedenti delibere del 26 e 31 marzo 2008, confermando di essere disponibile a partecipare al corso che si terrà nelle giornate dal 3 al 6 giugno prossimi, a Roma.

Il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli riferisce che, all'esito della delibera assunta alla adunanza del 31 marzo 2008, ha interpellato il personale dipendente e collaboratore del Consiglio, ottenendo la disponibilità della collaboratrice dott. Mariafrancesca Pizzi a partecipare al corso.

All'esito del riferimento, il Consiglio delibera di delegare il Consigliere avv. Giovanni Cerri a partecipare al corso presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, nelle giornate dal 3 al 6 giugno prossimo, e di incaricare la collaboratrice del Consiglio dott. Mariafrancesca Pizzi a partecipare anch'essa al corso, limitatamente alle giornate del 3 e 4 giugno 2008.

(adunanza del 5 maggio 2008)

---

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Cerri di avere partecipato dal 3 al 6 giugno 2008 al **corso organizzato dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, di formazione ed aggiornamento nella materia previdenziale forense**.

Riferisce in particolare che l'impegno è stato severo ma assai stimolante: la frequentazione del corso ha consentito ai partecipanti, per la quasi totalità Consiglieri dei diversi Ordini territoriali, di approfondire le tematiche della assistenza e della previdenza anche con riferimento alla annunciata riforma, già parzialmente in vigore; deposita copia dell'attestato di partecipazione ed allega la nota in data 5 giugno 2008 della Cassa Forense, contenente il numero della linea telefonica riservata ai Consigli degli Ordini, con il codice identificativo per consentire contatti diretti fra il Consiglio e la Cassa; riserva un riferimento più dettagliato, anche con riferimento alla programmata apertura dello sportello informativo per gli iscritti, al momento in cui la collaboratrice del Consiglio dott. Mariafrancesca Pizzi sarà a sua volta rientrata dalla frequentazione del corso; deposita infine i giustificativi di spesa per il rimborso delle spese di missione sostenute.

All'esito del riferimento, il Consiglio ringrazia il Consigliere avv. Giovanni Cerri per l'impegno ed il tempo che ha dedicato alla frequentazione del corso su più giornate a Roma e per questo primo riferimento, e manda al Tesoriere per quanto di competenza.

(adunanza del 9 giugno 2008)

---

#### **15) ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA**

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla e-mail pervenuta in data odierna dall'O.U.A. con la quale la Presidente avv. Michelina Grillo trasmette la delibera assunta in data 27 giugno 2008 in tema di riconoscimento in favore dell'avvocatura di ulteriori specifiche competenze in materia di autenticazione delle sottoscrizioni.

All'esito del riferimento e della discussione, vista ed esaminata la delibera in data 27 giugno 2008 con la quale la Giunta dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana,

ha preso atto

- dei "recenti richiami della Comunità Europea allo Stato Italiano, finalizzati alla approvazione di misure dirette alla semplificazione nel trasferimento degli immobili";
- delle "sollecitazioni in tal senso pervenute dall'Autorità Garante della Concorrenza";
- delle "disposizioni normative, in corso di approvazione, che attuano una opportuna semplificazione nelle procedure di cessione di quote di società di capitali";

- della "necessità che misure di semplificazione vengano adottate anche con riferimento ad ulteriori attività, quale ad esempio l'autentica di firma sugli atti di surroga ipotecari e sulle scritture private in genere, così da consentire ai cittadini di non subire ulteriori aggravii di costi";

ha manifestato

la volontà della avvocatura italiana di contribuire fattivamente, per quanto possibile, al miglioramento del sistema, nell'ottica, che ha sempre animato ogni richiesta, di rendere un servizio puntuale e qualificato ai cittadini ed alle imprese, ed

ha invitato

le forze politiche tutte, di maggioranza e di opposizione, in un auspicato clima di condivisione costruttiva, a farsi portatrici degli emendamenti e dei provvedimenti che vengono allegati alla delibera;

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

riunito in adunanza il giorno 30 giugno 2008,

dichiara

di condividere in toto le valutazioni svolte dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, sulle specifiche materie oggetto della delibera del 27 giugno 2008; e

manifesta

l'auspicio che le richieste avanzate dalla avvocatura italiana vengano totalmente accolte e tradotte in relative disposizioni di legge.

(adunanza del 30 giugno 2008)

---

**16) UNIONE  
REGIONALE  
DEI CONSIGLI  
DELL'ORDINE  
FORENSE  
DELL'EMILIA  
ROMAGNA**

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sui contenuti della **riunione del 23 maggio 2008**, comunicando in particolare che l'U.R.C.O.F.E.R. ha sollevato protesta in merito al fatto che la prossima riunione organizzativa del XXVIX Congresso Nazionale Forense si terrà a Palermo, ed ha deliberato di richiedere che la prossima riunione venga organizzata in Emilia-Romagna, sede designata per il Congresso Nazionale.

Il Consiglio prende atto.

(adunanza del 26 maggio 2008)

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla **riunione dell'U.R.C.O.F.E.R. del 27 giugno 2008**, alla quale ha partecipato anche il Consigliere avv. Sandro Callegaro nella sua veste di Segretario Generale del XXIX Congresso Nazionale Forense, il quale ha molto efficacemente illustrato con *slides* lo stato di organizzazione del Congresso, in modo da ottenere il coinvolgimento degli altri Ordini distrettuali nelle scelte organizzative e di programma.

I lavori sono stati aggiornati alla prossima riunione dell'U.R.C.O.F.E.R., che si terrà l'11 luglio prossimo, della quale il Presidente si riserva di riferire al Consiglio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, esprime rinnovato ringraziamento al Consigliere avv. Sandro Callegaro per il gravoso impegno organizzativo assunto.

(adunanza del 30 giugno 2008)

---

**18) ASSOCIAZIONI  
FORENSI**

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera in data 30 aprile 2008 pervenuta dall'**A.S.T.A.F. (Associazione Nazionale Stampa Forense)**, con la quale si richiede al Consiglio il versamento, entro il 30 maggio 2008, della quota associativa per l'anno 2008, pari ad € 400,00.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere Tesoriere di provvedere al pagamento.

(adunanza del 5 maggio 2008)

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla richiesta pervenuta in data odierna dall'avv. Thomas Mutter, Tesoriere della **Federation des Barreaux d'Europe (F.B.E.)**, di pagamento della quota annuale ammontante ad € 2.012,00.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di versare alla Federation des Barreaux d'Europe (F.B.E.) l'importo richiesto quale contributo per l'anno 2008 e manda al Tesoriere per i relativi adempimenti.

*(adunanza del 12 maggio 2008)*

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta il 14 luglio 2008 dalla **Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi**, a firma del Presidente avv. Andrea Amatucci, con la quale vengono trasmessi gli **atti del convegno internazionale organizzato dalla stessa in materia di riforma del processo tributario** e viene chiesto sostegno per il raggiungimento di tale obiettivo.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, prende atto e manda al Presidente avv. Lucio Strazziari di ringraziare per l'invio del materiale, auspicando la realizzazione della invocata riforma.

*(adunanza del 14 luglio 2008)*

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta il 18 luglio 2008 dall'**O.G.I.M.-Osservatorio Giuridico Internazionale sulla Migrazione**, a firma del Presidente avv. Domenico Insanguine e del Tesoriere avv. Tommaso Divincenzo, con la quale si informa del progetto denominato "AMIGA" relativo al programma "Migrazione e asilo" finanziato dal Fondo Sociale Europeo, e si richiede il pagamento della quota contributiva per l'anno 2008, pari ad € 2.000,00.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di riservarsi di valutare l'opportunità di continuare a versare il contributo all'OGIM e manda al Consigliere incaricato avv. Antonio Spinzio di prendere contatto con l'O.G.I.M. richiedendo documentazione relativa all'attività svolta dall'Osservatorio.

*(adunanza del 21 luglio 2008)*

---

## **19) MAGISTRATURA ONORARIA**

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla situazione di grave disagio che si è venuta a creare nella mattina del 25 giugno scorso, con **ingorghi d'udienza nella terza sezione civile del Tribunale a causa dell'improvvisa concentrazione su un unico giudice onorario dei ruoli d'udienza di due magistrati togati**, situazione della quale è stata data notizia anche sulla stampa locale e che è stata oggetto di vibrante e giustificate lamenti da parte di tanti colleghi, rimasti - insieme alle parti ed ai testimoni - vittime della grave situazione di disservizio venutasi a creare senza alcun preavviso e senza adeguata organizzazione.

Il Consigliere avv. Sandro Callegaro propone che venga immediatamente indirizzata una formale protesta al nuovo Presidente del Tribunale dott. Francesco Scutellari, anche con richiesta di conoscere i criteri adottati dal Tribunale per l'utilizzo dei Giudici onorari.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, in considerazione del recentissimo insediamento del nuovo Presidente del Tribunale, con il quale è già programmato un primo incontro di presentazione e benvenuto, delibera di raccogliere le segnalazioni di tutti i Consiglieri sulle varie e molteplici disfunzioni organizzative del Tribunale, da illustrare al nuovo Presidente del Tribunale dott. Francesco Scutellari all'esito del già programmato incontro dello stesso con il Consiglio.

*(adunanza del 30 giugno 2008)*

---

## **20) POLISWEB E PROCESSO TELEMATICO**

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta pervenuta via e-mail in data 29 aprile 2008 dagli avvocati Daniela Abram, Alessandra Angelucci, Monica Aquili, Carla Baiesi, Oriana Raffaella Battesini, Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Marco Calandrino, Annamaria Ciampa, Clara Cirillo, Marina Corona, Donatella di Gruccio, Silvia Fabbri, Alessandra Gamberini, Maria Elena Guarini, Angela Landi, Luca Lippi Bruni, Rosa Lucente, Mara

Martelli, Valeria Mazzotta, Juri Monducci, Francesca Palumbi, Silvia Scota, Anna Lisa Silvagni, Elena Tavoni e Donatella Venturoli, quali avvocati che hanno ricoperto e ancora ricoprono le funzioni di amministratore di sostegno, di tutore e di curatore, di **inserire nel sistema Polisweb anche i procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti i beneficiari e i tutelati** ovvero comunque ogni procedimento inerente istanze e richieste formulate in occasione dell'espletamento di tali loro incarichi, e ciò con l'indubbio vantaggio non solo di chi si trovi ad adempiere tali delicate funzioni ma anche dello stesso personale di Cancelleria e soprattutto dei destinatari finali degli incarichi.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare ai Consiglieri avvocati Sandro Callegaro e Antonio Spino, quali incaricati del Consiglio per il "Processo telematico" di prendere contatto con la dirigenza degli Uffici Giudiziari e con i gestori del servizio "Polis" per valutare la possibilità di estensione del servizio nel senso richiesto dai colleghi.

*(adunanza del 19 maggio 2008)*

---

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla lettera pervenuta in data 22 maggio 2008 dal Ministero della Giustizia - Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, con la quale si chiede di provvedere tempestivamente all'**invio al Ministero dell'elenco di tutti gli indirizzi elettronici attivati dai punti di accesso Polisweb, aggiornato sulla base della copia elettronica dell'Albo sottoscritta con firma digitale**, per l'iscrizione degli avvocati nel Registro Generale degli indirizzi elettronici, finalizzata alla consultazione internet (Polisweb) ed al processo civile telematico, e si comunica che al fine di realizzare tale invio sono state pubblicate le necessarie specifiche tecniche disponibili sul sito del processo telematico (all'indirizzo [www.processo.telematico.giustizia.it](http://www.processo.telematico.giustizia.it)), e che in assenza di tale documento la Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati si vedrà costretta a disabilitare gli utenti del sistema Polisweb.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manda al Consigliere avv. Sandro Callegaro, quale incaricato dal Consiglio per il processo telematico, di approfondire e, all'esito, di riferire al Consiglio in prossima adunanza.

*(adunanza del 26 maggio 2008)*

---

## **21) FORMAZIONE CONTINUA**

Riferisce il Consigliere avv. Antonio Spino, quale referente della Commissione "Formazione continua", sulle proposte di integrazione alla "circolare interpretativa e attuativa" del Consiglio, così come identificate dalla Commissione a seguito di prolungati e approfonditi lavori.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, approva le proposte **integrazioni alla propria "circolare interpretativa e attuativa" del Regolamento del C.N.F. sulla formazione professionale continua** e ne delibera la rinnovata approvazione nel testo integrale allegato al presente verbale.

*(adunanza del 21 luglio 2008)*

---

## **23) SPORT**

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Cerri sulla richiesta di rimborso, da parte dell'avv. Saverio Luppino, delle sole spese per la iscrizione alla gara e per la partecipazione alla cena di gala, per complessivi € 235,00, sostenute in occasione del **42° Campionato di sci per Avvocati e Magistrati**, svoltosi a Cavalese dal 29 gennaio al 1° febbraio scorsi.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di concedere il rimborso richiesto.

Manda al Consigliere Tesoriere per quanto di competenza.

*(adunanza del 5 maggio 2008)*

## 24) VARIE

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla richiesta, pervenuta via fax in data 13 maggio 2008 da Aldo Balzanelli, Capo Redattore di Repubblica Bologna, di poter avere *"l'elenco degli iscritti presso il Vostro Albo professionale per nostra documentazione"*.

Interviene il Consigliere avv. Annalisa Atti, che propone che il Consiglio prenda una posizione di protesta nei confronti del quotidiano "Repubblica", che il 15 maggio 2008 ha pubblicato, sotto il titolo *"Paperoni e Paperini"*, il reddito di alcuni Consiglieri dell'Ordine, relativo all'anno 2005.

Interviene il Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico, che propone di trasmettere l'articolo pubblicato da "Repubblica" alla Autorità Garante della Privacy. Interviene il Consigliere avv. Antonio Spinzo, il quale aderisce alla proposta del Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico, rilevando che tale iniziativa, più che finalizzata allo scopo di tutelare i pochi avvocati interessati dalla avvenuta pubblicazione, costituirebbe anticipato segnale della contrarietà del Consiglio ad eventuali ulteriori pubblicazioni sulla stampa dei redditi degli avvocati.

All'esito della discussione, il Consiglio delibera di dare riscontro inviando al richiedente la copia aggiornata dell'Albo, in versione cartacea, ma non anche in formato elettronico, e ciò a tutela del diritto alla riservatezza di tutti gli avvocati iscritti all'Albo, segnalando la contrarietà del Consiglio e del Foro alla pubblicazione sulla stampa del reddito di tutti gli avvocati; delibera inoltre di **inviare alla Autorità Garante della Privacy copia dell'articolo pubblicato da "Repubblica"**.

*(adunanza del 19 maggio 2008)*

---

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'ordine di **fornitura dei nuovi scaffali per la biblioteca del Consiglio**, comunicando che la ditta fornitrice ha precisato che per avere gli scaffali dello stesso colore delle librerie perimetrali sarebbe applicato un sovrapprezzo di € 3.766,80 oltre I.V.A. rispetto all'importo di spesa già deliberato dal Consiglio nella adunanza del 7 aprile 2008.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di inoltrare ordine di acquisto delle librerie "impiallacciate con essenza di faggio, bordi in massello di faggio e ripiani in lamiera verniciati con polveri epossidiche termoindurenti verdi", senza sovrapprezzo rispetto all'importo di spesa già approvato dal Consiglio, ed in considerazione del fatto che tale colore si abbina con le postazioni di lavoro esistenti, nonché con il tavolo e le seggiole della biblioteca.

*(adunanza del 19 maggio 2008)*

---

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera in data 14 maggio 2008 pervenuta dall'avv. Gilberto Gualandi, con la quale ha inviato **copia di un articolo pubblicato sul "Corriere della Sera" nell'anno 1986 dal dott. Piero Pajardi** (all'epoca Presidente della Corte d'Appello di Milano e noto studioso del diritto fallimentare), dove vengono svolte considerazioni tuttora apprezzabili sulla "solitudine dell'Avvocato", da consegnare a ciascun Consigliere come memoria storica della professione forense.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manda al Presidente avv. Lucio Strazziari di esprimere all'avv. Gilberto Gualandi l'amichevole ringraziamento del Consiglio e di tutti i Consiglieri, per la gradita ed interessante testimonianza.

*(adunanza del 26 maggio 2008)*

---

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che la Fondazione della Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, nella persona del suo Presidente avv. Vincenzo Di Maggio, ha inviato alcune **copie del libro "La deontologia dell'Avvocato penalista", scritto dall'avv. Stefano Vinci** e pubblicato dalla stessa Fondazione, **riguardante l'avv. Genuzio Bentini, figura storica della avvocatura bolognese**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere Segretario di esprimere all'avv. Vincenzo Di Maggio ed alla Fondazione della Scuola Forense di Taranto il ringraziamento del Consiglio per il cortese invio della interessante ed importante opera pubblicata.

*(adunanza del 26 maggio 2008)*

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di avere preso contatto, dando seguito a quanto deliberato dal Consiglio nella adunanza del 7 aprile 2008, con il Direttore commerciale della O.S. Card s.r.l. in merito alla offerta di una **convenzione per tutti gli iscritti all'Ordine al fine di potere accedere a Palazzo Grassi**, storica dimora sita in via Marsala, per usufruire del suo servizio di bar e ristorante ed inoltre per potere prenotare ed usufruire delle sale per cerimonie, eventi, meeting, e di avere ottenuto la disponibilità ad offrire tale possibilità a tutti gli avvocati iscritti all'Ordine di Bologna al prezzo convenzionato di € 100,00 all'anno, anzichè di € 120,00.


Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di dare diffusione nel Foro della convenzione stipulata, sia mediante comunicazione e-mail sia con pubblicazione sul notiziario "Bologna Forense".

*(adunanza del 4 giugno 2008)*

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta l'8 luglio 2008 dal Comune di San Giorgio di Piano, a firma dell'Assessore alla Cultura dott. Fabio Govoni, con la quale viene richiesto il patrocinio morale e la partecipazione del Presidente alla **cerimonia in ricordo di Omero Schiassi, avvocato antifascista dell'Ordine di Bologna**, riparato in Australia a causa delle persecuzioni subite.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di concedere il patrocinio all'iniziativa e manda al Presidente di dare riscontro in merito alla sua eventuale partecipazione.

*(adunanza del 14 luglio 2008)*



## PRESENZE DEI CONSIGLIERI ALLE ADUNANZE ED ALLE UDIENZE DISCIPLINARI

(periodo dal 4 febbraio al 30 dicembre 2008)

ADUNANZE E UDIENZE	4 feb.	11 feb.	18 feb.	25 feb.	3 mar.	10 mar.	17 mar.	26 mar.	31 mar.	2 apr.	7 apr.	9 apr.	14 apr.
Annalisa Atti	•	•	•	•	NO	•	NO	NO	•	•	•	NO	NO
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	•	•	•	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	•
Sandro Callegaro	•	•	•	•	•	•	•	NO	•	NO	•	•	•
Federico Canova	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	NO	•
Giovanni Cerri	•	•	•	NO	•	•	•	•	•	NO	•	•	•
Guido Clausi-Schettini	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	•	NO	•
Vincenzo Florio	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	NO	•	•	•
Giovambattista Fragomeni	•	•	•	•	•	•	•	NO	•	NO	•	NO	•
Sandro Giacomelli	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	•
Gino Martinuzzi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	NO
Fausto Sergio Pacifico	•	•	•	NO	•	•	•	•	•	NO	•	•	•
Chiara Rigosi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	NO	•
Antonio Spinzo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	NO	•
Lucio Strazziari	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiziana Zambelli	•	•	•	•	•	•	•	NO	NO	•	•	NO	NO

\* = udienza disciplinare

ADUNANZE E UDIENZE	16 apr.	21 apr.	28 apr.	5 mag.	7 * mag.	12 mag.	14 mag.	19 mag.	21 * mag.	26 mag.	28 * mag.	4 giu.	9 giu.
Annalisa Atti	NO	•	NO	•	NO	•	•	•	NO	•	•	•	NO
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	NO	•	•	•	NO	•	NO	•	NO	•	•	•	•
Sandro Callegaro	NO	•	•	•	NO	NO	•	•	NO	NO	NO	NO	NO
Federico Canova	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	NO	•	•
Giovanni Cerri	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	•	NO	•
Guido Clausi-Schettini	•	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	NO	•	•
Vincenzo Florio	NO	•	NO	NO	NO	NO	NO	•	NO	NO	•	NO	NO
Giovambattista Fragomeni	•	•	•	•	•	•	NO	NO	•	•	NO	•	NO
Sandro Giacomelli	NO	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	NO	NO	NO
Gino Martinuzzi	NO	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	•	•	•
Fausto Sergio Pacifico	NO	NO	•	•	NO	•	•	•	NO	NO	•	•	•
Chiara Rigosi	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	•
Antonio Spinzo	•	•	•	•	•	NO	NO	•	•	•	•	•	•
Lucio Strazziari	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiziana Zambelli	•	•	NO	•	•	•	NO	NO	•	•	NO	•	•

\* = udienza disciplinare

ADUNANZE E UDIENZE	16 giu.	18 * giu.	25 giu.	30 giu.	2 lug.	7 lug.	9 * lug.	14 lug.	16 * lug.	21 lug.	23 * lug.	28 lug.	1 set.
Annalisa Atti	•	NO	•	•	NO	NO	•	•	NO	•	NO	•	•
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	•	NO	NO	•	NO	•	•	•	•	•	NO	NO	NO
Sandro Callegaro	NO	NO	NO	•	NO	•	NO	•	NO	•	•	•	•
Federico Canova	•	•	NO	NO	•	•	NO	•	•	•	NO	•	•
Giovanni Cerri	•	NO	NO	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	•
Guido Clausi-Schettini	•	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	•	•	NO
Vincenzo Florio	•	NO	•	NO	NO	•	•	•	NO	NO	•	•	NO
Giovambattista Fragomeni	NO	NO	NO	•	•	NO	NO	•	NO	•	NO	NO	•
Sandro Giacomelli	•	•	•	NO	•	•	•	•	NO	NO	•	•	•
Gino Martinuzzi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	NO
Fausto Sergio Pacifico	•	NO	NO	•	NO	•	•	•	NO	•	•	NO	NO
Chiara Rigosi	NO	•	•	•	•	•	NO	•	•	NO	•	NO	NO
Antonio Spinzo	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	NO	NO	•
Lucio Strazziari	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiziana Zambelli	•	•	NO	•	•	•	NO	•	•	•	NO	•	NO

\* = udienza disciplinare

ADUNANZE E UDIENZE	8 set.	10 set.	15 set.	17 *	22 set.	24 *	29 set.	6 ott.	13 ott.	20 ott.	27 ott.	3 nov.	10 nov.
Annalisa Atti	•	•	•	NO	•	NO	•	•	•	•	•	•	•
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	NO	NO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sandro Callegaro	•	NO	•	NO	•	NO	NO	NO	•	NO	•	NO	NO
Federico Canova	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Giovanni Cerri	•	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Guido Clausi-Schettini	•	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vincenzo Florio	NO	NO	•	•	NO	NO	•	NO	NO	•	NO	•	•
Giovambattista Fragomeni	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	•
Sandro Giacomelli	•	NO	NO	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	•
Gino Martinuzzi	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	NO
Fausto Sergio Pacifico	•	NO	•	•	•	NO	•	NO	•	•	NO	•	•
Chiara Rigosi	•	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antonio Spinzo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	NO	•	•
Lucio Strazziari	•	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiziana Zambelli	•	NO	NO	NO	•	NO	•	•	•	•	•	•	•

\* = *udienza disciplinare*

ADUNANZE E UDIENZE	17 nov.	24 nov.	26 *	1 dic.	3 *	10 *	15 dic.	17 dic.	22 dic.	30 dic.	TOTALE PRESENZE
Annalisa Atti	•	•	•	•	NO	•	•	NO	•	NO	42 su 62 (68%)
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	•	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	48 su 62 (77%)
Sandro Callegaro	•	•	NO	•	NO	NO	•	NO	•	•	34 su 62 (55%)
Federico Canova	•	•	•	•	•	NO	•	•	•	NO	54 su 62 (87%)
Giovanni Cerri	•	•	NO	•	•	NO	•	•	•	•	51 su 62 (82%)
Guido Clausi-Schettini	•	•	NO	•	•	NO	•	•	•	•	52 su 62 (84%)
Vincenzo Florio	NO	NO	•	•	NO	NO	NO	NO	•	NO	30 su 62 (48%)
Giovambattista Fragomeni	•	•	NO	•	NO	NO	•	•	•	•	43 su 62 (69%)
Sandro Giacomelli	•	•	NO	NO	NO	•	•	NO	•	•	44 su 62 (71%)
Gino Martinuzzi	•	•	•	•	•	•	•	NO	•	•	54 su 62 (87%)
Fausto Sergio Pacifico	•	•	•	NO	NO	•	•	NO	•	•	42 su 62 (68%)
Chiara Rigosi	•	•	NO	•	•	•	•	•	•	NO	51 su 62 (82%)
Antonio Spinzo	•	•	NO	•	•	NO	•	•	•	NO	52 su 62 (84%)
Lucio Strazziari	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	61 su 62 (98%)
Tiziana Zambelli	•	•	•	•	NO	•	•	•	•	NO	44 su 62 (71%)

\* = *udienza disciplinare*

La tabella, elaborata a puri fini statistici, rileva la presenza alle adunanze ed alle udienze disciplinari dei Consiglieri che abbiano presenziato ai lavori per un periodo superiore alla metà della durata di ogni seduta.

(delibera del 17 febbraio 2003)

## PRESENZE DEI CONSIGLIERI AI TURNI DI RICEVIMENTO

(periodo dal 31 gennaio al 20 dicembre 2008)

Consigliere	turni assegnati	presenze effettive
avv. Annalisa Atti	19	12 (63%)
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli (Segretario)	-	-
avv. Federico Canova	39	35 (90%)
avv. Sandro Callegaro	19	7 (37%)
avv. Giovanni Cerri	19	19 (100%)
avv. Guido Clausi-Schettini	36	28 (78%)
avv. Vincenzo Florio	39	1 (3%)
avv. Giovambattista Fragomeni	37	5 (14%)
avv. Sandro Giacomelli (Tesoriere)	-	-
avv. Gino Martinuzzi	40	37 (92%)
avv. Fausto Sergio Pacifico	19	19 (100%)
avv. Chiara Rigosi	20	20 (100%)
avv. Antonio Spinzo	36	34 (94%)
avv. Lucio Strazziari (Presidente)	-	-
avv. Tiziana Zambelli	20	13 (65%)

## AVVOCATI E PRATICANTI ISCRITTI ALL' ORDINE DI BOLOGNA AL 31 DICEMBRE 2008

	Ordinari	Speciale	Professori	Stranieri	Totali	Sospesi
<b>Cassazionisti</b>	747	27	3	0	<b>777</b>	0
<b>Avvocati</b>	3152	64	64	13	<b>3293</b>	3
<b>Totale</b>	<b>3899</b>	<b>91</b>	<b>67</b>	<b>13</b>	<b>4070</b>	

	Praticanti	Sospesi
<b>Praticanti</b>	669	0
<b>Praticanti Abilitati</b>	498	1
<b>Totali</b>	<b>1167</b>	1

	Totali	Sospesi
<b>Avvocati</b>	4070	3
<b>Praticanti</b>	1167	1
<b>Totali</b>	<b>5237</b>	4

## Avvocati e Praticanti iscritti all'Ordine di Bologna al 31 dicembre 2008

	Ordinari		Speciale		Professori		Stranieri		Totali		Sospesi	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
<b>Cassazionisti</b>	551	196	11	16	2	1	0	0	<b>564</b>	<b>213</b>	0	0
<b>Avvocati</b>	1428	1724	24	40	37	27	9	4	<b>1498</b>	<b>1795</b>	1	2
<b>Totale</b>	<b>1979</b>	<b>1920</b>	<b>35</b>	<b>56</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2062</b>	<b>2008</b>	1	2
	3899		91		67		13		4070			

	M	F	Totali
<b>Praticanti</b>	278	391	<b>669</b>
<b>Praticanti Abilitati</b>	206	292	<b>498</b>
<b>Totale</b>	<b>484</b>	<b>683</b>	<b>1167</b>

Sospesi

1

	M	F	Totali	Sospesi
<b>Avvocati</b>	2062	2008	<b>4070</b>	3
<b>Praticanti</b>	484	683	<b>1167</b>	1
<b>Totale</b>	<b>2546</b>	<b>2691</b>	<b>5237</b>	4

	Età minore di 30		Età tra 30 e 50		Età maggiore di 50		Totali		
	M	F	M	F	M	F	M	F	
<b>Cassazionisti</b>	0	0	179	116	386	96	<b>565</b>	<b>212</b>	777
<b>Avvocati</b>	121	194	1162	1481	215	120	<b>1498</b>	<b>1795</b>	3293
<b>Praticanti</b>	210	317	67	71	1	3	<b>278</b>	<b>391</b>	669
<b>Praticanti Abilitati</b>	119	192	86	100	1	0	<b>206</b>	<b>292</b>	498
<b>Totale</b>	<b>121</b>	<b>194</b>	<b>1341</b>	<b>1597</b>	<b>601</b>	<b>216</b>	<b>2547</b>	<b>2690</b>	5237
	315		2938		817		5237		

# Fondazione Forense Bolognese

(Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna)



## IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER L'ANNO 2009

SANDRO CALLEGARO

Quest'anno la proposta formativa della Fondazione Forense Bolognese si articola in 80 eventi gratuiti per complessive 199 ore e viene presentata, e allegata a questo numero di Bologna Forense, in forma di "calendario". Un mezzo discreto per essere più presenti negli studi dei colleghi e una forma più pratica per aiutare i colleghi a raggiungere i traguardi di aggiornamento prefissati dal Consiglio Nazionale Forense.

Gli eventi gratuiti, per soddisfare la richiesta di "formazione continua", sono accompagnati da altri 70 seminari e convegni a pagamento, variamente articolati, per un totale di 387 ore.

Per le singole attività preparate, dunque, si rimanda al "calendario" e al libretto che, appena ci verrà consegnato dal tipografo, verrà distribuito nella sede della Fondazione in occasione dei vari incontri.

L'anno 2009, però, segna per la Fondazione Forense Bolognese una tappa importante: il decimo anniversario dalla sua costituzione, avvenuta il 18 novembre 1999.

Abbiamo già festeggiato il primo lustro con una pubblicazione speciale intitolata "5 anni con Voi, per crescere ancora insieme...", una carrellata degli avvenimenti più significativi accompagnata da una breve riflessione sulle attività svolte, sulle difficoltà incontrate e sul riconoscimento avuto dai colleghi.

Dieci anni che sono volati e nei quali alcuni degli scopi statutari si sono consolidati, mentre per altri si è messo mano con coraggio alle iniziative necessarie per darvi attuazione.

Non è questo lo spazio per un rendiconto. Basti solo evidenziare che l'offerta formativa proposta nel 2008 è stata di oltre 100 eventi ai quali hanno partecipato circa 12.500 colleghi per quelli a partecipazione libera e 1.634 per quelli a pagamento.

L'onda d'urto è stata forte, ma abbiamo cercato di reggere. Quanto meno abbiamo messo impegno personale e mezzi per rendere umanamente accettabile (azzarderei dire gradevole) l'approccio e la partecipazione agli incontri formativi.

Le nostre impiegate Paola e Barbara sono state messe a dura prova, come la nostra struttura di Via del Cane. Per entrambe, personale e struttura, si è dovuto pressoché raddoppiare: altri locali, in via Marsili angolo via del Cane, e altro personale.

Anche l'organizzazione interna è stata in parte consolidata ed accanto al **Comitato Scientifico** (Prof. Avv. Paolo Biavati, Avv. Armando D'Apote, Prof. Avv. Massimo Franzoni, Avv. Gilberto Gualandi), ai **Coordinatori di area per la formazione e l'aggiornamento** (Avv. Gabriele Bordoni, Avv. Carlo Bosi, Prof. Avv. Andrea Carinci, Avv. Sandro Corona, Avv. Stefano Dalla Verità, Prof. Avv. Alberto Pizzoferrato, Prof. Avv. Stefano Poli, Avv. Loredana Rossi), ai **Coordinatori di area per il Corso di tecnica**

## IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER L'ANNO 2009

**forense** (On. Prof. Avv. Anna Maria Bernini, Avv. Franco Oliva, Prof. Avv. Flavio Peccenini, Avv. Loredana Rossi) sono state introdotte due figure, quella del **Coordinatore generale per la formazione e l'aggiornamento**, mirabilmente ed infaticabilmente coperta dall'Avv. Stefano Dalla Verità, e quella del **Coordinatore generale per il Corso di tecnica forense**, per la quale sta muovendo i suoi primi passi, con passione e decisione, la collega Cristiana Senin.

Il programma di quest'anno presenta alcune novità. Anzitutto una serie di eventi, frutto di una convenzione che la Fondazione Forense Bolognese ha stipulato con la Scuola Superiore di Studi Giuridici dell'Università di Bologna diretta dal Prof. Avv. Federico Carpi, che si terranno in Via Belmeloro n. 12. Inoltre, troviamo una gradita collaborazione con l'Assessorato Scuola del Comune di Bologna, con l'Assessorato alla Cultura e alle Pari opportunità della Provincia di Bologna, con l'Associazione Parri e il Centro Studi D. Napoletano Sez. di Bologna.

I nostri relatori e i moderatori degli eventi formativi sono individuati tra liberi professionisti di comprovata esperienza, avvocati, magistrati e docenti universitari, che ringraziamo sentitamente per la disponibilità e la preziosa collaborazione.

Oltre ai colleghi, ringraziamo le associazioni e gli enti che hanno collaborato alla realizzazione del programma formativo del 2009, tra le quali annotiamo, chiedendo scusa per le eventuali e involontarie omissioni, l'Università di Bologna (Facoltà di Giurisprudenza e Facoltà di Economia), il Comune di Bologna (Assessorato alla scuola), la Provincia di Bologna (Assessorato alla cultura e alle pari opportunità), la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, l'Ufficio del Referente per la Formazione Decentrata della Magistratura Ordinaria presso la Corte d'Appello di Bologna, l'Associazione sindacale degli avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna, l'Associazione Avvocati Imolesi, la Camera Penale di Bologna "Franco Bricola", la Camera Civile di Bologna "Alberto Tabanelli", la AGI-AGER (Associazione Giuslavoristi Italiani dell'Emilia Romagna), l'AGI (Associazione Giuriste Italiane), il Centro Studi di Diritto Concorsuale di Bologna, la Società Italiana degli Amministrativisti dell'Emilia Romagna, l'Associazione "Il trust in Italia", l'Associazione "Persona e danno", l'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione), l'Associazione Seneca (Formazione e sviluppo delle risorse umane), l'Istituto Storico Parri Emilia Romagna, il Centro Studi D. Napoletano (Sezione di Bologna), l'UGCI (Unione Giuristi Cattolici Italiani), l'Associazione medico giuridica "Melchiorre Gioia" e la Maggioli Editore.

Buon lavoro a tutti.

# NOVITÀ FISCALI IN ORDINE SPARSO: SPUNTI PER I COLLEGHI

GIOVANNI CERRI

Il Consiglio dell'Ordine, e vieppiù molti Colleghi, mi hanno incoraggiato nel proseguire l'esplorazione delle novità in tema fiscale che possono avere un qualche interesse nello svolgimento della professione di Avvocato.

Le avvertenze sono semplici: quanto riporto non vuole avere carattere di esaustività sui singoli argomenti ma intende evidenziare qualche peculiarità che, all'occorrenza, sarà necessario approfondire, magari con il proprio commercialista. Il mio è stato utilissimo, e lo ringrazio, per avermi suggerito i nuovi temi così davvero rendendo attuale il mio anelito per una mentalità della consulenza preventiva.

Avanti dunque con la lettura.

## RICICLAGGIO E USO DEL DENARO CONTANTE

Con decorrenza dal 25 giugno 2008 il decreto legge n. 112/08 ha riportato ad € 12.500,00, innalzando così il precedente limite di € 5.000,00, il tetto per:

- il trasferimento di denaro contante;
- l'emissione di assegni senza necessità della clausola di non trasferibilità (oltre tale limite vige l'obbligo);
- il saldo dei libretti al portatore.

### Assegni

Oltre al ripristino del tetto di € 12.500,00 per l'utilizzo dei moduli liberi (ossia quelli trasferibili), la disciplina sull'assegno è stata interessata da un'ulteriore modifica: ciascuna girata potrà essere effettuata semplicemente apponendo la firma, senza più la necessità dell'indicazione del codice fiscale.

Occorre comunque ricordare che i carnet di assegni emessi dalle banche continueranno ad essere di norma "non trasferibili"; per ottenerli "liberi" sarà necessaria apposita richiesta scritta, con applicazione dell'imposta di bollo pari ad € 1,50 per ciascun assegno.

Rimane in vigore la regola che vincola l'assegno emesso a favore del traente (ossia il titolo in cui nello spazio destinato al beneficiario viene indicato "a me stesso" o "a me medesimo"): tale titolo può essere incassato esclusivamente dal traente stesso, senza alcuna possibilità di girarlo a soggetto diverso rispetto all'istituto di credito che lo riceve per l'incasso.

## TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI. INCASSO PARCELLE

E dalli con i neologismi che ad esaminarli con attenzione comportano sempre qualche sorpresa per i destinatari. Comunque sia ecco risolto il punto dolente che tante difficoltà (e qualche panico) può avere creato nei professionisti e clienti.

### Incasso parcelle in contanti

Il d.l. n. 223/06 aveva introdotto, a carico dei professionisti (anche esercenti in forma associata), l'obbligo di incasso delle parcelle superiori a una determinata soglia attraverso strumenti di pagamento tracciabili (assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico quali carte di credito); tale disposizione prevedeva un limite graduale al "ribasso": per l'incasso in contanti era inizialmente stabilito un tetto di € 1.000,00 che doveva scendere ad € 500,00 a decorrere dallo scorso 1° luglio, per attestarsi definitivamente ad € 100,00 a partire dal 1° 2009.

A decorrere dal 25 giugno 2008 è stato soppresso tale limite al pagamento per contanti: i professionisti possono quindi incassare le parcelle anche attraverso i contanti, indipendentemente dall'importo della parcella emessa.

## Utilizzo del conto corrente

Sempre il “famigerato” d.l. n. 223/06 aveva introdotto per i professionisti l’obbligo di utilizzo del conto corrente per la propria attività; è comunque bene ricordare che tale conto corrente, come aveva precisato l’Agenzia delle Entrate, non doveva necessariamente essere dedicato ma poteva essere utilizzato anche per la sfera privata (personale o familiare) del professionista.

Con la soppressione di tale obbligo viene meno la necessità di utilizzare il conto corrente per l’attività professionale, ma si ricorda che rimane in vigore la disposizione riguardante l’accertamento bancario, relativamente a versamenti non giustificati o prelevamenti eccedenti l’importo ragionevolmente riconducibile alla sfera personale.

Superflua quindi l’avvertenza per una gestione con la massima attenzione di prelevamenti e versamenti sui propri conti correnti.

## REDDITOMETRO: ANCHE I COMUNI SEGNALANO LE POSIZIONI SOSPETTE

L’attività di accertamento del fisco è sempre piuttosto farraginoso ed ingolfato, sicché da tempo l’amministrazione finanziaria ripone grande attenzione al cd. redditometro, cioè a quella forma di accertamento che consente al fisco di ricostruire il reddito di un soggetto sulla base di determinati indicatori di spesa (autovetture, abitazioni, colf, investimenti patrimoniali, assicurazioni, ecc.).

Senza entrare nel dettaglio tecnico, si consideri che contrastare tali forme di accertamento non è sempre agevole, fondandosi il presupposto su un semplice sillogismo: per poter spendere il contribuente deve avere dichiarato dei redditi o dimostrarne il possesso senza che vi fosse obbligo dichiarativo.

Dati sintomatici, pur senza l’obbligo di indicazione nel modello unico, sono già nella disponibilità dell’amministrazione finanziaria, ricavabili da numerose banche dati. Ora anche i Comuni potranno segnalare l’esistenza di posizioni particolarmente anomale, ricevendo in cambio una quota parte delle eventuali entrate definitivamente recuperate dall’Erario. Quando si dice il federalismo fiscale...

Molte risorse sono state stimate come possibili entrate da tali controlli e, per conseguenza, gli uffici si concentreranno su tali aspetti. Superfluo allora non già invitare ad un tenore di vita ascetico ma sicuramente avere l’avvertenza di predisporre e conservare quanta più documentazione di supporto utile per poter giustificare, alla bisogna, gli esborsi effettuati.

## CESSIONI E LOCAZIONI DI FABBRICATI SI AFFRANCANO DALL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

La manovra della decorsa estate ha portato semplificazioni burocratiche nei trasferimenti di immobili. Infatti, abrogando una recentissima disposizione del d.lgs. n. 37/08, risulta non più necessario, in occasione del trasferimento di immobili, informare il soggetto che ne entra in possesso, o comunque li utilizza, dello stato degli impianti.

La responsabilità sullo stato degli impianti di un fabbricato in caso di compravendita può essere assunta dal venditore nei confronti dell’acquirente, il quale può però, in alternativa (con accordo scritto fra le parti), prendersela in carico personalmente.

Inoltre, in caso di locazione, il proprietario non ha nessun altro obbligo nei confronti del locatario se non quello di fornirgli copia dei documenti indicati nel d.lgs. n. 37/2008:

- \* dichiarazione di conformità degli impianti (o, in alternativa per gli edifici più vecchi, dichiarazione di rispondenza resa da un professionista);
- \* progetto ed attestazione di collaudo degli impianti;
- \* libretto di uso e manutenzione.

Non sarà più nemmeno necessario inserire nel rogito le indicazioni in merito alla consapevolezza dello stato degli impianti, per traslare l’obbligo di adeguamento a carico dell’acquirente, esonerando il cedente da eventuali responsabilità.

Questa modifica comporterà un’innegabile semplificazione nell’immediato per coloro che stipulano contratti di locazione o debbono provvedere alla cessione di fabbricati.

Deve essere segnalato, tuttavia, che la norma annuncia una completa revisione delle disposizioni in materia, con emanazione, entro il 31 marzo 2009, di uno o più decreti.

## RISPARMIO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

L'Agenzia delle Entrate ha diffuso due pubblicazioni inerenti le ristrutturazioni:

- una è relativa alla possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito (Irpef o Ires) il 55% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 per il miglioramento termico degli edifici, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e qualsiasi altro intervento capace di ridurre il fabbisogno energetico dell'edificio. Il tetto massimo di detrazione varia da € 30.000,00 ad € 100.000,00, a seconda del tipo di intervento effettuato, ed è fruibile in un numero di rate annuali di pari importo da 3 a 10, a discrezione del contribuente: cfr. al sito internet:

[http://www.agenziaentrate.it/ilwcm/resources/file/eb1004034d668fb/GUIDA%20Risp\\_Energ.pdf](http://www.agenziaentrate.it/ilwcm/resources/file/eb1004034d668fb/GUIDA%20Risp_Energ.pdf)

- l'altra è relativa alla detrazione fiscale del 36% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 per gli interventi di manutenzione straordinaria (anche ordinaria per gli immobili condominiali), di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Il tetto massimo di spesa è pari ad € 48.000,00 e va riferito alla singola unità abitativa; la detrazione è fruibile in 10 rate annuali di pari importo. Dal 2008, inoltre, è prevista una detrazione a favore di chi acquista o risulta assegnatario di un immobile oggetto di interventi di recupero realizzati a partire dal gennaio 2008, che si concludono entro il 31 dicembre 2010: cfr. al sito internet:

[http://www.agenziaentrate.it/ilwcm/resources/file/ebf5f30966e61a5/GUIDA%20N3\\_08.pdf](http://www.agenziaentrate.it/ilwcm/resources/file/ebf5f30966e61a5/GUIDA%20N3_08.pdf)

## DICHIARAZIONE IRAP PROFESSIONISTI: VALUTAZIONE CASO PER CASO CON ESCLUSIONE DEI "CONTRIBUENTI MINIMI"

Pur rilevando, in via generale, l'odiosità del balzello, ponendo fine, auspicabilmente, ad un massiccio contenzioso tributario, con la circolare n. 45/E del 13 giugno 2008 l'Agenzia delle Entrate ha preso finalmente atto del consolidato orientamento della Cassazione, secondo il quale non è più sostenibile la tesi del generale assoggettamento ad Irap degli esercenti le arti e le professioni. Ogni professionista, quindi, dovrà valutare, in relazione alla propria posizione individuale, se sussista o meno il requisito della "autonoma organizzazione", che rende dovuta l'imposta.

Ai fini dell'individuazione del requisito di autonoma organizzazione, l'Agenzia delle Entrate richiama la recente disciplina dei cd. "contribuenti minimi" introdotti dalla Finanziaria 2008. Ne discende che sono sicuramente esclusi da Irap, per mancanza del presupposto dell'autonoma organizzazione, gli artisti o i professionisti considerati "contribuenti minimi" ai sensi della vigente normativa (che abbiano compensi non superiori ad € 30.000,00, non abbiano dipendenti, utilizzino beni strumentali di valore inferiore ad € 15.000), a prescindere dalla circostanza che gli stessi si siano avvalsi o meno del relativo regime fiscale.

Coloro che non rientrano nel regime dei "minimi" devono continuare a valutare la propria posizione caso per caso, sulla base degli ulteriori criteri enunciati nella circolare n. 45/E/08. Tali ultimi soggetti, che si riterranno esclusi per carenza del requisito dell'autonoma organizzazione, potranno, in occasione della presentazione del modello unico 2008, attuare i seguenti comportamenti:

- versamento e rimborso: si compila correttamente la dichiarazione Irap, si liquida la relativa imposta, si procede al versamento e successivamente si presenta istanza di rimborso;
- mancata compilazione della dichiarazione: non si effettua alcun versamento e non si compila la dichiarazione Irap.

## DEDUCIBILITÀ PER SCHEDE PREPAGATE E RICARICHE DEI TELEFONI CELLULARI

Con la circolare n. 47/E del 18 giugno 2008 l'Agenzia delle Entrate, sulla scorta delle novità introdotte dalla Finanziaria 2007, ha definitivamente confermato la possibilità per professionisti (e imprese) di dedurre - nella misura attuale pari all'80% - le spese per l'acquisto di traffico telefonico prepagato mediante ricarica presso i rivenditori autorizzati e/o acquisto di apposita scheda definita, appunto, "prepagata".

Non essendosi l'amministrazione finanziaria mai pronunciata in modo esplicito, non era chiaro in passato se fosse indispensabile, ai fini della deduzione dei costi da parte dell'impresa o del professionista, la sottoscrizione di un contratto di abbonamento che comportasse il pagamento della tassa di concessione governativa. Tuttavia, già in presenza della vecchia

disciplina, con la risoluzione n. 907/34177 del 2004, la Direzione Regionale del Veneto aveva ammesso la deducibilità delle spese relative alle cosiddette schede prepagate, a condizione che il costo fosse adeguatamente documentato. È con la Finanziaria 2007 (art. 1 co. 402 della legge n. 296/06) che, ai fini della deduzione dei costi della telefonia, si fa riferimento alle *“spese di impiego e di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del co. 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al d.lgs. n. 259 del 1° agosto 2003”*.

Con la recente interpretazione ministeriale viene quindi affermato che, stante il tenore della norma, devono essere ricondotte nell’ambito delle spese deducibili anche quelle sostenute per l’acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate, trattandosi di costi relativi all’impiego dei servizi telefonici. Detta deducibilità, tuttavia, è consentita al verificarsi di due condizioni:

- l’inerenza dei costi all’attività professionale svolta;
- la tracciabilità della spesa (che sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente e che siano note le modalità di pagamento utilizzate): in questo senso si ritengono sufficienti la ricevuta del bancomat o quella dell’*home banking*, nonché il documento rilasciato dal rivenditore ai fini Iva.

### DETRAZIONE TOTALE E DEDUCIBILITÀ LIMITATA PER LE SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE

#### Detrazione totale dell’Iva

Dal 1° settembre 2008 in avanti, imprese e professionisti potranno detrarre interamente l’Iva sulle spese sostenute per servizi alberghieri e di ristorazione. Ovviamente l’integrale detrazione dell’Iva sarà condizionata al fatto che la spesa relativa al pernottamento alberghiero o alla somministrazione di pasti e bevande sia inerente all’attività esercitata dall’impresa o dal professionista.

#### Deducibilità limitata ai fini delle imposte dirette

A fronte del beneficio rappresentato dalla completa detrazione dell’Iva, le spese sostenute per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande vedranno una riduzione nella misura ordinariamente deducibile. Va, tuttavia, segnalata la diversa decorrenza della modifica Iva rispetto a quella che riguarda le imposte dirette: la riduzione alla deducibilità dei costi avrà decorrenza a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° gennaio 2009.

#### Regole per i professionisti

Anche i professionisti sono interessati dalla nuova disposizione che limita la deducibilità: la regola vigente sino al periodo d’imposta 2008 prevede la deducibilità integrale delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nel limite del 2% dei compensi (quindi, considerando un professionista che ha percepito compensi pari ad € 100.000, la deduzione massima di dette spese sarebbe pari ad € 2.000). Dal 1° gennaio 2009 la deduzione sconterà l’ulteriore limitazione al 75%.

Ancora grato per l’attenzione, vi auguro una buona lettura. Spero caldamente che anche questa pubblicazione possa fornirvi alcune fiammate di attenzione su qualche interrogativo silente che reconditamente vi attanagliava e che quindi vorrete approfondire con gli esperti.

Come d’abitudine, sperando che per l’effetto (così si dice in legalese) vi siate liberati un poco di tempo libero, ed essendovi nota la mia passione per gli sport invernali, vi segnalo che a Tarvisio dal 21 al 25 gennaio 2009 si disputerà il 43° campionato avvocati e magistrati sciatori. Che dire? Partecipate numerosi e, considerato che negli spazi liberi si terranno anche delle conferenze di contenuto giuridico, potrete prendere “tre piccioni con una fava”: divertirvi, maturare qualche credito formativo e, per il principio di inerenza, dedurre, in parte, le spese di soggiorno per congressi, ecc.

# LE NUOVE DISPOSIZIONI SULLE NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA

GINO MARTINUZZI E LUCA MARCHESINI

La legge n.31 del 28 febbraio del 2008, di conversione del decreto legge n.248 del 31 dicembre 2007, noto come "Decreto Milleproroghe", ha modificato l'art. 7 della legge 890/82 recante disposizioni circa la "notificazione di atti a mezzo del servizio postale e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari".

Le modifiche apportate in materia riguardano, da un lato, alcuni aspetti puramente operativi e procedurali la cui validità ed efficacia decorre dall'entrata in vigore della citata legge; dall'altro, rilevano nel merito della decorrenza dei termini di impugnazione delle sentenze, interessando così anche la validità/idoneità della notifica di tali pronunce effettuata prima dell'entrata in vigore di tale disciplina.

Possono, pertanto, evidenziarsi due ambiti di analisi delle recenti modifiche apportate in tema di notificazioni a mezzo posta.

A) L'art. 36 comma 2-quater della citata legge, ha aggiunto un ulteriore comma all'art. 7 della legge 890/82 il quale prevede che: *"Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata"*.

Tale previsione richiama, in qualche modo, sia la disciplina prevista dall'art. 139 c.p.c. comma 3° e 4°, laddove viene previsto che l'ufficiale giudiziario incaricato della notifica sia tenuto a spedire, al destinatario della stessa, l'avviso dell'avvenuta notificazione solo e nell'eventualità che l'atto venga consegnato al portiere dello stabile ovvero ad un vicino di casa del destinatario che accetta di riceverlo; sia l'art. 660, co. 7, c.p.c. in tema di intimazione di licenza o sfratto: in materia, infatti, il c.p.c. prevede che "se l'intimazione non è stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notifica a mezzo di lettera raccomandata e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione."

Ambedue queste disposizioni trovano la propria ragione d'essere nell'esigenza di acquisire una maggiore probabilità dell'effettiva conoscenza, da parte del destinatario, degli atti a lui inoltrati.

In entrambe le fattispecie, inoltre, la notifica dell'atto giudiziario si è già perfezionata, anche se non personalmente o non in mani proprie del destinatario, e di tale notifica così avvenuta la legge richiede che sia dato avviso al destinatario tramite raccomandata.

Occorre, pertanto, porre in evidenza come la modifica introdotta si differenzi notevolmente dal disposto dell'art. 140 c.p.c., dove viene contemplato il caso di una notifica che non è ancora avvenuta (per irreperibilità, incapacità o rifiuto) e per il perfezionamento della quale la legge richiede una serie di adempimenti tra cui l'invio di una raccomandata a.r..

L'esigenza di una maggiore sicurezza dell'effettiva conoscenza dell'atto si trova alla base della modifica in commento al sistema delle notificazioni a mezzo posta, ove il modificato art. 7 della legge n. 890/82 prevede che la comunicazione dell'avvenuta notifica, a mezzo di apposito avviso raccomandato, avvenga in tutte le ipotesi in cui il plico contenente l'atto oggetto di notifica non sia consegnato personalmente al destinatario ed onera di tale avviso non più l'ufficiale giudiziario (*rectius*: assistente U.N.E.P.), ma l'agente postale addetto al materiale recapito del plico.

Viene, dunque, stabilito, a garanzia dell'effettiva conoscenza da parte del destinatario dell'avvenuta notifica, che, qualora l'agente postale provveda al recapito del piego mediante consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto da notificare, ha comunque l'obbligo di notificare quest'ultimo dell'avvenuta notificazione del piego a persona diversa mediante l'invio di una raccomandata al soggetto destinatario.

Per quanto riguarda i costi relativi all'invio della prescritta raccomandata, occorre in primo luogo segnalare come le Poste abbiano, con una propria nota, chiarito che la prevista comunicazione avvenga mediante una semplice raccomandata (costo: euro 2,80) e non mediante una raccomandata con avviso di ricevimento (costo: euro 3,40) e che i costi di tale avviso verranno addebitati al mittente

con le seguenti modalità: Poste Italiane, al momento della restituzione al mittente della cartolina di color verde che costituisce l'avviso di ricevimento della raccomandata a.r. originaria contenente l'atto giudiziario, richiederà il rimborso dell'importo di euro 2,80 corrispondente alla tariffa postale per l'emissione della raccomandata ex art. 7 della legge n. 890/82. L'ammontare di detto importo risulterà da un timbro apposto sulla cartolina della raccomandata che recita testualmente: "emessa raccomandata n. ... del ... euro 2,80": in tal modo è data l'attestazione che l'ulteriore adempimento richiesto all'agente postale è stato compiuto.

Alla luce di quanto sopra esposto, non sembra possibile effettuare un parallelismo con l'art. 7 della legge n. 890/82 ed il successivo art. 8, il quale prevede espressamente che l'agente postale effettua la comunicazione a mezzo di raccomandata a.r. con cui attesta che il piego postale contenente l'atto giudiziario di cui è stata tentata la notifica si trova in giacenza presso l'ufficio postale.

La differenza tra i due citati articoli non risiede solo nel tipo di raccomandata prevista e nei relativi costi (l'art. 7 prevede una raccomandata semplice da euro 2,80 mentre l'art. 8 prevede una raccomandata a.r. da euro 3,40) ma anche, e soprattutto, nel fatto che l'art. 7 disciplina un adempimento atto a fornire di maggiore conoscibilità una notifica già eseguita, mentre l'art. 8 regola le modalità di perfezionamento di una notifica ancora non avvenuta.

Le due raccomandate previste dagli artt. 7 e 8 della legge n. 890/82 presentano una ulteriore differenza tra loro, se si considerano le rispettive modalità di recapito e deposito. Da un lato, infatti, in assenza del destinatario e dei soggetti abilitati *ex lege* a riceverla, la raccomandata ex art. 7 citato, previa immissione in cassetta postale di un foglio di avviso, rimane in giacenza presso l'ufficio postale a disposizione del destinatario, dopodiché, se non ritirata nel periodo di legge, ritorna al mittente, come avviene con le normali raccomandate. La raccomandata ex art. 8 citato, invece, in caso di assenza del destinatario e di persona abilitate a riceverla, viene affissa alla porta d'ingresso o immessa in buchetta, dopo che la cartolina a.r. è stata staccata dall'addetto postale per l'immediata restituzione al mittente, con l'indicazione dell'operazione eseguita e della sua data.

Un ulteriore profilo di interesse relativo alle modifiche introdotte alla disciplina delle notificazioni a mezzo posta riguarda l'eventuale collaborazione che gli avvocati potrebbero essere chiamati a fornire agli ufficiali postali al momento della richiesta di notifica.

Al momento, a seguito di esplicita domanda rivolta a Poste Italiane, è stato reso noto che nessun ulteriore adempimento è richiesto a carico del richiedente la notifica, atteso che l'eventuale allegazione di un'ulteriore busta per raccomandata con annessa ulteriore cartolina di ricevimento potrebbe indurre in confusione gli operatori con l'adempimento ex art. 8 della legge n. 890/82.

Poste Italiane precisa, inoltre, come sia al momento opportuno soprassedere a qualsivoglia forma di collaborazione non espressamente richiesta, atteso che gli uffici postali sono già stati dotati dell'apposita cartolina raccomandata da utilizzare espressamente per le finalità previste dall'art. 7 della legge n. 890/82.

B) Altro importante profilo che emerge dalla nuova normativa è dato dalla previsione contenuta nell'art. 36 comma 2 –quinquies il quale sancisce: "la disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza.

Tale disposizione stabilisce che l'obbligo per l'agente postale di notificare, mediante raccomandata, il destinatario dell'atto dell'avvenuta notifica del piego a terza persona non soltanto si applica ai procedimenti di notifica effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, ma anche che le notificazioni delle sentenze già effettuate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza.

Può, dunque, affermarsi che il nuovo art. 36, comma 2-quinquies:

a) fa decorrere il nuovo obbligo previsto dall'art. 7, comma 6, della L. n. 890 del 1982 per l'agente postale dal 1° marzo 2008 (l'art. 1, co. 2, L. 31/08 stabilisce infatti che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale" e la legge è stata pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008);

b) la notifica della sentenza già eseguita prima dell'entrata in vigore della Legge n. 31/08 (sentenza già notificata al 1° marzo 2008) non produce l'effetto di far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all'art. 325 c.p.c. (ovvero trenta giorni per proporre appello, revocazione ed opposizione ordinaria di terzo; sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione), qualora ricorrano congiuntamente le due

condizioni ivi stabilite: 1) mancata consegna del piego personalmente al destinatario della notifica; 2) prova che il destinatario non ha avuto conoscenza della notificazione del piego (l'onere della quale sembra debba gravare sul destinatario dell'atto che asserisca di non aver avuto conoscenza della notifica).

Per quanto, poi, concerne il riferimento alle "sentenze" contenuto nella norma transitoria, deve tenersi conto della giurisprudenza costante della Suprema Corte secondo cui il termine "sentenza" deve interpretarsi in senso sostanziale di provvedimento definitivo e decisorio, che abbia pronunciato su diritti e status e non sia modificabile e revocabile: deve ritenersi, dunque, che la previsione si applichi anche ai decreti ed alle ordinanze che presentano tali caratteristiche.

Quanto alla portata della disposizione transitoria, riferendosi la norma alle notifiche delle sentenze già effettuate al 1° marzo 2008, la stessa:

a) appare limitata, quanto alla disciplina dettata dal codice di procedura civile, tenuto conto della generale previsione di cui all'art. 170 c.p.c., richiamato dall'art. 285, sicché l'effetto sarebbe limitato ai casi previsti dagli artt. 286, comma 2, e 292, ultimo comma, c.p.c. ed ai casi in cui la parte si è costituita personalmente in giudizio ex art. 170, comma 3; mentre, circa la notifica effettuata al procuratore costituito ex art. 170, comma primo, la disposizione potrebbe trovare applicazione per la notifica effettuata a mezzo del servizio postale – è il caso tipico della notifica effettuata a mani della "segretaria di studio" –, e l'ipotesi assumerebbe rilievo per la vigenza della disciplina "a regime", dandosi luogo ad un ulteriore aggravio delle formalità che rischia di allungare i tempi ed aumentare le incertezze e, probabilmente, aprire anche la strada a nuove declaratorie di incostituzionalità (ad esempio, qualora anche la raccomandata fosse ricevuta da persona diversa dal destinatario, come nel caso della segretaria di studio del procuratore costituito). Occorre, inoltre, notare come, ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione, la notifica vada effettuata, ex art. 170 c.p.c., al procuratore costituito, che, di solito, ha il proprio studio nello stesso luogo ove la notifica viene chiesta e, pertanto, questa viene richiesta ed effettuata "a mani" e non a mezzo posta; b) sembra parimenti limitata, quanto alla disciplina dettata dal codice di procedura penale in tema di notificazioni a mezzo posta (art. 170 c.p.p.), ai soli casi nei quali l'imputato non ha eletto o dichiarato domicilio (applicandosi la speciale disciplina dettata dall'art. 161), ovvero non ha nominato un difensore di fiducia (applicandosi la speciale disciplina dettata dall'art. 157, comma 8-bis, salvo che il difensore di fiducia non abbia dichiarato, contestualmente al deposito della nomina fiduciaria, di non accettare le notificazioni).

Nel caso in cui la notificazione della sentenza al 1° marzo 2008 risultasse eseguita a persona diversa dall'effettivo destinatario, occorre dunque che la parte notificante, onde evitare eventuali eccezioni della parte notificata, provveda a reiterare la notifica della sentenza, alla stregua del nuovo obbligo incombente sull'agente postale in base all'art. 7, comma sesto, della Legge n. 890 del 1982.

Tale soluzione viene indicata come quella maggiormente garantista degli interessi in gioco anche da Poste Italiane, la quale, con una propria nota, specifica di non essere in grado di conoscere il contenuto o la tipologia dell'atto giuridico di cui si richiede la notifica a mezzo posta, poiché tale atto è spedito in busta chiusa ad opera degli ufficiali giudiziari e, di conseguenza, non è in grado di vagliare, in ogni singolo caso, le conseguenze di una notifica eseguita a persona diversa dal destinatario.

Le Poste Italiane, pertanto, rinviando allo scrupolo ed alla diligenza della parte notificante, al fine di evitare possibili eccezioni, invitando a provvedere a propria cura ed a proprie spese a reiterare la notifica della sentenza qualora, prima dell'entrata in vigore delle modifiche in commento, questa sia stata notificata a soggetto diverso dal destinatario.

La limitata portata degli effetti della disposizione transitoria, del resto, trova conferma nel fatto che, se, a seguito della notifica effettuata sotto il regime previgente, il destinatario ha proposto impugnazione, è evidente che lo stesso ha avuto conoscenza dell'atto e non si avrà alcuna conseguenza sul processo.

Diversamente, se il destinatario non ha proposto impugnazione, sembra doversi distinguere: a) se non è ancora decorso il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza di cui all'art. 327 c.p.c., sarà ancora possibile impugnare la sentenza senza alcuna limitazione; b) se, invece, il termine è decorso, la sentenza sarà passata in giudicato, né potrà avere alcun rilievo il fatto che la notifica della sentenza che aveva fatto decorrere il termine breve sia stata notificata a persona diversa dal destinatario (salvo il caso dell'impugnazione del contumace involontario disciplinato dall'art. 327, comma secondo, c.p.c.).

# LE SEZIONI UNITE SULLA CANCELLAZIONE DEI PRATICANTI

GIULIANO BERTI ARNOALDI VELI

Con una coppia di sentenze identiche, perchè identici erano i casi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato per la prima volta espressamente il problema della durata del periodo di pratica legale successivamente al rilascio del certificato di compiuta pratica.

Le sentenze non si occupano del diverso profilo della abilitazione al patrocinio e della sua durata: problema ampiamente discusso in passato, e sul quale è più volte intervenuto il legislatore, specie in concomitanza con la entrata in vigore della legge n. 406 del 24 luglio 1985<sup>1</sup>.

Si era dubitato in passato anche della legittimità costituzionale della normativa: fino a che la Corte Costituzionale non ha superato il dubbio. La Corte, in particolare, ha espressamente affermato che non è illegittimo che il legislatore consenta una limitata attività professionale di patrocinio a soggetti che ancora non abbiano superato l'esame di Stato, perchè la previsione è temporanea e giustificata da apprezzabili esigenze, cioè dalla necessità di effettuare un tirocinio autonomo in preparazione dell'attività professionale<sup>2</sup>.

Insomma, non è in discussione lo *status* del praticante con patrocinio, il quale viene inserito nell'apposito elenco disciplinato dalla legge professionale (art. 16, ultimo comma) e che il Consiglio è tenuto a rendere pubblico. Il patrocinio ha una sua durata massima predeterminata (sei anni: art. 8, comma 2) che decorrono in ogni caso dal primo giorno del secondo anno di iscrizione alla pratica, e cioè dal momento in cui lo si può concretamente richiedere, a prescindere dalla effettiva richiesta. Scaduto il termine di legge, il praticante perde il patrocinio, anche se in ipotesi il Consiglio competente tardi a cancellarlo dal registro e dall'elenco: giacchè la decisione del Consiglio è meramente dichiarativa di una decadenza già avvenuta *ex lege*.

I casi esaminati dalle Sezioni Unite non si occupano di questi profili, ma del momento successivo. Entrambi i praticanti dei cui casi si discuteva avevano infatti già visto spirare il termine di durata del patrocinio; per entrambi il Consiglio, con distinte delibere, aveva dichiarato cessata l'abilitazione; entrambi avevano in precedenza conseguito il certificato di compiuta pratica; infine essi, con una delibera successiva, erano stati cancellati dal registro dei praticanti.

Il provvedimento del Consiglio era stato motivato argomentando che lo spirare del termine di durata massima del patrocinio, e il compimento della pratica attestato dal certificato che avrebbe abilitato senza limiti temporali l'interessato a sostenere l'esame, privava il perdurare della iscrizione di qualsiasi contenuto, e imponeva al Consiglio la cancellazione, ai sensi degli artt. 8, 16 e 37 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e 14 del r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934.

Sulla impugnazione degli interessati, il C.N.F. ne aveva accolti i ricorsi, affermando che, mentre l'abilitazione al patrocinio deve essere dichiarata cessata alla scadenza del sessennio, nessun limite temporale è previsto per l'iscrizione al registro dei praticanti avvocati, in quanto questo caso non è previsto nell'art. 14 del regolamento per la professione di avvocato. L'art. 17, comma 1, n. 5, del regolamento individua solo il termine minimo di "almeno due anni consecutivi" per la pratica, senza peraltro fissare limiti temporali massimi.

Il C.N.F. aveva anche sottolineato la mancanza della norma che disponga la cancellazione dal registro per decorso del tempo, a differenza di quanto avviene per la professione di consulente del lavoro (art. 6, ultimo comma, del d.m. del 2 dicembre 1997).

1 Sul punto vedi DANOVI, Praticanti procuratori e difese d'ufficio, in *La giustizia in parcheggio*, Milano 1996, pag. 255.

2 Corte Costituzionale n. 127 del 2 maggio 1985, in *Foro It.*, 1985, I, 1910, n. MORETTI; in *Giust. Civ.* 1985, I, 1555, n. CECCHELLA, e in *Resp. Civ. Prev.*, 1985, 551, n. DANOVI.

Contro le due decisioni del C.N.F. il Consiglio Forense di Verona ha proposto ricorsi per cassazione, sottolineando come la lettura complessiva delle norme (artt. 8 e 16 della legge professionale e artt. 4, 10 e 14 del regolamento) imponesse già sul piano letterale una conclusione diversa; e come sul piano sistematico e complessivo si dovesse giungere alla stessa conclusione<sup>3</sup>.

Il Consiglio ricorrente sviluppava una argomentazione basata sull'esame ragionato e complessivo delle norme di legge in materia, con le seguenti argomentazioni.

L'art. 16, comma 5, dell'ordinamento forense prescrive che il Consiglio dell'Ordine deve mantenere aggiornato il registro dei praticanti; ciò significa che è obbligo del Consiglio dell'Ordine provvedere alla cancellazione di coloro che non hanno più titolo per mantenerla.

L'art. 14, comma 1, lett. c), del regolamento, con riferimento all'art. 4 dello stesso regolamento, prescrive la cancellazione per il caso di interruzione della pratica per un periodo superiore ai sei mesi; in questo caso, rimane privo di effetti il periodo di pratica già compiuto.

Questa norma è applicazione del principio per il quale l'iscrizione nel registro dei praticanti è ammessa e consentita per lo svolgimento della pratica e per ottenere il certificato, che attesti il suo compimento, allo scopo di potere sostenere l'esame di abilitazione alla professione di avvocato.

La pratica deve essere ininterrotta, per garantire l'acquisizione delle nozioni e delle esperienze indispensabili per l'accesso all'esame di abilitazione.

Oltre al principio che la pratica deve essere ininterrotta, questa norma sancisce la regola per la quale l'iscrizione nel registro è condizionata all'utile svolgimento della pratica. Se non vi è, dunque, l'utile svolgimento della pratica (che deve avere un carattere di continuità), viene meno la ragione della iscrizione nel registro, cosicché ne è prescritta la cancellazione.

Il praticante può chiedere una nuova iscrizione al registro ma, per poterla conservare fino al rilascio del certificato di compiuta pratica, questa deve essere ininterrotta. Lo svolgimento di una utile pratica è, pertanto, condizione per il mantenimento della iscrizione al registro.

L'art. 14, comma 1, lett. d), del regolamento prescrive che venga cancellato dal registro il praticante ammesso al patrocinio, che non abbia prestato il giuramento nel termine prescritto nell'art. 8, comma 3, dell'ordinamento.

Nell'interpretare questa norma, si deve tenere presente che il registro dei praticanti è uno solo: l'autorizzazione al patrocinio non consente la iscrizione in un autonomo registro, cosicché abilitato al patrocinio è il praticante iscritto nel registro, il quale, ottenuta l'abilitazione, abbia prestato giuramento nei trenta giorni prescritti nell'art. 8, comma 3, dell'Ordinamento.

Ciò significa che la cancellazione disposta dall'art. 14, comma 1, lett. d), comporta la cancellazione dall'unico registro e non solo la perdita della abilitazione.

Questa cancellazione comporta anche la interruzione del periodo di pratica, qualora il praticante non abbia ottenuto il certificato per il suo compimento.

Il praticante non può più rimanere iscritto nel registro senza abilitazione, perché la

3 Tenuto conto della particolarità delle norme di cui si discute, sembra opportuno riprodurle per esteso.

⇒ Art. 8, comma 3, del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 (Ordinamento della professione di avvocato): "E' condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento avanti il Presidente del Tribunale del circondario in cui il praticante avvocato è iscritto secondo la formula seguente...".

⇒ Art. 16, comma 5 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 (Ordinamento della professione di avvocato): "Il Consiglio dell'Ordine ... mantiene aggiornato il registro dei praticanti annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a norma dell'art. 8 sono ammessi all'esercizio del patrocinio...".

⇒ Art. 4, comma 3, del r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934 (Regolamento della professione di avvocato): "Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante è cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto".

⇒ Art. 10, primo comma, del r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934 (Regolamento della professione di avvocato): "Il Consiglio dell'Ordine rilascia su richiesta degli interessati un certificato di compimento della pratica a coloro che dai documenti da essi prodotti a termine degli articoli precedenti risulti aver appreso la pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto".

⇒ Art. 14, comma 1 del r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934 (Regolamento della professione di avvocato): "La cancellazione dal registro dei praticanti è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero ...:

c) nel caso in cui nel terzo comma dell'art. 4 del presente decreto (interruzione della pratica);

d) quando il praticante ammesso al patrocinio non abbia prestato giuramento, senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ammissione".

⇒ Art. 14, comma 4, del r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934 (Regolamento della professione di avvocato): "Fermo il disposto del precedente comma, il praticante che sia stato cancellato per cause attinenti esclusivamente all'esercizio del patrocinio davanti [alle Preture] può essere reinscritto nel registro ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione del patrocinio stesso".

cancellazione è prescritta dal registro e non dall'elenco dei praticanti abilitati. L'iscrizione nel registro dei praticanti deve, pertanto, cessare se è stato rilasciato il certificato di compiuta pratica e se non vi è più una efficace abilitazione al patrocinio.

L'art. 10 del regolamento prescrive il rilascio del certificato di compiuta pratica e questo fatto deve essere interpretato come momento conclusivo e finale della pratica stessa.

L'art. 14, comma 4, prescrive che il praticante, cancellato dal registro per cause attinenti al patrocinio, può essere reinscritto nel registro stesso, ma solo ai fini dello svolgimento della pratica, con esclusione al patrocinio.

Questa regola conferma la unicità del registro e il fatto che l'abilitazione al patrocinio è solo una facoltà concessa all'iscritto.

La reinscrizione nel registro è dunque ammessa al solo fine del completamento della pratica, perché, altrimenti, la iscrizione sarebbe inutile.

Le sentenze delle Sezioni Unite si sono fatte carico di esaminare i dati letterali della normativa; hanno preso in esame le norme in questione; e hanno concluso che nessuna di loro dice che – compiuta la pratica e cessata l'abilitazione – il praticante deve essere cancellato; come invece positivamente prevede l'ordinamento professionale dei consulenti del lavoro, già del resto richiamato dalle decisioni del C.N.F.

Quanto invece al richiamo sistematico alla *ratio* della normativa effettuato dal ricorrente, la Cassazione lo ritiene una forzatura e afferma che il praticante, anche dopo avere conseguito il certificato di compiuta pratica e senza più patrocinio, *"ben può avere interesse a proseguire nella pratica forense ed a svolgere tale pratica non in veste informale, bensì con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenza da un professionista già abilitato"*.

Subito dopo, la Cassazione aggiunge di rendersi conto come ciò possa favorire il perpetuarsi di un fenomeno patologico che essa stessa definisce dei *"miniavvocati a vita"*, con il dare una sorta di legittimazione impropria a professionisti che tali non sono, ma che possono trincerarsi dietro ad una iscrizione ad un registro professionale. Ma, conclude la Cassazione, per ovviare a questo ci saranno le sanzioni penali e disciplinari a carico di chi travalichi i limiti, e di chi gli fornisca copertura; mentre la norma positiva non consente la cancellazione di chi voglia rimanere iscritto.

Ora, è certo apprezzabile l'attenzione che la Cassazione ha prestato al dato normativo ed ai profili di problematicità della materia. Ed indubbiamente si può convenire sul fatto che il dato normativo non sia univoco. Basta, del resto richiamare il fatto che una indagine promossa fra gli Ordini dalla rivista *"Previdenza Forense"* aveva evidenziato prassi diversificate<sup>4</sup>, ed anche il C.N.F., in suoi precedenti pareri e decisioni, aveva adottato decisioni in entrambi i sensi<sup>5</sup>.

Quella che invece non sembra convincente è l'affermata inesistenza di una chiara *ratio* sottostante alla normativa sul praticantato, che la faccia ritenere una condizione necessariamente temporanea, e destinata a cessare qualora ne siano venuti meno i presupposti.

4 Da una indagine svolta dalla Cassa Nazionale di Previdenza Forense, pubblicata in *Previdenza Forense* n. 4/2004, 304, sono state accertate tre prassi distinte tra gli Ordini forensi per quanto riguarda la cancellazione del praticante. Un primo gruppo di Ordini, numericamente maggioritario, ritiene che il praticante abbia diritto a rimanere iscritto, fintanto che fa pratica, anche dopo aver ottenuto il certificato di compiuta pratica. Un secondo gruppo di Ordini, minoritario (ma nel quale si annoverano alcuni tra gli Ordini maggiori), ritiene invece che il provvedimento di cancellazione del praticante debba essere adottato al rilascio del certificato di compiuta pratica (se l'interessato non ha il patrocinio) ovvero alla scadenza del patrocinio. Infine un terzo orientamento, per così dire misto, ritiene che il praticante debba essere cancellato al rilascio del certificato di compiuta pratica, o comunque alla scadenza del termine massimo dal rilascio del patrocinio, che lo abbia richiesto o no.

5 Nel senso che il praticante avvocato, dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica e dopo la scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio, deve essere cancellato dal registro:

- parere 27 aprile 2005, n. 42, in *Attualità forensi*, 2005, n. 5;
  - parere 10 maggio 2002, in [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it);
  - sentenza 11 aprile 2003, n. 67, (conf. C.d.O. Roma, confermata da Sez. Unite 22 novembre 2004, n. 21945), in *Rass. Forense*, 2003, 572;
  - sentenza 1 aprile 2004, n. 58 (conf. C.d.O. Roma), in *Rass. Forense*, 2005, 43.
- In senso contrario, cioè escludendo la possibilità della cancellazione nei casi indicati, il C.N.F. si è viceversa espresso, oltre che nelle decisioni qui confermate, con le sentenze:
- 28 dicembre 2005, n. 52 (diff. C.d.O. Roma);
  - 29 maggio 2003, n. 123 (diff. C.d.O. Pescara), in *Rass. Forense*, 2003, 856;
  - 22 maggio 2001, n. 98 (diff. C.d.O. Ancona), in *Rass. Forense*, 2001, 965.

Prima di tutto, la funzione della pratica è quella di far acquisire al giovane laureato nozioni ed esperienze che gli consentano di accedere all'esame di abilitazione alla professione.

La pratica è disciplinata con norme regolamentari che stabiliscono gli adempimenti, che il praticante deve compiere affinché la sua iscrizione sia utile ai fini del conseguimento del certificato.

Dal principio sopra enunciato, discende la regola che, ottenuto il certificato di compiuta pratica, viene meno "un requisito" per la iscrizione, la quale diventa inutile, cosicché si impone la cancellazione del praticante dal registro.

Fa eccezione a questa regola il caso in cui il praticante chieda l'autorizzazione al patrocinio. Ottenuta l'abilitazione, il praticante può conservare la iscrizione al registro per tutti i sei anni per i quali l'abilitazione viene riconosciuta.

La cessazione della abilitazione, che comporta la cancellazione dal registro, può avvenire non solo per mancata prestazione di giuramento nei trenta giorni dalla iscrizione, ma anche nel caso in cui venga meno uno dei requisiti per i quali la abilitazione sia stata concessa.

Secondo l'art. 1, comma 5, del regolamento, il praticante, per ottenere e conservare l'abilitazione al patrocinio, non deve trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti nell'art. 3 dell'ordinamento della professione di avvocato, come confermato nell'art. 13 del regolamento, il quale estende al praticante abilitato le incompatibilità previste per l'avvocato (se ne deduce che il praticante non abilitato può svolgere attività incompatibili).

Ottenuto, dunque, il certificato di compiuta pratica e scaduto il periodo di abilitazione al patrocinio, la iscrizione al registro dei praticanti perde i suoi scopi, che sono: quello di ottenere il certificato di compiuta pratica per accedere all'esame di abilitazione alla professione e quello di completare la preparazione e l'esperienza, esercitando il patrocinio nei limiti temporali consentiti.

Per superare questo argomento, che francamente a noi pare persuasivo, la Cassazione ha dovuto affermare, senza ulteriore approfondimento, e in maniera piuttosto apodittica, che non si può escludere che un laureato possa avere un interesse a proseguire la pratica "con una precisa qualifica e in un rapporto di giuridica dipendenza ad un professionista già abilitato".

Quale possa essere un siffatto interesse, non è detto nelle sentenze. E francamente a noi pare che un interesse giuridicamente apprezzabile a mantenere uno *status* temporaneo anche oltre il raggiungimento dello scopo al quale quello *status* (ripetiamo, dichiaratamente temporaneo) è mirato non sia ipotizzabile.

E' certo, e la Cassazione lo conferma, che il praticante non può esercitare attività professionale; non può dunque nè patrocinare nè svolgere in forma organizzata le attività riservate agli iscritti agli albi; non può avvalersi delle tariffe professionali, che sono riservate agli avvocati ed a coloro che abbiano il patrocinio.

Argomentando solo sul piano formale, e sottovalutando la considerazione della *ratio* della norma, si giunge in realtà ad affermare il principio che una condizione dichiaratamente a termine, come quella del praticante, non ha termine legale ed è dunque tendenzialmente permanente.

Un tempo, il permanere della iscrizione al registro pur dopo la scadenza del patrocinio ed il conseguimento del certificato di compiuta pratica era in concreto mirato alla possibilità, riconosciuta da alcuni Consigli, di una continuazione della pratica che metteva capo al rilascio di un secondo certificato di compiuta pratica da parte di altro Consiglio, permettendo così di sostenere l'esame in altra sede ritenuta più compiacente. Per fare cessare questa prassi non virtuosa è dovuto intervenire il legislatore, prima con l'art. 3 della legge n. 406 del 24 luglio 1985 che stabilì l'obbligo di sostenere l'esame nel distretto di svolgimento della pratica, e poi con l'art. 9 del d.p.r. n. 101 del 10 aprile 1990, che identificò definitivamente come unica sede distrettuale di esame quella in cui era stato rilasciato il certificato di compiuta pratica.

Escluso dunque che il praticante possa conseguire lecitamente un secondo certificato di compiuta pratica, escluso che la sua perdurante iscrizione gli dia titolo per compiere attività professionali lecite, non si vede quale interesse lecito egli possa avere a mantenere una iscrizione alla pratica.

Difatti i resistenti, nelle loro difese, avevano candidamente ammesso che la loro pretesa era quella di potere continuare l'attività professionale, per il cui esercizio ritenevano necessaria l'iscrizione nel registro.

In realtà l'iscrizione al registro, senza abilitazione, non permette affatto l'esercizio di attività professionale, consentito in via eccezionale per il praticante abilitato ed in via normale soltanto per l'avvocato iscritto all'albo dopo il superamento dell'esame di abilitazione.

Per prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, si deve infatti ritenere che l'attività di consulenza legale e stragiudiziale sia consentita, se compiuta in forma professionale e cioè con continuità, solo agli iscritti all'albo,

mentre per un non iscritto all'albo è consentita soltanto una prestazione occasionale<sup>6</sup>.

E' vero che sul tema della necessità della iscrizione all'albo (o del registro dei praticanti abilitati) per la consulenza legale e per le prestazioni stragiudiziali, la giurisprudenza del Supremo Collegio non è del tutto univoca, in particolare perché non sempre viene distinto il caso di una prestazione singola (indubbiamente lecita al non iscritto in albi e registri) da una attività svolta professionalmente<sup>7</sup>.

E tuttavia, anche questo profilo non è rilevante sul punto. Se l'attività stragiudiziale è riservata, è certo che il praticante senza patrocinio non può svolgerla; se non è riservata, egli la può svolgere come un qualunque cittadino a prescindere dalla iscrizione alla pratica. Comunque sia, la iscrizione come praticante nulla aggiunge e nulla toglie.

In conclusione, a noi pare che la Cassazione, fermandosi al dato formale, abbia mancato l'occasione di approfondire adeguatamente le ragioni e gli scopi della normativa sulla pratica legale.

Sul punto, riteniamo che il dibattito e l'approfondimento meritino di rimanere aperti.

---

6 Questa distinzione è stata fatta con chiarezza da Cass. Civ. 19 giugno 1973, n. 1806: "E' consentita l'attività di consulenza legale anche a persone non iscritte negli albi professionali forensi. Tuttavia, se ciò vale per attività sporadiche, il principio non è applicabile quando l'attività di consulenza legale è esercitata professionalmente"; e da Cass. Pen. 8 gennaio 2003, Notaristefano: "Il compimento, da parte di un non iscritto in un albo, di prestazioni caratteristiche di una professione regolamentata, purché non esclusive o riservate, è lecito solo se occasionale e gratuito, mentre costituisce il reato dell'art. 348 se ha carattere di onerosità e di continuità, integrante un esercizio professionale". Riconoscono la riserva agli avvocati anche della consulenza legale: Cass. Pen. 13 marzo 1936, Villani, in *Ann. Dir. e Proc. Pen.*, 1936, 622; Cass. Pen. 24 novembre 1938, in *Giur. It.*, 1939, II, 58; Cass. Pen. 7 maggio 1940, Rota, in *Ann. Dir. e Proc. Pen.*, 1941, 314; Cass. Pen. 16 dicembre 1999, Leonetti.

7 Molte sentenze affermano invece la libertà di prestare consulenza anche ai non iscritti agli albi forensi. Esse tuttavia si riferiscono prevalentemente a prestazioni singole o a prestazioni non caratteristiche e perciò non contraddicono la riserva per l'avvocato della consulenza, compiuta professionalmente: Cass. Pen. 14 maggio 1940, Attanasio, in *Ann. Dir. e Proc. Pen.*, 1941, 313 (prestazione singola); Cass. Civ. 14 luglio 1955, n. 2233, in *Giur. It.*, 1956, I, 47 (prestazione generica); Cass. Civ. 10 maggio 1957, n. 1651, in *Foro It.*, 1958, I, 93 (caso di consulenza tributaria prestata da professionista abilitato); Cass. Civ. 27 novembre 1975, n. 3971 (prestazione "non risultante di carattere continuativo"); Cass. Pen. 29 novembre 1993, Rosellini (prestazione singola); Cass. Pen. 15 novembre 1984, Rossi; Cass. Pen. N. 459/1986 (prestazioni di carattere generico); Cass. Pen. 11 maggio 1990; Cass. Pen. N. 614/1992 (prestazioni generiche); Cass. Civ. 8 agosto 1997, n. 7359, in *Rass. Forense*, 1998, 145 (prestazione singola).

## IL “NUOVO” DANNO NON PATRIMONIALE: IL PROBLEMA DELLA PROVA E DELLA QUANTIFICAZIONE

MASSIMILIANO FABIANI

Gotham City. Una notte di quindici anni fa. Thomas Wayne, sua moglie e suo figlio stavano tornando a casa dopo una serata al cinema...

*Thomas Wayne: c-cosa significa?*

*Malvivente: è una rapina, amico! Questa collana la prendo io, bella!*

*Thomas Wayne: lasciala stare, razza di... OH!*

*Malvivente: te la sei cercata!*

*Moglie di Thomas Wayne: Thomas! Lo hai ucciso... aiuto! Polizia... aiuto!*

*Malvivente: chiudi il becco!*

Davanti all'orribile scena, gli occhi del ragazzo si spalancano per lo shock e il terrore.

*Bruce Wayne: mamma... papà... morti! Sono m-morti!*

(“La leggenda di Batman”, Bob Kane, 1939)

Gotham City. Industria chimica “Ace Chemical Processing Inc”. Un uomo con un cappuccio rosso sta scappando dagli agenti della sorveglianza quando, all'improvviso, compare Batman...

*Batman: ci incontriamo ancora, cappuccio rosso.*

*Uomo con il cappuccio rosso: no. No no no. Non può essere vero. Dio mio che cosa hai mandato per punirmi? Non avvicinarti. Non avvicinarti o... salto.... AAUGH!. Brucia, prude, la faccia, le mani... cosa c'era nell'acqua? Mio Dio... brucia... devo togliermi questa stupida maschera. Così potrò... vedere... AH... aho aho ohh ohh... AHA AHA AHA...*

(“Batman –The Killing Joke”, Alan Moore e Brian Bolland, 1988)

Ho voluto iniziare con il prologo non pubblicato nel mio articolo on-line pubblicato del luglio 2008 sul sito [www.ilcivilista.giuffre.it](http://www.ilcivilista.giuffre.it). Articolo uscito in concomitanza con la proiezione nelle sale cinematografiche del secondo film diretto dal regista Christopher Nolan dal titolo “Dark Knight”, in cui la figura del Joker è stata magistralmente impersonificata dall'attore Heath Ledger, noto per avere interpretato il cowboy gay nel film “Brokeback Mountain” e scomparso tragicamente agli inizi dell'anno scorso.

Vediamo ora come e quanto ha inciso l'importante intervento delle Sezioni Unite che, con la decisione n. 26972 dell'11 novembre 2008 (di contenuto analogo ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente), ha avuto il merito di comporre i precedenti contrasti in seno alle sezioni prima e terza della Cassazione sulla risarcibilità del “danno esistenziale” (ora escluso; testualmente “non può farsi riferimento a una generica sottocategoria denominata danno esistenziale”) e di delineare i presupposti e il contenuto della nozione di “danno non patrimoniale” di cui all'art. 2059 c.c. La Corte afferma: “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre”. Vediamo come.

Preliminarmente la Suprema Corte riafferma la bipolarità del sistema risarcitorio nelle due poste di danno: 1) danno patrimoniale, di cui all'art. 2043 c.c., definito danno atipico (viene non a caso ricordata la sentenza n. 500/99 con cui è stato riconosciuto meritevole di tutela qualsiasi interesse giuridicamente rilevante), i cui elementi fondamentali e imprescindibili per il suo riconoscimento sono la condotta, il nesso causale tra condotta ed evento e il danno; 2) danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., che è invece un danno caratterizzato da tipicità, nel senso che tre sono i casi in cui è riconosciuto dall'ordinamento: a) nei casi di fatto reato, per il richiamo all'art. 185 c.p.; b) in caso di riconoscimento espresso da parte del legislatore di una lesione di un diritto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento come fonte di danno non patrimoniale, quali, ad esempio, i danni derivanti dalla privazione della libertà

personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie, l'impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali e il mancato rispetto del termine di durata del processo, tanto per citarne alcuni; c) nel caso di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla carta costituzionale.

Come espressamente riconosce Renato Savoia, in uno dei primi commenti alla pronuncia, c'è una selezione (in questo senso si parla di tipicità), che nei primi due casi viene fatta dal legislatore, mentre nell'ultimo deve essere fatta dal giudice, quale interprete, secondo la legge, della norma e del diritto oggetto di lesione e, per questo, fonte di danno. E' su quest'ultima ipotesi che si concentra, evidentemente, l'attenzione. Dunque ciò che deve essere accertato è la lesione di un diritto inviolabile della persona, vale a dire una ingiustizia costituzionalmente qualificata. Quanto possa dirsi esteso il "catalogo dei valori costituzionalmente rilevanti" (secondo la felice espressione di Marco Bona), viene chiarito espressamente dalla Corte che statuisce: *"il catalogo dei casi in tal modo determinati non costituisce numero chiuso. La tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù, dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana"*.

Nel mio articolo del luglio 2008 avevo sostenuto che non si poteva negare la risarcibilità di un danno non patrimoniale "tripartito": danno biologico, danno morale soggettivo e danno non patrimoniale *"quando sia stato leso altro diritto costituzionale protettivo di interesse della persona"*: ciò al fine di evitare di dare ingresso alla risarcibilità di disgrazie e disagi, svincolati da qualsiasi diritto fondamentale, che creerebbero, al contrario, un ingiustificato fenomeno di *overcompensation* in cui la liquidazione dei danni non patrimoniali si tradurrebbe in una "lotteria" (Atiyah, *"The damages lottery"*, Oxford, 1997, 156 ss.). Avevo anche sostenuto che, nel sistema della responsabilità civile, non poteva trovare ingresso il pensiero di Melchiorre Gioia che, nel 1821 nell'opera *"Dell'ingiuria dei danni, del soddisfacimento e relative basi di stima avanti i tribunali civili"*, poneva al centro del suo originalissimo sistema risarcitorio la felicità, i desideri, i piaceri personali, il benessere e, più in generale, le alterazioni dell'animo. Ciò che rileva è la soglia di "tolleranza" che ognuno di noi deve necessariamente porre in essere nel contesto sociale in cui vive. Ciò che non può e non deve essere oggetto di ristoro è proprio la mancanza di tolleranza nei rapporti con gli altri e nel mancato rispetto delle comuni regole di convivenza civile (la Corte in particolare si sofferma sul caso del lampione, del graffio superficiale dell'epidermide, del mal di testa per l'esalazione dei fumi della fabbrica e del disagio di poche ore per l'impossibilità di uscire di casa in conseguenza dei lavori stradali di pari durata).

La Suprema Corte ha sentenziato che il danno non patrimoniale è *"categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate"*, che indicano un differente atteggiarsi, solo definitorio, di un unico danno; come avviene nel caso di lesione del diritto alla salute (art. 32 Costituzione) si impiega un nome, parlando di danno biologico. Analogamente il danno morale non individua più una sottocategoria ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quello costituito dalla *"sofferenza soggettiva"*: entità e durata valgono solo per la quantificazione e non per definire una voce aggiuntiva sulla base di una sua pretesa natura transeunte (in proposito si veda la recentissima sentenza n. 29191 del 12 dicembre 2008, che ha stabilito alcuni principi fondamentali in materia di criteri per il calcolo del danno morale). La Corte ha precisato altresì che, dal novero dei diritti risarcibili, restano esclusi tanto i pregiudizi di minore rilievo (fastidi, disagi, disappunti, ansie comuni della vita quotidiana) per la cui risarcibilità sono stati invocati *"diritti del tutto immaginari"*, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità, in definitiva *"il diritto ad essere felici"*; quanto e soprattutto, i danni cd. bagatellari, afferenti a danni-conseguenza futili ed irrisori, ovvero, seppur oggettivamente seri, insignificanti o irrilevanti per la coscienza sociale.

Per le Sezioni Unite la gravità dell'offesa (lo avevamo accennato a proposito delle sentenze emesse dal Tribunale di Palermo del 4 luglio 2007 e del 4 febbraio 2008) costituisce requisito ulteriore per l'ammissione al risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. In sostanza assumono rilevanza la gravità e la serietà dell'offesa arrecata.

Se, come abbiamo detto, le Sezioni Unite qualificano il danno non patrimoniale come figura unitaria, non suscettibile di classificazioni, proviamo a vedere come va modulato il relativo *quantum* del risarcimento e quali sono i profili probatori.

In questo momento, in cui gli osservatori delle principali Corti di merito non hanno ancora fornito *baremes* e orientamenti legislativi tabellari, risulta pressoché impossibile tracciare linee guida al di fuori di quelle delineate dalla Suprema Corte. Se il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre, spetterà al giudice

accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e modularlo ai fini della integrale riparazione.

Le Sezioni Unite procedono ad una ricognizione esemplificativa delle combinazioni che possono verificarsi in tema di danno non patrimoniale. Nel caso di danno da reato definitivamente accantonata la figura del cd. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve, come già detto, trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Eguale determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale (è il caso della morte dei genitori del piccolo Bruce Wayne alias Batman), poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.

Nel caso di danno da morte, il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata (cd. danno tanatologico) o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive conformi). Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione. In proposito la ricordata sentenza n. 29191/08 che ha precisato che nella valutazione del danno morale, contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene a un diritto inviolabile della persona, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore dell'integrità morale una quota minore del danno alla salute. Inoltre viene escluso l'utilizzo delle tabelle per il calcolo del danno: *"il danno biologico deve essere necessariamente personalizzato, calcolando anche la componente della capacità lavorativa e del danno psichico, sicché ai valori tabellari della stima statica della gravità del danno devono aggiungersi in aumento altre componenti, secondo un prudente apprezzamento che tenga conto del tempo della liquidazione e dell'eventuale probabile aggravamento verificatosi nel decennio successivo, ove documentato e scientificamente provato"*.

Da ultimo si avrebbe duplicazione anche nel caso in cui il pregiudizio consistente nella alterazione fisica di tipo estetico (sarebbe il caso del Joker se sussistesse una qualsivoglia forma di responsabilità ascrivibile a chicchessia) fosse liquidato separatamente e non come "voce" del danno biologico, che il cd. danno estetico pacificamente incorpora.

Infine, vediamo i profili probatori. Sostanzialmente rimangono invariati i mezzi di prova esperibili al fine di fornire la dimostrazione del danno non patrimoniale, così come globalmente delineato. Muovendo dalla considerazione per cui il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), esso deve essere allegato e provato. Per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005) lo definisce espressamente quale *"lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività e quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"*, accertabile mediante consulenza medico legale. Si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario. Così come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico-legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perché deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga,

motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni. Se dunque le Sezioni Unite richiedono una "personalizzazione" del danno, come già ebbe a indicare fin dal 2006 il prof. Benedetto Vergari di Bologna (medico specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, primario medico-legale), parlando espressamente della necessità di integrare il criterio percentualistico con quello descrittivo e con l'indicazione, ove ne ricorrano i presupposti, di fasce di maggiorazioni personalizzate, dobbiamo chiederci a quali criteri dovrà attenersi il nominato C.T.U. per fornire risposte omogenee al quesito (inevitabilmente da riformulare, in considerazione delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte) formulato dal giudice.

Per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. In questo ultimo caso, attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice. Si potrebbe allora pensare all'ammissione di C.T.U. medico legale solamente all'esito completo di tutte le prove, proprio per consentire al consulente di esaminare integralmente gli atti e i documenti di causa prima di rispondere compiutamente e fornire così al giudice, che rimane *peritus peritorum*, tutti gli elementi utili per procedere alla personalizzazione del danno.

La terza sezione civile del Tribunale di Bologna per l'anno 2008 (prima dell'intervento delle Sezioni Unite) ha, come noto agli operatori del diritto bolognesi e non solo, fornito alcuni indici di liquidazione che, seppur dovranno essere in parte rivisti (come anticipato dalla dott. Candidi Tommasi nel corso dell'incontro organizzato dall'Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata dei magistrati del dicembre 2008) non si discostano molto dalla pronuncia oggetto dell'odierno commento. In particolare, "quanto al danno non patrimoniale subito per la morte del prossimo congiunto", viene proposta una liquidazione unitaria del danno morale e del danno da lesione del rapporto parentale, quale interesse costituzionalmente protetto (detto anche danno esistenziale, oggi negato dalla Suprema Corte come "categoria autonoma"), individuando un'ampia forbice idonea a consentire la personalizzazione risarcitoria tenendo conto delle circostanze di fatto del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno con questi ultimi e con il familiare deceduto, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).

Vengono indicate le somme e il *range* entro i quali il giudice procederà alla liquidazione del *quantum* di risarcimento. Il "danno biologico permanente" viene inteso nella concezione pluridimensionale della più recente giurisprudenza (Cass. n. 24451/05, n. 23918/06 e n. 9510/07), comprensiva anche delle perdite esistenziali e relazionali; viene differenziata la liquidazione delle micropermanenti fino al 9%, per le quali sono adottate le tabelle di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private, mentre nel caso di lesioni permanenti superiori al 10% sono adottate le tabelle del Tribunale di Milano. Per l'eventuale personalizzazione si terrà conto delle particolari concrete circostanze soggettive allegare e provate.

Se l'intervento delle Sezioni Unite ha avuto il pregio di porre alcuni punti fermi da cui partire per poi capire quali e quanti diritti debbano essere risarciti, rimangono ancora almeno otto "nodi" da sciogliere, come giustamente evidenziato dal prof. Giovanni Comandè (in *Guida al Diritto* n. 47 del 29 novembre 2008, pag. 35): 1) la definizione dei criteri di quantificazione; 2) lo sviluppo operativo dei mezzi di prova; 3) il bilanciamento in concreto tra serietà offesa-gravità della lesione e principio di tolleranza; 4) la costituzionalità dopo le Sezioni Unite dei margini di adeguamento di cui agli articoli 138 e 139 d.lgs n. 209/05; 5) definire i confini e le funzioni delle diverse epifanie dell'unico danno non patrimoniale; 6) chiarire meglio i rapporti tra risarcimento del danno non patrimoniale e diritti previsti dalla C.E.D.U.; 7) verificare l'impatto e l'operatività nell'ambito degli illeciti intrafamiliari; 8) sviluppare gli ampi spazi di risarcibilità nella responsabilità contrattuale.

Torniamo all'analisi dei nostri personaggi. Vediamo se e che cosa è cambiato oggi dopo l'intervento delle Sezioni Unite. In attesa di (auspicabili) precisi indici di quantificazione, ci limiteremo all'individuazione dei danni oggetto di ristoro. Nessuno può dubitare che l'esistenza del piccolo Bruce Wayne e del pre-Joker sia stata sconvolta. Il punto è, prima ancora di vedere come e quanto è stata sconvolta, capire se entrambi i soggetti hanno diritto a che "il risarcimento del danno alla (di loro) persona deve (debba) essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre". La sostanza non cambia di molto. Nessun dubbio per Bruce Wayne, alias Batman. L'improvvisa morte dei genitori all'età di tredici anni avanti ai suoi occhi muta per sempre quel che sarà della vita futura. Oltre al risarcimento del danno patrimoniale (profilo che qui non interessa) sussiste un danno non patrimoniale globalmente inteso non suscettibile di suddivisione in sottocategorie definite puramente descrittive. Al fine di evitare duplicazione di risarcimento, il giudice, nella valutazione del danno morale (evidentemente con liquidazione unitaria con il danno da lesione da rapporto parentale), contestuale alla lesione del diritto alla salute, dovrà tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità

del fatto, senza che possa considerarsi il valore dell'integrità morale una quota minore del danno alla salute. Spetterà altresì a Bruce Wayne anche la tutela per la lesione di diritti costituzionalmente garantiti (sulla scia di quanto già delineato dalle note sentenze gemelle del maggio 2003, i cui principi sono fatti propri anche dalle Sezioni Unite), quali la lesione dell'integrità familiare tutelata dagli artt. 2, 29, 30 e 31 della Costituzione.

Nel caso di perdita del rapporto parentale, per morte dei genitori (o del figlio), più ancora della prova è rilevante l'allegazione. E, infatti, in tale fattispecie, il giudice, una volta provato il fatto-base dell'esistenza, al momento dell'evento, del rapporto parentale e di convivenza con il congiunto defunto, potrà ritenere accertato, in via presuntiva, che la privazione di detto rapporto determina tutta una serie di ripercussioni esistenziali, per individuare le quali sarà utile, e, anzi, determinante la resocontazione di ciò che la vittima ha riferito in merito. In questo caso, il largo spazio lasciato alle presunzioni si spiega con il fatto che, come la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito, è del tutto verosimile che la perdita di un congiunto provochi conseguenze pregnanti sull'assetto di vita familiare e relazionale dei familiari superstiti. Quanto al *quantum* del "danno non patrimoniale subito per la morte del prossimo congiunto", le citate tabelle del Tribunale di Bologna (in attesa di essere adeguate) prevedono un *range* da euro 80.000,00 ad euro 200.000,00 per il caso di morte del genitore con figlio di età inferiore ai 20 anni (Bruce Wayne al momento del fatto aveva tredici anni e i genitori deceduti sono due). Ancora una volta non si può che confermare che Joker non ha diritto ad alcun risarcimento del danno. Lo abbiamo già detto. Non vi è responsabilità ascrivibile ad alcuno per le lesioni subite dal personaggio. Il comportamento (delinquenziale) posto in essere dal Joker è una sua libera scelta. Lo si vede con maggiore chiarezza e incisività proprio nel film di Nolan. Il Joker ha come unico fine quello della follia, quello di far cadere Gotham City in una spirale di violenza e di spingere Batman (paladino della giustizia) oltre il limite della legalità pur di combatterlo. L'origine di questa follia va forse ricercato in una continua aspirazione da parte del Joker ad uno stato di benessere, ad una serenità, in definitiva quel "diritto ad essere felici" che la vita gli ha negato. Quanto ha inciso nel pre-Joker la perdita dell'amore della sua vita? Non importa. Non importa alla Cassazione che nega un generale diritto ad essere felici, forse risentendo in parte dei tempi che stiamo vivendo: *"la tutela risarcitoria sarà riconosciuta se il pregiudizio sia conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le convenzioni internazionali, e cioè purchè sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 del Codice civile"*.

In conclusione lasciamo la parola proprio a Joker: *"Ho notato che nessuno entra nel panico quando le cose vanno secondo i piani. Anche se i piani sono mostruosi: se domani dico alla stampa che un teppista da strapazzo verrà ammazzato o che un camion pieno di soldati esploderà. Nessuno va nel panico, perchè fa tutto parte del piano. Ma quando dico che un solo piccolo sindaco morirà, allora tutti perdono la testa. Se introduci un pò di anarchia, se stravolgi il loro ordine prestabilito tutto diventa improvvisamente caos. Sono un agente del caos. E sai qual'è il bello del caos: è equo"*.

## Sei già iscritto alla mailing list del Consiglio dell'Ordine?

Se vuoi ricevere tempestivamente comunicazioni e notizie, comunica al Consiglio il tuo indirizzo di post@ elettronica. Troverai il modulo nella home page del sito del Consiglio:

**[www.ordineavvocatibologna.net](http://www.ordineavvocatibologna.net)**

compilalo e invialo per fax al n. 051 583702

## LA RIFORMA PREVIDENZIALE FORENSE: *FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE*

GIOVANNI CERRI

La forte affermazione è particolarmente calzante sul tema della previdenza e vieppiù attuale mercé alcuni punti fondanti la riforma approvata, quasi all'unanimità, dai delegati di Cassa Forense il 19 settembre 2008 e attualmente al vaglio dei ministeri vigilanti.

Nell'incontro di presentazione della riforma il giorno 8 novembre 2008 in Roma nell'Auditorium di Cassa Forense in primo luogo il presidente avv. Paolo Rosa ha illustrato il bilancio della Cassa al 31 agosto 2008 definendo buoni i conti della Fondazione.

Ha descritto gli investimenti effettuati e, pur nella grave crisi generale in cui ci si muove, ha assicurato e dimostrato che i conti "sono in ordine": tanto sarebbe acclarato anche da fonti esterne a Cassa Forense, e riconducibili alla stampa specialistica che ha definito la nostra Cassa uno degli enti con le migliori *performances*. Adirittura, quella che l'*advisor* di Cassa Forense riteneva una debolezza - i timidi investimenti su estero - per diversificare, alla prova dei fatti si è dimostrata una scelta lungimirante attesa la grave crisi finanziaria internazionale.

Ha detto Rosa che è sì vero che all'attualità ci sarebbero buone possibilità di *shopping* sul mercato mobiliare ma Cassa Forense non può farlo non essendo una società mercantile. Piuttosto gli investimenti immobiliari, all'attualità pari al 13,7%, verranno nel futuro prossimo incrementati sensibilmente, poiché ci sono buone opportunità di investimento nel settore.

Per il resto il patrimonio è investito per un 47% circa in titoli di stato e obbligazioni garantite e per un 30% nei migliori titoli azionari del mercato borsistico italiano.

Paolo Rosa e gli altri delegati hanno poi spiegato il lungo percorso che ha condotto alla riforma mercé la invocata sostenibilità di sistema da

proiettare nel futuro e per i prossimi 30 anni, poiché diversamente il rischio di essere fagocitati dal sistema pubblico poteva essere imminente; del resto le ultime leggi finanziarie lo imponevano.

Il nostro delegato avv. Maria Anna Alberti ha illustrato il cammino del progetto di riforma e le scelte del permanere nel sistema retributivo.

Quindi i delegati hanno illustrato le tabelle dell'innalzamento graduale, a 70 anni, dell'età pensionistica (vecchiaia), i calcoli per i supplementi pensionistici fino alla loro eliminazione quando la riforma entrerà a regime, l'aumento del contributo di solidarietà a carico dei colleghi pensionati e (medicina un poco amara) dell'aumento graduale del contributo soggettivo.

Da ultimo il delegato avv. Giacinto Miraglia di Roma ha trattato la pensione modulare (art. 6), che prevede contributi facoltativi oltre l'1%, obbligatorio, per integrare il trattamento pensionistico. Ha spiegato che il sistema sarà interessante poiché un avvocato, che in certi momenti della sua vita professionale avrà una disponibilità di liquido per favorevoli contingenze, potrà versare, a sua insindacabile scelta, quanto vorrà (versamenti volontari oltre l'1% e fino al 9% del reddito) e, grazie al richiamato art. 47, I della Costituzione, che privilegia il risparmio, ha assicurato la totale deducibilità dei contributi (prevista particolarmente dall'art. 10, comma 1, lett. E) del T.U.I.R.).

Infine deve essere segnalato che è stato aumentato da 3 a 5 anni il numero degli anni di iscrizione per i quali i giovani iscritti sono tenuti al contributo soggettivo minimo ridotto alla metà, mentre per lo stesso periodo non sono tenuti al pagamento del contributo integrativo al minimo ma nella misura effettivamente riscossa dal cliente. Rilevante inoltre l'aumento del contributo integrativo dal 2 al 4%, già precedentemente bocciato dai mini-

steri vigilanti, perché graverebbe interamente sul cliente.

L'anelito del presidente Rosa risiederebbe nella equiparazione "iscritti albi = iscritti cassa", anche perché diversamente gli avvocati che non hanno l'obbligatorietà dell'iscrizione per il mancato raggiungimento del minimale di reddito sarebbero costretti (poiché nessun soggetto deve essere escluso dal sistema previdenziale) a pagare i contributi alla gestione separata dell'I.N.P.S. e con aliquote ben superiori a quelle dovute a Cassa Forense, che nel futuro prossimo dovrebbero attestarsi al 24,72%.

Il Presidente avv. Paolo Rosa ha infine concluso invitando i partecipanti ad essere, nei fori di appartenenza in generale e presso ciascun collega in particolare, ambasciatori della nuova previdenza.

A microfoni spenti, dopo i brillanti interventi, mi sono permesso di ricordargli che nell'antichità l'augure, qualche volta, rischiava la testa se le notizie non erano gradite ma, a Dio piacendo, ora i diplomatici sono protetti dalle norme del diritto internazionale e allora dobbiamo e possiamo essere propositivi perché, davvero, deve essere chiaro che quando un ente previdenziale affronta un percorso riformatore per rivedere i conti del sistema nel medio e lungo periodo lo fa, essenzialmente, per garantire un adeguato sostegno previdenziale alle giovani generazioni di avvocati.

Orbene tutto questo ho illustrato al Consiglio Forense di Bologna che mi ha voluto inviare a Roma, prima per un corso di perfezionamento sulla previdenza e, poi, per apprendere i principi cardine della riforma affinché nel prossimo futuro l'Ordine di Bologna possa diventare a pieno titolo un competente riferimento per gli iscritti dotando la nostra sede di un punto informativo e di consulenza per gli avvo-

cati (e i praticanti abilitati) senza trascurare, anzi affiancando, i colleghi di A.N.F. che per anni hanno curato con professionalità e dedizione lo "sportello previdenziale" nel nostro foro.

Dal *bailamme* della riforma, dalle numerose tavole di dialogo cui ho partecipato e viepiù in esito ai lavori congressuali dell'avvocatura a Bologna, appena conclusi, mi sovengono spunti in libertà e si accavallano pensieri e, allora, alcune riflessioni a voce alta perché, magari, Cassa Forense possa avere più *chances* e più risorse.

Perché Cassa Forense sia più forte e sempre più solida, da un lato è necessario che tutti gli iscritti versino i contributi (e ci siamo intesi senza dilungarci oltre) e, dall'altro, che tutti gli avvocati esercenti siano iscritti alla Cassa.

Questo che sembra un facile obiettivo si scontra con ampie sacche di marginalità della professione, con alcune perverse regole di mercato, per dirla meglio con alcuni effetti negativi della liberalizzazione che hanno consentito a qualche potentato economico di imporre a molti avvocati condizioni di lavoro avvilenti.

Certo è che, sempre più spesso, gli albi sono per molti avvocati una stazione di transito. Tanti si iscrivono in attesa di qualche, più ghiotta, opportunità. Alcuni si iscrivono e si cancellano più volte nel corso dei primi anni lavorativi. Alcuni mantengono l'iscrizione all'albo e, di contro, coltivano anche qualche contratto di progetto, o di collaborazione che dir si voglia, ovviamente a termine, particolarmente con enti pubblici, fenomeno che in Emilia-Romagna è abbastanza diffuso.

Sono poi colpito dal numero esagerato e crescente di giovani colleghi che, spesso con funzioni ancillari, ambiscono ad infoltire le fila della magistratura onoraria.

Se ne deduce che il mercato e la crisi economica costringono l'avvocatura a ridisegnare le strategie per contare di più, per contare veramente, per farsi ascoltare dalla politica, per dare, da un lato, sicurezza alle giovani generazioni e, dall'altro, tranquillità ai colleghi che si avvicinano al crepuscolo dell'attività professionale.

In ciò, a mio avviso, si deve connotare il patto intergenerazionale che deve essere la stella polare per una corretta rotta al fine di una navigazione in mari tranquilli, sempre con il vento in poppa e senza boline troppo strette.

Tante ricette allora mi frullano in testa per aumentare la "platea" imponente e così voglio elencarle a braccio. Inevitabile partire dal nodo dell'accesso, da maneggiare con cura e sapientemente, ovviamente, avendo attenzione ad anticipare il problema piuttosto che farsi aggredire dai numeri o, ancor peggio, spostando sempre più in avanti o rendendo più difficile l'esame di abilitazione.

Penso poi ad ambiti, a maggiori ambiti, di esclusività nell'esercizio professionale.

Il Presidente del C.N.F., prof. avv. Alpa, anela alla consulenza legale riservata agli avvocati: auguriamoci che la sua battaglia mieta vittorie.

Penso poi, seppur su altro versante, ad agire sulla fiscalità e quindi consentire ai cittadini di dedurre, almeno parzialmente, i costi legali, al pari delle spese mediche e dei costi per le ristrutturazioni degli immobili.

Non ho necessità di dilungarmi sugli effetti benefici per l'erario, per i consumatori e, viepiù, per Cassa Forense.

Forse questa soluzione potrebbe tranquillizzare i ministeri vigili e consentire loro di concedere più facilmente la *placet* per l'aumento del contributo integrativo dal 2 al 4% che, come è noto, grava sul cliente. Tutt'altro sistema poi risiederebbe nel mutare dal sistema previdenziale forense tedesco, caratterizzato dall'autonomia delle casse dei vari *lander* con quote di solidarietà per quelli, diciamo così, meno virtuosi o meno fortunati. Nei tempi in cui tanto si parla di decentramento anche in campo fiscale, perché non rifletterci sopra.

Poiché, però, sono stato molto colpito dalle parole dell'avv. Miraglia, che così sapientemente ha illustrato il sistema della previdenza modulare, ed eccoci particolarmente al titolo di questo scritto (ciascuno sia artefice dei propri destini), vorrei portare un contributo, un poco interessante, lo confesso, per chi come me è stato uno dei primi a rispondere alla chiamata della previdenza complementare sottoscrivendo alla prima ora un fondo pensione aperto proprio perché, ben prima di questa riforma di Cassa Forense, credevo nel risparmio e volevo evitare un ridimensionamento del tenore di vita al termine dell'attività lavorativa piena.

Appena decollerà la riforma (e speriamo presto) non avrà più senso insistere con la complementare ma sarebbe bello pensare a far transitare

le somme accantonate nella previdenza modulare.

Ci sarà da lavorare, sarà necessario ricorrere alla politica, sarà necessario verificare l'estensione del fenomeno, ma vorrei prendermi questa sfida una volta fossi eletto delegato di Cassa Forense.

È sì vero che sono un inguaribile ottimista, che vede il bicchiere (buono ovviamente) sempre mezzo pieno e che qualche volta ho detto provocatoriamente che la pensione bisognerebbe assegnarla ai giovani ma, davvero, credo che chi faccia l'avvocato non veda l'ora di andare in pensione mentre chi, al contrario, è avvocato lascia con la toga cucita addosso, sperando di dedicare sempre più tempo all'*otium* di latina memoria che è costruttivo nel fare con passione le cose che piacciono e che coinvolgono, raccogliendo le sfide che vengono proposte.

È appunto con questo spirito che ho accettato, assieme agli amici Michelina Grillo, Piergiorgio Ognibene, Giovanni Nori (di Forlì) e Ivan Bagli (di Rimini), la candidatura per l'elezione dei delegati a Cassa Forense per il mandato 2009 - 2013. La nostra lista, poi, si è posta l'ambizioso motto "Governare la riforma" poiché il sistema avrà necessità di tagliandi per verificare la bontà delle scelte operate affinché si possano sempre, e meglio, coniugare efficienza e solidarietà.

Mi piace concludere riportando l'affermazione di Paolo Rosa che, citando Étienne Klein, ha detto che il tempo non suona mai due volte.

Ne parlano tutti ma nessuno l'ha mai visto: il tempo è un mistero la cui natura profonda resta ancora oscura. Ci hanno provato e sono stati sconfitti fisici e filosofi, biologi e teologi. Il tempo che noi percepiamo, che lascia il segno sul nostro viso, è lo stesso di quello degli scienziati? Ha avuto un inizio? E ha davvero una direzione? I teorici hanno provato a invertirlo. Ma, riflettendo sulla sua disperante irreversibilità, il filosofo avverte che il tempo non è altro che un "enigmatico spazio" in cui però non ci si può spostare a proprio piacimento.

Ci diranno le nuove generazioni di avvocati se sia stato colto l'attimo, se la scelta del tempo sia stata giusta, se la direzione sia stata quella corretta, ma, del resto, come non convenire che l'immobilismo non ha mai generato nulla.

# non solo diritto: recensioni

## ANTONIO OLIVIERI, EREDITÀ GIACENTE

Città del Sole Edizioni 2006, pagg. 155.

GIULIANO BERTI ARNOALDI VELI

Con una di quelle e-mail informative di cui il nostro Consiglio dell'Ordine è prodigo a coloro che hanno comunicato il loro indirizzo di posta elettronica, nel maggio scorso ci venne data notizia della esistenza di un premio letterario denominato "Scrittori della giustizia", promosso dal Centro studi di diritto fallimentare e societario di Roma, che sarebbe stato assegnato nell'estate del 2008. Erano ammesse a concorrere opere di scrittori viventi riguardanti temi attinenti alla giustizia ovvero ambientate nel mondo della giustizia, o che comunque offrissero spunti di riflessione sulla giustizia.

Antonio Olivieri, senza dirlo a nessuno di noi suoi colleghi, ha pensato bene di mandare questo suo romanzo, che ha incontrato il gradimento della giuria, è stato prescelto per la finale, e che infine è stato premiato con il secondo posto nel corso di una bella cerimonia svoltasi - a nostra insaputa - a Sutri il 17 luglio scorso.

Ha visto bene, la giuria. Nel panorama anche troppo vasto di letteratura che traespunta dal mondo del diritto, il libro di Antonio Olivieri si stacca decisamente dai soliti cliché. La storia si svolge ai tempi dell'Unità d'Italia. Tanto per cominciare, il protagonista del libro è un Cancelliere di Pretura che si chiama Carlo Fleury. Con uno stile sintetico ed efficace Olivieri ci racconta che il Fleury, figlio di un ebanista, dimostratosi fin da bambino incline agli studi, era stato mandato dal padre a studiare in un rigoroso collegio ecclesiastico della Torino sabauda, dove aveva conseguito una maturità classica, indirizzandosi poi agli studi di giurisprudenza. Giunto così nell'età dei diciotto anni, quella delle grandi speranze (o delle grandi aspettative) era rimasto affascinato dalla idee mazziniane, tanto che - quando a Quarto si erano riuniti un migliaio di

volontari al seguito di Garibaldi - era fuggito di casa e si era unito ai Mille. La sua avventura in Sicilia, così come tutti i riferimenti storici nel corso del libro, sono esattissimi ed approfonditi, frutto evidente di una passione per la storia che Olivieri ha certo maturato - a suo tempo - sui banchi del più prestigioso liceo classico bolognese (che però non nomineremo, per non far torto all'altro liceo classico).

Sono giornate luminose, quelle della spedizione dei Mille, con la quale risalirà fino al Volturno. Fleury si sente in questa avventura parte di un gruppo che dà l'assalto al cielo; anche se già in lui fa capolino la malinconia che nasce dal vedere anche le ragioni dell'altra parte, e i lutti, e gli opportunismi. E' un presentimento, forse, che fra coloro che urlano di volere cambiare tutto (anche quelli che urlano più forte) c'è chi vuole che tutto rimanga come prima. Poi, finito il tempo eroico, ritorna a casa per affrontare una vita fatta di ordinaria quotidianità.

E così Fleury piano piano cerca di adattarsi alla vita di prima, nella Torino divenuta oramai capitale d'Italia. Ma gli studi interrotti sono difficili da riprendere, ed è duro ricadere nella confusione del mondo, dopo essere stati fra la meglio gioventù, allora come oggi. Finisce che, approfittando delle facilitazioni offerte agli ex combattenti, entra nell'amministrazione pubblica, seppure come semplice scritturale. In seguito, sempre per meriti di guerra, gli sarà offerta la possibilità di avanzare di carriera diventando cancelliere. Ma fra i posti scoperti non c'è Torino: e allora, piuttosto che rinchiudersi in una delle piccole città nella provincia piemontese, prende una decisione coraggiosa, e opta per la Pretura di Palermo. E' certo un atto di fedeltà alla sua giovinezza speranzosa, che gli aveva lasciato un

ricordo folgorante della Sicilia di cui - dice Olivieri - gli erano rimasti i colori, gli umori, i profumi; dove il cielo era azzurro e terso, e non costantemente velato come nel Piemonte dal quale non si era mai allontanato prima.

E' dunque a Palermo, nell'anno 1868, che inizia la storia raccontata: che è la storia della eredità giacente di una contessa benestante, morta improvvisamente, e di cui occorre rintracciare i possibili eredi. Il Pretore dirigente nomina curatore dell'eredità un avvocato onesto, che è appena stato eletto onorevole, e che ha poco tempo da dedicare. Sarà il cancelliere ad occuparsi della procedura, facendo l'inventario, e poi occupandosi personalmente - al di là dello stretto dovere d'ufficio - della ricerca degli eredi. La ricerca degli eredi è il cuore del libro ed è raccontata come un vero giallo, il cui esito naturalmente non può essere anticipato qui.

Basta solo aggiungere che, nelle sue indagini, il nostro cancelliere sarà ostacolato da personaggi potenti e troverà aiuto (sempre nei limiti del lecito) in personaggi disparati scoprendo comunanza di ricordi e di ideali garibaldini.

Infine il cancelliere raggiungerà il suo risultato, e cioè semplicemente consentirà l'applicazione della legge. Ed è bella la figura di questo cancelliere della Pretura, del quale nel libro impariamo a conoscere le speranze, gli ideali, le disillusioni, e che tuttavia continua a custodire dentro di sé rettitudine e fiducia in un ideale alto di giustizia. Ci vuole dire Olivieri, mi sembra, che la fedeltà ad un ideale non consiste nell'affermarlo astrattamente, ma nel realizzarlo in quello che ci si trova davanti, nella vita di tutti i giorni. Per questo, si finisce il libro con un sorriso e con un poco di fede in più nella giustizia.

# dalle istituzioni dalle istituzioni

Il 1° gennaio 2009 è entrato in vigore il *“Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria”* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2008).

Il Codice, che pubblichiamo di seguito, si applica agli avvocati, ai praticanti avvocati, ai consulenti di parte, agli investigatori privati ed ai liberi professionisti chiamati ad attività di difesa in fase giudiziale e stragiudiziale nonché investigativa, ed è stato emesso dal Garante per la protezione dei dati personali e sottoscritto dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura, oltre che dall’A.I.G.A. - Associazione Italiana Giovani Avvocati, dall’U.A.E. - Unione Avvocati Europei, dall’U.C.P.I. - Unione delle Camere Penali Italiane, dalla U.N.C.C. - Unione Nazionale delle Camere Civili, dall’A.I.PRO.S. - Associazione Italiana dei Professionisti della Sicurezza, ed alla FEDERPOL - Federazione Italiana degli Istituti investigazioni-informazioni-sicurezza.

## **CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO PER SVOLGERE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE O PER FAR VALERE O DIFENDERE UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA**

### **Preambolo**

I sottoindicati soggetti sottoscrivono il presente codice di deontologia e di buona condotta sulla base delle seguenti premesse:

1) diversi soggetti, in particolare gli avvocati e i praticanti avvocati iscritti nei relativi albi e registri e chi esercita un’attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge, utilizzano dati di carattere personale per svolgere investigazioni difensive collegate a un procedimento penale (l. 7 dicembre 2000, n. 397) o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. L’utilizzo di questi dati è imprescindibile per garantire una tutela piena ed effettiva dei diritti, con particolare riguardo al diritto di difesa e al diritto alla prova: un’efficace tutela di questi due diritti non è pregiudicata, ed è anzi rafforzata, dal principio secondo cui il trattamento dei dati personali deve rispettare i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone interessate, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla

protezione dei dati personali (artt. 1 e 2 del Codice);

2) gli specifici adattamenti e cautele previsti dalla legge o dal presente codice deontologico non possono trovare applicazione se i dati sono trattati per finalità diverse da quelle di cui all’art. 1 del presente codice;

3) consapevoli del primario interesse al legittimo esercizio del diritto di difesa e alla tutela del segreto professionale, i predetti soggetti avvertono l’esigenza di individuare aspetti specifici delle loro attività professionali, in particolare rispetto alle informazioni personali di carattere sensibile o giudiziario. Ciò, al fine di valorizzare le peculiarità delle attività di ricerca, di acquisizione, di utilizzo e di conservazione dei dati, delle dichiarazioni e dei documenti a fini difensivi, specie in sede giudiziaria, e di prevenire talune incertezze applicative che si sono a volte sviluppate e che hanno portato anche a ipotizzare inutili misure protettive non previste da alcuna disposizione e anzi contrastanti con ordinarie esigenze di funzionalità. Il primario interesse al legittimo

esercizio del diritto di difesa deve essere rispettato in ogni sede, anche in occasione di accertamenti ispettivi, tenendo altresì conto dei limiti normativi all’esercizio dei diritti dell’interessato (artt. 7, 8 e 9 del Codice) previsti per finalità di tutela del diritto di difesa;

4) il trattamento dei dati per l’attività di difesa concorre alla formazione permanente del professionista e contribuisce alla realizzazione di un patrimonio di precedenti giuridici che perdura nel tempo, per ipotizzabili necessità di difesa, anche dopo l’estinzione del rapporto di mandato, oltre a essere espressione della propria attività professionale;

5) norme di legge e provvedimenti attuativi prevedono già garanzie e accorgimenti da osservare per la protezione dei dati personali utilizzati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive. Tali cautele, che non vanno osservate se i dati sono anonimi, hanno già permesso di chiarire, ad esempio, a quali condizioni sia lecito raccogliere informazioni personali

senza consenso e senza una specifica informativa, e che è legittimo utilizzarle in modo proporzionato per esigenze di difesa anche quando il procedimento civile o penale di riferimento non sia ancora instaurato. I predetti accorgimenti e garanzie possono comportare, se non sono rispettati, l'inutilizzabilità dei dati trattati (art. 11, comma 2, del Codice). Essi riguardano, in particolare:

a) l'informativa agli interessati, che può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati e può essere caratterizzata da uno stile colloquiale e da formule sintetiche adatte al rapporto fiduciario con la persona assistita o, comunque, alla prestazione professionale; essa può essere fornita, anche solo oralmente e, comunque, una tantum rispetto al complesso dei dati raccolti sia presso l'interessato, sia presso terzi. Ciò, con possibilità di omettere l'informativa stessa per i dati raccolti presso terzi, qualora gli stessi siano trattati solo per il periodo strettamente necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive, tenendo presente che non sono raccolti presso l'interessato i dati provenienti da un rilevamento lecito a distanza, soprattutto quando non sia tale da interagire direttamente con l'interessato (art. 13, comma 5, lett. b) del Codice);

b) il consenso dell'interessato, che non va richiesto per adempiere a obblighi di legge e che non occorre, altresì, per i dati anche di natura sensibile utilizzati per perseguire finalità di difesa di un diritto anche mediante investigazioni difensive. Ciò, sia per i dati trattati nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, anche al fine di verificare con le parti se vi sia un diritto da tutelare utilmente in sede giudiziaria, sia nella fase successiva alla risoluzione, giudiziale o stragiudiziale della lite. Occorre peraltro avere cura di rispettare, se si tratta di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il principio del "pari rango";

il quale giustifica il loro trattamento quando il diritto che si intende tutelare, anche derivante da atto o fatto illecito, è "di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" (artt. 24, comma 1, lett. f) e 26, comma 4, lett. c) del Codice; aut. gen. nn. 2/2007, 4/2007 e 6/2007; Prov. del Garante del 9 luglio 2003);

c) l'accesso ai dati personali e l'esercizio degli altri diritti da parte dell'interessato rispetto al trattamento dei dati stessi; diritti per i quali è previsto, per legge, un possibile differimento nel periodo durante il quale, dal loro esercizio, può derivare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria (art. 8, comma 2, lett. e) del Codice);

d) il flusso verso l'estero dei dati trasferiti solo per finalità di svolgimento di investigazioni difensive o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, per il tempo a ciò strettamente necessario, trasferimento che non è pregiudicato né verso Paesi dell'Unione europea, né verso Paesi terzi (artt. 42 e 43, comma 1, lett. e) del Codice);

e) la notificazione dei trattamenti, che non è richiesta per innumerevoli trattamenti di dati effettuati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, o per svolgere investigazioni difensive (art. 37, comma 1, del Codice; del. 31 marzo 2004, n. 1 e nota di chiarimenti n. 9654/33365 del 23 aprile 2004);

f) la designazione di incaricati e di eventuali responsabili del trattamento, considerata la facoltà di avvalersi di soggetti che possono utilizzare legittimamente i dati (collegli, collaboratori, corrispondenti, domiciliatari, sostituti, periti, ausiliari e consulenti che non rivestano la qualità di autonomi titolari del trattamento: artt. 29 e 30 del Codice);

g) i dati particolari quali quelli genetici, per i quali sono previste già alcune cautele in particolare per ciò che riguarda il principio di proporzionalità, le misure di sicurezza, il contenu-

to dell'informativa agli interessati e la manifestazione del consenso (art. 90 del Codice; aut. gen. del Garante del 22 febbraio 2007);

h) l'informatica giuridica ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice, per la quale apposite disposizioni di legge hanno individuato opportune cautele per tutelare gli interessati senza pregiudicare l'informazione scientifico-giuridica;

i) l'utilizzazione di dati pubblici e di altri dati e documenti contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi;

6) rispetto a questo quadro, il presente codice individua alcune regole complementari di comportamento le quali costituiscono una condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati, ma non hanno diretta rilevanza sul piano degli illeciti disciplinari; esse non pregiudicano, quindi, la distinta e autonoma valenza delle norme deontologiche professionali e le scelte adottate al riguardo dai competenti organismi di settore, in particolare rispetto al codice deontologico forense. Peraltro, l'inosservanza di quest'ultimo può assumere rilievo ai fini della valutazione della liceità e correttezza del trattamento dei dati personali; 7. utile supporto alla protezione dei dati proviene anche da ulteriori principi già riconosciuti, in materia, dal codice di procedura penale e dallo stesso codice deontologico forense (in particolare, per quanto riguarda il dovere di segretezza e riservatezza, anche nei confronti di ex clienti, la rivelazione di notizie riservate o coperte dal segreto professionale, la rivelazione al pubblico del nominativo di clienti, la registrazione di colloqui tra avvocati e la corrispondenza tra collegli), nonché da altre regole di comportamento individuate dall'Unione delle camere pe-

nali italiane o da ulteriori organismi sottoscrittori del presente codice deontologico.

## Capo I - Principi generali

### Art. 1. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente codice devono essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da parte di:

a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitano l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;

b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore (aut. gen. n. 6/2007, punto n. 2), svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata (art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.).

2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, a chiunque tratti dati personali per le finalità di cui al comma 1, in particolare a altri liberi professionisti o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato, attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità.

## Capo II - Trattamenti da parte di avvocati

### Art. 2. Modalità di trattamento

1) L'avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità che risultino più adeguate, caso per caso,

a favorire in concreto l'effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati, applicando i principi di finalità, necessità, proporzionalità e non eccedenza sulla base di un'attenta valutazione sostanziale e non formalistica delle garanzie previste, nonché di un'analisi della quantità e qualità delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi.

2) Le decisioni relativamente a quanto previsto dal comma 1 sono adottate dal titolare del trattamento il quale resta individuato, a seconda dei casi, in:

a) un singolo professionista;

b) una pluralità di professionisti, co-difensori della medesima parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di difesa, siano stati comunque interessati a concorrere all'opera professionale quali consulenti o domiciliatari;

c) un'associazione tra professionisti o una società di professionisti.

3) Nel quadro delle adeguate istruzioni da impartire per iscritto agli incaricati del trattamento da designare e ai responsabili del trattamento prescelti facoltativamente (artt. 29 e 30 del Codice), sono formulate concrete indicazioni in ordine alle modalità che tali soggetti devono osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto processuale, di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la qualità di autonomo titolare del trattamento, nonché di tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa.

4) Specifica attenzione è prestata all'adozione di idonee cautele per prevenire l'ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati in caso di:

a) acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialità o che possono comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati;

b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica;

c) esercizio contiguo di attività autonome all'interno di uno studio;

d) utilizzo di dati di cui è dubbio l'impiego lecito, anche per effetto del ricorso a tecniche invasive;

e) utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi comprese registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni redatte da investigatori privati);

f) custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in un procedimento e ricerche su banche dati a uso interno, specie se consultabili anche telematicamente da uffici dello stesso titolare del trattamento situati altrove;

g) acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando che si abbia titolo per ottenerli;

h) conservazione di atti relativi ad affari definiti.

5) Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale, ciò può avvenire anche prima della pendenza di un procedimento, purché i dati medesimi risultino strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa, in conformità ai principi di proporzionalità, di pertinenza, di completezza e di non eccedenza rispetto alle finalità difensive (art. 11 del Codice).

6) Sono utilizzati lecitamente e secondo correttezza:

a) i dati personali contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi;

b) atti, annotazioni, dichiarazioni e informazioni acquisite nell'ambito di indagini difensive, in particolare

ai sensi degli articoli 391-*bis*, 391-*ter* e 391-*quater* del codice di procedura penale, evitando l'ingiustificato rilascio di copie eventualmente richieste. Se per effetto di un conferimento accidentale, anche in sede di acquisizione di dichiarazioni e informazioni ai sensi dei medesimi articoli 391-*bis*, 391-*ter* e 391-*quater*, sono raccolti dati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità difensive, tali dati, qualora non possano essere estrapolati o distrutti, formano un unico contesto, unitariamente agli altri dati raccolti.

### **Art. 3. Informativa unica**

1) L'avvocato può fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice) e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive.

### **Art. 4. Conservazione e cancellazione dei dati**

1) La definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportano un'automatica dismissione dei dati. Una volta estinto il procedimento o il relativo rapporto di mandato, atti e documenti attinenti all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, qualora risulti necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento, ferma restando la loro utilizzazione in forma anonima per finalità scientifiche. La valutazione è effettuata tenendo conto della tipologia dei dati. Se è prevista una conservazione per adempiere a un obbligo normativo, anche in materia fiscale e di contrasto della criminalità, sono custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere al medesimo obbligo.

2) Fermo restando quanto previsto

dal codice deontologico forense in ordine alla restituzione al cliente dell'originale degli atti da questi ricevuti, e salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, è consentito, previa comunicazione alla parte assistita, distruggere, cancellare o consegnare all'avente diritto o ai suoi eredi o aventi causa la documentazione integrale dei fascicoli degli affari trattati e le relative copie.

3) In caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita è rimessa, in originale ove detenuta in tale forma, al difensore che subentra formalmente nella difesa.

4) La titolarità del trattamento non cessa per il solo fatto della sospensione o cessazione dell'esercizio della professione. In caso di cessazione anche per sopravvenuta incapacità e qualora manchi un altro difensore anche succeduto nella difesa o nella cura dell'affare, la documentazione dei fascicoli degli affari trattati, decorso un congruo termine dalla comunicazione all'assistito, è consegnata al Consiglio dell'ordine di appartenenza ai fini della conservazione per finalità difensive.

### **Art. 5. Comunicazione e diffusione di dati**

1) Nei rapporti con i terzi e con la stampa possono essere rilasciate informazioni non coperte da segreto qualora sia necessario per finalità di tutela dell'assistito, ancorché non concordato con l'assistito medesimo, nel rispetto dei principi di finalità, liceità, correttezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza di cui al Codice (art. 11), nonché dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi, di eventuali divieti di legge e del codice deontologico forense.

### **Art. 6. Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore**

1) In occasione di accertamenti ispettivi che lo riguardano l'avvocato ha diritto ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del Codice che vi assista il pre-

sidente del competente Consiglio dell'ordine forense o un consigliere da questo delegato. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

2) In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata ai sensi degli artt. 8, comma 2, lett. f) e 24, comma 1, lett. f) del Codice, l'avvocato attesta al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico la sussistenza del pregiudizio effettivo e concreto che deriverebbe per lo svolgimento delle investigazioni difensive dalla mancata disponibilità dei dati, senza menzionare necessariamente il numero di repertorio di un procedimento penale.

## **Capo III - Trattamenti da parte di altri liberi professionisti e ulteriori soggetti**

### **Art. 7. Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati**

1) Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 si applicano, salvo quanto applicabile per legge unicamente all'avvocato:

a) a liberi professionisti che prestino o su mandato dell'avvocato o unitamente a esso o, comunque, nei casi e nella misura consentita dalla legge, attività di consulenza e assistenza per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per lo svolgimento delle investigazioni difensive;

b) agli altri soggetti, di cui all'art. 1, comma 2, salvo quanto risulti obiettivamente incompatibile in relazione alla figura soggettiva o alla funzione svolta.

## **Capo IV - Trattamenti da parte di investigatori privati**

### **Art. 8. Modalità di trattamento**

1) L'investigatore privato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1.

2) L'investigatore privato non può intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalità di cui al presente codice.

3) L'atto d'incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'indagine è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'indagine e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.

4) L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e può avvalersi solo di altri investigatori privati indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell'atto di incarico. Restano ferme le prescrizioni relative al trattamento dei dati sensibili contenute in atti autorizzativi del Garante.

5) Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del Codice, l'investigatore privato formula concrete indicazioni in ordine alle modalità da osservare e vigila, con cadenza almeno settimanale, sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione a essi richiesta.

6) Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'indagine, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.

## **Art. 9. Altre regole di comportamento**

1) L'investigatore privato si astiene dal porre in essere prassi elusive di obblighi e di limiti di legge e, in particolare, conforma ai principi di liceità e correttezza del trattamento sanciti dal Codice:

a) l'acquisizione di dati personali presso altri titolari del trattamento, anche mediante mera consultazione, verificando che si abbia titolo per ottenerli;

b) il ricorso ad attività lecite di rilevamento, specie a distanza, e di audio/ videoripresa;

c) la raccolta di dati biometrici.

2) L'investigatore privato rispetta nel trattamento dei dati le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6 del presente codice.

## **Art. 10. Conservazione e cancellazione dei dati**

1) Nel rispetto dell'art. 11, comma 1, lett. e) del Codice i dati personali trattati dall'investigatore privato possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto. A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite e all'incarico conferito.

2) Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico, i quali possono consentire, anche in sede di mandato, l'eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato l'attività svolta, a i soli fini dell'eventuale dimostrazione della liceità e correttezza del proprio operato. Se è stato contestato il trattamento il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico possono

anche fornire all'investigatore il materiale necessario per dimostrare la liceità e correttezza del proprio operato, per il tempo a ciò strettamente necessario.

3) La sola pendenza del procedimento al quale l'indagine è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato.

## **Art. 11. Informativa**

1) L'investigatore privato può fornire l'informativa in un unico contesto ai sensi dell'articolo 3 del presente codice, ponendo in particolare evidenza l'identità e la qualità professionale dell'investigatore, nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati.

## **Capo V - Disposizioni finali**

### **Art. 12. Monitoraggio dell'attuazione del codice**

1) Ai sensi della art. 135 del Codice, i soggetti che sottoscrivono il presente codice avviano forme di collaborazione per verificare periodicamente la sua attuazione anche ai fini di un eventuale adeguamento alla luce del progresso tecnologico, dell'esperienza acquisita o di novità normative.

### **Art. 13. Entrata in vigore**

1) Il presente codice si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGETTO DI RIFORMA PREVIDENZIALE FORENSE

APPROVATO DAL COMITATO DEI DELEGATI  
NELLA SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 2008



CASSA  
NAZIONALE  
DI PREVIDENZA  
E ASSISTENZA  
FORENSE

PAOLO ROSA

Il Comitato dei Delegati alla Cassa Forense, nell'ultimo quadriennio, ha posto al centro dell'attenzione il problema della sostenibilità dell'Ente nel lungo periodo operando studi e approfondimenti in tal senso, anche con il supporto di autorevoli esperti della materia.

## 1. La riforma del 2006

La prima fase del percorso riformatore della previdenza forense ha trovato espressione in una serie di provvedimenti deliberati il 17 marzo dell'anno 2006 che hanno previsto, dal lato delle entrate, l'aumento di due punti percentuali dei contributi soggetti a carico degli iscritti (dal 10% al 12%) e di un punto per i pensionati ultrasettantenni (dal 3% al 4%) e, dal lato delle uscite, l'utilizzo del reddito professionale medio dichiarato nell'intera vita lavorativa per il calcolo dei trattamenti pensionistici, nonché il passaggio al sistema contributivo per il calcolo dei supplementi di pensione. L'introduzione di queste modifiche, di tipo parametrico, ha consentito il raggiungimento di un più equo rapporto contributi/pensioni, migliorando di qualche anno gli equilibri finanziari futuri ma, anche a causa di una approvazione ministeriale solo parziale (che non ha riguardato il proposto aumento dal 2% al 4% del contributo integrativo), non ha permesso di assicurare al sistema una situazione di stabilità di lungo periodo.

Già nelle premesse della delibera del 17 marzo 2006, peraltro, il Comitato dei Delegati, rilevava la necessità di un intervento di riforma strutturale del sistema previdenziale forense, al fine di scongiurare eventuali futuri squilibri derivanti da un rapporto attivi—pensionati di cui non era possibile prevedere la sostenibilità nel lungo periodo.

L'ulteriore percorso riformatore da intraprendere veniva individuato sulla

base dei seguenti criteri principali:

1. a) pervenire nel minor tempo possibile ad un più equilibrato rapporto tra la misura della contribuzione ed il trattamento pensionistico, salvaguardando il principio di solidarietà;
2. b) procedere ad un rapido ed adeguato rafforzamento patrimoniale e ad un miglioramento dei conti economici;
3. c) introdurre la gestione di un sistema di previdenza complementare;
4. d) valutare la introduzione, in breve termine, di una contabilizzazione separata dei proventi contributi, prodromica ad una modifica strutturale del sistema previdenziale;
5. e) procedere, previa sollecitazione ed acquisizione dei necessari strumenti legislativi, ad un intervento strutturale che possa contemplare, ove tecnicamente verificato ed opportuno, un graduale passaggio dall'attuale sistema a ripartizione ad un sistema misto, affiancando al sistema a ripartizione un sistema obbligatorio a capitalizzazione individuale, ovvero passando ad altra forma di intervento strutturale.

Già allora il Comitato dei Delegati operava nella consapevolezza che lo studio dei sistemi e delle misure sostenibili, nel quadro di un organico intervento strutturale, costituiva il principale passaggio di un percorso virtuoso intrapreso che avrebbe dovuto condurre ad una riforma strutturale, capace di rispondere alle domande di un moderno welfare, in una condizione di solida e duratura stabilità di gestione.

## 2. Il comma 763 della Finanziaria 2007

L'urgenza di proseguire con la seconda fase di riforma del sistema previ-

denziale forense è apparsa ancor più inevitabile alla luce degli elementi emersi successivamente all'approvazione dei suddetti provvedimenti di modifica alla normativa previdenziale. In primis con il comma 763, dell'art. 1 della legge 296 del 2006 si è stabilito che gli Enti previdenziali dei liberi professionisti devono assicurare la stabilità finanziaria per un periodo di almeno trenta anni potendo, a tale scopo, introdurre provvedimenti rivolti alla salvaguardia della stabilità di lungo periodo, nel rispetto delle anzianità già maturate e tenendo conto di principi di equità tra le generazioni. Successivamente, nell'ambito del decreto ministeriale sui criteri di redazione dei bilanci tecnici (D.M.29/11/2007), oltre a ribadire la necessità di osservare un periodo minimo di stabilità gestionale di almeno trenta anni viene introdotta la necessità di prolungare il periodo temporale delle proiezioni di bilancio tecnico per almeno cinquanta anni, al fine di poter esaminare l'andamento tendenziale di lungo periodo delle poste di bilancio.

Tali disposizioni, pertanto, chiamano gli enti privati di previdenza ad una maggiore responsabilità gestionale, prolungando dagli originari quindici anni agli attuali trenta il periodo entro il quale deve essere garantita la stabilità.

Nelle implicazioni previste dalle suddette disposizioni si inserisce la situazione economico-finanziaria della Cassa Forense, che malgrado il primo passo riformatore fatto nel 2006, non mostrava una situazione di stabilità finanziaria di lungo periodo, nei termini imposti dal legislatore, facendo emergere la necessità di ulteriori e più incisive modifiche di natura strutturale finalizzate al riequilibrio nel lungo periodo e a una migliore corrispondenza tra contribuzione versata e prestazione erogata.

### 3. Le ipotesi di riforma

Alla luce delle surriportate premesse il Comitato dei Delegati ha approfondito, nel corso del 2007, tre ipotesi di riforma costituendo tre diversi gruppi di lavoro. Un primo gruppo ha lavorato su una ipotesi di modifiche strutturali che mantenessero, in linea di massima, i livelli di prestazioni e di solidarietà garantiti dall'attuale sistema retributivo. Un secondo gruppo ha lavorato su una ipotesi di passaggio al sistema contributivo previsto dalla legge 335/95, disciplinandone anche la lunga fase transitoria.

Un terzo gruppo, infine, ha approfondito l'ipotesi di differenziare la tutela previdenziale con la costituzione di un pilastro alimentato da una ulteriore contribuzione, di tipo modulare, in gran parte su base volontaria, che consentisse di maturare una quota accessoria di pensione, calcolata con il sistema contributivo, da affiancare alla quota di base.

I tre gruppi di lavoro si sono avvalsi dell'autorevole consulenza scientifica e tecnica, rispettivamente, del prof. Orrù, del prof. Angrisani e del dott. Coppini.

Dopo una approfondita fase di studio che ha evidenziato come l'ipotesi relativa alla quota "modulare" di pensione fosse, in realtà, complementare sia ad una riforma di base fondata sul sistema retributivo che ad una fondata sul sistema contributivo, il Comitato dei Delegati, nella seduta del 22/02/2008, è stato chiamato a pronunciarsi fra le due principali ipotesi di riforma sul tappeto (retributivo o contributivo).

La scelta, votata a larghissima maggioranza, è stata quella di mantenere, per il calcolo delle pensioni, il criterio retributivo.

### 4. Le ragioni del retributivo

Le ragioni che hanno indotto a scegliere di rimanere nel sistema retributivo sono varie ed articolate. La prima, di fondo, sta nei dubbi di compatibilità di un nuovo sistema contributivo con le specificità e i livelli di solidarietà propri della previdenza Forense.

Dubbi che hanno riguardato, essenzialmente, sul versante delle prestazioni, l'assenza di una pensione minima (o integrata al minimo) ed una notevole difficoltà ad introdurre buoni livelli di solidarietà, mentre, sul versante dei contributi, l'impossibilità di mantenere il contributo minimo integrativo, con notevole perdita di

entrate, nonché la impossibilità o comunque la estrema difficoltà di giustificare, anche per periodi definiti, il contributo di solidarietà oltre il tetto non finalizzato ad incrementare il montante contributivo dell'iscritto. Ciò senza citare l'enorme problema del c.d. "debito pregresso", costituito dalle pensioni da pagare ancora con il vecchio e più generoso sistema, per un lunghissimo periodo, in virtù del principio del pro-rata.

Del resto, va evidenziato come un intervento del tipo proposto dalla Cassa, oltre a garantire la dignità delle future prestazioni, pur in un quadro di contenimento di spesa, consente la teorica possibilità, all'occorrenza, di ulteriori ritocchi delle aliquote, qualora ciò si rendesse indispensabile alla luce dei futuri bilanci attuariali.

Infine, ultimo argomento in ordine di tempo ma non certo di importanza, il sistema contributivo, a parità di contribuzione, eroga trattamenti sensibilmente inferiori rispetto al retributivo, anche corretto, ponendo, così, in termini gravi per la categoria, il tema dell'adeguatezza delle prestazioni. Per questi motivi, il Comitato ha ritenuto di dover scegliere di rimanere nell'ambito del retributivo che si presta a mantenere quell'impianto solidaristico ben strutturato che viene unanimemente riconosciuto al sistema previdenziale Forense.

Non si poteva trascurare, però, uno degli aspetti migliori del contributivo che è quello di rapportare le prestazioni ai contributi versati con un meccanismo che si adegua più facilmente del retributivo all'allungamento della vita. E' stato così deciso di affiancare al sistema di base, a calcolo retributivo, quella seconda quota, modulare, secondo le regole tipiche del sistema contributivo.

La scelta del retributivo, che si potrebbe chiamare "corretto" o "garantito" o "integrato", presuppone l'esistenza di un quadro normativo che, modificando gli elementi caratteristici della sua struttura originaria, offra la garanzia degli equilibri finanziari per il lungo periodo.

Va, del resto, ricordato che autorevoli studiosi (Castellino, Cazzola, Orrù), concordemente affermano che i due sistemi sono equiparabili, con modifiche incisive al sistema retributivo: estensione del periodo di riferimento all'intera anzianità, riduzione sensibile dei coefficienti per il calcolo della pensione, ecc.

La equivalenza per così dire "scien-

tifica" dei due criteri, per la garanzia degli equilibri finanziari, dipende dai meccanismi che vengono introdotti per il calcolo retributivo, per il quale le norme vigenti offrono maggior libertà di scelta alle Casse previdenziali private.

Una ulteriore ragione di preferenza del retributivo è data, infatti, dalla maggiore elasticità con la quale possono essere determinate le nuove regole, mentre il contributivo appare rigido, perché esso non potrebbe discostarsi dal recepire le regole del sistema previdenziale pubblico.

### 5. Valutazioni attuariali sulla riforma

Dal 22 febbraio 2008 in poi, l'intero Comitato dei Delegati si è concentrato, quindi, su un unico progetto di riforma che si è articolato nei due regolamenti (rispettivamente, delle prestazioni previdenziali e dei contributi) approvati nelle sedute del 10 e 11 luglio 2008 e 19 settembre 2008.

Il progetto di riforma deliberato, dal punto di vista dei risultati finanziari, conduce a una situazione di stabilità di lungo periodo e al contempo consente di migliorare il rapporto tra contributi versati e prestazioni erogate coinvolgendo tutte le generazioni di iscritti, dalle più giovani alle più anziane, secondo gli orientamenti di politica previdenziale già intrapresi da molti paesi europei e oggetto di ampio dibattito anche in sede di riforma dell'attuale sistema previdenziale generale vigente in Italia.

Le valutazioni di natura tecnico-attuariale, predisposte dall'ufficio attuariale della Cassa e riportate in allegato, si concludono con le seguenti considerazioni finali:

"Il patrimonio netto si mantiene positivo per l'intero periodo di simulazione e consente, nello stesso periodo, di effettuare accantonamenti superiori a quelli previsti per la riserva legale di cui all'art. 1 comma 4 D.Lgs. 509/94 (nel 2060 sarà disponibile un patrimonio pari a circa otto annualità delle pensioni in essere).

Il saldo corrente tra entrate e uscite, complessivamente, evidenzia valori negativi a partire dall'anno 2047 mostrando nuovamente valori positivi dopo circa un decennio grazie ai rendimenti derivanti dall'impiego delle consistenze patrimoniali accantonate e in conseguenza della stabilità demografica ipotizzata."

## 6. Sintesi degli interventi proposti

In estrema sintesi, gli interventi di modifica consistono:

Dal lato delle prestazioni

1. – progressivo innalzamento dei requisiti minimi di pensionamento di vecchiaia da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità contributiva;
2. – riduzione, pro rata, dei coefficienti di rendimento per il calcolo della pensione retributiva;
3. – inasprimento dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità;
4. – accesso anticipato alla pensione di vecchiaia previa applicazione di coefficienti di riduzione all'importo della pensione, con salvaguardia però, della posizione di chi abbia maturato almeno 40 anni di contribuzione;
5. – introduzione di una quota di pensione c.d. modulare con calcolo contributivo e specifico finanziamento;
6. – limitazioni all'erogazione di pensione di importo minimo, mediante l'integrazione al minimo;
7. – graduale eliminazione dei "supplementi di pensione".

Dal lato dei contribuiti

1. – aumento di due punti percentuali dell'aliquota per determinare il contributo integrativo sul volume d'affari dichiarato ai fini IVA (dall'attuale 2% al 4%);
2. – aumento di un punto percentuale dell'aliquota per determinare il contributo soggettivo sul reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF (dall'attuale 12% al 13%);
3. – introduzione di una ulteriore quota di contributo soggettivo in parte obbligatoria (1%) e in parte facoltativa (da 1% a 9%) per finanziare la quota modulare della pensione;
4. – aumento del contributo soggettivo a carico dei pensionati, iscritti agli albi, dal 4% al 5% del reddito Irpef, entro il tetto;
5. – aumento graduale del contributo minimo soggettivo;
6. – aumento graduale del contributo minimo integrativo;
7. – contributo minimo soggettivo ridotto alla metà per i primi cinque anni di iscrizione;
8. – abolizione del contributo minimo integrativo per i primi cinque anni di iscrizione.

## II PARTE REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI (dettaglio)

### 1. Pensione di vecchiaia (artt. 2 e 3)

Il progetto di riforma prevede un graduale aumento dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di vecchiaia dagli attuali sessantacinque anni di età con almeno trenta anni di anzianità contributiva, ai settanta anni di età con almeno trentacinque anni di anzianità contributiva. Accanto alla quota di base, calcolata secondo il criterio retributivo, è prevista una seconda quota, detta modulare, calcolata secondo il criterio contributivo e di cui si parlerà più diffusamente in seguito.

L'aumento dell'età pensionabile decorre dall'anno 2012 e tiene conto di un aumento dei requisiti, inizialmente, di un anno ogni cinque, successivamente di un anno ogni tre e infine di un anno ogni due. Cosicché i requisiti minimi di età e di anzianità per accedere alla pensione di vecchiaia si modificheranno secondo la progressione riportata nella tabella che segue.

ANNO	ETA'	ANZIANITA'
2012	66	31
2013	66	31
2014	66	31
2015	66	31
2016	66	31
2017	67	32
2018	67	32
2019	67	32
2020	67	32
2021	67	32
2022	68	33
2023	68	33
2024	68	33
2025	69	34
2026	69	34
2027	70	35

La scelta di adottare, quale provvedimento di riforma, un graduale aumento dell'età pensionabile è dettata dal generalizzato innalzamento della vita media probabile e in particolare per come tale fenomeno si riveli in alcune categorie quali quelle dei liberi professionisti. Il provvedimento porterà a regime un rispar-

mio derivante dalla mancata erogazione in media di cinque annualità di pensione dando origine, tuttavia, a trattamenti di importo iniziale più elevato a causa di un corrispondente innalzamento dell'anzianità media di pensionamento.

**L'importanza di questo intervento, che si inserisce in un contesto Nazionale di ampia attualità, non sfuggirà certamente. Esso costituisce anche un banco di prova ed un esempio virtuoso per l'opinione pubblica nazionale, su un problema, quello dell'età pensionabile, che deve ritenersi ineludibile anche nel sistema generale. Ancora una volta la lungimirante riforma di una categoria professionale potrebbe costituire un laboratorio di sperimentazione di soluzioni esportabili, con la dovuta gradualità, in contesti molto più ampi, a beneficio dell'intero sistema previdenziale italiano.**

### 2. Pensionamento anticipato di vecchiaia (art. 2, comma 2 e art. 4, comma 7).

Si prevede che l'iscritto alla Cassa non accederà al pensionamento di vecchiaia obbligatoriamente al raggiungimento dei requisiti minimi di età e anzianità, ma, secondo una logica di flessibilità, potrà scegliere di andarsi in un'età compresa tra 65 anni e 70 anni con, ovviamente, importi di pensione ridotti a seconda dell'età individuata, fermo in ogni caso il requisito minimo di anzianità contributiva previsto, tempo per tempo, per la pensione di vecchiaia. In particolare, se l'iscritto decide di anticipare il momento del pensionamento rispetto al 70° anno di età godrà di un importo di pensione calcolato sulla base dell'anzianità maturata fino a quel momento ma ridotto dello 0,41% per ogni mese (corrispondente al cinque per cento per ogni anno) di anticipo rispetto ai 70 anni. Tale riduzione fa sì che, al cambiare dell'età pensionabile, e quindi dell'orizzonte temporale durante il quale verrà corrisposta la pensione, non si penalizzi chi decide di permanere più a lungo nel sistema e non si concedano benefici immeritati a chi invece decide di uscirne precocemente. Con la possibilità di anticipo viene di fatto mantenuto il nuovo e più elevato requisito minimo d'età al pensionamento (da 65 a 70 anni) ma al contempo si lascia all'individuo la facoltà di scegliere per un'età più precoce senza aggravare

di oneri a carico della Cassa. E' tuttavia previsto che, nel caso si sia raggiunto il requisito di anzianità pari ad almeno quaranta anni, il pensionamento anticipato non comporti alcuna riduzione. Ciò in applicazione di principi generali che salvaguardano, anche nel sistema generale, le posizioni di iscritti con una particolare anzianità contributiva.

### 3. Riduzione dei coefficienti per il calcolo della pensione (art. 4).

Il progetto di riforma, in un'ottica di ulteriore riduzione della spesa previdenziale futura, prevede la modifica dei coefficienti di rendimento utili per il calcolo della pensione dagli attuali quattro (1.75% - 1.50% - 1.30% - 1.15%) a due: il primo pari all'1.50% e il secondo pari all'1.20%.

Nel rispetto delle anzianità già maturate, i suddetti coefficienti sono applicati non sull'intero trattamento di pensione ma esclusivamente sulla quota di pensione la cui media reddituale viene determinata considerando l'intera vita lavorativa o, comunque, un periodo di riferimento non inferiore a 30 anni.

Pertanto, il provvedimento produrrà le prime pensioni di vecchiaia interamente calcolate con i nuovi coefficienti solo a partire dall'anno 2038. La sola riduzione dei coefficienti, comporterà, a regime, una riduzione delle pensioni di nuova decorrenza così differenziata:

Reddito medio pensionabile	Riduzione % media della pensione
€ 30.000	14.3%
€ 50.000	12.2%
€ 65.000	9.9%
€ 75.000	9.5%
€ 83.000	8.5%

### 4. Limitazioni all'erogazione di pensioni di importo minimo per le pensioni di vecchiaia e di anzianità (art. 5).

L'istituto della pensione minima, con riferimento alle pensioni di vecchiaia e anzianità viene sostituito da un più articolato meccanismo di "integrazione al minimo" già ampiamente diffuso a livello nazionale e più in linea con un moderno concetto di solidarietà che non debordi nell'assistenzialismo. In questa ottica, il

progetto di riforma prevede che l'integrazione al trattamento minimo competa solo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo dell'iscritto e del coniuge, comprensivo dei redditi da pensione nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, non sia superiore al triplo del trattamento integrato al minimo previsto per l'anno di pensionamento. Tale limitazione non si applica, logicamente, alla quota modulare di pensione, calcolata con il sistema contributivo, fermo restando un possibile assorbimento della stessa in caso di integrazione al minimo della quota di base.

### 5. Requisiti di accesso alla pensione di anzianità (art. 7).

L'accesso alla pensione di anzianità viene consentito, a regime, con un'anzianità contributiva di 40 anni e con un'età anagrafica non inferiore a 62 anni.

Nel periodo transitorio si potrà accedere alla pensione di anzianità secondo i requisiti riportati nella tabella che segue:

ANNO	ETA'	ANZIANITA'
2012	58	36
2013	58	36
2014	59	37
2015	59	37
2016	60	38
2017	60	38
2018	61	39
2019	61	39
2020	62	40

Il progressivo innalzamento dei requisiti minimi di pensionamento per l'accesso alla pensione di anzianità si è reso necessario in conseguenza dell'aumento dei requisiti per la pensione di vecchiaia e segue la medesima logica per la quale valgono le stesse considerazioni generali già fatte per l'istituto precedente. Si sono mantenute sia le c.d. "finestre di accesso" di cui all'art. 59, commi 6 e 8, della legge 449/1997, sia l'obbligo di cancellazione dagli Albi Forensi.

### 6. Pensione di vecchiaia contributiva (art. 8)

Viene confermato l'istituto di una pensione calcolata interamente con il sistema contributivo di cui alla l. 335/1995 per coloro che abbiano

già maturato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ma non il requisito di anzianità contributiva, fermo restando almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

Si ricorda che l'istituto, già presente nel vigente regolamento previdenziale (art. 4 del Regolamento Generale), fu introdotto, nel 2004, a seguito dell'abolizione del precedente istituto del rimborso dei contributi soggettivi versati, ex art. 21 l. 576/1980.

### 7. Pensioni di inabilità e invalidità (artt. 9, 10 e 11)

L'impianto normativo che riguarda la tutela per inabilità e invalidità è sostanzialmente analogo a quello vigente, salvo il necessario coordinamento con il regime transitorio per la pensione di vecchiaia. Da evidenziare, però, un ulteriore innalzamento del livello di solidarietà garantito dal sistema attraverso l'unificazione a 5 anni del requisito dell'anzianità minima per accedere ai trattamenti (sussistendone le condizioni sanitarie), anziché i 5 o 10 attualmente previsti, a seconda che l'evento invalidante derivi, rispettivamente, da infortunio o malattia.

### 8. Pensioni di reversibilità e indirte (art. 12)

Anche per queste tipologie di pensioni, l'impianto solidaristico vigente viene sostanzialmente confermato con i necessari coordinamenti con il regime transitorio previsto per le pensioni di vecchiaia.

### 9. Aumento dei trattamenti (art. 13)

Il meccanismo di rivalutazione delle pensioni riproduce esattamente il sistema vigente e, segnatamente, l'art. 49 del Regolamento Generale.

### 10. Disposizioni transitorie per misura della pensione e supplementi (artt. 14 e 15)

L'art. 14 opera un coordinamento, tenendo conto di criteri di gradualità ed equità fra generazioni e avendo presente il principio del pro-rata, come previsto dal comma 763 della legge 296/2006, fra tutte le normative che si sono succedute nel tempo per la determinazione dell'importo della pensione. Il successivo art. 15 abroga, a regime, i supplementi di pensione di vecchiaia, prevedendo un lungo periodo transitorio coordinato con quanto previsto all'art. 2 per le pensioni di vecchiaia.

### III PARTE REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI (dettaglio)

#### 1. Aumento aliquota contributo soggettivo (art. 2)

A partire dai compensi relativi all'anno successivo all'entrata in vigore della riforma l'aliquota per la determinazione del contributo soggettivo passa dal 12% al 13%. Il maggiore gettito contributivo sarà rilevato alla cassa mediante l'incasso dei contributi in "autoliquidazione" dell'anno ancora successivo, una volta dichiarati i dati IRPEF e IVA di riferimento. L'aumento di un ulteriore punto dell'aliquota del contributo soggettivo si aggiunge all'aumento di due punti (dal 10% al 12%) entrata in vigore il 1°/01/2008. A questo va aggiunto l'ulteriore 1% obbligatorio introdotto per finanziare la quota modulare di pensione di cui si parlerà in seguito. In definitiva, nel giro di un paio d'anni, gli avvocati iscritti all'Ente vedranno aumentare il proprio carico contributivo obbligatorio dal 10% al 14%, a sottolineare il particolare senso di responsabilità che ha caratterizzato gli Organi Collegiali dell'Ente nel predisporre la riforma.

#### 2. Contributo soggettivo a carico dei pensionati che restano iscritti agli Albi dopo la maturazione dei supplementi di pensione (art. 2, 4° comma).

I pensionati di vecchiaia della Cassa che restano iscritti agli Albi sono tenuti al pagamento di un contributo soggettivo analogo a quello degli iscritti fino alla maturazione del supplemento di pensione e pari al 5% del reddito professionale prodotto, entro il tetto, dopo tale anno. Per la parte eccedente il tetto reddituale detto contributo resta invariato al 3%. Tale intervento si tradurrà, presumibilmente, in un non trascurabile incremento delle entrate contributive future a causa del progressivo aumento del numero dei pensionati ipotizzato nei prossimi decenni e del sempre più elevato numero di coloro che rimangono iscritti agli albi successivamente al pensionamento e alla maturazione dei supplementi, tra l'altro con redditi professionali molto elevati.

Negli ultimi anni la percentuale di pensionati di vecchiaia che decide di proseguire nella professione si è alzata notevolmente raggiungendo livelli pari al 90% e, al contempo, i

redditi da questi prodotti raggiungono livelli di consistente entità, sia pure con lievi flessioni dopo il 70° anno di età.

Inoltre, l'incremento del contributo a carico dei pensionati che restano iscritti agli Albi anche dopo la maturazione del supplemento di pensione, oltre agli immediati effetti economici, implica ulteriori conseguenze non di minore importanza.

La partecipazione al nuovo sistema di coloro che sono già pensionati, attraverso un maggior peso contributivo consente di far rientrare nel ciclo previdenziale, seppur parzialmente, sia i pensionati vigenti che, grazie ad una normativa più favorevole, hanno ottenuto maggiori "rendimenti" dal sistema previdenziale, sia i pensionandi che, grazie al rispetto del principio del pro rata, ancora nei prossimi anni usufruiranno di migliori condizioni rispetto alla future generazioni di iscritti.

Infine un ulteriore effetto derivante da un maggior peso in termini contributivi richiesto ai soggetti già pensionati ma ancora iscritti negli albi professionali, potrebbe essere quello di indurre questi ultimi a interrompere definitivamente l'attività, generando potenzialmente nuovi spazi per i giovani professionisti ed una auspicabile deflazione degli Albi professionali.

#### 3. Aumento aliquota contributo integrativo (art. 6)

Va, innanzitutto, precisato che gli studi attuariali compiuti hanno evidenziato che dall'aumento del contributo integrativo non si può prescindere qualsiasi sia il tipo di riforma adottata. Dai maggiori introiti, infatti, si recuperano le risorse per finanziare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema previdenziale forense e limitare il peso del cosiddetto "debito pregresso" che, in caso contrario, cadrebbe interamente sulle future generazioni di iscritti.

Non va taciuto, inoltre, che l'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dal 2% al 4% è in linea con quanto già approvato per altre Casse professionali (Geometri, Dottori Commercialisti, Ragionieri) e risolverebbe una serie di problematiche interpretative ed applicative sempre più frequenti nell'evoluzione del mercato del lavoro (si pensi, ad esempio, alle società multidisciplinari tra professionisti che non possono, materialmente, applicare aliquote diverse di contributo inte-

grativo sulle fatture emesse nei confronti dei clienti).

Ulteriore considerazione importante riguarda il fatto che l'aumento dal 2% al 4% del contributo integrativo (non deducibile fiscalmente), si ripercuoterebbe molto positivamente anche sull'erario, essendo tale contributo assoggettato ad IVA ai sensi del D.L. 23/2/1995, n.41, convertito in legge 22/3/1995, n. 85.

#### 4. Aumento graduale del contributo minimo soggettivo e integrativo (art. 2, 2° comma e art. 6, 7° comma).

Per l'anno 2009 vengono fissati un contributo minimo soggettivo pari a € 1.310,00 e un contributo minimo integrativo pari a €395,00.

Per l'anno 2010 vengono fissati un contributo minimo soggettivo pari a euro 2.100,00 e un contributo minimo integrativo pari a euro 550,00.

Per l'anno 2011 vengono fissati un contributo minimo soggettivo pari a euro 2.400 e un contributo minimo integrativo pari a euro 650,00. A partire dall'anno 2012 i contributi minimi sono pari a quelli dell'anno precedente aumentati dell'inflazione.

Il graduale aumento dei contributi minimi è stato previsto per coprire, in parte, gli oneri derivanti dal mantenimento, seppur con molte limitazioni, dell'istituto della pensione integrata al minimo.

Anche questo provvedimento, in un'ottica più ampia, potrebbe contribuire a deflazionare gli Albi da tutti coloro che non esercitano, con continuità, la professione forense.

#### 5. Contributo soggettivo minimo per i giovani iscritti (art. 5).

Considerato che l'aumento del contributo minimo graverà solo sulle fasce di reddito più basse e in particolare sui giovani iscritti, si è ritenuto di aumentare, da tre a cinque, il numero di anni di iscrizione alla Cassa, per i quali i giovani iscritti sono tenuti al pagamento del contributo minimo soggettivo ridotto alla metà.

#### 6. Contributo integrativo minimo per i giovani iscritti (art. 6, comma 7).

Per lo stesso motivo, il numero di anni di iscrizione alla Cassa per i quali i giovani iscritti non sono tenuti al pagamento del contributo minimo integrativo, passa dai primi tre ai primi cinque anni di iscrizione agli albi. In questo periodo i giovani iscritti

verseranno il contributo integrativo nella misura effettivamente riscossa nei confronti dei clienti, così come avviene per gli iscritti all'Albo che non siano iscritti alla Cassa.

### **7. Contributo di maternità (art. 7)**

Si trasferisce nel Regolamento il meccanismo di determinazione del contributo di maternità già previsto dal D.Lgs. 151/2001.

### **8. Rivalutazione dei contributi e variabilità aliquote (artt. 8 e 9)**

Riproducono le norme vigenti in materia di rivalutazione dei contributi minimi e dei "tetti reddituali", nonché di variazione delle aliquote contributive, coordinandone il disposto con l'introduzione del contributo soggettivo "modulare".

### **9. Comunicazioni obbligatorie e autoliquidazione (artt. da 10 a 27)**

Il collaudato sistema di autodichiarazione dei redditi professionali IRPEF e dei volumi di affari IVA e di autoliquidazione dei contributi dovuti, introdotto dalla legge 576/1980, viene interamente riproposto nella parte finale del Regolamento, coordinandone i contenuti con la previsione di una quota "modulare" di contribuzione e con la necessità di dare impulso a più moderne ed efficaci metodologie di comunicazioni telematiche. Tutte le norme di riferimento sono mutate dal vigente testo regolamentare e trovano fondamento in norme di legge preesistenti che prevedono anche specifici effetti sanzionatori (art. 11) ovvero poteri di verifica e controllo da parte della Cassa (art. 27).

Per quanto riguarda termini e modalità dei versamenti, si conferma la data del 30 settembre per l'invio della comunicazione obbligatoria (comunemente denominata "mod.5") da parte degli iscritti agli Albi e quelle del 31 luglio e del 31 dicembre per il versamento, in due rate annuali, dei contributi soggettivo ed integrativo eccedenti i contributi minimi.

Per il solo contributo modulare volontario si è introdotta la modalità di versamento in unica soluzione entro il 31 dicembre.

Gli omessi o ritardati versamenti daranno luogo all'applicazione delle sanzioni già previste e disciplinate nell'apposito regolamento vigente, con la sola innovazione (art. 26, 5° comma) della previsione di un "avviso bonario" che dia la possibilità di regolarizzare la posizione contributi-

va, in forma spontanea, senza ricorso all'iscrizione a ruolo.

### **10. Comunicazioni tra Cassa Forense e Ordini (art. 28)**

La disciplina introdotta per i rapporti con gli Ordini Forensi in ordine alle comunicazioni obbligatorie per la tenuta degli Albi (nuove iscrizioni, cancellazioni, sospensioni, ecc.) innova il vecchio regolamento, che prevedeva modalità cartacee, recependo una situazione di fatto già esistente che rappresenta un efficace ed efficiente sistema di comunicazione telematica dei flussi, con reciproca soddisfazione di Cassa Forense e Ordini e indubbi vantaggi per gli iscritti.

### **11. Entrata in vigore (art. 29)**

La norma di chiusura prevede espressamente l'entrata in vigore del nuovo regolamento dal 1° gennaio successivo all'approvazione ministeriale e a tale data è opportuno fare riferimento anche per il regolamento delle prestazioni, dato il contenuto unitario e concatenato che caratterizza i vari istituti del progetto di riforma.

## **IV PARTE PENSIONE MODULARE (dettaglio)**

La quota modulare di pensione costituisce un'importante novità nel progetto di riforma messo a punto dalla Cassa, che cerca di coniugare, attraverso un meccanismo semplice ed ingegnoso, l'adeguatezza delle prestazioni future con l'esigenza di trovare fonti aggiuntive di finanziamento che abbiano caratteristiche di flessibilità particolarmente gradite ai liberi professionisti. L'idea di fondo è quella di prevedere una quota di pensione aggiuntiva a quella di base, determinata secondo un criterio di calcolo di tipo contributivo (ex legge 335/95, in fase di prima applicazione) e finanziata da una contribuzione aggiuntiva a carico dell'iscritto, determinata in percentuale del reddito professionale dichiarato entro il tetto, su base in gran parte volontaria.

L'aliquota di contribuzione, a finanziamento della quota modulare, sarà dovuta per un 1% in *regime obbligatorio*, ed in *regime volontario* per una ulteriore percentuale dall'1% al 9%. I contributi versati saranno capitalizzati sulla base del 90% del rendimento medio annuo realizzato dalla

Cassa dall'impiego degli accantonamenti patrimoniali, con un minimo garantito pari all'1.5% annuo, in analogia a quanto già avviene per il calcolo delle pensioni in regime di totalizzazione.

Anche questa innovazione, mutuata da un istituto simile già vigente per la Cassa dei Veterinari, costituisce una interessante sperimentazione che potrebbe trasformarsi in un utile riferimento per le restanti Casse professionali nonché per le gestioni speciali INPS dei lavoratori autonomi. Il progetto politico punta ad una forte presa di coscienza da parte degli iscritti circa l'importanza del risparmio previdenziale, per la costituzione di una quota di pensione accessoria, incentivato anche attraverso la leva fiscale e gestito con caratteristiche di redditività e trasparenza, dalla propria Cassa professionale.

Gli articoli di riferimento del nuovo istituto, per quanto riguarda il Regolamento delle Prestazioni, sono i seguenti:

art.3, che ne prevede l'enunciazione e art.6 che ne fissa le modalità di calcolo contributivo, oltre ad alcuni richiami di coordinamento contenuti negli artt. 5, 6° comma; 8, 3° comma; 9, 4° comma; 10, 3° comma; 12, 3° comma e 14, 3° comma.

Per quanto riguarda il Regolamento dei Contributi, invece, fanno riferimento al nuovo istituto introdotto, le seguenti norme:

art.3, che stabilisce l'aliquota dell'1%, con previsione di un minimo, per il contributo soggettivo modulare obbligatorio e art. 4, che fissa in una percentuale compresa tra l'1% e il 9% l'aliquota per il calcolo del contributo soggettivo modulare volontario, oltre ad alcuni richiami di coordinamento e operativi contenuti negli artt. 5; 8, 1° comma; 10, 3° e 4° comma; 15, 1° comma; 19, 3° comma; 22, 3° comma, 23, 1° comma; 24; 25 e 26, 3° e 7° comma.

In conclusione si può affermare che la riforma approntata dal Comitato dei Delegati della Cassa Forense, considerata nel suo complesso, risponde all'esigenza di garantire, in modo autonomo e senza alcuna aggravio per le finanze statali, la stabilità di lungo periodo e l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali, in relazione all'art. 38 della Costituzione.

# dalle associazioni dalle associazioni

## CAMERA CIVILE DI BOLOGNA “ALBERTO TABANELLI”

### CAMERA CIVILE DI BOLOGNA “ALBERTO TABANELLI”

#### Dichiarazione Costitutiva

La Camera Civile di Bologna viene oggi costituita, in un periodo particolarmente difficile per l'avvocatura italiana.

All'origine del malessere degli avvocati civilisti vi sono i ritardi ormai storici della giustizia in Italia: la proverbiale lentezza delle cause, la scarsa efficienza degli uffici e la mancanza di informatizzazione, la carenza delle risorse pubbliche destinate al settore.

Sono altresì tuttora aperte questioni cruciali, come l'eccessiva proliferazione degli iscritti agli Albi, il rischio di una progressiva dequalificazione degli studi giuridici e della formazione professionale, la mancata riforma dell'ordinamento forense. Negli ultimi anni, questi gravi problemi si sono uniti ad altre trasformazioni sociali ed economiche, per effetto delle quali nell'opinione pubblica si è modificata la percezione della dignità e del ruolo sociale dell'avvocato. A ciò si aggiunga che – in nome di suggestioni liberalizzatrici ed europeiste, spesso volutamente travisate – la politica ha minacciato un attacco frontale al sistema degli Ordini professionali, nella malcelata prospettiva di colpire assieme all'indipendenza dei professionisti anche le loro casse previdenziali.

In periodi recenti si è addirittura assistito ad una vera e propria aggressione mediatica nei confronti dell'avvocatura, additata senza mezzi termini come un coacervo di evasori fiscali, arroccato in difesa di privilegi in realtà inesistenti. Nel contempo, la politica ha continuato a depauperare gli stanziamenti per il settore della giustizia, in un modo che non potrà che aggravarne inefficienze e disservizi, se non proprio portare alla sua definitiva paralisi.

Dunque, ecco che la Camera Civile di Bologna nasce proprio in questo delicato frangente, per organizzare un nuovo ed ulteriore contributo dell'avvocatura cittadina, nell'azione di contrasto dei fenomeni sopra denunciati.

Prima di tutto, noi riteniamo che le gravi insufficienze che hanno determinato la disaffezione dei cittadini nei confronti della giustizia civile non siano imputabili all'avvocatura in quanto tale. Al contrario, siamo convinti che soltanto la difesa dell'autonomia, del prestigio e soprattutto dell'indipendenza degli avvocati potrà garantire ai cittadini italiani un futuro di piena tutela e garanzia dei loro diritti, nel campo della giustizia civile così come di tutto l'ordinamento costituzionale.

Ci appaiono invece fuorvianti e dannosi per l'interesse collettivo quegli orientamenti che – fraintendendo i valori e le esigenze del libero mercato – vorrebbero deregolamentare il più possibile l'esercizio della professione forense, privandola delle sue tradizionali prerogative e garanzie, per assimilarla ad una qualsiasi attività imprenditoriale.

Temiamo inoltre che la classe politica italiana stia perseguendo l'obiettivo di mettere il più possibile sotto il proprio controllo le istituzioni preposte alla tutela dei diritti dei cittadini, così come tutti gli altri soggetti in grado di rispondere alla loro domanda di servizi legali. Infatti, non ci sembrano di natura soltanto economica gli interessi alla base di alcuni recenti tentativi di riforma, che hanno come comune denominatore l'intento di penalizzare l'avvocatura, sottraendole competenze e persino esponendola al biasimo dell'opinione pubblica, assieme a tutto il mondo delle professioni.

Dietro a queste iniziative scorgiamo un progetto teso a sottrarre il più possibile agli avvocati la domanda di giustizia proveniente dai cittadini e dalle imprese, a favore di centri di potere e di gruppi organizzati che la politica ritiene di poter gestire molto meglio, rispetto al tradizionale ceto dei liberi professionisti indipendenti.

Non ci riferiamo solo, sul piano istituzionale e sociale, alla magistratura, alle forze dell'ordine, ai patronati sindacali, alle camere di commercio, alle associazioni dei consumatori. Oltre ad essi, pensiamo anche ai grandi gruppi bancari, industriali, commerciali ed assicurativi, che sono stati gli unici soggetti che hanno tratto vantaggio dalle ultime pseudo-liberalizzazioni.

E' per tali motivi che questa Camera Civile ritiene che la difesa del prestigio e delle prerogative degli avvocati liberi professionisti non sia una posizione puramente corporativa, bensì una battaglia nell'interesse di tutti i cittadini, e in ultima analisi della libertà e della democrazia.

Tuttavia, nel contempo pensiamo che l'avvocatura abbia bisogno di riquilibrarsi profondamente al proprio interno. Per raggiungere tale scopo, sosteniamo che il sistema ordinistico vada mantenuto e difeso con fermezza, ma anche sensibilmente rinnovato, sia nella normativa che nelle strutture e nel personale. Le associazioni forensi possono rivestire un ruolo importante in tale senso, mediante un'azione in senso lato politica, in difesa dell'avvocatura indipendente.

Ci sembra pure doveroso, sia per le Camere Civili che per le altre associazioni forensi, affiancarsi agli Ordini e alle altre istituzioni della giustizia – nel rispetto delle competenze di ciascuno – sia per migliorare il comportamento professionale degli iscritti, sia per promuovere iniziative nel campo dello studio, della formazione e dell'aggiornamento.

Non da ultimo, consideriamo importante un'azione di presenza, proposta e collaborazione attiva delle associazioni con gli uffici giudiziari, per la risoluzione dei problemi e delle difficoltà che il servizio della giustizia civile incontra quotidianamente in ciascun foro.

# dalle associazioni

Siamo peraltro convinti che la difesa del ruolo sociale dell'intera avvocatura civilista, così come il suo contributo alla riqualificazione della giustizia in Italia, debba partire dal comportamento professionale dei singoli avvocati. Quindi, ogni iscritto alla Camera Civile di Bologna dovrà per ciò stesso ritenersi impegnato ad osservare con speciale scrupolo la deontologia professionale, ma anche a rispettare nelle scelte e nei comportamenti quotidiani i principi nei quali si riconosce l'associazione.

Pertanto, ogni Socio dovrà ritenersi particolarmente tenuto a difendere l'indipendenza, la dignità e il prestigio dell'avvocatura, così come a praticare la lealtà di comportamento nei confronti dei clienti e dei colleghi, nei seguenti modi:

- osservando con scrupolo il dovere di competenza e di aggiornamento professionale, non accettando mandati nelle materie nelle quali non ha sufficiente esperienza, ed altresì aderendo ad opportune iniziative di studio e formazione permanente;

- evitando pratiche concorrenziali al ribasso nella determinazione del prezzo delle proprie prestazioni, rispettando almeno in linea di principio i minimi tariffari, e rifiutando patti di quota lite che possano mettere in pericolo la propria terzietà rispetto agli interessi difesi;

- non vincolandosi a grandi società industriali o commerciali, ovvero ad altre istituzioni legate ai poteri economici, politici o sindacali, qualora tale scelta possa condizionare la propria indipendenza ed autonomia nell'esercizio dell'avvocatura;

- promuovendo la propria attività unicamente nei rispetto dei limiti di decoro, lealtà verso i colleghi, nonché di continenza e verità nella comunicazione al pubblico, che sono stati individuati dal Codice Deontologico Forense;

- rispettando la dignità e il prestigio della classe forense in tutti i comportamenti quotidiani, anche al di fuori dell'ambito professionale.

La Camera Civile di Bologna si ritiene perciò impegnata a collaborare con l'Ordine Forense, così come con le altre associazioni indipendenti dell'avvocatura, a tutela di tutti i suesposti principi, valori ed obiettivi.

Bologna, 19 dicembre 2007, giorno del beato Urbano V (1310-1370), papa e dottore in diritto canonico e civile.



**Avv. Alberto Tabanelli**  
**(1906 - 2007)**

## LA GIURISDIZIONE COME L'ACQUA: RIFLESSIONI IN LIBERTA' PER L'UTILIZZO DI UNA RISORSA LIMITATA

BRUNO SAZZINI

*Segretario della Associazione Nazionale Forense*

La metafora della giurisdizione pubblica come un bene naturale, immediato e di generale consumo, l'acqua, è stata utilizzata per la prima volta dalla dott. Luciana Breggia, magistrato in Firenze e coordinatrice degli Osservatori sulla Giustizia Civile, durante il suo intervento nella riunione annuale degli Osservatori tenutasi a Salerno nel giugno 2008.

L'immagine colpisce perchè rende, con plastica sintesi, la natura di essenzialità del bene, della sua facile (quasi ovvia) reperibilità, ma anche della difficoltà della sua gestione quando cominci a scarseggiare.

Il dibattito oggi in corso negli organismi sovranazionali tra paesi industrializzati, emergenti e poveri sulla distribuzione e la salvaguardia delle risorse naturali è, innanzitutto, una discussione sulle scelte necessarie per la loro migliore utilizzazione e su chi debba sostenerne maggiormente i costi e i sacrifici nell'interesse globale.

L'acqua, continuando nel parallelo con la giurisdizione, è elemento essenziale, come la terra e l'aria, al pari della tutela dei diritti individuali e collettivi da parte dello Stato in una società democratica.

L'immediatezza della percezione fa capire anche la gravità del problema, perchè se manca l'acqua è a rischio l'intero ecosistema, e nello stesso modo l'assenza (o la scarsità) di tutela dei diritti mina le fondamenta di uno Stato democratico.

La riflessione sui limiti della giurisdizione pubblica si inserisce nel più ampio dibattito avente ad oggetto la sfera e le modalità dell'intervento statale nella realizzazione dei diritti

primari dei cittadini (diritto alla salute, alla sicurezza sociale, al lavoro, all'abitazione, all'istruzione, ecc.) e quindi, nell'accezione europea, il modello di *Welfare State*.

Il rischio che si corre nell'affrontare un tema complesso come la giurisdizione pubblica, di contenuto fortemente ideologico, è di privilegiare, nella ricerca di soluzioni alle criticità attuali del sistema, l'aspetto culturale e teorico rispetto a quello pratico, con il risultato di enunciare modelli irrealizzabili dalla politica.

Appare preferibile allora un approccio più concreto per pensare un progetto intimamente coerente, che tenga conto dei vincoli economici e politici della situazione italiana, finalizzato a disegnare un modello di giurisdizione pubblica che non sia la stratificazione di maldestri e improvvisati rattoppi normativi.

Per non peccare di eccessiva astrattezza occorre individuare un metodo concettuale che permetta di misurare se l'elaborazione teorica nell'applicazione pratica sia destinata o meno al successo.

Un metodo utilizzabile per le nostre riflessioni, sia per l'analisi che per la proposta, è quello di Giovanni Sartori<sup>1</sup>, che ha pensato uno schema di misurabilità attraverso il quale si possa verificare se le riforme (o i rimedi) applicate al corpo sociale possano funzionare in concreto.

Questo schema, che Sartori chiama "*calcolo dei mezzi*" o, più sinteticamente, "*mezzi-fini*", si fonda su

quattro verifiche: 1) se i mezzi siano sufficienti; 2) se i mezzi siano adatti (idonei) al fine perseguito; 3) se altri fini ne vengano disturbati (effetti collaterali); 4) se i mezzi oltrepassino il fine e così diventino controproducenti. Il metodo, suggerisce Sartori, elimina ogni alibi sull'errata applicazione della teoria, evitando "*di sbagliare nel prevedere perché abbiamo creato una conoscenza sbagliata che ci lascia al cospetto di una scienza senza attuazione, senza applicazione pratica*".

E' opportuno iniziare, invertendo l'ordine logico dello schema, dal secondo assunto, e cioè se i mezzi sono adatti (idonei) al raggiungimento dei fini perseguiti.

Il punto è quello centrale, perchè si tratta di definire quale sia il fine primario della giurisdizione pubblica e se, come corollario, sia possibile al suo interno una graduazione dei fini.

Lo Stato, nella tutela dei diritti individuali e collettivi, realizza, attraverso la giurisdizione pubblica e le sue regole, la risoluzione dei conflitti privati, l'adeguamento delle norme ai valori costituzionalmente garantiti, la tutela della collettività-corpo sociale, solo per citare alcuni tra gli obiettivi più rilevanti.

La scelta del legislatore italiano, coerentemente alla nostra tradizione culturale mediata dal sistema costituzionale di origine francese, è stata quella di privilegiare esclusivamente la giurisdizione pubblica togata, con un modello di accessibilità diffusa, per permettere a tutti di agire in giudizio con costi economici ridotti.

<sup>1</sup> G. Sartori, *La Democrazia in 30 Lezioni*, Mondadori.

# dalle associazioni

Questa scelta, unitamente al rilievo sempre maggiore dell'intervento regolatore dello Stato in molti campi della sfera privata (si pensi al diritto di famiglia), ha prodotto un sistema *pangiusdizionale*, nel senso che ogni materia, conflitto o sanzione è risolta unicamente attraverso il controllo, di merito e di procedura, nella giurisdizione pubblica essenzialmente con la magistratura togata.

Il modello è andato in crisi nel corso degli ultimi decenni<sup>2</sup>, generando, specie in campo civile, la sempre più frequente adozione di riti diversificati, pensati funzionalmente a una materia specifica, più rilevante sotto il profilo costituzionale e/o economico, per ottenere una maggiore celerità del procedimento (*recitius*: della tutela).

Lo stillicidio dei riti speciali, le riforme competitive e acceleratorie, il ricorso sempre più massiccio alla magistratura onoraria, non hanno apportato alcun reale beneficio, perché è sempre mancata una ispirazione fortemente riformatrice che ridefinisse gli ambiti della giurisdizione pubblica togata e onoraria e i relativi circuiti in stretta connessione con i diritti tutelabili.

Il nostro legislatore, invece, ha continuato a implementare nuovi modelli di tutela in un realtà già degradata, poco attento, se non poco interessato, incurante, degli effetti pratici e dell'effettività del risultato.

Per fare un esempio tra i molti: si sono create nei Tribunali sezioni (e riti) specializzati per la tutela di brevetti e marchi, materia con un forte impatto nell'economia del sistema Paese, mantenendo in capo agli stessi magistrati il ruolo di giudice d'appello avverso le sentenze dei giudici di pace, per un contenzioso che, fatta eccezione per il settore responsabilità civile da circolazione

auto, è sostanzialmente bagattellare.

E gli esempi potrebbero continuare per ogni grado di giudizio.

La constatazione finale è che i mezzi ancorché sufficienti (ma non è così) sono del tutto inadeguati per il fine di rendere una efficace tutela dei diritti devoluti alla giurisdizione pubblica.

La valutazione negativa comporta la necessità di immaginare una soluzione alternativa, in un inquadramento sistematico che abbia una filosofia (politica) di fondo, una razionalità che risponda ad un fine da perseguire e realizzare.

Una soluzione possibile deve partire, come detto, dalla necessità di relazionare programmaticamente i diritti tutelabili ai circuiti della giurisdizione pubblica togata e onoraria, stabilendo le priorità di interesse pubblico anche per canalizzarne parte verso forme alternative o complementari di risoluzione delle controversie.

Il primo passo è una ricognizione dei diritti, per individuare quali, tra tutti, abbiano la necessità di una tutela (controllo) da parte dello Stato nella più completa esplicazione dell'attività giurisdizionale, attraverso la magistratura togata.

Vi è, già, di primo acchito, una serie di diritti che hanno un *plusvalore* per il corpo sociale, riflesso immediato o della realizzazione di una tutela costituzionale o della necessità di equilibrare un conflitto privato di forte rilievo pubblico: la tutela del lavoro, del diritto all'abitazione, della salute, della famiglia, nella sua accezione più ampia che ricomprende anche la tutela minorile e delle coppie di fatto, la tutela dell'affidamento economico (le procedure concorsuali), sono alcuni dei possibili esempi di materie da devolvere esclusivamente alla cognizione della giurisdizione pubblica togata.

Si può immaginare l'obiezione di fondo a questa scelta: tutti i diritti hanno egual rilievo per cui appare ingiustificata e discrezionale la scelta di restringere ad alcuni soltanto la tutela giurisdizionale con la magi-

stratura togata, prevedendo per gli altri circuiti non togati se non addirittura alternativi.

In verità l'obiezione è principalmente ideologica, perché la proposta di lasciare al legislatore l'individuazione delle materie da attribuire a circuiti diversi dalla giurisdizione pubblica togata, siano essi la magistratura laica o forme arbitrali di rilievo pubblico, muove dalla constatazione del fallimento e dalla sostanziale inemendabilità dell'attuale sistema con piccoli ritocchi al processo o all'organizzazione.

L'esigenza di mantenere un sistema ad accessibilità diffusa e a basso costo deve temperarsi con la migliore utilizzazione delle risorse umane ed economiche, con una scelta di fondo che limiti l'intervento della magistratura togata alla tutela dei diritti più rilevanti, come tali individuati.

Il primo canale di devoluzione diverso da quello pubblico togato consiste nella creazione, quali organi di primo grado, di curie sostanzialmente miste, ma a prevalenza onoraria, che siano espressione di una stretta relazione tra una materia e un circuito giurisdizionale pubblico specifico.

Nel nostro ordinamento esiste già un esempio di questo tipo: in materia tributaria la giurisdizione pubblica è esplicata da commissioni tributarie di primo e secondo grado, a composizione mista tra togati e laici, con decisa prevalenza di questi ultimi<sup>3</sup>. Questo schema di sezioni (o commissioni) specializzate miste di primo e secondo grado, potrebbe essere attuato per diverse materie: commissione per il territorio (cui attribuire la cognizione di diritti reali, del condominio, delle sanzioni amministrative per l'ambiente, ecc.); commissione per la tutela del commercio (recupero crediti tra imprese, marchi e brevetti, subfornitura, ecc.)

2 Le analisi sui motivi della crisi sono state le più svariate: tra i saggi più significativi segnaliamo D. Marchesi, *Litiganti, avvocati e magistrati*, Il Mulino e Zan, *Fascicoli e Tribunali*, Il Mulino.

3 Il Sole 24 Ore in una recente inchiesta ha riportato che all'interno delle commissioni tributarie la presenza laica è pari al 76%.

# dalle associazioni

e così per quanto sia raggruppabile per gruppi di diritti omogenei.

All'interno di questo schema può essere valorizzato anche il ruolo delle Regioni, con l'accentuazione del collegamento con la realtà economica del territorio: l'art. 117 della Costituzione attribuisce allo Stato la materia della giurisdizione e delle norme civili, ma nulla esclude che le sezioni (o commissioni specializzate), una volta istituite con legge statale che regoli in modo uniforme la procedura, possano essere costituite direttamente dalle Regioni, nel numero utile ritenuto necessario per rispondere alle esigenze economiche della realtà produttiva specifica e finanziate con risorse proprie.

La Lombardia, per fare un esempio, potrebbe istituire una, due o venti commissioni (sezioni) per la tutela del commercio in primo o secondo grado, finanziandole direttamente, ed esigendo le tasse e imposte relative, così come una Regione più piccola, ad es. la Basilicata, potrebbe istituire meno sezioni in questa materia, privilegiando, per la natura della sua economia, quelle del territorio (tutela dei diritti reali, ecc.).

Si applicherebbe al sistema giurisdizionale pubblico una sorta di sussidiarietà regionale, limitata alla creazione e finanziamento di nuove sezioni a prevalenza onoraria, salva la possibilità, di cui bisogna valutare la compatibilità con la nostra Costituzione, di una devoluzione esclusiva per quelle materie che l'art. 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni. Per altre materie (ad es. il recupero crediti tra privati; le sanzioni amministrative da circolazione stradale; le divisioni immobiliari, ecc.) si possono ampliare le competenze del Giudice di Pace, concorrenti o suddivise con camere arbitrali create dalle Regioni, dalle Camere di Commercio o dagli Ordini Professionali.

In questi casi la possibilità di impugnazione potrebbe essere limitata, come accade oggi per il giudizio di equità, al ricorso in Cassazione per violazione dei principi regolatori della materia.

Accanto al circuito giurisdizionale occorre incentivare la conciliazione e le A.D.R., come strumenti di definizione delle controversie, depurandoli dell'intento meramente deflattivo rispetto alla giurisdizione, con una serie di concreti vantaggi di natura fiscale a carico delle parti che vi accedano.

Il modello conciliativo, però, non può essere il cardine della tutela dei diritti, perché si tratta pur sempre dell'espressione di una volontà individuale, quella di accettare la soluzione proposta, cosicché non può assurgere a regola generale di imporre la conciliazione.

La rimodulazione dell'accesso alla giurisdizione (pubblica) ha come obiettivo il recupero di una efficienza, la cui attuale assenza ha comportato il livellamento in basso della tutela di tutti i diritti, a prescindere dal loro rilievo costituzionale e/o economico.

La parabola del diritto del lavoro è, in questo senso emblematica: nato come rito fortemente innovativo e acceleratorio per dare immediata risposta alle esigenze dei dipendenti e delle imprese, è attualmente naufragato nel collasso generale, con tempi ancora più lunghi, in proporzione, rispetto alla norma.

La centralità della magistratura onoraria ripropone il problema del reclutamento e della preparazione, snodo cruciale per ottenere una soddisfacente risposta qualitativa che permetta al modello pensato di funzionare.

Il dato di fatto da cui partire è il limite di spesa imposto al bilancio statale per la giustizia: non è possibile finanziare una massiccia immisione di giudici onorari con emolumenti diversi, e più consistenti, di quelli oggi percepiti.

Anche se una quota, secondo quanto già detto, potesse essere finanziata dalle Regioni, è necessario comunque trovare un meccanismo che renda appetibile per professionisti qualificati l'assunzione di questi incarichi.

L'avvocatura, in questa prospet-

tiva, assume un ruolo primario, da condividere in alcune materie con notai e commercialisti, per cui si può cercare un modo per incentivarne la partecipazione senza eccessivi oneri per lo Stato.

Proviamo a costruire una ipotesi: le norme previdenziali delle Casse professionali stanno aumentando tanto l'età pensionabile, che arriverà a 70 anni, quanto il periodo di contribuzione utile, portato fino a 35 anni, e un incentivo potrebbe essere quello di considerare doppi, attraverso una contribuzione figurata, gli anni svolti prestando l'attività di magistrato onorario.

Le Casse previdenziali, su cui verrebbe a gravare una parte dell'onere, potrebbero vedersi riconosciuti dei benefici che, liberando risorse, permettano di finanziare questo incentivo.

Un esempio in tal senso sarebbe l'adesione del legislatore alla richiesta più volte avanzata dalle Casse professionali di eliminare la doppia tassazione<sup>4</sup>.

L'assunzione dell'incarico, poi, deve essere accompagnata dalla previsione di una temponeneità inderogabile, e da rigide norme sull'incompatibilità.

Riprendendo lo schema iniziale di Sartori, saltiamo perché sostanzialmente retorica la prima domanda e cioè se le risorse sono sufficienti, attesa la valutazione assolutamente negativa.

L'insufficienza delle risorse è più qualitativa che quantitativa per le note peculiarità del modello organizzativo della giustizia che, nel nostro paese, non ne permettono una *governance*.

La policentricità dei centri decisionali, secondo la definizione di Zan, l'impreparazione della classe dirigente e l'inadeguatezza della macchina amministrativa sono problemi irrisolti.

<sup>4</sup> Attualmente vi è una doppia tassazione, sulla gestione delle Casse e sui trattamenti da esse erogati. Si chiede di eliminare la prima.

# dalle associazioni

Di contro, però, abbiamo una certezza e cioè che la spesa per la giustizia non è destinata ad aumentare e che le riforme future dovranno essere a costo zero.

La previsione di aprire alle Regioni, in una formula come quella indicata, o a soggetti terzi (imprenditori, sindacati o altro) nei circuiti arbitrali avrebbe anche lo scopo di ottenere un finanziamento dell'attività giurisdizionale in sede locale.

Il punto più delicato è capire se un sistema siffatto produca, più che effetti collaterali, effetti indesiderati o controproducenti.

L'A.N.F. ha sempre sostenuto la centralità della giurisdizione pubblica come espressione di democrazia, perché è attraverso di essa che avviene il controllo di legittimità costituzionale delle norme, anche di quelle sopranazionali recepite direttamente nel nostro ordinamento<sup>5</sup>.

Il canale giurisdizionale è anche quello attraverso il quale possono trovare ingresso diretto le norme U.E., con la disapplicazione delle norme interne con esse contrastanti, o

i principi enunciati da organismi europei, come la Corte di Giustizia dei Diritti dell'Uomo, con la rimessione alla Corte Costituzionale, in quanto non immediatamente recepibili nell'ordinamento statale<sup>6</sup>.

La possibilità per più soggetti nella giurisdizione pubblica (giudici e difensori delle parti) costituisce un presidio di controllo democratico sulla conformità delle norme vigenti alla Costituzione o alla Carta dei Diritti dell'Uomo, e sottrarre ampie materie a questo controllo può significare uno sbilanciamento in senso autoritario (in senso lato).

Attribuire un ruolo fondamentale ai circuiti meramente conciliativi o di giurisdizione privata significa cristallizzare il diritto rispetto alla realtà sociale, senza alcun adattamento continuo ai valori costituzionali.

Un esempio chiarirà meglio: alcuni anni fa in un progetto di riforma sulla responsabilità civile da circolazione stradale, poi rimesso alle Camere dall'allora Presidente della Repubblica e mai più riproposto per la fine della legislatura, era previsto che i danni fisici (*rectius*: il danno biologico), rigorosamente tabellati, nel caso di contestazione sul *quantum* fossero decisi da una commissione stragiudiziale.

Una scelta di questo tipo precluderebbe la possibilità di avere quella estensione della tutela del diritto alla salute che, con interpretazioni costituzionalmente orienta-

te, la giurisprudenza ha elaborato con i concetti del danno biologico, del cd. danno esistenziale, ecc. quali elementi per il corretto risarcimento del diritto costituzionale all'integrità psico-fisica.

L'importante è avere una consapevolezza delle scelte di fondo che può nascere solo dal confronto con gli operatori, perché il passaggio più delicato, la ricognizione dei diritti e la designazione dei circuiti giurisdizionale deve essere condiviso e non imposto dalla politica.

L'istituzione di una Costituente per la giustizia, di un tavolo dei volenterosi, o quale che sia il nome dell'ente, rappresenta un passaggio necessario per un approccio diverso, organico e coerente, ai problemi della giurisdizione pubblica.

Concludo con una sorta di *excusatio non petita*: i limiti di un articolo non possono contenere la vastità degli argomenti e delle elaborazioni che un tema come la giurisdizione porta con sé, e la eccessiva semplificazione rischia di diventare banalizzazione, ma la volontà principale era quella di lanciare delle provocazioni per una riflessione sul modello giurisdizionale pubblico che tenga conto degli attuali vincoli di sistema (economici, organizzativi e normativi) per cercare soluzioni ragionevolmente concrete.

Riprendendo l'immagine iniziale in presenza della scarsità di acqua per la popolazione, compito degli enti dirigenti è di razionalizzare e ottimizzare il consumo, in un punto di equilibrio tra le esigenze domestiche, industriali e agricole, sacrificando, se necessario, necessità non primarie.

Il primo passo, però, è nella constatazione, con la susseguente unanime consapevolezza, che l'acqua comincia a scarseggiare...

5 Da Giustizia e Mercati, atti preparatori al Congresso A.N.F. di Rimini: "La giurisdizione si è progressivamente affermata come un punto essenziale del sistema di bilanciamento dei poteri che ha retto le moderne democrazie. Se, infatti, a livello della decisione della singola controversia, la sentenza definisce "la legge del caso concreto", nell'ambito del sistema la giurisdizione opera, sul piano generale, l'adeguamento costante del sistema normativo alle mutevoli condizioni sociali (con una vera e propria funzione normativa "dal basso") e svolge il compito - di straordinaria rilevanza - di attivare il controllo costituzionale sull'eccesso di potere del legislatore promuovendo il giudizio sulle leggi dinanzi alla Corte Costituzionale. Funzioni come ben si vede essenziali - per così dire - ad incrocio per garantire, a valle del sistema elettorale e della delega ai parlamenti, la legittimazione delle democrazie complesse. Funzioni alle quali concorrono in modo fondamentale gli avvocati che gestiscono la domanda sociale di giustizia, ne definiscono il perimetro giuridico in via interpretativa e attivano il meccanismo di adeguamento normativo e di controllo dell'eccesso di potere del legislativo. Da queste funzioni discende, al di là di valutazioni formali, la rilevanza sociale e il riconoscimento pubblico della funzione della difesa".

Il meccanismo è spiegato nella recente pronuncia della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2007, n. 348: il giudice comune non ha il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma della C.E.D.U., poiché l'asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi. In sintesi, dunque: il giudice interno in caso di contrasto tra norma U.E. e norma interna, può disapplicare la seconda; in caso di contrasto tra norma C.E.D.U. e norma interna, invece, può sollevare questione di legittimità costituzionale, giusta il grimaldello di cui all'art. 117, comma I, Cost.

# dalle associazioni

## IL 52° CONGRESSO DELL'U.I.A. - UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS BUCAREST, 29 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE 2008

BRUNO MICOLANO

Freddo. Freddo nelle ossa. Freddo nello spirito.

E' la sensazione che, credo, tutti come prima cosa abbiamo provato nel mettere piede nella sala dell'assemblea in cui si inaugurava il 52° Congresso dell'U.I.A. Come si sa quest'anno è toccato a Bucarest, soprattutto per il desiderio del collega Iordanescu, purtroppo morto nel corso dell'anno.

Freddo, si diceva, poiché il Congresso si è tenuto nel palazzo del Parlamento, un tempo il palazzo di Ceau escu. Vale più un viaggio e una immagine che una intera biblioteca.

Chi vuole sapere cosa è stato il comunismo, reale, non quello utopico dell'800, vada a vedere il palazzo di Ceau escu. Si diceva che Stalin avesse, per necessità, teorizzato il comunismo in un solo paese. Ceau escu aveva, evidentemente, perfezionato la teoria - si sa, gli allievi superano sempre il maestro - e aveva realizzato il comunismo per un solo uomo.

Il palazzo, dopo quello del Pentagono, è il più grande al mondo. La struttura è imponente: un edificio a quattro piani dove ogni piano corrisponde a uno o meglio due piani dei palazzi normali. Per costruirlo fu distrutto un intero quartiere, ovviamente popolare, e pare che, nel sottosuolo, ve ne sia uno altrettanto grande costruito come rifugio. Rifugio che, però, non servì a nulla poiché, come si sa, Ceau escu fu catturato e giustiziato. Tanti nostri politici, in servizio permanente anche oggi, venivano qui, abbracciavano il compagno Ceau escu, e tornavano in Italia: zitti nel migliore o peggiore dei casi, magnificando l'uguaglianza conquistata dalla classe operaia. Così va il mondo.

Ma veniamo a noi.

Con la sensazione di cui si è detto veniva il 29 ottobre 2008 aperto il Congresso. L'assemblea non registrava nulla di nuo-

vo se non la solita ratifica dei provvedimenti di ordinaria amministrazione già deliberati in sede di Consiglio Direttivo. Poi, come sempre accade, alla voce varie ed eventuali accadevano le cose più significative. Chiedeva la parola un collega del Sudan, in vestito bianco locale con tanto di turbante per spiegare, da un punto di vista giuridico, il problema del Darfur. L'intervento poggiava sul fatto che, poiché il Sudan non ha firmato la Convenzione di Vienna, non è possibile applicarla nei confronti del governo sudanese. Il ragionamento, troppo semplice, lasciava il tempo che trovava.

Subito dopo si alzavano in fila, quasi una batteria schierata, tre o quattro colleghi del Senegal specificatamente del Foro di Dakar. Reclamavano, a gran voce, una partecipazione più importante, soprattutto a livello dirigenziale, dell'Africa nera in particolare poiché il Magreb è invece ben rappresentato.

Si alzava, allora, il *Past-President* Bernard Chaen del Foro di Parigi il quale, brutalmente, spiegava che, far parte del *board*, è un impegno lavorativo ed economico, sia di danaro che di tempo, non indifferente. Chi scrive ben lo sa poiché le riunioni si tengono una volta al mese, durante un week-end, principalmente in Europa ma senza escludere il resto del mondo ed è un gravoso impegno anche economico e poi, durante il mese, ci sono i... compiti a casa. Ovviamente il crudo realismo non accontentava i colleghi africani i quali ottenevano che il problema sarebbe stato studiato e si chiedeva a loro di indicare uno disposto a sacrificarsi. Si vedrà.

Finita l'assemblea iniziava la cerimonia di apertura. Toccante il momento in cui veniva data la parola alla vedova del collega Iordanescu, la quale ringraziava della medaglia conferita alla memoria del marito e, fra le lacrime e gli abbracci

di molti, lasciava il palazzo. Per il resto i soliti discorsi ufficiali del Ministro della Giustizia e dei rappresentanti degli Ordini. Toccante il discorso del collega Tanasescu, che è subentrato a Iordanescu, il quale ricordava a tutti il valore simbolico di vedere sciamare mille avvocati, tutori del diritto e delle libertà, quasi come moderni sanculotti, nel tempio di chi, in nome di una ideologia di uguaglianza aveva esercitato una feroce dittatura.

Il Congresso poi partiva, sotto tono, poiché nonostante gli sforzi, ammirevoli, dei colleghi locali la situazione economica non è certo delle migliori e di questo anche il Congresso U.I.A., solitamente sfarzoso, ne ha risentito. La cosa più spiacevole è stata la soppressione della serata cosiddetta del *diner chez les confrères*: è la serata in cui i colleghi locali ospitano nelle loro case i colleghi venuti da ogni parte del mondo. Pare che questo fosse uno sforzo economico troppo grande vista anche la modesta dimensione degli immobili. Evidentemente tutti i mattoni sono stati utilizzati per il palazzo.

I temi del Congresso poi trovavano ampio spazio nei dibattiti. L'acqua e il diritto è stato il tema più interessante. Un collega ha ricordato che l'acqua, pur essendo un diritto naturale dell'uomo, non è ricordato come tale in nessuna convenzione a salvaguardia dei diritti umani e, nel mondo, si va da un eccesso all'altro. C'è chi produce confezioni d'acqua in bottiglia per cani (non è uno scherzo: è accaduto in Francia con tanto di pubblicità su un settimanale), e chi l'acqua la deve comprare a caro prezzo.

Le Commissioni poi iniziavano i loro lavori su temi particolari. Il Foro di Bologna ha annoverato il collega Andrea Pizzi che ha diretto con sobrietà i lavori della Commissione del Diritto dell'Arte, in cui, fra l'altro, interveniva un collega giapponese che illustrava casi della giurispru-

# dalle associazioni

denza locale in materia di *copyright* inerenti le mostre d'arte.

Michela Cocchi invece parlava di *business* e diritti umani: il diavolo e l'acqua santa. Ma si sa, le vie del Signore sono infinite e non è detto che il dio mercato riesca anche ad appropriarsi di un tema che, solitamente è riservato a qualche anima bella.

Chi scrive è da circa quarant'anni che si occupa di diritti umani avendo anche alle spalle circa 40 casi discussi a Strasburgo, ma di *business* nessuna traccia. Vedremo (e speriamo).

Il secondo giorno continuava sempre sotto tono e le signore, non impegnate nei lavori congressuali, si recavano a vedere i castelli della Transilvania, fra cui quello celebre di Dracula.

L'ultima giornata ha registrato interventi interessanti. Il *batonnier* di Parigi ha parlato dell'annoso e attualissimo problema se l'avvocatura sia una professione come le altre. Alla sua relazione ha fatto seguito una giovane avvocatessa di Chicago, membro dell'A.B.A., la quale ha assicurato che anche negli States, ed è tutto dire, la professione è diversa dagli altri servizi offerti sul mercato.

Nell'ambito dello stesso dibattito poi, ed è stato il momento più toccante, è stato proiettato un filmato proposto dall'Ordine di Torino in memoria dell'avv. Fulvio Croce, assassinato da criminali che si facevano chiamare brigate rosse.

Nella Commissione Diritti Umani si è assistito al solito dibattito fra i colleghi arabi più oltranzisti che chiedevano di mettere ai voti una mozione per far chiedere all'U.I.A. nientemeno che la liberazione di tutti i detenuti di Guantanamo. Il *batonnier* di Casablanca, più moderatamente, ha proposto che si invitassero le autorità precedenti a far rispettare i diritti umani. Nella Commissione Magistratura si è invece affrontato il problema giuridico del Darfur. Anche in tale sede i colleghi africani hanno spiegato perché, da un punto di vista di diritto internazionale, ritengono illegittima ogni intrusione di organizzazioni internazionali in quello che, loro, considerano un problema interno.

Con queste riflessioni si chiudeva il 52° Congresso e ci si dava appuntamento l'anno prossimo a Siviglia.

Ma l'attività dell'UIA non si ferma. Ecco il programma dell'anno prossimo, per chi fosse interessato:

## **23-24 gennaio 2009: Zurich, Svizzera**

Seminario: La gestione del patrimonio. Attività, regolamentazione e responsabilità nazionale e transnazionale.

## **30-31 gennaio 2009: Lausanne, Svizzera**

Forum mondiale dei Centri di Mediazione.

## **28 febbraio-7 marzo 2009: St. Christoph, Austria**

Seminario d'inverno: Salvataggio d'impresa. Fusioni ed acquisizioni, insolvenza ed aspetto contenzioso nel contesto internazionale.

## **27-28 marzo 2009: Valencia, Spagna**

Seminario: La vendita internazionale e la distribuzione di beni verso e dai mercati emergenti (in particolare i paesi "BRIC"). Strategie economiche ed aspetti giuridici.

## **17-18 aprile 2009: Rio de Janeiro, Brasile**

Seminario: Diritto internazionale degli affari.

## **24-25 aprile 2009: Bruxelles, Belgio**

Seminario congiunto U.I.A.-A.I.J.A. (Associazione Internazionale dei Giovani Avvocati): Forum sui nuovi sviluppi in materia di *antitrust* e concorrenza sleale.

## **1-2 maggio 2009: Atlanta, Stati Uniti**

Seminario: Le domande essenziali da tenere a mente per il cliente in materia di contratto internazionale di agenzia, di distribuzione e di *franchising*.

## **10-11 maggio 2009: Casablanca, Marocco**

Seminario locale: La nuova legge marocchina sull'arbitrato.

## **15-16 maggio 2009: Skopje, Macedonia**

Seminario: Contratti internazionali. La vendita internazionale di beni.

## **22-23 maggio 2009: Stockholm, Svezia**

Seminario in cooperazione con la C.E.D.U.: Difendere davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Elementi essenziali della procedura e le garanzie di un processo equo.

## **19-20 giugno 2009: Berlino, Germania**

Seminario: Gli investimenti immobiliari all'estero.

## **3-4 luglio 2009: Oxford, Inghilterra**

Corso estivo di diritto: Diritto inglese fiduciario (*Trust Law*).

## **11-12 settembre 2009: Biarritz, Francia**

Sessione di formazione: Procedure davanti alla Corte Penale Internazionale.

## **25-26 settembre 2009: Ankara, Turchia**

Seminario locale: Le misure preventive contro la criminalità finanziaria e il riciclaggio di denaro.

## **2-3 ottobre 2009: Firenze, Italia**

Forum mondiale dei Centri di Mediazione.

## **27-31 ottobre 2009: Sevilla, Spagna**

53° Congresso U.I.A. Tema Principale 1: La penalizzazione del diritto degli affari: troppo o troppo poco? Tema Principale 2: Mondializzazione, tolleranza e diritto. Tema Principale 3: Il segreto professionale.

# Giurisprudenza disciplinare

A CURA DI GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

## A) DELIBERE DI NON LUOGO A PROVVEDERE E ARCHIVIAZIONE

(periodo dal 4 febbraio 2008 al 28 aprile 2008)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Federico Canova sull'esposto presentato dal sig. \* nei confronti dell'avv. \*.

In data 4 luglio 2003 perveniva a questo Consiglio dell'Ordine esposto nei confronti dell'avv. \*, presentato dal sig. \*. L'esponente lamenta di avere sostenuto la spesa di euro 400,00 complessivamente per due pratiche affidate all'avv. \*, la quale non avrebbe fornito prestazioni conformi alle aspettative del cliente, sia per quanto concerne le modalità che i tempi delle stesse.

In particolare il sig. \*, dopo due mesi dal conferimento dell'incarico, inviava nel mese di giugno 2003 una raccomandata a/r all'avv. \* che, con raccomandata a/r del 10 luglio 2003, rinunciava al mandato con motivazione articolata.

In data 15 luglio 2003 il sig. \* chiedeva al Consiglio ulteriore conferma circa la correttezza o meno dell'operato dell'avv. \*. Con comunicazione in data 9 marzo 2006 il Consigliere relatore inviava richiesta di chiarimenti all'avv. \*, la quale riscontrava nel rispetto del termine assegnato, producendo copia di documentazione inerente il rapporto intercorso.

In data 14 settembre 2006 il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, dott. Francesco Pintor, inviava al Consiglio un ulteriore esposto del sig. \* indirizzato alla Procura, sotto il titolo "inefficienza dell'Ufficio Ordine Avvocati", in cui lo stesso lamenta una serie di comportamenti riferiti a diversi legali, peraltro estranei alla presente posizione.

Il rapporto professionale fra l'avv. \* e l'esponente, oggetto della presente posizione, ha avuto una durata temporale limitata a due mesi. Le prestazioni professionali dell'avv. \* si sono sostanziate in pareri che, evidentemente, non hanno soddisfatto le aspettative del cliente.

Per quanto concerne il pagamento richiesto ed effettuato spontaneamente, di euro 400,00 complessivi per due pratiche, si osserva come l'importo sia congruo e conforme all'attività svolta, in considerazione del valore.

Il contrasto si è determinato sin dal principio quando, a seguito delle rimostranze dell'esponente che non condivideva i pareri espressi dall'avv. \*, il legale rinunciava al mandato. Ne deriva che il comportamento dell'avv. \* non integra alcuna violazione del codice deontologico, essendo evidente che, nella specie, la stessa ha effettivamente svolto prestazioni per le quali ha richiesto un congruo compenso ed ha legittimamente rinunciato al mandato, essendo venuto meno il rapporto fiduciario: la divergenza di opinioni fra il legale ed il proprio assistito non costituisce violazione disciplinare; così come, nella fattispecie, non sono integrati altri comportamenti suscettibili di rilevanza deontologica.

Pertanto, con riferimento a quanto sostenuto nelle missive pervenute a questo Consiglio, non può essere ravvisato alcun elemento di rilievo o di natura disciplinare.

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 10 marzo 2008)

Riferisce il Consigliere avv. Federico Canova sull'esposto presentato dal dott. \* nei confronti dell'avv. \*.

In data 9 ottobre 2006 perveniva al Consiglio esposto presentato dal dott. \* nei confronti dell'avv. \*, del Foro di \*, e dell'avv. \*, del Foro di Bologna. Il medesimo esposto era indirizzato contestualmente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di \*, per quanto di competenza.

L'esponente lamentava la presunta violazione del codice deontologico, con particolare riferimento agli articoli 14 e 20, addebitando ad entrambi i legali l'utilizzo di dichiarazioni non vere, nonché di espressioni sconvenienti ed offensive, riportate nella memoria di replica depositata in data 27 dicembre 2001 presso la Cancelleria del Tribunale di \*, nella causa n. \*/98 R.G.

L'avv. \* riscontrava in forma scritta, nel rispetto dei termini assegnati, l'invito di chiarimento rivolto dal

Consigliere relatore. Peraltro, il Consigliere relatore, avendo rilevato la competenza del Consiglio dell'Ordine di \*, ove la posizione disciplinare si era radicata per attrazione, essendosi i fatti contestati consumati presso il Tribunale di \*, indirizzava al Consigliere relatore del Consiglio dell'Ordine Forense di \*, avv. \*, richiesta in merito alla assunzione di eventuali provvedimenti adottati dal Consiglio di \*.

Il Consiglio dell'Ordine di \* inoltra al Consiglio dell'Ordine di Bologna copia del provvedimento di archiviazione dell'esposto, deliberato nell'ambito della posizione disciplinare n. \*/06.

Avendo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di \*, competente per territorio, già emesso provvedimento di archiviazione, rimane sottratta, in quanto già esaurita, al Consiglio dell'Ordine di Bologna, ogni conseguente attività. Ne deriva che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, preso atto del provvedimento di archiviazione emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di \*, per i medesimi fatti e nei confronti degli stessi legali, non può che emettere provvedimento di non luogo a provvedere.

P.Q.M.

il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera non luogo a provvedere sull'esposto.

(adunanza del 10 marzo 2008)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Federico Canova sull'esposto presentato dall'avv. \* nei confronti dell'avv. \*.

In data 23 aprile 2003 perveniva a questo Consiglio esposto presentato dall'avv. \* nei confronti dell'avv. \*. Riferisce l'esponente che, a seguito di ricorso per la manutenzione del possesso relativo ad un immobile in \*, depositato nell'interesse delle proprie assistite sig.re \* e \*, veniva fissata udienza per il giorno 25 marzo 2003 innanzi al G.I. designato, dott. Chiara Graziosi.

A tale udienza, a causa di un sopravvenuto ed imprevedibile problema familiare, nè l'esponente l'avv. \* nè il figlio e collega di studio avv. \* potevano presenziare. Per la parte resistente compariva l'avv. \*, in sostituzione dell'avv. \*, ed insisteva per il rigetto del ricorso, senza accertarsi del motivo che aveva determinato l'assenza dei Colleghi.

Il G.I. dott. Graziosi si riservava, rigettando poi la domanda e compensando le spese. L'esponente interponeva reclamo al Collegio, con udienza che veniva fissata al 27 maggio 2003.

Nelle more, l'avv. \*, senza premurarsi dei motivi che avevano determinato l'assenza dei difensori di parte ricorrente, in data 10 aprile 2003, notificava l'ordinanza di rigetto ed il giorno successivo inviava direttamente alle clienti dell'esponente, sig.re \* e \*, la raccomandata a.r. allegata all'esposto, omettendo peraltro di indirizzarla anche all'avv. \*.

Nella detta raccomandata l'avv. \*, nel contestare la mancata presenza all'udienza delle parti personalmente e quelle dei loro difensori e trascurando il provvedimento di compensazione delle spese, richiedeva il pagamento della somma di euro 2.468,00, di cui euro 750,00 per preteso mancato guadagno dei propri clienti.

L'esponente lamenta dunque i modi, i termini ed i contenuti della raccomandata a.r. del 10 aprile 2003, ravvisando elementi di rilievo disciplinare.

In data 10 giugno 2003 questo Consiglio comunicava agli interessati l'inizio della indagine preliminare, disposto con delibera del 5 giugno 2003.

In data 27 giugno 2003 perveniva un secondo esposto da parte dell'avv. \* nei confronti dell'avv. \*, per un ulteriore episodio riferito all'evoluzione del precedente fatto, oggetto del primo esposto. Precisava l'avv. \* che a seguito del reclamo al Collegio, con ordinanza in data 27 maggio - 10 giugno 2003 notificata da controparte il 12 giugno 2003, veniva dichiarato inammissibile il reclamo, con condanna dei reclamanti al pagamento delle spese, liquidate in euro 500,00 complessivi oltre accessori di legge.

Avvertite prontamente le clienti, l'avv. \*, già in data 16 giugno 2003 a mezzo assicurata prodotta in copia, inviava l'assegno di euro 612,00. La assicurata veniva ricevuta dall'avv. \* il giorno 20 successivo. Con lettera in pari data, spedita via fax alle ore 19.23, l'avv. \* informava l'esponente che il giorno precedente aveva già provveduto a richiedere la notifica dell'atto di precetto, allegato in copia alla missiva. Nell'atto di precetto viene richiesto anche l'importo di euro 0,18 a titolo di interessi.

L'esponente lamenta, di nuovo, il mancato rispetto da parte dell'avv. \* di un comportamento deontologicamente corretto.

In data 26 marzo 2008, il Consigliere relatore sentiva l'avv. \*, che sottoscriveva verbale di interrogatorio in pari data. L'avv. \* dichiarava la propria disponibilità a formalizzare le scuse all'avv. \*. Il Consigliere relatore tentava così la conciliazione che esitava positivamente.

Infatti, a seguito delle scuse ricevute, in data 28 marzo 2008, l'avv. \* faceva pervenire al Consiglio dell'Ordine la rinuncia ad entrambi gli esposti proposti.

Il Consiglio

- rilevato che i due esposti non vanno riuniti in quanto già confluiti nel medesimo fascicolo;
- rilevato, altresì, che le questioni oggetto di entrambi gli esposti non incidono nei confronti di terzi, sostanzandosi e risolvendosi in rapporti e relazioni fra colleghi;
- rilevato che, pertanto, non sussistono motivi tali da determinare una prosecuzione d'ufficio degli esposti, non ravvisandosene gli estremi;
- rilevato che l'esponente ha rinunciato agli esposti presentati, a seguito delle scuse ricevute e ritenute idonee;

P.Q.M.

delibera l'archiviazione dell'esposto.

Riferisce il Consigliere relatore avv. Guido Clausi-Schettini sulla segnalazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nei confronti dell'avv. \*.

Il Consiglio, udito il riferimento, considerato:

- che il legale rifiutò di ricevere la notifica sulla base della ritenuta nullità dell'elezione di domicilio presso il difensore;

che, come risulta dalla documentazione allegata alla memoria difensiva dell'avv. \*, lo stesso aveva coerentemente assunto analogo contegno processuale anche in precedenza, ottenendo anche una pronuncia favorevole da parte del locale Tribunale in composizione monocratica;

- che si tratta pertanto di un'eccezione in rito che, a prescindere dalla sua fondatezza, non assume connotati di rilievo deontologico;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere in assenza di rilievi di natura deontologica.

Riferisce il Consigliere relatore avv. Tiziana Zambelli sulla segnalazione del Tribunale di Bologna nei confronti dell'avv. \*.

Il Consiglio

- vista la segnalazione del Tribunale di Bologna, giudice dott. \*, con la quale si rappresentava a questo Consiglio che l'avv. \* avrebbe tenuto in udienza una condotta "minacciosa ed aggressiva" nei confronti dello stesso giudice;

- valutate le dichiarazioni rese dall'avv. \* in merito a detto episodio, nonché la documentazione prodotta (verbale integrale di udienza) ed in particolare la circostanza che il giudice esponente, invero, nel corso dell'udienza ed alla presenza delle altre parti (legali e clienti) aveva con toni poco garbati espresso giudizi negativi sul modo di esercitare la professione forense da parte dell'avv. \*;

- considerate anche le dichiarazioni rese dalle altre parti presenti in udienza, che hanno confermato quanto riferito dall'avv. \* ed in particolare che il giudice aveva inteso sottolineare in modo poco garbato la carenza professionale dell'avv. \*;

- ritenuto pertanto che la reazione dell'avv. \* può essere giustificata alla luce della finalità dell'avvocato di tutelare la propria dignità professionale;

- osservato che, dunque, dagli elementi emersi non si ravvisano comportamenti di rilevanza disciplinare a carico dell'avv. \*;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza disciplinare.

Riferisce il Consigliere relatore avv. Tiziana Zambelli sulla segnalazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna nei confronti dell'avv. \*.

All'esito del riferimento,

il Consiglio

- visto l'esposto presentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in Bologna, dott. \*, nei confronti dell'avv. \*, con il quale la stessa rappresentava che l'avvocato aveva effettuato un colloquio non autorizzato con una minorenni detenuta presso il C.P.A., per di più asserendo di essere stato autorizzato dalla esponente;

- valutate le dichiarazioni rese per iscritto il 6 giugno 2006 dall'avv. \* e la documentazione allegata;

- sentita l'avv. \*, la quale ha confermato e chiarito di avere nominato quale sostituto processuale il collega avv. \*, fin dall'immediatezza della sua nomina d'ufficio, per tutto il procedimento penale e dunque per ogni incombente ad esso relativo, trovandosi nell'obiettiva impossibilità di adempiere personalmente al mandato per motivi di salute;

- ritenuto, alla luce di dette dichiarazioni, si deve ritenere che l'avv. \* nel caso in esame abbia agito in buona fede ed al solo fine di svolgere compiutamente il delicato incarico defensionale nell'interesse del minore, che peraltro doveva essere sottoposto ad interrogatorio il giorno seguente;

- che, pertanto, l'avv. \* quale sostituto processuale dell'avv. \* aveva ben diritto di conferire con il detenuto, in assenza, fra l'altro, di qualsiasi divieto di colloqui posto dall'autorità giudiziaria;

- che dunque non sussistono elementi di rilievo disciplinare;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere.

Riferisce il Consigliere relatore avv. Tiziana Zambelli sull'esposto presentato dalla sig.ra \* nei confronti dell'avv. \*. All'esito del riferimento,

il Consiglio

- visto l'esposto presentato il 24 maggio 2007 dalla sig.ra \* nei confronti dell'avv. \*, con il quale si portava a conoscenza di questo Consiglio che il suddetto avvocato, dopo avere rinunciato al mandato conferitogli dall'esponente e dal marito per la separazione consensuale, per impraticabilità di una soluzione congiunta, avrebbe poi accettato che un suo collega di studio difendesse il marito nella separazione giudiziale;

- verificato che l'avv. \* e l'avv. \* non svolgevano l'attività professionale in forma associata;
- ritenuto altresì che il comportamento dell'avv. \* è stato corretto, avendo lo stesso rinunciato al mandato conferitogli dall'esponente unitamente al marito, una volta verificata l'impossibilità di addivenire ad una separazione consensuale;
- considerato, fra l'altro, che i fatti di cui al presente esposto sono antecedenti o al più contemporanei all'entrata in vigore delle ultime modifiche al codice deontologico forense;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, in assenza di rilevi di natura deontologica.

(adunanza del 2 aprile 2008)

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Cerri sulla segnalazione del giudice del Tribunale di Bologna, dott. \*, che all'udienza del 19 settembre 2007 ha ritenuto di segnalare al Consiglio dell'Ordine il rifiuto dell'avv. \* di ricevere la notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. per un indagato.

Si deve premettere che il 29 settembre 2004 l'Ufficiale Giudiziario si era recato allo studio dell'avv. \* per notificargli due copie del suddetto avviso, l'una nella sua veste di difensore di fiducia dell'indagato e l'altra quale domiciliatario del medesimo.

L'avv. \*, che mai ha esercitato la professione nel settore penale, e ciò per sua allegazione e per diretta conoscenza di questo Consiglio, ha ritenuto di rifiutare la copia dell'avviso di fine indagini da notificare all'indagato nel domicilio da costui eletto e ciò nel ritenuto interesse dello stesso indagato.

L'avv. \*, che non conosceva l'imputato, ha tentato di mettersi in contatto con il medesimo per rappresentargli la sua intenzione di non accettare l'incarico essenzialmente perché non si occupa di cause penali. I tentativi di raggiungerlo all'utenza telefonica indicata nell'atto di identificazione a cura della Polizia Giudiziaria non hanno dato esito e parimenti la raccomandata in data 13 ottobre 2004 di formale rinuncia al mandato, inviata all'indirizzo riportato sempre nell'atto sopra citato, è tornata al mittente.

Orbene, la vicenda potrebbe essere risolta ritenendo non sussistere alcuna violazione deontologica perché la nomina dell'avv. \* è frutto di errore in quanto l'imputato voleva sicuramente nominare un avvocato penalista e nella specie si può ritenere che volesse indicare l'avv. \*, quasi omonimo dell'avv. \*: tanto si può affermare in considerazione di altri simili equivoci venuti a conoscenza di questo Consiglio, anche recentemente.

L'occasione però consente di affrontare temi rilevanti in campo penale e deontologico che toccano il diritto di difesa, il dovere di competenza del difensore e la stessa validità ed efficacia, soprattutto temporale, della rinuncia al mandato.

È certo che l'avv. \*, rifiutando la notifica della copia dell'avviso spettante all'imputato nel domicilio (apparentemente) eletto, non ha leso il diritto di difesa di questi. Risulta infatti condivisibile l'argomentazione dell'avv. \* secondo la quale il suo rifiuto avrebbe dovuto avere come conseguenza l'applicazione dell'art. 161, co. 4, c.p.p., che impone la notifica degli atti al difensore nominato ovvero, *"quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nelle condizioni di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli artt. 157 e 159 c.p.p."*, ossia l'autorità giudiziaria è tenuta ad eseguire le ricerche dell'indagato o dell'imputato e, nel caso in cui questi non sia rintracciato, deve emettere decreto di irreperibilità (in questo senso: Trib. Bologna, II Sez. Mon., ord. 10 gennaio 2007 nel proc. pen. n. 3738/06 R.G.Dib.).

Infatti la posizione dell'avv. \* quale domiciliatario, per le ragioni esposte sopra, può assimilarsi a quella dell'elezione di domicilio effettuata presso terze persone non qualificate.

Ulteriormente il Consiglio rileva che, anzi, il detto rifiuto, in uno con la rinuncia al mandato, avrebbe dovuto imporre alla Procura della Repubblica di nominare altro patrono scelto negli elenchi dei difensori d'ufficio e quindi formalmente idoneo e competente alla difesa penale dell'imputato, che ricordiamo è diritto fondamentale e costituzionalmente garantito.

Orbene, il difetto di responsabilità deontologica dell'avv. \*, che pure ha formalmente rinunciato al mandato, non è certo escluso dall'orientamento maggioritario di legittimità secondo il quale il rifiuto del difensore per essere valido deve essere enunciato o contestualmente all'atto di nomina o con comunicazione all'autorità procedente subito dopo, ma sempre prima della notifica di un atto (così Cass., Sez. III, 20 settembre 2007 n. 41063; Cass., Sez. VI, 2 marzo 2007 n. 21341) e ciò sul presupposto che questo debba essere l'orientamento più conforme allo spirito della norma e lo scopo per la quale è stata introdotta la modifica legislativa, e cioè quella di realizzare la ragionevole durata del processo.

Tale interpretazione non si attaglia però al caso di specie in quanto l'avv. \* ha manifestato il proprio rifiuto contestualmente alla notifica e non avrebbe certo potuto esprimerlo in precedenza visto che nemmeno aveva contezza della nomina fiduciaria.

L'esclusione di qualsivoglia profilo di responsabilità deontologica è poi ulteriormente avvalorato sulla scorta dell'orientamento minoritario di legittimità, che il Consiglio condivide, secondo il quale il rifiuto del difensore di ricevere la notifica non deve essere necessariamente preventivo ad un atto ma può anche seguire la prima notifica (così Cass., Sez. VI, 9 giugno 2006 n. 24743).

A quest'ultimo proposito occorre coniugare gli interessi in gioco per cui, se da un lato rileva il principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo, non di meno è importante il dovere di competenza di cui all'art. 12 del codice deontologico.

Va infine rilevato che l'avv. \* ha invocato il canone di cui all'art. 12 del codice deontologico, che appunto impone agli iscritti di non accettare incarichi che sappiano di non poter svolgere con adeguata competenza.

Si consideri poi, ed è dibattito di questi giorni, come molte libere associazioni dell'avvocatura siano impegnate per la modifica della legge professionale che, fuori da fraintese visuali di liberalizzazione, garantisca tra l'altro la specializzazione dell'attività forense, mediante l'istituzione degli elenchi di specialità (si veda in particolare il deliberato dell'Unione delle Camere Penali nell'audizione presso la Commissione Giustizia del Senato del 12 dicembre 2007).

Vi è altresì da dar conto che sempre la Camera Penale ha proposto una riforma della legge n. 60/2001 afferente la difesa d'ufficio dei non abbienti, affinché sia garantita all'imputato ed all'indagato, in primo luogo, la difesa da parte di un avvocato specializzato; e secondariamente la conoscenza effettiva da parte dello stesso degli atti del procedimento e soprattutto, per quanto qui rileva, il carattere fiduciario dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, oltre ad altre modifiche di cui non è necessario in questa sede dar conto.

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per mancanza di rilievi disciplinari.

(adunanza del 7 aprile 2008)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Cerri sulla segnalazione del Tribunale di \*, Ufficio del G.U.P., nei confronti dell'avv. \*.

Il Consiglio

- vista la memoria in data 19 dicembre 2007 dell'avv. \*, con gli allegati ivi descritti, da cui risulta che più volte il cliente era stato sollecitato affinché si portasse allo studio per articolare una adeguata difesa, circostanza confermata dalla dichiarazione a firma \*;

rilevato

- che, nella specie, è provato che la rinuncia venne comunicata al G.U.P. due giorni prima dell'udienza;  
 - che non vi è stato pregiudizio concreto per l'assistito e nemmeno per la celebrazione dell'udienza, essendo stato prontamente reperito un difensore all'imputato, nominato ai sensi dell'art. 97 co. IV c.p.p.;  
 - che, quindi, fermo l'obbligo a carico del difensore come sopra evidenziato;  
 - che la situazione descritta e come giustificata induce ad escludere rilevanza disciplinare nel comportamento dell'avv. \*;

delibera

non luogo a provvedere sulla segnalazione del G.U.P. del Tribunale di \*, in assenza di rilievi di natura disciplinare.

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Cerri sulla segnalazione del Tribunale di Bologna nei confronti degli avvocati \* e \*.

Il Consiglio

- vista la memoria in data 8-17 gennaio 2008 dell'avv. \* da cui emerge che l'assistito, che pur la aveva nominata quale difensore nell'avviso di reato, non si premurò di contattarla e che tramite i familiari le aveva fatto sapere che si sarebbe fatta assistere da altro difensore, come in effetti è documentato nell'incarto processuale;

- ritenuta pertanto che il comportamento dell'avv. \* è assolutamente giustificato;

- rilevato che l'avv. \*, altro difensore successivamente nominato, di contro, con la memoria in data 18 dicembre 2007 ha da un lato giustificato la sua mancata partecipazione all'udienza del 19 settembre 2007 con la confusione ingenerata dall'imputato che provvedeva con repentinità, per i numerosi procedimenti penali che lo riguardavano, a nominare e revocare diversi difensori e, dall'altro, con il fatto che l'annotazione dell'udienza potrebbe essergli sfuggita perchè a quel momento preso dalla necessità di assistere la madre, come documentato con allegati alla citata memoria;

- ritenuto che, a memoria di questo Consiglio trattasi di prima segnalazione e che, particolarmente, non vi è stato pregiudizio nella celebrazione del processo, avendo il giudice provveduto prontamente alla nomina di un difensore d'ufficio ex art. 97 IV co. c.p.p.;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, in assenza di rilievi di natura disciplinare.

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Cerri sulla segnalazione del Tribunale di Bologna, Sezione distaccata di Porretta Terme, nei confronti dell'avv. \*.

Il Consiglio

- vista la memoria in data 15-17 gennaio 2008 dell'avv. \*, che ha ammesso di non avere presenziato all'udienza del 21 giugno 2007 avanti la Sezione distaccata di Porretta Terme, quale difensore d'ufficio, per un errore nell'annotare la data del precedente rinvio;

- rilevato che trattasi della prima segnalazione che attinge l'avv. \*;

- ritenuto, infine, che non vi è stato pregiudizio o ritardo per la celebrazione dell'udienza, essendo stato prontamente nominato sostituto ex art. 97 IV co. c.p.p.;

P.Q.M.

delibera l'archiviazione della segnalazione a carico dell'avv. \*, cui contestualmente raccomanda l'adempimento puntuale dei doveri e degli obblighi inerenti la funzione del difensore d'ufficio, ricordando che la reiterazione dei detti comportamenti, ove non giustificati, comporterà, tra l'altro, la sospensione dall'elenco dei difensori d'ufficio.

Si comunichi, anche all'autorità segnalante.

(adunanza del 9 aprile 2008)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Cerri sulla segnalazione del Tribunale di Bologna, Sezione distaccata di Imola, nei confronti dell'avv. \*, per la mancata comparizione all'udienza dibattimentale dell'8 maggio 2003 quale difensore d'ufficio.

All'esito del riferimento, il Consiglio, considerato:

- che l'avv. \* ha fornito giustificazione dell'accaduto limitatamente ad altra udienza relativa allo stesso processo;
- che la sua giustificazione non può dunque trovare ingresso per la mancata partecipazione all'udienza dell'8 maggio 2003 anche perché, al pari delle altre occasioni, egli avrebbe dovuto farsi carico di assicurare la reperibilità tramite un sostituto ovvero di rappresentare anticipatamente il proprio legittimo impedimento;
- che, tuttavia, si tratta della prima ingiustificata assenza;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere sulla segnalazione a carico dell'avv. \*, al quale contestualmente raccomanda l'adempimento puntuale dei doveri e degli obblighi inerenti la funzione del difensore d'ufficio ricordandogli, in difetto, la comminatoria della sospensione dall'elenco dei difensori d'ufficio con riserva delle più gravi sanzioni disciplinari.

(adunanza del 14 aprile 2008)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Gino Martinuzzi sull'esposto presentato dal prof. \* nei confronti dell'avv. \*. All'esito del riferimento e della discussione,

il Consiglio

- ritenuto che le lamentele dell'esponente riguardano il contenuto di una memoria, che appare, tuttavia, strettamente attinente alle finalità difensive;
- rilevato, inoltre, che viene lamentato che l'avv. \* si sia rifiutato di fornire al legale avversario le generalità dei propri clienti, ma nessun obbligo in tal senso è desumibile dalla legge né dal codice deontologico; anzi, la rivelazione di dati personali dei propri clienti sarebbe stata in contrasto con i doveri dell'avvocato verso di essi;

delibera

non luogo a provvedere sull'esposto, in mancanza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 28 aprile 2008)

...

## B) DECISIONI PUBBLICATE

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA  
Presidente avv. Sandro Giacomelli, relatore avv. Antonio Tebano

***Viola i doveri di dignità, correttezza e probità l'avvocato che a) sottoscriva con un cliente un patto con il quale spartisca in percentuale con lo stesso l'importo residuo da una procedura di concordato fallimentare promossa dal legale nell'interesse del cliente, in questo modo realizzando una indebita commistione della propria attività professionale con una attività avente natura e finalità commerciali; b) addebiti sul conto della procedura concorsuale gli interessi passivi afferenti ad una sovvenzione richiesta dal legale anche nel proprio personale interesse.***

***Sanzione adeguata, in considerazione dei rapporti di estrema amicizia ed assidua frequentazione fra il legale ed il cliente e tenuto conto della esplicita sospensione cautelare, è la censura.***

DECISIONE

nei procedimenti disciplinari riuniti n. \* e n. \* nei confronti dell'avv. \*, incolpato dei seguenti addebiti:

*"Per avere violato i doveri di dignità, correttezza e probità professionale nell'aver tenuto le sottospecificate condotte:*

*1) perché, in concorso e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per procurarsi un profitto ingiusto, si appropriava di danaro e somme appartenenti all'ing. \*, di cui aveva il possesso, quale legale dello stesso e comunque di fatto, con l'aggravante del danno di rilevante valore (oltre lire 34.000.000); nonché con l'abuso di relazioni di prestazione d'opera professionale (in Bologna, dal giugno 1972 all'aprile 1979).*

*Fatto giudicato e definito con sentenza del Tribunale di Bologna in data 19 dicembre 1983 - 18 gennaio 1984 di non doversi procedere per intervenuta amnistia, esclusa l'aggravante del danno di rilevante valore;*

*2) perché al fine di procurarsi un vantaggio e di conseguire e assicurarsi il profitto apponeva e faceva apporre la falsa firma dell'ing. \* sulla richiesta di accertamento della completa esecuzione del concordato, facendone uso con il deposito al G.D. (in Bologna, il 9 dicembre 1973).*

*Fatto giudicato e definito con sentenza in data 19 dicembre 1983 - 18 gennaio 1984 di non doversi procedere per intervenuta prescrizione;*

3) perché al fine di procurarsi un vantaggio apponeva o faceva apporre la falsa firma dell'ing. \* in calce ad un ricorso per cassazione, facendone uso mediante la notifica ed il deposito (in Bologna e Roma, in data 6 aprile - 12 aprile 1979).

Fatto giudicato e definito con sentenza in data 19 dicembre 1983 - 18 gennaio 1984 di non doversi procedere per intervenuta amnistia;

4) perché in concorso quale legale si appropriava in tutto o in parte ovvero distraeva in proprio profitto somme ricavate dalla vendita degli immobili della procedura del concordato nel seguente modo:

a) gestendo su conto corrente cointestato a sè ed al sig. \* (conto n. \* della B.N.A.) le somme di cui sopra senza riconoscere alcun interesse (percepito dalla banca sulle somme depositate in conto) all'ing. \* (dal 28 dicembre 1972 al 31 gennaio 1974);

b) facendo addebitare sullo stesso conto gli interessi (pari a lire 440.080) relativi ad una sovvenzione richiesta dai fratelli \*, per lire 15.000.000, che gli stessi dovevano alla procedura concorsuale quale anticipo per l'acquisto dell'immobile di via \* (il 19 giugno 1973);

c) distraendo la somma di lire 240.000 per pagare interessi sulla fideiussione bancaria (di lire 20.000.000) richiesta dall'avv. \* a garanzia del concordato (il 13 marzo 1973);

d) incassando l'importo dell'assegno finale per estinzione del conto (cd. "f.a.d." di lire 107.050) che l'avv. \* versava su un conto personale accesso presso il "RO.LO", in data 31 gennaio - 22 febbraio 1974;

e) incassando l'importo di un assegno di lire 5.000.000 corrispondenti alla residua somma dovuta dal compratore di un immobile di via \*.

Fatti commessi in Bologna, nelle date sopra rispettivamente indicate.

Fatto giudicato e definito con sentenza della Corte d'Appello di Bologna in data 11 dicembre 1984 di assoluzione per insufficienza di prove, passata in giudicato con sentenza della Corte di Cassazione in data 12 dicembre 1985 - 27 maggio 1986."

#### Fatto e svolgimento del processo

A seguito di emissione di mandati di comparizione del G.I. di Bologna, rispettivamente nelle date 1° aprile 1982 e 3 maggio 1982 nei riguardi dell'avv. \*, con riferimento ai procedimenti penali n. \*/A/82 G.I. e \*/84 G.I., il Consiglio dell'Ordine, con delibera in data 14 settembre 1982, dispone l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti del predetto professionista, cui contestava - come addebiti - i fatti posti a base delle singole imputazioni.

Nell'ambito di detto procedimento, il Consiglio con delibera in data 20 aprile 1982, dichiarava esecutiva la pena accessoria dell'interdizione temporanea dalla professione forense per la durata di anni due disposta dal Giudice Istruttore del Tribunale di Bologna con ordinanza in data 5 aprile 1982. Detta pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione veniva poi revocata dal Tribunale Penale di Bologna con ordinanza in data 1° dicembre 1983.

Successivamente, nell'adunanza del 29 dicembre 1983, ai sensi dell'art. 43 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, sostituito dall'art. 4 della legge del 17 febbraio 1971, il Consiglio deliberava nei confronti dell'avv. \* la sospensione cautelare dell'esercizio della professione, a tempo indeterminato, e con effetto immediato; provvedeva poi, il 4 aprile 1986, conosciuto l'esito del ricorso per cassazione, relativo al procedimento penale n. \*/84 R.G. G.I., a revocare il provvedimento di cui sopra, rimettendo al prosiegua ogni decisione.

Conclusi entrambi i procedimenti sopra richiamati, il primo con sentenza del Tribunale di Bologna in data 25 maggio - 29 giugno 1987, divenuta definitiva, di assoluzione da tutti i reati "per non avere commesso i fatti", ed il secondo con sentenza della Corte di Cassazione in data 12 dicembre 1985 - 27 maggio 1986, che ha annullato - *in parte qua* - la decisione della Corte di Appello di Bologna in data 11 dicembre 1984 - in relazione all'art. 228 l.f. - perché il fatto non sussiste - e conferma nel resto la decisione impugnata, il Consiglio, nella seduta del 17 giugno del corrente anno, approvava i nuovi capi di incolpazione e fissava per la trattazione del procedimento l'udienza dell'8 luglio ultimo scorso.

Più specificamente, il Consiglio deliberava di contestare - come addebiti disciplinari residuali - i fatti oggetto delle imputazioni con riferimento al procedimento penale n. \*/84 R.G. G.I., sui quali non è intervenuta sentenza di assoluzione nel merito "per non avere commesso il fatto", ma vi è stata pronuncia di non doversi procedere per amnistia, prescrizione ed assoluzione per insufficienza di prove.

#### Motivi della decisione

Fatte queste necessarie premesse, il compito rimesso al Consiglio concerne l'accertamento in ordine alla ricorrenza di eventuali rilievi disciplinari nei fatti addebitati, una volta provatane la sussistenza.

A tale proposito deve essere sgomberato il campo di indagine dall'esame degli addebiti legati ai delitti di falso (capi 2 e 3 di incolpazione), definiti l'uno con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione e l'altro per amnistia.

In entrambi i fatti, si contesta all'avv. \* di avere "falsificato o fatto falsificare la firma dell'ing. \* in relazione a due specifici atti".

Orbene, in assenza di un qualsiasi accertamento grafologico, sul punto della pretesa falsità, in presenza di una reiterata protesta da parte del professionista, si deve concludere per la carenza di prova sull'assunto accusatorio, anche per la considerazione che entrambi gli atti sono proposti nell'interesse dell'ing. \* e per la circostanza che questi è quasi quotidianamente presente nello studio dell'avv. \*.

Di non significativo rilievo disciplinare si appalesano inoltre i fatti contestati nel capo 4, come vari episodi di malversazione ai danni dell'ing. \* che sono tutti, tranne uno, di cui si tratterà più avanti, riconducibili ad

una non corretta e quasi familiare gestione dei fondi relativi alla procedura concorsuale.

Un dato obiettivo, comune ai singoli addebiti, è che le varie operazioni risultano annotate e registrate per gli importi effettivi e reali; che trattasi comunque di somme di scarsissimo contenuto economico, che la gestione dei fondi avviene sotto la diretta vigilanza dell'ing. \*, che in relazione all'episodio di maggior significato economico - l'incasso di lire 5.000.000 - vi è in atti la prova che l'assegno per detto importo è stato consegnato dal notaio al curatore (defunto) rag. \*, unico protagonista della vicenda.

Il Consiglio ha ritenuto doveroso a questo punto concentrare la sua attenzione sugli aspetti disciplinari, legati ai fatti contestati al capo A della incolpazione, e che hanno come caposaldo la scrittura privata denominata mandato, documentalmente acquisita agli atti del procedimento e non contestata.

Con la scrittura in questione, di cui è bene riprodurre il testo integrale, l'ing. \* conferisce procura all'avv. \* "di proporre al Tribunale, anche a nome di loro clienti e reperendo le necessarie garanzie, un concordato giudiziale ai creditori della \* s.n.c. e del sig. \* a norma degli artt. 124 ss. L.F. che preveda il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei creditori privilegiati ed il pagamento del 20% (...) dei creditori chirografari"; autorizza i predetti ad alienare gli immobili di pertinenza del fallimento "al prezzo che sarà ritenuto più conveniente per il buon fine del concordato" e questo "con l'intervento del rag. \*, curatore del fallimento, ai termini della emananda sentenza di omologazione del Tribunale di Bologna"; si riserva di assistere a partecipare alle vendite ed alla distribuzione dell'utile che fosse residuo "dopo la puntuale esecuzione del concordato".

Con la stessa scrittura, sottoscritta "in segno di benessere" dai fratelli \*, si stabilisce "la ripartizione dell'utile netto avverrà come segue: il 50% al garante del concordato, il 25% ai professionisti dott. \* e avv. \*; ed il 25% al sottoscritto ing. \*".

Orbene, detta scrittura è stata ritenuta dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna in data 11 febbraio 1984 - 15 gennaio 1985 un normale patto concordatario, accessorio all'assunzione del concordato e come tale perfettamente lecito.

La riconosciuta legittimità di detto patto, come accessorio alla procedura di concordato, non comporta l'irrelevanza disciplinare, posto che l'accordo interviene fra il fallito ed il protagonista ed ha ad oggetto beni facenti parte della procedura.

Per valutare compiutamente gli aspetti deontologici della condotta tenuta dall'avv. \*, in relazione alla scrittura-mandato in questione, devono essere evidenziate due fondamentali circostanze:

- 1) l'avv. \*, nell'occasione, agisce sicuramente quale rappresentante e difensore dell'ing. \* in sede di proposta e omologazione di concordato;
- 2) l'accordo prevede la corresponsione di un 25% (poi portato a 2/3), a favore dell'avv. \*, sull'utile netto, residuo a seguito dell'esecuzione del concordato.

Tanto premesso e documentalmente provato, è di tutta evidenza che il patto intervenuto fra l'avv. \* e l'ing. \* integra una fattispecie di commistione di interessi professionali con quelli del cliente e, pertanto, realizza una violazione dei doveri di probità e dignità professionale.

Il Consiglio ha ritenuto di cogliere un altro aspetto - sia pure minore - della anzidetta confusione di interessi nell'episodio contestato al capo 4 n. 2, relativo all'addebito "sul conto della procedura di interessi pari a lire 440.080, afferenti ad una sovvenzione richiesta anche dall'avv. \* per lire 15.000.000", dovuta alla procedura quale anticipo per l'acquisto dell'immobile di via \*.

Sanzione adeguata per entrambi gli addebiti disciplinari, riconosciuti sussistenti, è quella della censura, avuto riguardo alle condizioni soggettive, in cui ha svolto la propria opera professionale l'avv. \* (rapporti di estrema amicizia ed assidua frequentazione con l'ing. \* ed i familiari dello stesso) e tenuto conto della obiettiva circostanza della esplicita sospensione cautelare.

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, modificato dalla legge n. 91 del 17 febbraio 1971, dichiara l'avv. \* responsabile per i capi di incolpazione n. 1 e n. 4 sub 2 e, ritenute le circostanze soggettive di carattere attenuante, applica la sanzione disciplinare della censura; assolve l'avv. \* dagli altri capi di incolpazione per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

Così deciso in Bologna, 15 luglio 1991 - 17 ottobre 1991.

**La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.**

...

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA  
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Sandro Callegaro

**Viola i doveri di lealtà, probità e colleganza l'avvocato che, dopo avere concluso un accordo transattivo con una controparte debitrice dei propri assistiti, taccia consapevolmente al difensore della controparte che, in forza di un'azione surrogatoria dallo stesso legale promossa nei confronti dell'I.N.P.S. ai sensi del d.lgs. n. 80/1992, il debito della controparte andava progressivamente riducendosi.**

**Sanzione adeguata, in considerazione dell'assenza di precedenti disciplinari, è la censura.**

...

## DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. \* nei confronti dell'avv. \*, incolpato dei seguenti addebiti:

*"Per aver violato i doveri di lealtà, probità e colleganza:*

*a) per non avere evidenziato alla collega, nell'ambito di un accordo poi formalizzato che prevedeva il pagamento rateale di un debito della controparte, che il proprio assistito sarebbe ricorso anche alla procedura di cui al d.lgs. n. 80/1992;*

*b) per avere perseverato in tale comportamento omissivo nel corso del tempo, avendo provveduto a ricevere, per conto del cliente, le sedici rate in cui il pagamento del debito era stato dilazionato e nonostante medio tempore l'I.N.P.S. avesse provveduto a corrispondere per lo stesso titolo la somma di lire 8.505.715. In Bologna, dal luglio 1996 al luglio 1998."*

## Fatto e svolgimento del procedimento

Con esposto in data 22 dicembre 1998 l'avv. \* lamentava alcune pretese irregolarità nel comportamento professionale dell'avv. \*; in particolare gli contestava di non essere stata messa al corrente, nell'ambito di un accordo poi formalizzato che prevedeva il pagamento rateale di un debito della controparte, che l'assistito sarebbe ricorso anche alla procedura di cui al d.lgs. n. 80/1992 e di avere perseverato in tale comportamento omissivo nel corso del tempo, avendo provveduto a ricevere, per conto dei clienti, le sedici rate in cui il pagamento del debito era stato dilazionato e nonostante *medio tempore* l'INPS avesse provveduto a corrispondere per lo stesso titolo la somma di lire 8.505.715: fatti avvenuti in Bologna dal luglio 1996 al luglio 1998.

Convocato dal Consiglio, in data 27 aprile 2000 si presentava l'avv. \* a rendere l'interrogatorio deferitogli.

In data 22 maggio 2000 l'avv. \*, autorizzato, depositava memoria difensiva.

Con raccomandata in data 30 maggio 2000 il Consiglio convocava nuovamente l'avv. \* per sentirlo a chiarimento sui fatti oggetto dell'esposto, fissandone l'audizione per il giorno 19 giugno 2000. L'avv. \* non si presentava ma depositava, in data 22 giugno 2000, una memoria difensiva ad integrazione.

Con lettera in data 11 luglio 2000 il Consiglio convocava l'esponente avv. \* per sentirla a chiarimento sui fatti oggetto dell'esposto, fissandone l'audizione per il giorno 18 settembre 2000; la stessa si presentava chiedendo di avere copia delle memorie difensive dell'avv. \*; il Consiglio autorizzava il ritiro delle copie.

In data 29 settembre 2000 l'esponente avv. \* depositava memoria integrativa.

Nella adunanza del 1° ottobre 2001 il Consiglio deliberava l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. \* con i capi di incolpazione in epigrafe riportati.

In data 4 gennaio 2002 l'avv. \* depositava ulteriore memoria difensiva incentrata essenzialmente sulla prescrizione degli illeciti disciplinari siccome contestati.

Con atto ritualmente notificato in data 4-10 settembre 2002, all'avv. \* ed al Procuratore della Repubblica, il Consiglio ordinava la comparizione dell'incolpato alla seduta consigliare del 9 ottobre 2002.

In apertura del dibattimento veniva introdotto l'avv. \*, difeso dall'avv. Rosa Mauro, pure personalmente presente. Venivano ascoltati due testimoni ed espletato l'interrogatorio dell'incolpato in esito al quale si chiudeva l'istruttoria dibattimentale.

Udito il difensore dell'incolpato, che per ultimo ha avuto la parola, il Collegio si ritirava per deliberare pronunciando, in esito alla camera di consiglio, la sentenza del cui dispositivo è stata data lettura alla presenza dell'incolpato e del suo difensore.

## Motivi della decisione

La vicenda è piuttosto semplice nella oggettività dei comportamenti censurati. Traspare dall'istruttoria dibattimentale e dalla documentazione acquisita il requisito della volontarietà che sottende gli atti deontologicamente scorretti.

L'avv. \*, forte di una sentenza vittoriosa in primo grado avanti la magistratura del lavoro, ha condotto una trattativa nell'interesse di due suoi clienti, i sig.ri \* e \*, con l'avv. \*, difensore del datore di lavoro sig. \*.

Nella transazione stipulata nel luglio 1996, che prevedeva l'integrale pagamento del capitale e delle spese in forma dilazionata, l'avv. \* aveva taciuto di avere dato corso alla procedura prevista dal d.lgs. n. 80/1992 nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenere in via surrogatoria il pagamento delle ultime mensilità di stipendio e del t.f.r.

Il testimone avv. \* confermava il contenuto dell'esposto, ed in specifico asseriva che alla data della sottoscrizione della transazione, il 24 luglio 1996, l'avv. \*: *"non fece alcun cenno alla procedura che aveva radicato per il recupero di parte dei crediti dei suoi clienti dal fondo di garanzia"*.

Aggiungeva che: *"al momento in cui il sig. \* (debitore e cliente della sig.ra \*) doveva versare l'ultima rata ricevette la notifica del decreto ingiuntivo dell'I.N.P.S. e me ne diede notizia quando il termine per l'opposizione era scaduto e continuando a pagare le rate"*.

Premetteva il testimone che in sede di transazione i clienti dell'incolpato avv. \* rinunciarono unicamente agli interessi ed alla rivalutazione mentre l'intero capitale e le spese vennero pagate in forma dilazionata.

Il teste sig. \* ha confermato di essere stato integralmente pagato con vaglia postali che gli venivano consegnati dall'avv. \*. Il testimone, che ha riconosciuto come propria la sottoscrizione per quietanza del pagamento da parte dell'I.N.P.S., ha dichiarato al Collegio di non essersi reso conto di aver incassato somme superiori a quanto spettantegli e come risultanti dalla transazione. Dichiarava infine di non aver avvertito l'avv. \* delle somme incassate dall'I.N.P.S., aggiungendo conclusivamente di non ricordare di aver firmato una domanda per dare corso alla riscossione presso il fondo di garanzia.

Le dichiarazioni testimoniali del sig.\* sono pressoché identiche a quelle del sig.\*. Il primo specificava di non ricordare di essersi recato personalmente a ritirare gli assegni dall'I.N.P.S. ovvero di averli ricevuti dall'avv.\*. Anche questo testimone non ha memoria di aver incassato più del dovuto e di aver sottoscritto la domanda all'I.N.P.S. e di non ricordare la comunicazione relativa all'accoglimento da parte dell'ente previdenziale.

Concludeva il teste sig.\*: *"lo per questo recupero mi sono affidato esclusivamente all'avv.\* e mi sono fidato di quanto da lui fatto"*.

La difesa dell'incolpato successivamente dichiarava di rinunciare all'audizione del teste sig.\*, intimato e non comparso.

L'avv.\* in sede di interrogatorio confermava il contenuto delle memorie difensive ed aveva cura di specificare che con la transazione del luglio 1996 si intese definire ogni rapporto debitorio del sig.\* nei confronti dei suoi clienti.

L'avv.\* assumeva in specifico che, avendo rinunciato all'appello prima dell'estinzione del debito in quanto con la sentenza di primo grado il giudice era incorso in un errore materiale conteggiando una somma inferiore (di lire 2.000.000) di quanto dovuto ai suoi clienti, la garanzia del pagamento dell'I.N.P.S. copriva, per questo aspetto della definizione, il rischio che il sig.\* non mantenesse l'impegno del pagamento rateale.

L'avv.\* ha espressamente dichiarato al Collegio di avere presentato la domanda all'I.N.P.S. in esito ad un pignoramento negativo nei confronti della ditta\*, allorquando mise in esecuzione la sentenza di primo grado, e quindi prima della transazione, e di avere ricevuto personalmente i mandati di pagamento dall'I.N.P.S. che consegnava ai clienti perché provvedessero all'incasso.

Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, il difensore dell'incolpato svolgeva le difese concludendo per il proscioglimento dell'avv.\* per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare nel comportamento del proprio patrocinato instando altresì per la declaratoria di prescrizione degli illeciti essendo decorsi oltre cinque anni dalla commissione dei fatti.

I principi cardine della deontologia: probità e lealtà, restano offesi dai comportamenti dell'avv.\* e, anche volendo aderire alle prospettazioni difensive, fanno trasparire un suo personalissimo modo di intendere la professione, con particolare riferimento ai rapporti con i colleghi ed alla tutela (eccesso nella) dei diritti dei propri clienti.

La lealtà, intesa come sfera del "dover essere" nello svolgimento dell'attività professionale, è concetto contenuto nella formula del giuramento che sia gli avvocati che i praticanti avvocati prestano a norma degli artt. 8 e 12 della legge professionale.

E' pur vero che il comportamento corretto e leale nei rapporti di colleganza resta subordinato al dovere di difesa, ma non vi è chi non veda come l'avv.\*, per sua pacifica ammissione, abbia scientemente taciuto la circostanza di aver attivato la procedura di cui al d.lgs. n. 80/1992 che, se conosciuta dall'avversario, avrebbe portato a sottoscrivere una diversa transazione ovvero previsto altre forme di garanzia per il rispetto del pagamento rateale accordato al sig.\*.

Non può dunque trovare ingresso, nel caso di specie, la tesi difensiva di aver agito nell'interesse dei propri clienti e di non essere tenuto a rendere dichiarazioni "favorevoli" alla controparte.

La condotta dell'avv.\* è dunque contraria ai principi di quella correttezza e probità che costituisce il substrato di ogni ordinamento giuridico. L'aver sottoscritto la transazione tacendo la circostanza fattuale sì rilevante che poteva comportare una duplicazione di pagamento, esponendo il debitore alle azioni di recupero da parte dell'ente previdenziale, costituisce un uso distorto di strumenti apprestati dal diritto in funzione della tutela di posizioni soggettive legittime, per procurare ai clienti vantaggi indebiti ed attribuzioni patrimoniali sostanzialmente non spettanti e prive di giustificazioni.

L'incolpato non ha ritenuto di avvisare il difensore della controparte nemmeno dopo che erano pervenuti al suo studio i mandati di pagamento da parte dell'I.N.P.S. che ha consegnato ai clienti senza nulla riferire sul punto.

L'avv.\* deve, invece, essere assolto dall'incolpazione *sub a)* per intervenuta prescrizione. Invero, mentre sussiste continuazione nella condotta omissiva perdurando il pagamento rateale del sig.\* con l'inoltro degli assegni all'avv.\*, lo stesso non può dirsi con l'originaria condotta omissiva, da considerare autonoma e perfezionata violazione deontologica ad effetto istantaneo alla data del 24 luglio 1996, momento di sottoscrizione della transazione. Orbene, il procedimento disciplinare si è aperto con la delibera del consiglio in data 1° ottobre 2001, sicché ex art. 51 del r.d.l. n. 1578/1933 l'azione disciplinare a quel momento era prescritta non essendo intervenuti in precedenza i tipici atti interruttivi.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio stima equa la sanzione della censura, considerato che l'incolpato non risulta avere precedenti di natura disciplinare.

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, e successive modificazioni, dichiara l'avv.\* responsabile per i fatti di cui al capo b), irrogandogli la sanzione disciplinare della censura; assolve l'avv.\* dalla incolpazione di cui al capo a) per intervenuta prescrizione.

Così deciso in Bologna, 22 ottobre 2002 - 12 gennaio 2004.

**Con decisione del 26 novembre 2004 - 17 luglio 2006 il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato l'impugnazione proposta contro la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna. Con sentenza n. 10815/08 del 22 gennaio - 29 aprile 2008 la Corte di Cassazione ha rigettato l'impugnazione proposta contro la decisione del Consiglio Nazionale Forense.**

***Non viola i doveri di dignità, probità e decoro, né travalica i limiti del diritto di compensazione previsto dall'art. 44 del c.d.f., l'avvocato che trattenga presso di sé, per il tempo necessario ad ottenere il titolo giudiziale e ad eseguire il pignoramento presso terzi, un assegno circolare consegnatogli, a nome della controparte dichiarata soccombente in giudizio civile, dal difensore di quest'ultima e contenente, per la gran parte, l'importo delle spese legali liquidate dal Tribunale a carico della detta parte soccombente ed in favore del proprio cliente, e ciò quando l'importo delle spese legali liquidate sia stato riconosciuto congruo e dovuto in procedimento di accertamento giudiziale, e quando non risulti che il cliente avesse già precedentemente corrisposto all'avvocato l'importo di tali spese liquidate.***

...  
DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. \* nei confronti dell'avv. \*, incolpato dei seguenti addebiti:

*"Per avere violato i doveri di dignità, probità e decoro avendo trattenuto l'assegno circolare n.t. ICCREA n. \*, di euro 12.034,30 datato 19 marzo 2002 intestato al cliente sig. \*, titolo consegnato all'avv. \* dall'avv. \*, difensore del soccombente, per capitale, accessori e spese legali liquidate con la sentenza n. \*/2001 del Tribunale di Bologna nelle cause civili riunite n. \* e \*/1993 R.G.*

*In Bologna, dal 19 marzo 2002 sino al 4 luglio 2002, data del pignoramento dell'assegno."*

Fatto e svolgimento del procedimento

Con ricorso in data 26 marzo 2002, depositato il 27 marzo 2002, il sig. \* si rivolgeva all'Ordine degli Avvocati di Bologna perché valutasse, sotto il profilo deontologico, il comportamento tenuto dall'avv. \*, che lo aveva patrocinato nella causa civile nei confronti della ditta \* (n. \*/93 R.G. del Tribunale Civile di Bologna).

Assumeva l'esponente:

- che il Tribunale di Bologna – Sezione Stralcio aveva emesso la sentenza n. \*/01, con la quale aveva disposto a suo favore il risarcimento del danno, e aveva condannato la controparte alla rifusione delle spese della causa;
- che la controparte aveva provveduto a versare tutto quanto dovuto mediante consegna, da parte dell'avv. \*, all'avv. \*, di assegno circolare intestato all'esponente;
- che in data 21 marzo 2002 l'esponente, contattato dalla segretaria dell'avv. \*, era stato invitato a recarsi presso lo studio per "girare" l'assegno in oggetto a favore dell'avv. \*;
- che, recatosi presso lo studio, l'avv. \* gli aveva comunicato che la somma di oltre euro 12.000,00, di cui all'assegno, doveva essere incassata da lui, mentre all'esponente sarebbe residua la somma di euro 1.000,00;
- che l'esponente aveva fatto presente all'avv. \* di ritenere eccessiva la somma che lo stesso richiedeva di trattenere, anche in considerazione della complessiva somma di lire 30.000.000 che già allo stesso aveva versato, parte in contanti e parte in assegni, come da "matrici" che venivano allegate all'esposto;
- che aveva invitato l'avv. \* a consegnargli l'assegno ed a fargli avere la nota spese, tenuto conto degli acconti già corrisposti;
- che l'avv. \* si era rifiutato di consegnargli l'assegno, e lo aveva invitato a lasciare lo studio, e ad inoltrargli ogni sua richiesta in forma scritta;
- che l'esponente vi aveva provveduto, come da lettera che veniva allegata all'esposto.

In data 22 luglio 2002 l'avv. \*, presa visione dell'esposto, depositava memoria difensiva, nella quale, premessi i suoi rapporti di amicizia con il sig. \*, contestava quanto dedotto dall'esponente, e affermava che nell'incontro avuto con questi allo studio gli aveva porto l'assegno circolare ricevuto in pagamento, chiedendogli contemporaneamente il pagamento delle sue prestazioni così come derivanti dalla sentenza, con la detrazione del fondo spese di euro 1.000,00 a suo tempo da lui ricevuto per questa pratica.

Di fronte alla volontà manifestata dal sig. \* di non versargli alcuna somma, accompagnata dalla affermazione secondo cui non aveva più nulla da perdere, dovendo l'avv. \* sapere che, proprio su suo suggerimento, si era spogliato di tutti i suoi beni, l'avv. \*, contrariato da simile ed imprevedibile comportamento, riprendeva l'assegno, invitando il cliente a dargli spiegazioni di tale suo atteggiamento.

Con successiva memoria difensiva depositata il 29 novembre 2002, l'avv. \*, nel riportare integralmente quanto già scritto nella prima memoria difensiva, aggiungeva di avere ottenuto dal Presidente del Tribunale di Bologna decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (n. \*/02) in data 23 aprile 2002, per l'importo di euro 10.082,89, oltre le spese della procedura, e che, sulla base di tale titolo, aveva proceduto al pignoramento dell'assegno circolare in oggetto presso il suo studio.

Concludeva affermando che si era costituito nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo promossa dal sig. \*, nella quale il Giudice Istruttore aveva rigettato la domanda dell'opponente di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.

L'avv. \* depositava poi successiva memoria datata 30 settembre 2005, con la quale ribadiva le argomentazioni a propria difesa, asserendo che, poiché l'assegno circolare conteneva solo in minima parte somme spettanti al cliente, era stato da lui legittimamente trattenuto, ai sensi dell'art. 2235 c.c., al solo fine e per il tempo strettamente necessario a tutelare il proprio diritto in giudizio.

In data 24 gennaio 2005 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna deliberava l'apertura del procedimento disciplinare con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Veniva quindi fissata udienza dibattimentale in data 4 luglio 2007, che era poi differita, per la mancata citazione dell'esponente, al 12 settembre 2007.

Alla detta udienza veniva ascoltato come teste l'esponente sig. \*, il quale confermava quanto riportato nell'esposto a suo tempo presentato.

L'avv. \*, richiamate le precedenti difese, dichiarava di escludere di avere mai concordato con il sig. \* un suo compenso forfettario nell'importo di lire 30.000.000; né, conseguentemente, di avere potuto utilizzare una detta somma, mai ricevuta, per acquistare un immobile all'Isola d'Elba. Escludeva poi di avere richiesto al sig. \* di recarsi al suo studio per "girare" l'assegno circolare; e ribadiva che nel corso del detto incontro aveva posto sul tavolo l'assegno a disposizione del sig. \*.

All'esito della fase dibattimentale prendeva la parola il difensore avv. Cesarina Mitaritonna, la quale concludeva per il proscioglimento del proprio difeso per mancanza di rilievi di natura disciplinare.

Il Collegio, ritiratosi in camera di consiglio, emetteva il dispositivo della decisione riportata in calce, del quale veniva data lettura alla presenza dell'avv. \* e del suo difensore.

#### Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il comportamento tenuto dall'avv. \*, quale è emerso dalle risultanze acquisite nella fase delle indagini ed all'esito della espletata istruttoria dibattimentale, non integri elementi di rilevanza disciplinare.

Risulta accertato che l'assegno circolare consegnato all'avv. \*, a nome della ditta \*, dall'avv. \*, conteneva, per la gran parte, l'importo delle spese legali liquidate dal Tribunale a carico della detta ditta, soccombente, che erano certamente di spettanza del legale, a meno che non ricorresse la ipotesi, che la parte esponente ha avanzato, ma che non ha provato, che già l'avv. \* avesse ricevuto dal cliente l'integrale pagamento di quanto a lui dovuto per spese, diritti e onorari della causa.

E, altrettanto, il sig. \* non ha provato di avere versato all'avv. \* quella somma di lire 30.000.000 che avrebbe dovuto coprire interamente le spettanze dell'avv. \*, rispetto a tutte le vicende giudiziarie nelle quali lo stesso lo aveva assistito, ivi compresa, dunque, la causa civile in oggetto.

Tale complessivo panorama emerso in ordine ai rapporti di carattere economico intercorsi fra l'avv. \* ed il sig. \* ha trovato puntuale conferma e sostanziale conforto nelle decisioni assunte sulla vicenda dalla autorità giudiziaria, con specifico riferimento alla provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo, prima, ed al rigetto della opposizione allo stesso decreto ingiuntivo, poi, da parte del Tribunale Civile di Bologna, ed alla archiviazione, disposta dal G.I.P., del procedimento penale radicato a seguito di atto di querela presentato dal sig. \*.

Il comportamento tenuto dall'avv. \* si deve allora valutare, a giudizio del Collegio (più che sul disposto dell'art. 2235 c.c. invocato dall'incolpato, che riconosce al professionista la facoltà di ritenere cose e documenti del cliente per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti) alla luce dell'art. 44 del codice deontologico forense, che, sotto il titolo "compensazioni", riconosce il diritto dell'avvocato di *"trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari ... quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte, a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita"*.

Il testo letterale, e la "ratio", di tale articolo consentono di ritenere la legittimità del comportamento tenuto dall'avv. \*, considerato, come già si è rilevato, che la gran parte dell'importo dell'assegno riguardava le spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale, il cui importo non ammette contestazioni di sorta, sia in forza della avvenuta liquidazione giudiziale, sia perché è stato confermato congruo in sede di causa di opposizione al decreto ingiuntivo che l'avv. \* aveva ottenuto sulla base dell'opinamento effettuato dal Consiglio dell'Ordine di Bologna; e considerato altresì che l'avv. \* ha trattenuto l'assegno per il tempo necessario a sottoporlo a pignoramento presso terzi, dopo avere ottenuto il relativo titolo.

Diversa, e contraria, sarebbe stata la valutazione della condotta del legale, solo se l'importo delle spese legali che lo stesso pretendeva non fosse stato riconosciuto congruo e dovuto a livello giudiziale, o se il cliente avesse dimostrato che quelle spese legali erano già state da lui precedentemente corrisposte all'avvocato.

Ma nessuna delle dette due ipotesi, come già si è sottolineato, ricorre nella fattispecie.

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, e successive modificazioni, assolve l'avv. \* dalla incolpazione per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare nel fatto contestatogli.  
Così deciso in Bologna, 12 settembre 2007 - 5 agosto 2008.

**La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.**

**Non viola i doveri di lealtà e correttezza l'avvocato che, partecipando quale sostituto del "dominus" di studio alla prima udienza di una causa di opposizione ad ingiunzione nella quale la controparte eccepiva che la comparsa di costituzione depositata dalla difesa della parte opposta era priva della procura, abbia ottenuto dal giudice di potersi recare allo studio per reperire l'originale dell'atto munito della procura ed abbia poi fatto ritorno in udienza depositando un atto caratterizzato da evidenti anomalie formali, essendo risultato che la procura apposta nella comparsa di costituzione era comunque ultronea, in quanto il mandato apposto nel ricorso per ingiunzione era esteso alla fase della opposizione, e che le anomalie formali potevano dirsi dipendenti dalla esistenza di più società clienti aventi la stessa ragione sociale, ancorchè diversa forma sociale e diversi legali rappresentanti, e di una pluralità di procedimenti patrocinati dal difensore nell'interesse di dette società; il tutto anche in considerazione della giovane età e della limitata esperienza del legale sostituto d'udienza e della ritenuta assenza di volontarietà del comportamento deontologicamente rilevante, sotto il profilo della mancanza della coscienza e della volontà di tenere una condotta in violazione dei doveri di correttezza e di lealtà.**

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. \* nei confronti dell'avv. \*, incolpato dei seguenti addebiti:

*"Avere violato il dovere di lealtà e correttezza perchè, nella causa n. \*/02 R.G. avanti il Tribunale di Bologna, avente ad oggetto opposizione, da parte della sig.ra \*, al decreto ingiuntivo ottenuto, nei confronti della stessa, dalla \* s.r.l., all'udienza svoltasi il 16 aprile 2003 nella quale l'avv. \* era comparso quale sostituto dell'avv. \*, difensore della opposta \* s.r.l., avendo richiesto ed ottenuto dal Giudice Istruttore di potere recarsi allo studio per recuperare l'originale della comparsa di costituzione e di risposta da sostituire alla copia dello stesso atto, priva di procura, che era stata erroneamente inserita agli atti, ritornava con un atto che appariva palesemente confezionato ex novo, in quanto presentava evidenti anomalie, rappresentate dalla firma della parte opposta sulla procura, che non assomigliava in alcun modo a quella rilasciata a margine del ricorso per ingiunzione, recava un nominativo diverso ed essendo priva del timbro della società, ed appariva essere una fotocopia, come fotocopiata risultava anche la sottoscrizione del legale, contrariamente a quella di autentica del mandato, che era in originale. In Bologna, il 16 aprile 2003."*

Fatto e svolgimento del procedimento

In data 22 maggio 2003 perveniva al Consiglio segnalazione del Tribunale di Bologna relativa a comportamento tenuto in udienza dall'avv. \*, con la richiesta della valutazione sotto il profilo deontologico da parte del Consiglio. Questi i fatti oggetto della segnalazione.

All'udienza svoltasi il 16 aprile 2003, avanti il G.I. dott. \*, nella causa civile n. \*/02 R.G. fra la sig.ra \* e la \* s.r.l., i difensori della parte opponente rilevavano che la comparsa di risposta della \* s.r.l. era priva della procura.

L'avv. \*, che sostituiva all'udienza il difensore della detta società, avv. \*, chiedeva di potere recarsi allo studio per reperire l'originale dell'atto munito della procura, rilevando che probabilmente era stata depositata, per errore, una copia priva della procura.

L'atto depositato in sostituzione presentava, tuttavia, evidenti anomalie, quali:

- la firma della parte apposta sulla procura non assomigliava in alcun modo a quella rilasciata a margine del ricorso per ingiunzione, recava un nominativo diverso, ed era priva del timbro della società;
- l'atto era in fotocopia, e fotocopiata era anche la firma, in calce, del difensore, mentre la sottoscrizione sul mandato appariva in originale.

Tale situazione induceva il G.I. ad effettuare la segnalazione al Consiglio dell'Ordine.

L'avv. \* depositava, in data 3 ottobre 2005, memoria difensiva, nella quale, sottolineata la propria amarezza per gli sviluppi che la vicenda aveva assunto, riconosceva che il suo comportamento, la mattina di quella udienza, era certo stato "goffo", per la agitazione che, per la sua ancora limitata esperienza, non era riuscito ad evitare, ma dichiarava che era ben lungi da lui qualsiasi volontà di falsificare alcunché, ma era solo preoccupato di non mancare all'impegno, che si era assunto, di sostituire l'avv. \*, a cui era stato rilasciato il mandato difensivo.

Si era così determinato a produrre una copia dell'atto recante a margine, in copia, il mandato, che non era stato depositato in quanto la delega era stata apposta da un soggetto diverso dall'amministratore e senza il timbro della società, e che era comunque ultroneo rispetto a quella causa, in quanto, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, il mandato posto a margine del ricorso per ingiunzione si doveva intendersi esteso anche alla eventuale successiva fase di opposizione.

Chiedeva che il Consiglio volesse ritenere che la sua condotta era priva di qualsiasi rilievo deontologico.

Con provvedimento in data 27 giugno 2005 il Consiglio deliberava l'apertura del procedimento disciplinare, con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Veniva quindi fissata, per lo svolgimento del procedimento disciplinare, l'udienza del 28 novembre 2007.

Nel corso della fase dibattimentale veniva ascoltato come teste, indicato dalla difesa, l'avv. \*, il quale rilevava che proprio in quel periodo lo stesso era legale tanto della \* s.r.l., con amministratore unico il sig. \*, quanto della \* s.a.s., con accomandataria la sig.ra \*, che aveva in corso la trasformazione in società a responsabilità limitata; e, che pertanto, in quel periodo, vi era notevole confusione, per queste pratiche, nel suo studio.

Per quanto riguardava il caso di specie, il teste dichiarava che, proprio per tale situazione, aveva ritenuto opportuno fare riferimento, nelle comparse di costituzione, ad un mandato vergato a margine che, tuttavia, per involontario disguido, fu sottoscritto dal sig. \* e non dalla sig.ra \*.

Non aveva comunque ritenuto di rimediarsi, proprio perché il mandato risultava superfluo; e pertanto l'atto, poi reperito e depositato dall'avv. \*, che non era riuscito a rintracciare il teste per chiedere spiegazioni ed istruzioni, era un atto non più utilizzabile.

Quanto al fatto della anomalia nell'atto depositato dall'avv. \*, il teste lo spiegava con il fatto che poteva capitare che venissero effettuate varie fotocopie degli atti originali già da lui sottoscritti, e che poi, per errore, la delega potesse venire apposta in calce ad una copia, e non ad un originale.

All'esito della fase dibattimentale veniva data la parola al difensore avv. Alessandro Monti, il quale chiedeva il proscioglimento dell'incolpato per insussistenza del fatto.

#### Motivi della decisione

Il contesto nel quale si è inserita la vicenda oggetto della segnalazione effettuata al Consiglio dal G.I. del Tribunale Civile di Bologna è stato delineato nelle sue varie fasi dalle risultanze acquisite agli atti.

L'avv. \*, sostituto in udienza del titolare della causa, avv. \*, dovendo contestare la eccezione avanzata dalla controparte circa la mancanza della procura nella comparsa di risposta con cui l'avv. \* si era costituito per la \* s.r.l. nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo promossa dalla sig.ra \*, riteneva di porre rimedio alla situazione recandosi presso lo studio per reperire altra comparsa di risposta con la delega a margine e si determinò a depositare detto nuovo atto nonostante le evidenti anomalie che lo stesso presentava (firma fotocopiata dell'avvocato in calce, procura a margine con una firma in originale, che tuttavia non era della stessa persona che aveva rilasciato la delega sul ricorso per ingiunzione, e mancanza del timbro della società).

Date queste risultanze, la valutazione che deve operare il Consiglio, sul piano deontologico (escluso, in quanto manca qualsiasi elemento probatorio al riguardo, che possa essere stato l'avv. \* a "confezionare", quando si recò presso lo studio, il nuovo atto), deve necessariamente riferirsi alla particolare situazione che l'avv. \* ha dovuto fronteggiare, gravato dalla responsabilità di non recare danno agli interessi della cliente assistita dall'avv. \*, e di non pregiudicare la figura professionale e l'immagine del proprio avvocato.

Certo, è del tutto auspicabile che il giovane legale che sia inviato in udienza in sostituzione del "dominus" riceva le dovute istruzioni estese alle ipotizzabili eccezioni che la controparte possa sollevare.

Nel caso di specie, era fondamentale che chi si recava in udienza fosse stato adeguatamente informato che non era necessaria la delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, in quanto la delega rilasciata dalla società a margine del ricorso per ingiunzione si estendeva alle fasi successive, ivi compresa quella relativa alla causa di opposizione.

Come è altrettanto importante che il sostituto che presenzia alla udienza sia ben consapevole che la cura e la diligenza nel sostenere le ragioni della parte assistita dal proprio "dominus" debbono trovare limite in situazioni obiettivamente non sostenibili come, nella fattispecie, il deposito di un atto che, già all'apparenza, era comunque inidoneo a rispondere in modo giuridicamente fondato alla eccezione avanzata dalla controparte.

Tutto questo non si sarebbe verificato, e la inutile produzione non sarebbe stata effettuata.

Ritornando comunque ai fatti, ritiene questo Consiglio che, con i doverosi avvertimenti di cui sopra, la condotta tenuta dall'avv. \*, pure oggettivamente meritevole di valutazione deontologica, possa essere considerata esente da responsabilità, sotto il profilo della mancanza della coscienza e della volontà di tenere una condotta in violazione di quei doveri di correttezza e di lealtà, che debbono qualificare sempre la condotta dell'avvocato, nei confronti dei magistrati, dei clienti e della controparte.

Ritiene il Collegio che l'ansia e la preoccupazione per cercare di superare la situazione nella quale si è trovato abbiano prevalso su una ragionata lucidità e sulla doverosa prudenza che l'avv. \* non ha avuto, ma che rappresenta anche salvaguardia di profili di responsabilità che si possono fondatamente escludere.

P.Q.M.

Il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, e successive modificazioni, assolve l'avv. \* dalla incolpazione per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare nel fatto contestatogli.

Così deciso in Bologna, 10 settembre 2007 - 15 settembre 2008.

**La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.**

# ORDINE DI SERVIZIO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE SULL'UTILIZZO DEI GIUDICI ONORARI



## Tribunale di Bologna

Presidenza

Bologna, 18 LUG. 2008

n. 3055 prot.

A tutti i Presidenti di Sezione del  
Tribunale di  
**BOLOGNA**

Ai Magistrati responsabili delle  
Sezioni distaccate di  
**IMOLA e PORRETTA TERME**

e, p.c. Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di  
**BOLOGNA**

Al Dirigente Amministrativo del Tribunale di  
**BOLOGNA**

OGGETTO: Utilizzo dei GOT nelle Sezioni Civili e nelle Sezioni Penali.

Richiamo l'attenzione di tutti i colleghi destinatari della presente che l'utilizzo dei Giudici onorari di Tribunale (GOT) deve avvenire nel pieno rispetto della normativa primaria (art. 43 *bis* Ordinamento giudiziario) e della normativa ordinamentale secondaria (paragrafi 58.3, 58.4, 58.5 e 58.6 della circolare n. P. 27060 del 19.12.2005 del Consiglio Superiore della Magistratura).

In nessun caso i giudici onorari potranno essere destinati a supplire i Giudici professionali nei collegi penali e civili (paragrafo 58.5 della citata circolare del C.S.M.).

Per quanto riguarda, in particolare, l'utilizzo dei G.O.T. nelle Sezioni Civili mi riporto integralmente alla Circolare di questa Presidenza, emanata in data 15.3.2005, che confermo integralmente e che allego.

Raccomando a tutti i magistrati di attenersi scrupolosamente all'osservanza della normativa e delle direttive sopraindicate.

**IL PRESIDENTE**

(Dott. Francesco Scutellari)

NOTIZIE UTILI



TRIBUNALE DI BOLOGNA  
PRESIDENZA

Prot. n. 2230

Bologna, 15 MAR 2017

**ORDINE DI SERVIZIO PER L'UTILIZZAZIONE DEI G.O.T. NELLE SEZIONI CIVILI**

**IL PRESIDENTE**

Al fine di garantire la migliore funzionalità dell'ufficio nell'osservanza delle norme ordinarie primarie e secondarie ed evitare disagi e disguidi agli Avvocati, alle parti e ai testimoni, dispone quanto segue:

- a) il Giudice che, in caso di assenza o di impedimento, necessita della supplenza del G.O.T. deve darne preventiva o immediata notizia al Presidente di Sezione, unico legittimato – per delega del sottoscritto – ad accordare la sostituzione.  
La preventiva notizia (come nel caso di fruizione di congedo ordinario o straordinario) deve essere contestualmente data anche alla Direttrice di Cancelleria dott.ssa Rosalba Palazzi, la quale comunicherà il nome del Giudice professionale sostituito, il nome del G.O.T. supplente e i giorni della supplenza al Foro di Bologna utilizzando la postazione assistita "Polis" il cui Addetto (attualmente il Sig. Elvis) provvederà a inserire i dati sul sito Internet del Consiglio dell'Ordine di Bologna e nel sistema di collegamento "Polis Web".
- b) **Il G.O.T. supplente terrà l'udienza** – tranne nei casi eccezionali che debba sostituire contemporaneamente più Giudici professionali – **nell'ufficio del Giudice sostituito.**
- c) **Il Giudice sostituito dovrà immancabilmente indicare al G.O.T. le udienze di rinvio** per evitare lungaggini processuali e un inaccettabile aggravio di lavoro alla Cancelleria.
- d) E' fatto divieto assoluto al Giudice professionale, non legittimamente assente o non legittimamente impedito, di avvalersi dell'opera dei G.O.T.  
Il concetto di impedimento va inteso come impossibilità per il Giudice professionale di tenere un'udienza perché impegnato in altra udienza relativa alle sue funzioni giurisdizionali.
- e) Ciascun Presidente di Sezione dovrà comunicare per iscritto ogni mese al Presidente del Tribunale le supplenze verificatesi nella Sezione da lui diretta specificando il nome del Giudice professionale impedito, la causa dell'impedimento, il nome del G.O.T. che ha effettuato la supplenza, l'udienza in cui questa è avvenuta e la materia trattata.

Si raccomanda a tutti i Magistrati professionali e onorari delle Sezioni Civili la scrupolosa osservanza di tali direttive.

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
(Dr. Antonino CRICCHIO)

NOTIZIE UTILI

## COPIE DI SENTENZE ED ATTI CIVILI PER E-MAIL

E' stata di recente costituita una commissione paritetica che vede la partecipazione del Presidente del Tribunale ed altri magistrati, dei Dirigenti amministrativi del Tribunale e di una delegazione del Consiglio dell'Ordine, incaricata della disamina congiunta delle problematiche organizzative delle Cancellerie Civili.

Nell'ambito dei lavori della commissione, che sono iniziati nel luglio scorso e che tuttora proseguono, è stato deliberato - in vista di ulteriori interventi di razionalizzazione e snellimento - di sviluppare il servizio di prenotazione via e-mail delle copie. Come già comunicato con nostra precedente circolare e-mail (e come pubblicato nel sito del Consiglio e sull'ultimo numero di Bologna Forense), è attualmente possibile ordinare per e-mail le copie delle sentenze civili (all'indirizzo: copie.tribunale.bologna@giustizia.it).


Dopo un primo periodo di "rodaggio", nel quale la cancelleria aveva difficoltà a dare riscontro a tutte le richieste pervenute, il servizio è stato di recente potenziato e ci viene assicurato che funziona ora a pieno regime.

Mentre ricordiamo la possibilità di ordinare le copie delle sentenze per e-mail, con risparmio di un accesso o di una fila in Tribunale, Vi segnaliamo che la Dirigenza del Tribunale - d'intesa con il nostro Consiglio - ha deliberato di estendere il sistema di prenotazione via e-mail anche alle copie dei seguenti atti:

- i ricorsi introduttivi ed i decreti di fissazione della udienza presidenziale, nei procedimenti di separazione e divorzio;
- i verbali di omologa, nei procedimenti di separazione;
- i ricorsi introduttivi ed i decreti di fissazione della udienza di comparizione, nei procedimenti di A.T.P. e C.T.U. preventiva (ex art. 696 bis c.p.c.).


Il competente Ufficio di Cancelleria si è impegnato a dare riscontro entro e non oltre cinque giorni alla richiesta pervenuta per e-mail. Vi saremo grati se potrete segnalarci eventuali disfunzioni del servizio, affinché possiamo cercare di farvi porre utilmente rimedio.

Il Consigliere Segretario  
Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli



## AVVISI DI CANCELLERIA PER E-MAIL DALLA CORTE D'APPELLO CIVILE

Pubblichiamo di seguito la lettera pervenuta dal Presidente della Corte d'Appello di Bologna, Dott. Giuliano Lucentini, con la quale comunica di avere disposto l'obbligo per le Cancellerie delle sezioni civili e del lavoro della Corte d'Appello di provvedere, con le modalità specificate, alle comunicazioni degli avvisi di cancelleria mediante posta elettronica, all'indirizzo e-mail che i difensori costituiti abbiano dichiarato in un proprio scritto difensivo. Il Consiglio dell'Ordine, nella adunanza del 1° dicembre 2008, ha deliberato di dare diffusione di tale comunicazione pervenuta dal Presidente della Corte d'Appello e di segnalare allo stesso che il Consiglio si riserva di valutare la possibilità di comunicare al Presidente della Corte d'Appello, a garanzia del corretto funzionamento del servizio ed a tutela dei propri iscritti, gli indirizzi di posta elettronica certificata degli Avvocati dell'Ordine di Bologna che saranno abilitati ad accedere al "punto d'accesso telematico" in via di acquisizione da parte del Consiglio dell'Ordine.



PROT. N. 6051  
DATA PROT. 11

**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**

**IL PRESIDENTE**

Bologna, 5 novembre 2008

Ai signori Presidenti delle sezioni civili  
Al signor presidente della sezione lavoro  
Ai signori Magistrati della 1, 2 e 3 sezione civile  
Ai signori Magistrati della sezione lavoro  
Al sig. Dirigente amministrativo  
Al sig. Coordinatore delle sezioni civili  
Ai signori Cancellieri responsabili della 1, 2 e 3 Sezione civile  
Al signor Cancelliere responsabili della sezione lavoro  
Al sig. Dirigente dell'Ufficio NEP  
e p.c. Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
**BOLOGNA**

Oggetto: comunicazioni ex art. 136 c.p.c.

Considerato il notevolissimo carico di lavoro gravante sull'Ufficio NEP di Bologna, anche in ragione delle rilevanti vacanze nell'organico, ond'esso trovasi in una situazione di grave criticità;  
che gran parte dell'impegno lavorativo è dato dalle comunicazioni richieste dalle cancellerie di questa Corte d'appello in materia civile;  
visto il testo novellato dell'art. 136, comma 3, c.p.c. (come modificato, da ultimo, dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263), secondo cui "Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi";  
visto il Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo

NOTIZIE UTILI

dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, di cui al d.p.r. 13 febbraio 2001, n. 123, ed in particolare l'art. 2: "L'attività di trasmissione, comunicazione o notificazione, dei documenti informatici è effettuata per via telematica attraverso il sistema informatico civile, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6"; l'art. 6, comma 1: "Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonché la notificazione degli atti, effettuata quest'ultima come documento informatico sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico civile, anche all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell'articolo 7"; l'art. 7, comma 1: "Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'articolo 6, l'indirizzo elettronico del difensore è unicamente quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine e da questi reso disponibile ai sensi del comma 3 del presente articolo (...)";

ritenuto che con sentenza in data 19 febbraio 2008 n. 4061, in puntuale applicazione di tale assetto normativo, la Corte di cassazione ha enunciato il condivisibile principio a tenore del quale -tanto per le comunicazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della legge che ha modificato, nei sensi di cui sopra, l'art. 136, co. 3 (ossia prima dell'1 marzo 2006, ai sensi dell'art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51), quanto per quelle successive- "è valida la comunicazione di cancelleria ex art. 136 c.p.c., effettuata per e-mail all'indirizzo elettronico comunicato dal difensore al proprio Consiglio dell'ordine e da questo alla Corte d'appello competente, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, del quale il destinatario ha dato risposta per ricevuta non in automatico, documentata dalla relativa stampa cartacea";

che tale principio sembra anzi potersi comunque estendere a tutti i casi in cui, a prescindere dalla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica dal difensore al proprio Consiglio dell'ordine e da questo alla Corte d'appello, quegli indichi nel primo scritto difensivo utile, e comunque in un proprio scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica presso cui intende ricevere l'atto (v. anche, al riguardo, per specifici atti, gli artt. 133, 134, 170, 176, 183 c.p.c.);

ritenuto, nell'interesse del servizio, complessivamente inteso, che si devono impartire le opportune disposizioni alle cancellerie delle sezioni civili e a quella del lavoro di questa Corte, nonché all'Ufficio NEP presso di essa;

che è funzionale ad esse l'invito, qui rivolto ai magistrati delle sezioni suindicate, di consegnare alla cancelleria di appartenenza, unitamente all'originale del provvedimento da comunicare, un dischetto contenente il relativo file;

dispone:

ai fini della comunicazioni di atti ex art. 136 c.p.c. ad opera delle cancellerie delle sezioni civili e del lavoro della Corte, il personale addetto dovrà, nella ricorrenza delle condizioni di cui sopra (comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica dal difensore al proprio Consiglio dell'ordine e da questo alla Corte d'appello, ovvero indicazione, da parte dello stesso difensore, in un proprio scritto difensivo, dell'indirizzo di posta elettronica presso cui intende ricevere l'atto), provvedere alle comunicazioni di legge in conformità del principio sopra enunciato, ovvero, nel caso di mancata risposta per ricevuta nei tre giorni successivi, secondo il disposto dell'art. 136, co. 2, c.p.c.;

l'Ufficio NEP, nel caso di riscontrata inosservanza della disposizione che precede ad opera delle cancellerie della Corte, dovrà non dare corso alla comunicazione richiesta, restituendo l'atto.

Il Presidente della Corte  
Giuliano Lucertini



NOTIZIE UTILI

## ACQUISTO E RICARICA DELLE TESSERE PER FOTOCOPIATRICI

Ricordiamo che la Segreteria della Fondazione Forense Bolognese si è trasferita in via Marsili 8 e che il servizio di acquisto e/o ricarica delle tessere per l'utilizzo delle macchine fotocopiatrici dislocate nei vari uffici giudiziari viene effettuato, a tale indirizzo, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Informiamo inoltre che presso il Tribunale per i Minorenni in via del Pratello 36, al primo piano, è operativa una macchina fotocopiatrice a disposizione di tutti gli avvocati.

## NOTE DI ISCRIZIONE A RUOLO CON CODICE A BARRE

Cari Colleghi,

dal 13 novembre scorso è stata attivata, presso il Tribunale Civile, la possibilità di procedere alle iscrizioni a ruolo con codice a barre.

Con tale modalità, la Cancelleria acquisisce in via immediata tramite apposito lettore tutti i dati contenuti nelle note d'iscrizione; si riducono quindi sia i margini di errore nei quali la Cancelleria potrebbe incorrere nel caricamento dei dati sia i tempi di lavorazione del fascicolo, con l'effetto – fra l'altro – di velocizzare i tempi di assegnazione del fascicolo alla sezione ed al giudice designato, e di rendere il fascicolo immediatamente consultabile tramite Polisweb.

Attualmente, gli sportelli attrezzati a ricevere le note di iscrizione con il codice a barre sono quello per le iscrizioni a ruolo delle cause ordinarie, quello dei decreti ingiuntivi, quello della volontaria giurisdizione e quello della Sezione Lavoro in via Lame. E' programmato che, in seguito, il servizio verrà esteso ad altri sportelli in Tribunale ed alla Corte d'Appello.

Riportiamo di seguito l'ordine di servizio emesso il 30 dicembre scorso dalla Presidenza e dalla Dirigenza del Tribunale, con il quale si comunica che – **a partire dal 15 febbraio 2009** – verranno attivati due diversi sportelli di Cancelleria per ricevere le iscrizioni a ruolo delle cause ordinarie: uno, più veloce, dedicato esclusivamente alle iscrizioni con note recanti il codice a barre, ed un altro dedicato esclusivamente alle iscrizioni con le note cartacee tradizionali. L'accesso al secondo sportello avrà necessariamente tempi di attesa più lunghi, poichè le operazioni di caricamento dei dati da parte della Cancelleria richiederanno maggior tempo, non potendo più essere riservate ad un momento successivo.

Il software per la redazione delle note di iscrizione con il codice a barre può essere liberamente scaricato nella home page (in basso, a sinistra) del sito del Consiglio dell'Ordine. Il software è utilizzabile per la presentazione delle note presso tutte le sedi giudiziarie che si avvalgono di tale sistema, anche al di fuori del Tribunale di Bologna.

I requisiti tecnici minimi per l'utilizzo del programma sono i seguenti: PC Pentium III, 128 RAM, Acrobat Reader 5.0, stampante di media qualità.

Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi al collaboratore del Consiglio dell'Ordine, dott. Elvis Agassi, presso la Postazione Polis del Tribunale Civile.

il Consigliere Segretario  
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

## ESTENSIONE DELL'ORARIO DI APERTURA DELLE CANCELLERIE CIVILI BATTITURA DELLE SENTENZE CIVILI ARRETRATE

Pubblichiamo di seguito il provvedimento con il quale la Presidenza e la Dirigenza del Tribunale hanno comunicato i nuovi orari delle Cancellerie Civili, la cui chiusura (per gli atti non scadenti) è stata posticipata dalle ore 12 alle 12.30. Rimane confermata la chiusura alle 13.30 (e l'apertura al sabato) per i soli atti in scadenza. **Comunichiamo inoltre che, a partire dal 17 novembre scorso il Consiglio dell'Ordine – d'intesa con il Presidente ed il Dirigente del Tribunale – ha collocato, a proprie spese, una propria collaboratrice presso l'ufficio battitura sentenze del Tribunale, dove giacevano circa 800 minute di sentenze arretrate da pubblicare.**

La nostra collaboratrice affiancherà per un periodo di tre mesi il personale dell'ufficio: confidiamo che tale intervento possa contribuire ad assorbire in via definitiva tutto l'arretrato.



*Tribunale di Bologna*

n. 146 provv.

OGGETTO: orario di apertura al pubblico delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

- Visto l'art. 162, comma 1 della Legge n. 1196 del 23/10/1960 "ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie";
- Visto l'art. 22 Legge n. 724/1994;
- Visto il D.Lgs. n. 29/1993;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Vista la nota del 7/10/2005 prot. V.T. 4/1-161 dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi;
- Ritenuto che l'orario di apertura al pubblico si configura come il tempo giornaliero che, nell'ambito dell'orario di servizio, costituisce la fascia oraria di accesso da parte dell'utenza ai servizi pubblici erogati e che pertanto è tematica demandata ai dirigenti responsabili dell'organizzazione degli uffici secondo criteri di efficacia ed efficienza dell'azione della Pubblica Amministrazione;

tutto ciò considerato

DISPONGONO

che a decorrere dal 1° dicembre 2008 l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie sia il seguente:

**dal lunedì al venerdì:** dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (dalle ore 12.30 alle ore 13.30 solo per gli atti in scadenza) **al sabato:** dalle ore 8.30 alle ore 13.30 solo per l'espletamento di attività connesse all'osservanza di termini processuali.

Si comunichi ai Responsabili delle cancellerie, all'Ordine degli Avvocati, alle OO.SS. e RSU.

Bologna, 28 NOV. 2008

**IL DIRIGENTE**  
(Elena Barca)

**IL PRESIDENTE**  
(Dott. Francesco Scutellari)

NOTIZIE UTILI

## DOPPIO BINARIO PER LE ISCRIZIONI A RUOLO DAL 15 FEBBRAIO 2009



*Tribunale di Bologna*

*Presidenza*

Prov. n. 177

Il Dirigente

- Rilevato che questo Tribunale Civile a far data dal 12 novembre u.s. dopo una breve formazione dei cancellieri addetti ai servizi, è abilitato a ricevere le iscrizioni a ruolo dei fascicoli per i registri informatizzati SICC, SIL, SVG;
- considerato che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ha fortemente condiviso l'implementazione della nuova modalità che si risolve oltre che in una semplificazione delle attività di ricezione degli atti iscrizione delle cause in un significativo aumento della qualità del dato iscritto che va a vantaggio della affidabilità ed attendibilità dei dati trattati informaticamente con i sistemi ufficiali ministeriali;
- considerato altresì che il Consiglio dell'Ordine ha organizzato corsi formativi per gli avvocati ed assistenti di studio presso la locale fondazione forense e che ha informato e sollecitato presso tutti gli iscritti l'adozione di questa nuova modalità per le iscrizioni a ruolo delle cause civili, di volontaria giurisdizione e di lavoro;
- visto il recente provvedimento n. 146 del 28-11-2008 con il quale l'orario di apertura al pubblico è stato aumentato alle cinque ore giornaliere, in perfetta osservanza della normativa vigente in materia.:
  - art. 162, comma 1 della Legge n. 1196 del 23/10/1960 "ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie";
  - art. 22 Legge n. 724/1994;
  - D.Lgs. n. 29/1993;
  - D.Lgs. n. 165/2001;
- ritenuto che corrisponda a criteri di ottimizzazione e razionalizzazione del lavoro, apportare modifiche al passato sistema/gestito totalmente in maniera cartacea, rivedere il servizio di ricezione degli atti e sentito il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna nella riunione del 18/12/2008;

ciò ritenuto,

SI DISPONE

che a far data dal 15 febbraio 2008:

- A) vengano istituiti, limitatamente alla **cancelleria del Ruolo Generale Affari Civili, due sportelli diversificati per la ricezione**, rispettivamente, l'uno delle iscrizioni a ruolo in modalità tradizionale e, l'altro, per le iscrizioni a ruolo con il sistema di lettura ottica con il codice a barre.
- B) **venga effettuata l'iscrizione completa del fascicolo, in ogni caso, abbandonando la modalità, peraltro irregolare, della così detta "preiscrizione"**, consistente nella prenotazione del numero di iscrizione con completamento dell'inserimento dati ad altro, successivo, momento.

Si raccomanda scrupolosa osservanza.

Si affigga immediatamente idoneo avviso agli sportelli.

Sia data comunicazione al direttore di cancelleria dr.ssa Rosalba Palazzi, ai funzionari responsabili delle sezioni civili e agli impiegati addetti al servizio di ricezione affari contenziosi civili.

Bologna, *30.12.2008*

IL DIRIGENTE  
Elena Barca



IL PRESIDENTE  
dott. Francesco Scutellari



## RITIRO DEI FASCICOLI DI PARTE IN CORTE D'APPELLO

Abbiamo ricevuto dal Dirigente della Corte d'Appello, Dott. Pier Luigi Bertino, comunicazione che segnala che molti fascicoli di parte, relativi a procedimenti civili conclusi, giacciono per il ritiro nel competente ufficio di Cancelleria. Poichè il prolungarsi del mancato ritiro potrebbe indurre la Dirigenza della Corte a smistare i fascicoli non ritirati in qualche lontano magazzino, segnaliamo la opportunità di procedere ai ritiri nel più breve termine.

NOTIZIE UTILI

# Congedo

Signori colendissimi

Formanti il Gran Consiglio

Detto talor dell'Ordine

Talor dello scompiglio,

E l'altro egual sinedrio

Detto di disciplina

Da quell'arnese che usano

I frati alla mattina;

Colleghi gentilissimi,

A me pur sempre cari,

Anche se nei giudizi

Ci dissero avversari,

Se fui di questa curia

Per oltre quarant'anni

Ora restar mi vietano

Gli acciacchi ed i malanni

Se, ad coeteras miserias

Ciò tutto non bastasse

Viene i miei guai a crescere

L'Agente delle tasse.

Per non dover rimetterci

L'asino ed i marroni,

Oggi presentar debbovi

Con duol le dimissioni.

Se a lungo le mie chiaccere

Voi tollerato avete,

Mie petulanze in seguito

Più non sopporterete.

La voce mia negli aurei

Palazzi di giustizia

Che i più chiamar ardiscono

Magion d'ogni nequizia,

Non recherà più noia

Ai giudici dormienti

E forse avran vantaggio

Le birbe e i delinquenti;

Non in appello o all'inclita

Corte di Cassazione

Nè al Tribunale, intendasi

Alla Civile Sezione:

Solo a Scaricalasino

L'almo Conciliatore

Od a Loiano il regio

Degnissimo Pretore,

Tuonar udranno i fulmini

Dell'eloquenza mia,

Or difendendo i miseri

Ora la gente ria.

Finchè qualche altro fulmine

Mandi del tutto a spasso

Il vate, ed il causidico

Cessi dal far fracasso.

Bologna, 28 ottobre 1924

Avv. Giuseppe Gorrieri